

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CCII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI E
SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DE L'AJA
DEL 29 MAGGIO 1993

(AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2002)

(Articolo 39, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni)

Predisposta dalla Commissione per le adozioni internazionali

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2004

INDICE

1. Il significato della Legge 31 dicembre 1998, n. 476	<i>Pag.</i>	9
2. La Commissione per le adozioni internazionali	»	10
3. La Segreteria Tecnica	»	11
4. Le competenze della Commissione	»	12
5. Le attività internazionali	»	12
<i>a)</i> I rapporti con il Segretariato de L'Aja		
<i>b)</i> Lo sviluppo delle relazioni internazionali		
<i>c)</i> Gli accordi bilaterali		
6. L'attività autorizzatoria	»	22
<i>a)</i> In relazione alle richieste delle associazioni		
<i>b)</i> In relazione alle richieste di ingresso a scopo di adozione		
7. I rapporti con l'Autorità Giudiziaria Minorile	»	24
8. I rapporti con le Regioni	»	26
9. Le attività di informazione e formazione	»	27
10. La promozione culturale: le ricerche e le borse di studio	»	30
11. La promozione del principio di sussidiarietà	»	33
12. L'attività di vigilanza	»	34
13. La gestione finanziaria	»	35
14. L'adozione internazionale oggi	»	36

ALLEGATI

I Programma annuale della Commissione - Anni 2001-2002- 2003	»	41
II Costi Ente in Italia e all'Estero	»	46
III L'attuazione della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, nelle Regioni	»	62
Modello di ricognizione al 30 giugno 2000		
Relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2002		

IV Scheda di rilevazione genitori adottivi	Pag.	68
V Rapporto statistico	»	71
VI Gli accordi bilaterali	»	104
Accordo Italia-Bolivia		
Processi verbali con la Bielorussia		
Processo verbale con la Lituania		
Processo verbale e accordo alla firma con il Vietnam		
APPENDICE DOCUMENTALE	»	125

**Prima relazione al Parlamento
sullo stato delle adozioni internazionali
e sull'attuazione
della Convenzione de L'Aja
del 29 maggio 1993**

Art. 39, comma 4 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

PREFAZIONE

Con l'approvazione e l'entrata in vigore nel 1998 della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja, il sistema dell'adozione internazionale è stato, nel nostro Paese, completamente ridefinito e profondamente innovato.

Aderendo al principale accordo internazionale concluso in questa materia, l'Italia si è impegnata a garantire che le adozioni si svolgano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.

Il legislatore, abbandonato il tradizionale sistema del "fai da te" fondato sull'iniziativa personale degli aspiranti genitori adottivi, ha delineato un iter molto articolato non solo perché scandito in fasi ben distinte, ma perché prevede l'intervento e l'interazione di più soggetti altamente specializzati.

Regole certe, controlli e garanzie di trasparenza hanno reso, oggi, l'intera procedura più lineare e più sicura.

Del resto, la buona funzionalità del sistema è ampiamente dimostrata dalle ultime rilevazioni statistiche che registrano un forte aumento del numero delle adozioni.

Possiamo a ragione credere che, grazie alle nuove garanzie offerte dalle istituzioni, gli italiani non temono più di intraprendere questo cammino, sicuri di non incorrere nelle trame di un pericoloso mercanteggiamento di minori.

La relazione che viene presentata al Parlamento, ai sensi dell'art. 39, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, descrive il bilancio dei primi due anni di operatività del nuovo sistema.

Si tratta di un sistema che garantisce un controllo pubblico sull'intera procedura, dalla fase iniziale della dichiarazione di disponibilità e della verifica sulla idoneità degli istanti, a quella, molto delicata, della ricerca all'estero dei bambini adottabili e dello svolgimento "in loco" delle necessarie pratiche (operazioni prima rimesse alle iniziative individuali), fino allo stadio ultimo dell'ingresso del minore in Italia e della sistemazione in seno alla famiglia dei genitori adottivi.

Una Autorità Centrale, la Commissione per le Adozioni Internazionali -istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- svolge una delicata funzione di controllo e di garanzia dell'intera procedura, autorizzando l'attività degli enti e vigilando sul loro operato.

Dalla relazione emerge anche l'intenso lavoro di preparazione dei negoziati internazionali svolto dalla Commissione.

Ricordiamo che per un Paese come l'Italia, che ha recepito la Convenzione, sussiste un vero e proprio impegno a stipulare accordi con Paesi non Aja, perché l'accordo diviene lo strumento giuridico nel quale recepire i principi base posti dalla Convenzione ed avvicinare così molti paesi alla ratifica dell'accordo internazionale.

L'attività compiuta dall'Italia in questa direzione è stata finora molto intensa ed è fermo proposito quello di estendere il raggio di azione per la definizione di accordi bilaterali con nuovi paesi.

Per quanto riguarda, invece, la sequenza del procedimento interno, si è intervenuti, nei primi due anni di attività, per rendere più rapida e ancora più sicura la procedura, sollecitando e rafforzando la collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e dando anche particolare rilevanza alla formazione di coloro che operano nel settore.

Inoltre, particolare rilevanza è stata data all'attività di informazione e di promozione culturale che si è rivelata un volano di crescita fondamentale.

In questi anni di esperienza sul campo, infatti, ci si è resi conto che le adozioni internazionali costituivano una realtà ancora poco conosciuta, che meritava di essere compresa e interpretata in modo corretto, per fugare i dubbi e le perplessità di quanti desideravano avvicinarsi al percorso delle adozioni ma temevano di intraprenderlo.

Pur riconoscendoci soddisfatti dei risultati raggiunti in questo settore, siamo, però consapevoli che l'adozione internazionale deve rappresentare una soluzione sussidiaria rispetto ad ogni altro strumento di tutela, nel paese d'origine, dei minori in difficoltà familiare e in stato di abbandono.

Per questo motivo sono state promosse numerose iniziative di sussidiarietà nei Paesi di provenienza dei minori, mediante il finanziamento dei progetti realizzati dagli enti autorizzati, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private territoriali italiane e con le associazioni che si occupano della protezione dell'infanzia.

Si è creato e consolidato, insomma, un sistema di garanzie e tutele che riguarda in primo luogo i bambini ma che coinvolge anche le famiglie adottanti in un ambito di regole e trasparenza di procedure e costi nella finalità condivisa di dare un futuro migliore a tanti minori abbandonati ed accogliere la generosa disponibilità all'adozione delle famiglie italiane.

Stefania Prestigiacomo

1. IL SIGNIFICATO DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 476

La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica della Convenzione per la Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993 da 37 Stati, ha segnato per l'Italia la fine di un sistema improntato all'iniziativa personale, comunemente indicato come il "fai da te". Infatti i coniugi dichiarati idonei dall'autorità giudiziaria minorile dovevano, per attuare il progetto adottivo, autonomamente organizzarsi; perciò, dopo aver individuato il Paese in cui adottare, spesso venivano indirizzati a persone interessate più a lucrare sul loro desiderio di avere un figlio che a realizzare l'interesse di un bambino; erano quindi esposte al rischio di cadere nella rete del mercato. Poteva accadere di tutto: che venissero indicati come abbandonati ed adottabili bambini istituzionalizzati per l'estrema povertà dei genitori; che anche più bambini venissero strappati dalle loro case a genitori sprovvisti e poverissimi in cambio di una manciata di dollari, necessari a sfamare altre bocche; che venissero falsificati i documenti anagrafici, elevando l'età del minore, per aggirare il limite di età della coppia, dichiarata idonea per un "bambino grandicello", ma desiderosa di un bambino più piccolo. Unico controllo sugli atti era quello della nostra Rappresentanza Diplomatica all'estero.

Soltanto successivamente, una volta che il bambino era stato introdotto in Italia, il giudice minorile rilevava l'irregolarità della procedura e, spesso, trovava difficoltà a disporre l'affidamento preadottivo; ma i collegamenti con le Autorità del Paese di provenienza del minore erano difficili e le richieste in ordine alla disposta adozione rimanevano quasi sempre inevase.

La richiamata Convenzione de L'Aja è specificatamente diretta alla tutela dei minori trasferiti da un Paese all'altro a scopo di adozione; a tal fine essa impone ai Paesi ratificanti di rispettare principi e regole riconosciuti come fondamentali e irrinunciabili nell'adozione di ogni bambino, quale che sia il Paese di accoglienza e quello di origine. La Convenzione si pone, dunque, come lo strumento di armonizzazione delle legislazioni interne dei diversi e numerosi Stati che entrano in contatto fra loro a motivo dell'istituto dell'adozione; essa ha inteso mettere al bando ogni forma di illegalità emersa nel passato e disegnare un percorso d'incontro tra gli ordinamenti interni, affinché l'istituto dell'adozione possa davvero realizzare l'interesse superiore di ogni bambino adottato.

La Convenzione propone agli Stati ratificanti un'adozione consapevole e responsabile, trasparente e residuale, sostenuta e monitorata; a garanzia di tale percorso prevede un'Autorità Centrale, organo di raccordo tra i Paesi ratificanti, specificatamente ai fini di accordi bi/plurilaterali, oltre che di controllo sulla correttezza e la regolarità delle procedure di adozione.

2. LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

La Legge 476/98 ha istituito, quale Autorità Centrale italiana, la Commissione per le Adozioni Internazionali e l'ha collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto l'istituto dell'adozione rientra nella competenza di più Ministeri in relazione ai vari step della nuova procedura. La funzione di indirizzo politico in materia è stata delegata al Ministro per le Pari Opportunità.

La Commissione è un organo collegiale costituito allo stato attuale ancora da 10 membri, che rappresentano i Ministeri interessati e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, perché gli operatori degli enti locali preparano gli aspiranti genitori adottivi e seguono l'inserimento in famiglia del minore adottato. I componenti esprimono all'interno dell'organo le posizioni politiche e sociali del Ministero e dell'ente di appartenenza, con il quale hanno il collegamento funzionale.

La Commissione è presieduta da un magistrato di Cassazione di comprovata esperienza nel settore dell'adozione o da un dirigente dello Stato con esperienza in campo minorile.

I Ministeri finora rappresentati sono:

- il Ministero della Giustizia, in quanto la procedura per il rilascio del decreto di idoneità è rimasta di competenza dei tribunali per i minorenni, e parimenti il riconoscimento della sentenza straniera e l'ordine di trascrizione della stessa;

- il Ministero degli Affari Esteri, perché permane il visto d'ingresso da parte dell'autorità consolare come ultimo atto della procedura svolta all'estero e, comunque, la competenza generale in materia di negoziato internazionale;

- il Ministero dell'Interno, competente per quanto attiene alla cittadinanza che l'adottato acquisirà successivamente all'ordine di trascrizione disposto dal tribunale per i minorenni e per la collaborazione offerta nell'ambito della attività di vigilanza;

- il Ministero della Salute, interessato alla certificazione sanitaria degli adottanti e agli eventuali interventi immediati a favore del minore che ha fatto ingresso in Italia, ma la cui sentenza di adozione non è stata ancora trascritta;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, perché l'istituto dell'adozione ha un alto valore sociale e tale dicastero concorre nell'attività di promozione della cultura dell'adozione.

La Commissione ha sollecitato la rappresentanza dei seguenti Dicasteri:

- Ministero della Pubblica Istruzione, estremamente interessato perché ogni minore adottato viene o verrà inserito nella struttura scolastica, pubblica o privata, e il positivo inserimento scolastico è elemento che favorisce un corretto processo di integrazione sociale;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il necessario raccordo sulle modifiche normative riguardanti le ONLUS ed i relativi controlli.

Il Parlamento ha accolto la richiesta della Commissione, aggiungendo anche "tre rappresentanti designati sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da associazioni familiari a carattere nazionale, di cui almeno uno designato dal Forum delle Associazioni" (Legge 16/1/2003 n. 3 art. 2). Si auspica che nella designazione dei rappresentanti delle associazioni sia massimamente rispettato il principio di terzietà, considerato che, da una parte, alcuni degli autorizzati, in quanto ONLUS, potrebbero far parte del Forum delle Associazioni familiari, e che, d'altra parte, la Commissione svolge attività di autorizzazione in riferimento a nuove istanze provenienti da associazioni e di vigilanza sugli enti autorizzati.

La Commissione è un organo autonomo che opera direttamente all'esterno secondo la normativa di settore; essa è supportata da una Segreteria Tecnica costituita da personale che la Presidenza del Consiglio deve mettere a disposizione; tuttavia la sua indipendenza non è quella riconosciuta in generale alle Authorities, le quali, in quanto titolari dell'organo, godono, sotto il profilo sia formale che sostanziale, di piena autonomia. Proprio in ragione di ciò si è preferito denominarla Commissione e non Autorità Centrale. D'altra parte essa non ha le funzioni, tipiche delle autorità indipendenti, di tutela e regolamentazione di interessi collettivi fondamentali, costituzio-

nalmente protetti; tra l'altro, anche rispetto alle competenze dell'Autorità Centrale, così come individuate dalla Convenzione de L'Aja, essa è stata dal legislatore limitata perché, nello svolgimento delle procedure all'estero, può seguire le coppie solo attraverso l'ente autorizzato.

La Commissione si è insediata il 3 maggio 2000 sotto la presidenza del consigliere Luigi Fadiga; il 10 aprile 2001 l'ufficio di presidenza, a seguito delle dimissioni del consigliere Fadiga, è stato assunto dal consigliere Carmela Cavallo.

La Commissione risulta attualmente composta da dieci componenti¹.

3. LA SEGRETERIA TECNICA

In ottemperanza alla Legge 476/98 fu emanato il DPR 1 dicembre 1999, n. 492, nel quale si stabiliscono le procedure in materia di adozione internazionale per una trasparenza ed un controllo approfondito sulla loro regolarità e si istituisce la "Segreteria Tecnica", quale organo tecnico di supporto della Commissione; in particolare, all'art. 6, se ne individuano i compiti e le responsabilità, nonché la sua dotazione organica, costituita da 4 dirigenti e da 19 unità di personale appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre Amministrazioni.

La Segreteria Tecnica, dunque, rappresenta l'Amministrazione, cioè è l'organo che provvede agli adempimenti previsti dalla Legge 476/98 ed a quanto deliberato dalla Commissione. La Presidente vi sovrintende.

La Segreteria Tecnica fu inizialmente organizzata con personale comandato, non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio, come pure è previsto dalla norma di riferimento. I motivi sono individuabili nel fatto che i D.L. 300/99 e 303/99 avevano previsto il trasferimento delle competenze del Dipartimento degli Affari Sociali, all'epoca presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le relative strutture e risorse, al costituendo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale passaggio sarebbe dovuto avvenire a fine anno 2001. Questa previsione aveva creato una vertenza sindacale tra il personale della Presidenza del Consiglio ed il Ministro pro tempore, in quanto il trasferimento avrebbe comportato una penalizzazione sia sotto il profilo di progressione in carriera che economico. Di conseguenza il personale della Presidenza del Consiglio, anche se interessato alla materia delle adozioni, quindi a far parte della Segreteria Tecnica della Commissione, non avendo alcuna garanzia, non ha ritenuto di correre il rischio di perdere lo status di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione si è avvalsa di professionalità esterne alla Amministrazione, incaricati ed esperti, come previsto dal richiamato art. 6 del regolamento.

A livello organizzativo la Segreteria Tecnica si articola in una segreteria generale, al cui interno è compreso il settore Enti, in un settore Europa, un settore Africa ed Asia ed un settore America; ognuno dei settori si occupa delle procedure di adozione e della collaborazione all'attività internazionale per i Paesi di riferimento.

1. dr. Corrado Burlò e dr.ssa Anna Maria Marchio, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dr. Massimo Bianca, rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; dr.ssa Floriana De Sanctis, rappresentante del Ministero dell'Interno; cons. Sergio Fusaro e dr.ssa Caterina Chinnici, rappresentanti del Ministero della Giustizia; dr. Giovanni Daverio, rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; dr.ssa Silvia Castorina, rappresentante del Ministero della Salute e 3 rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni: per le Regioni la dr.ssa Maria Rosetta Spina, per le Province l'avv. Giovanni Pino, per i Comuni il dott. Giovanni Ferrera.

4. LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Molteplici e complesse sono le competenze attribuite alla Commissione che opera nell'ambito dell'indirizzo politico definito dal Ministro per le Pari Opportunità; tali competenze possono essere distinte in internazionali ed interne o nazionali.

Le competenze internazionali

Le competenze internazionali attengono alle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi Aja e con i Ministeri di riferimento dei Paesi non Aja, alla preparazione degli accordi bilaterali e alla loro proposta al Governo, nonché all'attività di cooperazione tesa a realizzare il principio di sussidiarietà, ovvero di residualità dell'adozione.

L'adozione internazionale, infatti, deve rimanere la risposta ultima alle esigenze educative ed affettive di un bambino abbandonato, nella consapevolezza che quel bambino ha diritto ad essere aiutato, prima di tutto, a restare nella propria famiglia e nel proprio Paese e, che solo nell'impossibilità di una risposta in loco, potrà essere affidato a scopo di adozione ad una coppia residente in un Paese straniero.

La cooperazione internazionale realizzata dalla Commissione ha come obiettivo, attraverso congrui investimenti, di ridurre l'area dell'abbandono e del degrado oggi esistente in vasti territori di tutti i continenti; perciò si indirizza, in modo particolare, al fenomeno dei bambini di strada, ai bambini maltrattati e vittime di violenze di ogni genere, ed ai bambini istituzionalizzati da lungo tempo.

Le competenze interne

Le competenze interne sono costituite da compiti di amministrazione attiva e di controllo, i quali si estrinsecano per la maggior parte in:

- provvedimenti autorizzatori, sia relativamente alle richieste di autorizzazione da parte della associazioni o di estensione a nuovi Paesi da parte di enti già autorizzati, sia relativamente all'ingresso dei minori a scopo di adozione;
- provvedimenti di sospensione o di revoca delle concesse autorizzazioni;
- attività di informazione della collettività sull'istituto dell'adozione;
- attività di promozione della cultura dell'adozione;
- attività di formazione, attraverso strutture idonee, diretta ai Servizi territoriali deputati alla preparazione delle coppie aspiranti ad adottare;
- attività di promozione della cooperazione tra soggetti (istituzionali e non) operanti nel campo della protezione dei minori;
- attività di studio e di ricerca;
- gestione dell'archivio per la conservazione degli atti.

Per l'esercizio delle funzioni demandate e lo svolgimento dei compiti ad esse connessi la Commissione ha impegnato tutte le sue risorse organizzandole in modo sistematico.

Tutte le attività sono state sempre finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed in questa ottica ne è stato eseguito il monitoraggio. Ovviamente ciò non poteva che essere realizzato sulla base di programmi chiari, definiti e condivisi; nell'All. I vengono riportati i programmi relativi al secondo semestre 2001, all'anno 2002 e all'anno 2003.

Gli obiettivi definiti per il 2001 e il 2002 sono stati quasi tutti sostanzialmente raggiunti.

5. LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Le attività internazionali della Commissione si svolgono in tre direzioni: a) gestione dei rapporti con la Conferenza de L'Aja ed il Segretariato Generale per il raccordo con le Autorità Centrali e per agevolare la circolarità delle informazioni fra tutti i Paesi firmatari e ratificanti, e, per talune situazioni, anche tra quelli ancora non aderenti; b) sviluppo delle relazioni internazionali

tra le Autorità di riferimento dei Paesi di origine e di accoglienza, c) attività di negoziato per la definizione di accordi bilaterali tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi d'origine.

a) I rapporti con il Segretariato de L'Aja

La Commissione ha partecipato a L'Aja, dal 28 novembre al 1 dicembre 2000, alla seconda riunione della "Commissione sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione de L'Aja", istituita nel 1996 con delibera ad hoc nel corso della 18a sessione della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.

Alla riunione hanno partecipato 58 Stati, dei quali 50 già firmatari della Convenzione e 4 Stati in qualità di osservatori.

Si è discusso dell'applicazione della Convenzione negli Stati contraenti, della sua implementazione e dei problemi di attuazione che ciascuna Autorità Centrale ha dovuto affrontare. In particolare sono state trattate le seguenti tematiche:

- la funzione di coordinamento delle Autorità Centrali;
- il livello di collaborazione tra tribunali ed Autorità Centrali;
- le competenze delle Autorità Centrali e degli enti accreditati;
- i costi delle procedure all'estero;
- i tempi di attesa per la definizione della procedura di adozione.

I Paesi federali sono stati invitati a istituire un coordinamento delle Autorità Centrali dei singoli Stati della Federazione, e a designare un'unica Autorità Centrale di riferimento per le comunicazioni con i Paesi di origine.

A conclusione dei lavori si è convenuto su alcune raccomandazioni tese a migliorare la comunicazione per la applicazione della Convenzione, nonché a monitorare il funzionamento della Convenzione nei vari Paesi.

Il 1° ottobre 2002 la Commissione, in occasione della denuncia di alcune situazioni particolari riguardanti la Romania (in riferimento ad alcune procedure di adozione non concluse nonostante gli avvenuti abbinamenti), l'Etiopia ed il Perù (per il mancato accreditamento di alcuni enti dovuto alla diffusione di informazioni infondate) ha chiesto la collaborazione del Segretariato de L'Aja ricevendone sostegno nell'azione intrapresa nei confronti delle Autorità di riferimento in quei Paesi.

L'Italia ha inoltre presentato la sua candidatura ad ospitare la riunione della Commissione Speciale di attuazione della Convenzione con l'evidente obiettivo di poter svolgere un ruolo più incisivo per la piena attuazione dei principi della Convenzione.

b) Lo sviluppo delle relazioni internazionali

La Commissione nel suo primo anno di vita ha organizzato a Roma il 24 ottobre 2000, presso l'Istituto Diplomatico, un seminario di studio indirizzato al personale delle Rappresentanze Diplomatiche all'estero responsabile in materia di adozione internazionale, al fine di sottolineare le novità introdotte dalla Legge 476/98 e i compiti dell'Ambasciata in relazione al rilascio del visto di ingresso; in particolare si è discusso sulla disciplina del regime transitorio nel passaggio tra la vecchia e la nuova normativa ed il ruolo degli enti autorizzati e dei loro referenti all'estero. In effetti la Legge 476/98 trasferiva i compiti di verifica e controllo sugli atti della procedura di adozione dagli uffici consolari alla Commissione per le Adozioni Internazionali, riducendo il visto d'ingresso ad un mero atto dovuto, una volta emesso il provvedimento di autorizzazione all'ingresso. Questo provvedimento di competenza della Commissione consegue, rispetto al passato, non più solo ad un controllo formale sugli atti, bensì ad una valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore all'adozione in relazione alla specifica situazione sottoposta all'esame.

Sono stati instaurati rapporti con tutte le Autorità Centrali dei Paesi Aja e con i rappresentanti dei Ministeri di riferimento per la materia delle adozioni dei Paesi non Aja dai quali lo Stato italiano riceve bambini.

È stato effettuato un proficuo scambio di documentazione relativamente alle normative di ri-

ferimento dei Paesi di origine dei bambini adottati, e sono state trasmesse tutte le notizie utili per un più fluido ed efficiente scambio di informazioni in tempo reale.

Nel primo semestre di attività della Commissione, sotto la presidenza Fadiga, sono state realizzate tre missioni all'estero ai fini di un negoziato.

Missione in Romania del 21 luglio 2000

Stante il numero elevato di coppie orientate ad adottare in Romania la Commissione decise di svolgere la sua prima missione in questo Paese. È opportuno premettere che già nel 1995 la Romania aveva cercato di migliorare la legislazione in materia di adozione: a) eliminando la possibilità per gli adottanti di muoversi da soli e stabilendo che la domanda di adozione dovesse essere inoltrata attraverso l'istituzione competente del Paese di accoglienza; b) abolendo l'adozione "privata", cioè l'ipotesi di cessione diretta del bambino dal genitore naturale agli aspiranti genitori adottivi, situazione che di per sé rendeva più facile l'insorgere di un vero e proprio mercato intorno al desiderio di un figlio; c) ponendo maggiore attenzione alla dichiarazione dello stato di abbandono.

È bene anche ricordare che il 29 marzo 1995 tra l'Italia e la Romania venne firmata una convenzione in forza della quale i rapporti si sarebbero dovuti svolgere secondo modalità ben precise; ma neppure questa convenzione riuscì a garantire la regolarità delle adozioni in Romania, probabilmente per la mancanza di un'Autorità Centrale di riferimento e per l'intervento delle fondazioni romene. La convenzione del 1995 non venne ratificata dall'Italia. Fu così che nel 1997 il Comitato Romeno fermò le adozioni con il nostro Paese, trovando il pretesto, in alcuni casi, di adozioni irregolari concluse da cittadini italiani a Bucarest.

Per superare questa incresciosa situazione l'Italia predispose un Protocollo addizionale alla convenzione che -dando un'interpretazione corretta a quegli articoli della convenzione stessa rilevati dall'Ufficio del Contenzioso Diplomatico- ne consentiva l'entrata in vigore. Il Protocollo fu paragrafato a Bucarest il 12 dicembre 1997; si riconobbe che l'adozione di un bambino romeno da parte di cittadini italiani poteva essere svolta solo attraverso gli enti autorizzati dal Paese di accoglienza e accreditati nel Paese di origine; si richiedevano altresì le relazioni post-adozione.

La missione del 21 luglio 2000 si è svolta a Bucarest presso il Comitato Romeno per le Adozioni. L'incontro, effettuato prima ancora che gli enti italiani fossero autorizzati, è stato meramente esplorativo, e ha voluto sostanzialmente rappresentare una manifestazione di impegno alla collaborazione tra i due Paesi. Le due delegazioni si sono soffermate sul problema dell'autorizzazione agli enti -per i quali si è auspicato un numero ridotto ai fini di un efficiente controllo- ma soprattutto su quello delle fondazioni romene in relazione ai punteggi loro attribuiti in funzione dei bambini assegnati in adozione nell'anno precedente. È stato anche affrontato il problema dei contributi in denaro che le coppie o l'ente sono tenuti ad elargire alle fondazioni.

A seguito dei numerosi interventi da parte della Comunità Europea, che poi sono stati tradotti, in data 21 giugno 2001, in apposita risoluzione, la Repubblica di Romania ha sospeso le procedure di adozione con tutti gli Stati stranieri con i quali in precedenza aveva intrattenuto rapporti, per fare chiarezza al proprio interno e riorganizzare il settore delle adozioni, sotto il profilo sia legislativo che amministrativo.

Quindi, sin da quando la Commissione è stata operativa, le coppie italiane non hanno potuto indirizzare la loro scelta al bambino romeno; tuttavia, a seguito di continue sollecitazioni della Commissione, sono state definite le procedure di adozione relative a quei bambini già abbinati a coniugi residenti in Italia prima della delibera di sospensione. È stato così possibile a tutto il 2002 autorizzare l'ingresso di 40 bambini dalla Romania, con un incremento nell'ultimo periodo. È questo un segnale molto positivo che fa sperare in una non lontana revoca della disposta sospensione, soprattutto perché il nuovo testo legislativo romeno è ormai pronto anche se, a tutt'oggi, a distanza di 20 mesi, la sospensione permane.

La Commissione, riaperte le frontiere, si attiverà per predisporre un accordo.

Missione in Ucraina del 29 gennaio 2001

Va premesso che già nel febbraio del 1996 il Parlamento ucraino aveva approvato una modifica di legge in materia di diritto di famiglia e che successivamente il Governo aveva deliberato un Regolamento in tema di adozione nazionale ed internazionale, in base al quale era previsto il contatto diretto dell'istituzione competente con la coppia aspirante all'adozione. Da ciò non potevano non derivare inconvenienti e problemi di varia natura; i casi di corruzione non erano infrequenti, le prese di posizione contro la nostra normativa che, all'epoca, prevedeva il periodo dell'affidamento preadottivo, erano all'ordine del giorno. Si erano, tra l'altro, nel corso delle procedure di adozione verificate sospensioni, disposte con provvedimento del giudice, motivate con la mancanza di sufficienti garanzie per la trascrizione della sentenza di adozione in Italia. La situazione si era resa negli anni sempre meno facile di fronte ad una sempre maggiore dichiarata disponibilità dei nostri concittadini all'adozione di bambini provenienti dall'Ucraina. La Commissione, una volta insediata, ritenne perciò suo precipuo compito instaurare un dialogo costruttivo con questo Paese.

La missione si è svolta a Kiev presso il Ministero degli Affari Esteri; essa era finalizzata alla stesura di una bozza di accordo e si è articolata in più incontri tra la delegazione italiana e le diverse Autorità ucraine interessate. Sono stati precisati punti essenziali, quali:

- il mancato riconoscimento dell'intermediazione dell'ente;
- la scelta diretta del bambino da parte della coppia;
- la conservazione della cittadinanza per il minore ucraino adottato in Italia;
- la necessità di registrare il minore adottato presso il consolato ucraino in Italia;
- l'impegno da parte italiana a far pervenire al Centro Adozioni di Kiev, a scadenze prefissate da concordare, le relazioni post-adozione.

Molto approfondita si rivelò la discussione sulla facoltà, riconosciuta dalla Autorità straniera alla coppia, di scegliere il bambino da adottare, facoltà non condivisa da parte italiana; comunque la delegazione italiana, in considerazione del fatto che l'Ucraina si dichiarò disposta e prossima a sottoscrivere la Convenzione de L'Aja e disponibile a siglare un accordo con l'Italia, rinviò il superamento del contrasto in sede di negoziato.

Nei mesi immediatamente successivi si è lavorato da entrambe le parti ad una bozza di accordo: il nodo da sciogliere consisteva nel mancato riconoscimento da parte dell'Ucraina dell'ente autorizzato. Tale circostanza ostacolava l'attività di affiancamento alla coppia svolta dall'ente, nonostante la nostra normativa la prevedesse come obbligatoria.

Questa mancata previsione dell'assistenza dell'ente ha causato sempre maggiori disagi alle coppie che, da sole, dovevano affrontare l'incontro con le Autorità del Centro Adozioni di Kiev, dove venivano costretti a scegliere il figlio da un catalogo -attraverso foto sfocate e risalenti nel tempo- senza nessuna notizia sul suo stato di salute e spesso, alla fine, neanche presente nell'istituto al quale venivano indirizzati. La Commissione raccoglieva le loro ansie, le loro angosce, le loro proteste e dopo approfondito esame della situazione -attraverso l'audizione- di un rilevante campione di coppie e di tutti gli enti autorizzati per l'Ucraina, il 26 giugno 2002, decise la sospensione delle procedure di adozione con l'Ucraina fino alla conclusione del negoziato, salvando naturalmente tutte le coppie che già avevano ultimato la documentazione necessaria ed erano in grado di inviarla al Centro Adozioni di Kiev entro il 31 luglio 2002. Ed infatti nel secondo semestre 2002, in corso di sospensione, sono stati comunque adottati ben 378 bambini ucraini, come anche continuano regolarmente il loro percorso le coppie che adottano bambini già accolti nell'ambito dei programmi di risanamento; pertanto, nei fatti, il flusso dei bambini dall'Ucraina è continuato con la stessa frequenza di sempre.

Intanto il negoziato è stato portato avanti e nell'ottobre 2002, si è pervenuti ad una bozza di accordo condiviso, in cui l'Italia ha ottenuto il pieno riconoscimento degli enti da Parte ucraina.

Sembra, comunque, che il Paese abbia iniziato le procedure per la ratifica della Convenzione Aja e, d'altra parte, ne sono segnali chiari il cambiamento di tutti i funzionari del Centro Adozioni di Kiev e le modifiche apportate al suo interno a livello organizzativo, per cui la Commissione sta valutando, alla luce di questi segnali positivi, l'opportunità di revocare la sospensione.

Missione nella Federazione Russa del 3 febbraio 2001

L'Italia avvertiva la necessità di un accordo bilaterale con la Russia, già da quando, agli inizi degli anni '90, le coppie cominciavano ad indirizzare sempre più verso questo Paese le loro richieste di adozione: ci si rese però conto che la normativa di settore, a livello nazionale, era inesistente e le prassi variavano da Stato a Stato della Federazione. Le coppie erano perciò disorientate e restavano abbandonate a loro stesse, facili preda di squallidi personaggi senza scrupolo; ma intanto a centinaia entravano in Italia i bambini, anche piccolissimi, perché l'adozione "facile e veloce" richiamava in Russia sempre più famiglie, non solo dall'Italia, ma anche da altri Paesi.

Il 2000 è stato l'anno in cui la Federazione Russa ha guardato con attenzione alla materia e ha iniziato a porre regole e paletti.

Ecco perché la Commissione non appena deliberato l'Albo degli enti autorizzati ha ritenuto opportuno organizzare una missione in Russia; essa si è svolta a Mosca presso il Ministero dell'Educazione ed ha soprattutto riguardato:

- la verifica della compatibilità della normativa fra i due Paesi;
- le maggiori garanzie richieste da parte russa, quali una "lettera di garanzia" (preliminare all'autorizzazione all'ingresso) che assicurasse il riconoscimento nel nostro Paese dell'adozione pronunciata dal tribunale russo. La lettera di garanzia, inizialmente rilasciata dall'Ambasciata, è stata poi sostituita da una attestazione rilasciata dalla Commissione.
- la formalizzazione delle procedure di accreditamento in Russia degli enti autorizzati dalla Commissione;
- la indispensabilità delle relazioni post-adottive;
- la necessità di precisazioni sulla situazione di abbandono di ogni singolo minore in relazione alla sua iscrizione in banca dati.

La Federazione Russa, di fatto ha "rallentato" le adozioni con l'Italia per l'intero anno 2001 per i necessari chiarimenti in ordine ad una spiacevole vicenda giudiziaria occorsa in loco alla referente di un'associazione italiana (in epoca pregressa all'insediamento della Commissione), poi superata positivamente con l'assoluzione della stessa, ed anche per una difficoltà di tipo amministrativo, costituita dalle lunghe e gravose procedure di accreditamento degli enti, e ciò perché il decreto Putin (approvato dopo la pubblicazione del primo Albo degli enti autorizzati) esige, per l'accREDITAMENTO degli enti, oltre al possesso del requisito di almeno 5 anni di esperienza operativa nel campo delle adozioni in Russia, anche una nutrita documentazione da rinnovare a scadenza ravvicinata.

Soltanto nell'anno 2002 si sono potuti avere, pertanto, i primi accreditamenti; nel secondo albo degli enti risultano accreditati 8 enti, a fronte dei 19 enti autorizzati dalla Commissione.

Nel 2002 sono stati autorizzati ad entrare in Italia dalla Federazione Russa a scopo di adozione 112 bambini.

Nel 2003, secondo il programma approvato, la Commissione riprenderà il negoziato con la Federazione Russa per definire un accordo teso a semplificare le procedure.

* * *

Nel secondo anno di vita della Commissione i rapporti internazionali si sono intensificati; la Commissione inoltre è stata attivamente presente in molti convegni internazionali, organizzati per discutere tra esperti di chiara fama nodi problematici dell'adozione del bambino straniero; la presidente ha svolto in alcuni di essi una relazione.

La presidente della Commissione e la coordinatrice della Segreteria Tecnica hanno partecipato a due incontri organizzati dall'associazione Euradopt, la quale raccoglie, per un confronto di crescita culturale, gli enti storici che da anni operano in Europa nel campo dell'adozione internazionale. Il primo incontro si è svolto ad Aarhus il 5 aprile 2002, il secondo a Copenaghen il 16 ottobre 2002; in entrambi si è potuto attuare un confronto sulle tematiche interne dei Paesi partecipanti.

Nell'incontro di Aarhus sul tema "Programmi delle madri biologiche e promozione delle ado-

zioni nazionali nei Paesi di origine” sono stati posti e discussi molti temi interessanti: alcuni Paesi di accoglienza hanno protestato per la difficoltà di pervenire ad accordi bilaterali con i Paesi di origine; estremo interesse ha suscitato, inoltre, un filmato girato in India che ha proposto ai partecipanti il tema della positività o meno dell’incontro tra la madre che abbandona il figlio neonato nella struttura ove è stata accolta e la coppia straniera che adotterà quel bambino. Un incontro preparato e pilotato che può essere rassicurante e terapeutico per la madre e nello stesso tempo fugare fantasmi e ansie della coppia. Si è sottolineato quanto, in effetti, nei Paesi di origine fatica ad affermarsi la cultura dell’adozione nazionale e ciò perchè le famiglie hanno forti condizionamenti nei confronti di bambini che temono essere stati generati da donne dedite alla prostituzione, all’alcol, alla droga o affette da disturbi mentali.

Nell’incontro di Copenaghen tra le Autorità Centrali europee si è discusso di problematiche più specifiche, soprattutto dello stato di attuazione della Convenzione nei Paesi intervenuti. I Paesi del Nord Europa, in particolare la Danimarca, hanno sollevato il problema degli omosessuali che vogliono adottare anche all’estero e che non sempre trovano nella risposta parità con le altre coppie, ed attaccano perciò la disparità di trattamento. L’Italia ha posto il problema delle coppie binazionali, ormai in costante aumento, per la facilitazione del cui percorso adozionale ha proposto di prevedere che esse possano adottare sia in via nazionale che internazionale in entrambi i Paesi di cui sono cittadini, in questo caso riviverebbe il criterio della cittadinanza rispetto a quello della residenza per garantire alle coppie un procedimento adottivo più rispondente alla loro progettualità.

Il 12 maggio 2002, in occasione di un seminario di studio organizzato a Bankja dall’ente autorizzato ANPAS, si è svolto un incontro informale tra la presidente della Commissione e le Autorità di riferimento per le procedure di adozione della Repubblica di Bulgaria, nel corso del quale è emersa la volontà di entrambe le parti di siglare un accordo, che però potrà essere fatto soltanto dopo che la Bulgaria avrà ultimato le modifiche legislative in corso nella materia dell’adozione dal momento che ha ratificato la Convenzione de L’Aja nello scorso settembre. Il negoziato potrebbe avviarsi perciò nel primo semestre del 2003.

Il 5 Luglio 2002 la presidente ha partecipato a un convegno internazionale che si è svolto presso il Tavistock Marital Studies Institute di Londra sul tema “Attachment patterns in the couple and their implications for parenting”, con una sezione specificamente rivolta alle problematiche dell’adozione.

È stata sottolineata l’importanza di analizzare nella fase dell’indagine psico-sociale lo stile di attaccamento, sia individuale che di coppia, dei coniugi disponibili all’adozione, nella consapevolezza che le capacità genitoriali dipendono anche dall’elaborazione delle precoci esperienze di accudimento vissute con i propri genitori, nonché dalla particolare relazione di fiducia, intimità e capacità di sostegno reciproco che i due partner hanno saputo instaurare tra loro. In particolare emerge come importante per il buon andamento del processo adottivo la capacità degli adulti di fornire al bambino una “base sicura”, necessaria per permettergli un sano sviluppo come individuo e favorirgli una adeguata socializzazione.

Il modello dell’attaccamento diventa perciò utile per comprendere quei casi di bambini “con particolari bisogni” che presentano una storia precedente l’adozione caratterizzata da precoci deprivazioni ed abusi. Va rilevato che emerge sempre più per queste situazioni la richiesta di sostegno da parte dei Servizi, così come si sottolinea il potere efficacemente “riparativo” che una sana relazione genitoriale può avere rispetto a questi minori; ne discende la possibilità di trasformare un attaccamento “insicuro” versus “sicuro” qualora questi bambini trovino un ambiente adeguatamente accogliente e in grado di infondere fiducia. In questo risiede il valore di una adozione “sufficientemente buona”, preziosa esperienza ed efficace risorsa per la collettività.

Il 19 ottobre 2002, la presidente ha partecipato al convegno svoltosi a Toledo sul tema “Ethique de l’adoption”, con una relazione sui principi etici della Convenzione de L’Aja dal titolo “L’adoption entre la séparation définitive et l’accueil”. Il convegno ha visto impegnati molti operato-

ri di elevata professionalità e alcuni componenti delle Autorità Centrali europee; è emerso l'impegno delle associazioni operanti in Europa per un'etica dell'adozione e dell'affidamento; sono stati illustrati i principi inderogabili di ogni buona adozione dovunque sia il bambino da adottare e dovunque siano gli aspiranti genitori adottivi: quei principi cioè che garantiscono effettivamente l'interesse superiore del bambino ed il suo positivo inserimento familiare e sociale.

La presidente ha portato a conoscenza delle autorità straniere presenti la coraggiosa sospensione delle procedure in Ucraina proprio come condotta coerente della Commissione per le Adozioni Internazionali con i principi etici recepiti con la ratifica della Convenzione.

La partecipazione della Francia, della Spagna e della Svizzera hanno permesso un confronto ricco tra le esperienze vissute dai Paesi a noi vicini geograficamente e culturalmente.

Successivamente la presidente ha partecipato al Convegno "Indian Council for Child Welfare" organizzato a New Delhi dal 21 al 23 ottobre 2002. In particolare, nel corso della Tavola Rotonda a cui hanno partecipato tutte le Autorità Centrali presenti, ha presentato la Commissione per le Adozioni Internazionali e le sue molteplici competenze; molto interesse ha destato il fatto che la Commissione ha finanziato progetti di sussidiarietà finalizzati a ridurre l'area dell'abbandono nei Paesi di origine dei minori accolti in adozione.

In generale, il convegno ha messo a nudo la realtà dell'infanzia abbandonata negli istituti indiani e quel mal interpretato "senso di orgoglio" che comporta, sotto il profilo culturale, una chiusura all'adozione internazionale, alla quale ormai vengono destinati soltanto i bambini "special needs", quelli cioè con particolari problemi di salute fisica e psichica, continuando però gli istituti a permanere sovraffollati di bambini abbandonati ai quali non resta futuro. Esistono in India movimenti oltranzisti che impediscono addirittura la definizione dell'adozione di bambini già abbinati per l'adozione a coppie straniere tra le quali anche alcune italiane.

Il 28 e 29 ottobre 2002 presso il Ministero degli Affari Esteri, si è tenuto a Parigi la Conferenza Internazionale, organizzata dalla "Fondation pour l'Enfance" su "Les élèvements parentaux transfrontières", tema particolarmente attuale in un momento storico in cui le coppie miste sono sempre più numerose. Vi hanno partecipato un componente della Commissione e una componente della Segreteria Tecnica.

L'obiettivo primario della Conferenza è il superamento degli ostacoli posti da culture, religioni e costumi diversi per realizzare l'interesse primario del bambino, figlio di una coppia mista. Nonostante qualche divergenza nelle possibili soluzioni, le conclusioni della Conferenza sono state condivise e chiare e cioè:

- difesa ad oltranza dell'interesse primario del minore;
- coesistenza di entrambe le culture parentali nella formazione del bambino;
- rispetto del diritto di visita di entrambi i genitori;
- formazione di magistrati capaci di garantire la doppia appartenenza culturale del bambino;
- cultura e ruolo della mediazione internazionale;
- rispetto e applicazione delle Convenzioni internazionali;
- necessità di un confronto ripetuto sulle modalità di applicazione delle Convenzioni.

Il 29 novembre 2002 la presidente ha partecipato alla chiusura del corso di formazione degli operatori socio-assistenziali finanziato dalla Commissione a favore dell'Albania e curato dal Servizio Sociale Internazionale. L'Autorità Centrale albanese era presente con tutti i suoi operatori, ed ha rappresentato la soddisfazione per l'operato del S.S.I. e per la ricaduta positiva dei corsi. I corsi proseguiranno secondo le esigenze segnalate dagli operatori di settore e dell'Autorità Centrale albanese, con particolare riguardo alle strategie di sostegno al minore ed alla famiglie, in alternativa all'istituzionalizzazione.

Sono stati dibattuti anche dei casi particolari di adozione che hanno interessato questo Paese e creato dei problemi. È stata concordata la necessità di un'ulteriore approfondita riflessione sugli argomenti.

La Commissione ha ricevuto in Italia -in numerose occasioni- le Autorità Centrali e le Autorità politiche e diplomatiche dei Paesi stranieri; in particolare quelle dell'Albania, della Bolivia, della Bulgaria, del Burkina Faso, del Canada, della Cina, della Colombia, della Federazione Russa, della Lituania, del Marocco, del Mozambico, della Polonia, del Perù e dell'Ucraina.

I colloqui, improntati alla massima collaborazione e cordialità, hanno rappresentato e rappresentano la premessa per un dialogo fecondo di risultati.

c) Gli accordi bilaterali

La Commissione ritiene che il suo contributo, sotto il profilo tecnico, nella predisposizione degli accordi internazionali sia la più significativa tra le competenze ad essa attribuite dal legislatore. I Paesi di origine, infatti, preferiscono collaborare con i Paesi con i quali è stato stipulato un accordo perché si sentono più garantiti; l'accordo, inoltre, sta spesso a significare anche il riconoscimento di impegni di cooperazione ed allarga il raggio di interesse dei Paesi di origine. Va sottolineato, tra l'altro, che per un Paese come l'Italia che ha sottoscritto la Convenzione de L'Aja sussiste un vero e proprio impegno a stipulare accordi, in particolare con i Paesi non Aja, perché l'accordo diviene lo strumento giuridico attraverso il quale far transitare i principi base della Convenzione ed avvicinare così quel Paese alla possibilità di adesione alla ratifica della medesima.

D'altra parte, per molte coppie, pur in possesso del decreto di idoneità, non sarà possibile realizzare il progetto adottivo se non ci saranno buoni rapporti e, soprattutto, accordi bilaterali con i Paesi di origine. Accordi necessari anche per non vanificare l'impegno profuso dalla Commissione nella formazione specialistica degli operatori, che a loro volta lavorano per preparare gli aspiranti genitori adottivi. È questa una preparazione che, comunque, contribuisce a formare e rafforzare la genitorialità sociale. È d'altra parte innegabile che anche l'obiettivo finale non è raggiunto fin quando continuano a sopravvivere dall'altra parte del mondo milioni di bambini abbandonati tra istituto e strada senza riferimenti educativi ed affettivi: non avremo cioè realizzato l'interesse superiore di quei bambini che, al di là degli Urali o al di là dell'oceano, languono e soffrono in attesa di una famiglia che li accolga e garantisca loro le cure necessarie a diventare adulti compiuti.

I rapporti con la Repubblica di Bielorussia sono stati caratterizzati soprattutto dal fatto che le adozioni realizzate dai nostri cittadini in questo Paese erano e sono tuttora soprattutto mirate a bambini già accolti nell'ambito dei programmi cosiddetti di risanamento, quindi minori già ben noti in quanto ripetutamente ospitati in due periodi dell'anno (due mesi nel periodo estivo e due in quello invernale). Le coppie hanno sempre inoltrato direttamente la loro domanda di adozione alle Autorità bielorusse e sono riuscite a realizzare l'adozione dopo lunghe attese nel corso delle quali venivano loro, mano mano richiesti i documenti necessari. Questo Paese ha sempre preteso per i primi tre anni successivi all'adozione le relazioni post-adozione per verificare l'inserimento in famiglia del bambino bielorusso adottato.

L'impegno all'invio delle relazioni era assunto dalle coppie e, non essendo stato mantenuto, la Commissione, all'atto della sua istituzione, si è trovata di fronte alla chiusura delle frontiere.

Si rese necessaria, quindi, una missione che si svolse l'8 novembre 2001 ed ottenne come risultato l'impegno del Centro Adozioni di Minsk alla ripresa dei rapporti, a condizione che la Commissione si fosse impegnata ad inviare direttamente, entro la fine dell'anno 2001, tutte le relazioni dovute e non trasmesse. Un processo verbale fu sottoscritto dalla presidente della Commissione e dalla direttrice del Centro di Minsk; con esso la Commissione accettava tale gravoso impegno, che tuttavia è riuscita a mantenere, avendo cura di trasmettere tutte le relazioni richieste in parte acquisendole dai Servizi, previa sollecitazione ad hoc presso gli organi competenti, in parte curandole direttamente per assoluta impossibilità di ottenerle dai Servizi di territorio. Sono state trasmesse ben 115 relazioni debitamente tradotte e corredate da foto dei bambini in oggetto. È stato così possibile, all'inizio dell'anno 2002, riaprire agli aspiranti genitori adottivi italiani le frontiere della Bielorussia.

Un successivo incontro a Minsk in data 9 settembre 2002 tra la presidente della Commissione, la coordinatrice della Segreteria Tecnica e la direttrice del Centro Adozioni di Minsk è stato necessario per ottenere l'accreditamento di alcuni degli enti autorizzati dalla Commissione; l'accre-

ditamento è stato ottenuto solo da 7 degli 11 enti autorizzati dalla Commissione. La Bielorussia infatti, come del resto altri Paesi, ritiene che il numero degli enti accreditati debba essere in un certo senso commisurato al numero dei bambini presumibilmente destinati all'adozione internazionale in quel Paese. La Bielorussia definisce una "quota bambini" annualmente destinata ad ogni Paese di accoglienza con il quale mantiene rapporti, per cui accreditare più enti non comporta l'assegnazione di un maggior numero di bambini, ma soltanto una redistribuzione della stessa "quota" bambini tra più enti.

Va anche precisato che praticamente tutte le adozioni realizzate in Bielorussia riguardano bambini grandicelli, dagli 8 anni in su, provenienti soprattutto dalla zona di Chernobyl, inquinata dalla nube tossica, entrati in Italia per essere inseriti in famiglie disponibili all'accoglienza temporanea attraverso i cosiddetti "percorsi di risanamento". La "quota bambini" riservata all'Italia è di fatto fin ora assorbita da questi bambini.

Il 12 settembre 2002 si è svolto a Minsk un terzo incontro tra la presidente della Commissione e la direttrice del Centro Adozioni di Minsk. Questo incontro si è concluso, con la sottoscrizione di un nuovo processo verbale in sostituzione del precedente. I punti qualificanti di tale processo verbale sono:

- le coppie italiane adotteranno anche bambini non accolti nell'ambito dei percorsi di risanamento;
- la coppia che dà la sua disponibilità all'accoglienza di un bambino bielorusso nell'ambito dei percorsi di risanamento dovrà dichiarare che non ha in corso una procedura di adozione.

Quest'ultima previsione limita drasticamente la possibilità di utilizzare l'accoglienza del bambino bielorusso come strategia di aggiramento delle procedure di adozione. Si è potuto infatti in questi anni verificare come tale accoglienza abbia significato talvolta l'opportunità di sperimentare l'inserimento del bambino nel proprio nucleo familiare; in tal modo il decreto di idoneità veniva richiesto successivamente e mirato ad un bambino già individuato, abbandonato ed adottabile, con una relazione già strutturata e definita positiva con i componenti del nucleo; per cui l'emissione del decreto veniva ritenuta quasi come scontata, creando così non poche difficoltà anche al giudice minorile di quel Paese.

I rapporti con la Bielorussia sono, dunque, allo stato decisamente buoni.

Per quanto attiene ai rapporti con la Repubblica di Lituania, il 14 settembre 2002 è stato sottoscritto un processo verbale a Vilnius tra la presidente della Commissione e la dirigente del Centro Adozioni di Vilnius, con l'obiettivo di semplificare il percorso procedurale dell'adozione a favore delle coppie residenti in Italia, chiarendo i tempi, i riferimenti istituzionali e le modalità di deposito della documentazione.

Dei 4 enti autorizzati dalla Commissione solo 2 sono stati accreditati in Lituania.

La dirigente del Centro ha espresso il suo compiacimento per lo stile degli enti italiani che operano nel Paese e per le famiglie italiane aperte, solidali e consapevoli.

Anche la Lituania, come l'Albania, ha chiesto di essere sostenuta nella formazione degli operatori.

Da sottolineare che con la Bielorussia e la Lituania (All. VI) si è preferito redigere e sottoscrivere un processo verbale per formalizzare l'impegno reciproco finalizzato ad ottimizzare, nel rispetto delle normative interne di entrambi i Paesi, il procedimento di adozione sia in relazione ai tempi che agli adempimenti richiesti dall'autorità straniera prima e dopo l'adozione. Altri Paesi invece richiedono un accordo a livello di Governi, più formale e più garantito, in quanto se non rispettato scattano norme a garanzia dell'accordo medesimo. Il processo verbale invece, sottoscritto dai responsabili delle Autorità Centrali, resta in vigore fino a quando nei fatti rispettato, perché legato all'impegno assunto dai sottoscrittori.

La Repubblica di Bolivia e la Repubblica Socialista del Vietnam hanno preferito un accordo fra Governi; il primo è stato firmato a Roma il 15 febbraio 2002 (All. VI), il secondo sarà firmato ad Hanoi, presumibilmente nel 2003, dall'Ambasciatore italiano, al quale sono stati conferiti i pieni poteri.

Per quanto riguarda la Repubblica di Bolivia, la delegazione italiana -la presidente e un componente della segreteria tecnica- ha concordato il testo dell'accordo a La Paz il 15 dicembre 2001 dopo alcuni giorni di intenso lavoro ed ha ottenuto la definizione di un iter procedurale sufficientemente snello, con la riduzione del tempo di permanenza degli aspiranti genitori adottivi all'estero, la contrazione dei costi relativi alla tassa sul passaporto, nonché l'impegno ad accreditare gli enti autorizzati nel più breve tempo possibile, disegnando un percorso per il deposito della documentazione abbastanza semplificato.

La Bolivia non ha posto per ora limiti all'accredimento degli enti; pertanto tutti quelli autorizzati, col tempo saranno accreditati. Al 31 dicembre 2002 risultano accreditati 5 enti, e in corso di accredito altri 5.

Tramite gli enti già accreditati sono entrati in Italia, al 31 dicembre 2002, 26 bambini boliviani.

Per quanto attiene all'accordo tra l'Italia e la Repubblica del Vietnam (All. VI), va precisato che si è riusciti ad eliminare l'obbligo di trasmettere le relazioni post-adoptive, lasciandolo solo per le adozioni che si presentano sin dall'inizio più difficili e comunque su richiesta del Paese di origine. Inoltre è stato eliminato il costo delle legalizzazioni ed è stato definito un percorso procedimentale semplificato.

Il negoziato con il Vietnam era iniziato già nel luglio 2001 con una missione ad Hanoi della delegazione italiana -costituita dalla presidente e da un commissario- nel corso della quale era stato raggiunto un accordo; tuttavia, essendo intervenuta nella legislazione vietnamita una modifica sostanziale, oltre che procedurale, relativamente all'istituto dell'adozione, l'autorità di riferimento - il Ministero della Giustizia- ha chiesto una nuova tornata negoziale in Vietnam. Poiché la nuova legge vietnamita consente di fare adozioni solo con Paesi con i quali esiste un accordo, la Commissione ha cercato di chiudere l'accordo sostanzialmente definito nel luglio 2001 nel più breve tempo possibile, per evitare l'interruzione delle relazioni a scopo di adozione. Così la conclusiva tornata negoziale si è svolta ad Hanoi il 16-17 dicembre 2002 tra la presidente della Commissione e i referenti vietnamiti, tra i quali molti futuri componenti dell'Autorità Centrale.

Il problema che ha sempre impedito ai cittadini italiani di adottare nella Repubblica Popolare Cinese è stato la previsione, nel nostro sistema legislativo, fino alla legge di ratifica della Convenzione, del periodo di affidamento preadottivo anche per le adozioni di minori stranieri; norma questa non accettata dalle Autorità cinesi che pretendevano per i loro bambini adottati all'estero massime ed immediate garanzie fin dal momento dell'ingresso nel Paese straniero. La Cina chiedeva l'acquisto immediato della cittadinanza italiana per il minore cinese entrato in Italia a scopo di adozione.

L'inizio del negoziato è stato perciò possibile solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge 476/98 che ha eliminato il periodo di affidamento preadottivo per i minori adottati in un Paese straniero, ove il Paese conosca l'adozione piena e legittimante.

L'accordo con la Repubblica Popolare Cinese è sostanzialmente definito nei contenuti: la prima tornata negoziale si è svolta a Pechino nel luglio 2001; la delegazione italiana era costituita dalla presidente e da un commissario. Successivamente, in un incontro a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, sono stati ribaditi gli elementi irrinunciabili da parte italiana.

La Cina intende pervenire ad un accordo semplificato riguardante le procedure. Si prevede che ciò sarà possibile nel primo semestre 2003.

Anche con il Regno del Marocco si è iniziato un scambio informativo ai fini di un negoziato; tuttavia le relazioni finora intrattenute sono esclusivamente a livello dei rappresentanti diplomatici e non appare facile la definizione di un testo giuridicamente compatibile con l'ordinamento interno di quel Paese. In effetti i Paesi musulmani non conoscono l'adozione legittimante, ma solo un affidamento a lungo termine denominato *kafala*; il testo elaborato dalla Commissione propone un criterio di armonizzazione tra i due istituti ed è stato trasmesso al Ministero degli Esteri già nel luglio 2001, ma è tuttora ancora sottoposto all'esame della competente autorità marocchina. Senza dubbio ci sarà bisogno di una modifica legislativa se ci si vorrà aprire ai Paesi di religione musulmana.

Tra i Paesi con i quali nell'anno 2003 si potrà probabilmente firmare un accordo, in quanto con le Autorità di riferimento sono state instaurate e consolidate buone relazioni, si possono indicare: la Federazione Russa, la Bulgaria, la Slovacchia, il Perù, il Brasile e l'Etiopia; non si escludono tuttavia altri Paesi, come la Cambogia, il Nepal ed il Mozambico e ciò perché con tutti i predetti Paesi sono in corso buone relazioni che lasciano prevedere un positivo sbocco negoziale.

6. L'ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA

a) In relazione alle richieste delle associazioni

Nei primi cinque mesi dalla sua istituzione la Commissione è stata quasi esclusivamente impegnata ad istruire e valutare la documentazione presentata dalle varie associazioni ai fini del rilascio della prevista autorizzazione: la pubblicazione dell'Albo degli enti autorizzati era infatti condizione necessaria perché la nuova legge fosse pienamente operativa. Nello stesso tempo la Commissione prese in carico tutta la materia dell'adozione internazionale, ivi compresi centinaia di procedimenti in trattazione, previo trasferimento dei fascicoli dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, fino ad allora competente in materia.

La Commissione esaminò 84 domande, delle quali 30 avanzate da associazioni che già avevano operato a seguito di autorizzazione del Ministero della Giustizia e 54 da associazioni nuove o che di fatto operavano nel campo, non essendo, precedentemente, obbligatorio un riconoscimento formale.

Dei 30 enti precedentemente autorizzati dal Ministero della Giustizia solo 27 ottennero l'autorizzazione della Commissione; tra questi, solo 3 per l'intero territorio nazionale, mentre gli altri 24 ottennero l'autorizzazione limitata ad una o più regioni. Delle 54 associazioni prive di una precedente autorizzazione formale, solo 18 furono autorizzate ed esclusivamente su base regionale.

Il 31 ottobre 2000 venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo Albo degli enti autorizzati, costituito da 45 enti, autorizzati per 32 Paesi, dei quali 9 in Europa, 11 in Sud America, 9 in Asia e 3 in Africa; di essi solo 4 risultavano operativi su tutto il territorio nazionale, perché sin dagli anni '80 già operanti in tutto il Paese e stabile riferimento per le coppie che avevano intrapreso il percorso adottivo.

La scelta di legare l'autorizzazione al territorio (la cosiddetta "regionalizzazione") nacque dall'interpretazione restrittiva data al combinato disposto dell'art. 29 bis comma 4 lett. b) della Legge 476/98 e dell'art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. 492/99, che prevede nella preparazione delle coppie la collaborazione degli enti autorizzati con i Servizi territoriali: sembrò derivarne la necessità di una presenza dell'ente, con una propria sede organizzata ed operativa, nella regione dove intendeva operare.

Nel corso del secondo anno di vita la Commissione si è resa conto che la regionalizzazione finiva col provocare un notevole aumento dei costi, perché, da una parte, obbligava l'ente che intendeva operare in altre regioni ad aprire nuove sedi e ad affrontare ulteriori costi che non potevano che ricadere sulle coppie; e d'altra parte costringeva le coppie a richiedere alla Commissione l'autorizzazione a rivolgersi ad un ente fuori regione quando intendevano indirizzare la loro scelta ad un Paese per il quale nessuno degli enti operativi nella propria regione era stato autorizzato. Sia le coppie, quindi, sia gli enti si sentivano limitati nella realizzazione dei loro obiettivi.

La Commissione perciò, con delibera 16 luglio 2002, ha eliminato il criterio della regionalizzazione, stabilendo che per essere operativi sull'intero territorio nazionale è sufficiente per l'ente avere due sedi adeguatamente strutturate in due macroaree geografiche, intendendo per macroarea il Nord, il Centro e il Sud d'Italia.

Sin dal suo primo anno di vita la Commissione ha seguito con attenzione l'attività degli enti, incontrandoli più volte per ascoltarne le difficoltà e le aspettative; ne ha registrato le richieste e le osservazioni in ordine ai problemi emersi nello svolgimento delle procedure all'estero, nei vari Paesi in cui operano; ne ha sostenuto l'accreditamento nei Paesi stranieri; ne ha verificato l'attività e le metodologie. Grazie a questa attività di ascolto e di esame critico dei comportamenti e dei

problemi è stato possibile, nel secondo anno, definire un insieme di criteri a carattere generale, che sono stati formalizzati in un documento d'indirizzo, denominato "Linee Guida", deliberato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002. Esso non solo segna agli enti una sorta di binario per i molteplici compiti da svolgere, ma rappresenta anche un impegno per la Commissione: prelude all'abbattimento del criterio della regionalizzazione, elabora una scheda costi, richiama l'ente al rispetto dei contenuti del decreto di idoneità, auspica la fusione tra enti di ridotte dimensioni per una maggiore efficienza.

La sollecitazione agli enti a consorzarsi è inoltre motivata dall'elevato numero di enti autorizzati che disorienta l'utenza e non è considerato positivamente dalle autorità straniere di riferimento, le quali, come già sottolineato, preferiscono interagire con pochi enti per ogni Paese con cui si relazionano. La proliferazione degli enti deriva, peraltro, dalla genericità del dettato legislativo per quanto attiene ai requisiti, ed in particolare per la mancata previsione di una pregressa e comprovata esperienza nel campo delle adozioni: la genericità della norma, non corretta da una possibile interpretazione restrittiva della Commissione in sede di prima attuazione, ha avuto come conseguenza l'aumento del numero degli enti autorizzati.

Così, nel secondo Albo, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2002, compaiono 63 enti, operativi su 45 Paesi; pochissimi ormai sono operativi soltanto su base regionale, se non su espressa richiesta degli interessati.

Per quanto attiene al problema della riduzione e alla trasparenza dei costi, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro tra rappresentanti degli enti, della Commissione e della Segreteria Tecnica, che hanno lavorato per produrre l'omogeneizzazione dei medesimi per qualità e quantità di Servizi erogati, riconducibili a fasce distinte, ad ognuna delle quali corrisponde un costo, che va reso pubblico perché ogni coppia possa orientarsi prima di individuare l'ente cui rivolgersi (All. II). Le risultanze dei "gruppi-costi" faranno oggetto di apposita direttiva del Governo. Inoltre, nell'intento di ridurre il più possibile un sommerso di costi che passa attraverso le donazioni agli istituti dove sono accolti i bambini, la Commissione, d'intesa con gli enti autorizzati, ha assunto l'impegno di promuovere efficaci azioni di sussidiarietà e progetti di cooperazione.

La Commissione non ha mancato neppure di farsi carico delle attese di quelle coppie che hanno motivatamente manifestato la volontà di adottare un bambino in un Paese non coperto da alcun ente. Non avendo la nostra normativa previsto la possibilità per la Commissione per le Adozioni Internazionali di agire direttamente, essa si è avvalsa della collaborazione del Servizio Sociale Internazionale italiano che per il tramite del Servizio Sociale Internazionale di Ginevra riesce a raggiungere Paesi nei quali la coppia non potrebbe altrimenti adottare. È operativa in tal senso un'apposita Convenzione. Nel 2002, attraverso tale canale, sono entrati 6 bambini.

b) In relazione alle richieste di ingresso a scopo di adozione

La Commissione, valutata la documentazione, trasmessa a cura dell'ente, relativa alla procedura di adozione da parte di coniugi residenti in Italia nei confronti di un bambino straniero e accertatane la regolarità, autorizza l'ingresso in Italia del minore.

La Commissione riceve:

- dal tribunale per i minorenni, il decreto di idoneità;
- dall'ente: a) la proposta di abbinamento dell'Autorità straniera alla coppia; b) la comunicazione del suo mancato accordo sull'abbinamento proposto (si è verificato un solo caso); c) copia degli atti che riguardano il minore, cioè il provvedimento che prova lo stato di abbandono; il certificato di nascita; la sentenza di adozione; gli eventuali consensi degli aventi diritto; l'adesione del minore al progetto adottivo, se in età di discernimento; la attestazione che nel Paese di origine non esistono alternative valide di aiuto al minore, e che l'adozione da parte di persone residenti all'estero risponde al suo superiore interesse.

Tutti gli atti pervengono alla Commissione debitamente tradotti e legalizzati o apostillati.

Molto frequentemente la Commissione rileva la necessità di acquisire ulteriori atti, in particolare rispetto ai consensi, per i quali spesso, pur se sussistenti, non è specificato che sono liberi, consapevoli e senza contropartita, e soprattutto rispetto al consenso del minore stesso, che se in

età di discernimento deve comunque essere ascoltato in merito all'adozione che l'Autorità va a dichiarare nel suo interesse.

L'autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato è un provvedimento di natura cognitivo-valutativa dell'intero percorso procedurale di adozione di un determinato bambino, del quale viene autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia a scopo di adozione soltanto se il procedimento si è svolto in conformità ai principi e alla normativa della Convenzione de L'Aja e della nostra legge interna di settore.

Il provvedimento che autorizza l'ingresso viene comunicato agli uffici consolari italiani che operano nel Paese ove è stata dichiarata l'adozione, ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il visto d'ingresso, come già sottolineato, è un atto dovuto in presenza del provvedimento autorizzatorio della Commissione.

Dal 16 novembre al 31 dicembre 2000 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 346 bambini; nell'anno 2001 sono stati autorizzati all'ingresso 1797 bambini; nel 2002 sono autorizzati all'ingresso 2224 bambini. Si registra, dunque, un trend in aumento.

Si rimanda alla rappresentazione grafica dei dati statistici di cui all'appendice allegata (All. V).

Sono stati registrati 4 casi di minori che hanno fatto ingresso senza la rituale autorizzazione; per 3 casi si è avuta la regolarizzazione, con rientro a tal fine dei coniugi adottanti nel Paese di origine; per un caso, invece, relativo ad una donna con doppia cittadinanza, italiana ed albanese, coniugata con un cittadino italiano, entrambi residenti stabilmente in Italia, che hanno introdotto in Italia un bambino albanese adottato come single dalla donna in Albania, pende giudizio presso la Corte di Appello di Caltanissetta avverso il decreto di allontanamento del minore dalla coppia disposto dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Come è noto, la coppia giunta in Italia con il bambino adottato all'estero deve presentare al tribunale per i minorenni territorialmente competente la documentazione in originale affinché possa essere ordinata la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello Stato Civile italiano, a seguito della quale al minore adottato viene riconosciuta la cittadinanza italiana a decorrere dalla data della sentenza di adozione. Accade in alcune Regioni una situazione meritevole di segnalazione, di cui la Commissione si è fatta carico presso il Ministero dell'Interno. Si verifica, infatti, che i bambini che hanno fatto ingresso in Italia vengono ancora considerati alla stregua di immigrati, e in base alla legge sull'immigrazione (Legge 30/7/2002, n. 189) entro 8 giorni dall'ingresso i neo genitori devono presentarsi in Questura per ottenere il permesso di soggiorno. Ciò appare un appesantimento della procedura, in quanto i bambini adottati, pur non essendo ancora stati riconosciuti cittadini italiani, sono sicuramente per la legge straniera figli di italiani ed in attesa di diventare cittadini essi stessi, con la trascrizione della sentenza straniera nei registri dello Stato Civile. Parrebbe dunque venire a mancare, nel caso di specie, la ratio iuris alla base della norma di cui alla legge sull'immigrazione, cioè la difesa della sicurezza pubblica. Proprio in relazione a tanto la Commissione ha interessato il Ministero dell'Interno per conoscere se l'autorizzazione della Commissione all'ingresso in Italia del bambino adottato sia assorbente del permesso di soggiorno.

7. I RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE

Nell'ambito delle attività di promozione della cooperazione tra i soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale, la Commissione ha ritenuto utile instaurare e mantenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria Minorile, per discutere di problematiche di comune interesse.

I problemi sul campo erano, e sono, sostanzialmente tre:

- uniformare, per quanto possibile, l'interpretazione della norma che stabilisce il limite d'età degli aspiranti genitori adottivi rispetto al minore adottando;
- armonizzare, per quanto possibile, l'interpretazione della norma in virtù della quale il decreto di idoneità contiene le indicazioni per il migliore incontro tra gli aspiranti genitori e l'adottando;
- risolvere il problema costituito dalle non veridiche certificazioni anagrafiche riportate nel nuovo atto di nascita del minore adottato, in quanto l'Autorità straniera altera frequentemente, per

motivi diversi, il nome o la data e il luogo di nascita del minore adottato.

Nel primo anno di attività della Commissione ci sono stati due incontri con i presidenti dei tribunali per i minorenni; nel secondo anno due incontri sia con i presidenti dei tribunali, che con i procuratori e i presidenti delle sezioni minorenni delle Corti d'appello.

Per quanto riguarda il limite d'età, la Commissione ha fatto presente che le coppie lamentavano la diversa lettura della norma da parte dei vari tribunali minorili, sentendola come discriminatoria laddove il limite era interpretato in senso restrittivo.

Per quanto riguarda le indicazioni contenute nel decreto di idoneità, la Commissione ha evidenziato che le indicazioni troppo puntuali in relazione all'età dell'adottando sono mal tollerate dall'Autorità straniera, che le considera come un limite alla sua autonomia nel disporre l'abbinamento; ne derivano notevoli difficoltà per l'ente nel presentare la coppia all'Autorità straniera, in quanto quest'ultima, nel momento valutativo ai fini dell'abbinamento, ha di fronte a sé più coppie provenienti da Paesi diversi; ed è ovvio che, se una di esse ha dei limiti in relazione all'età del bambino da adottare, potrà essere la prima ad essere eliminata.

In relazione alle alterazioni anagrafiche, la Commissione ha rappresentato le motivazioni con cui più frequentemente nel Paese straniero le autorità di riferimento giustificano la modifica dei dati anagrafici (tra queste, quella di evitare l'individuazione del minore adottato; di evitare che la coppia si rechi in cittadine lontane e non facilmente raggiungibili per presenziare all'udienza di adozione, che si svolge nel tribunale territorialmente competente in base al luogo di nascita dell'adottando) e si è fatta promotrice di una Circolare congiunta dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno indirizzata agli Ufficiali di Stato Civile; anche in tale direzione sono state registrate difficoltà applicative dovute alla mancata conoscenza di tale Circolare. È stato perciò invitato il Ministero dell'Interno a voler reiterare la diffusione di tali disposizioni agli Uffici periferici per rimuovere gli ostacoli lamentati dalle coppie e dagli enti.

In definitiva, i risultati ottenuti sembrano essere i seguenti: per quanto riguarda la differenza massima d'età tra adottanti ed adottando, l'interpretazione attuale dell'art. 6 della Legge 184/83, come modificato dalla Legge 149/2001, sembra essersi attestata su quella più estensiva; inoltre le indicazioni contenute nel decreto di idoneità sono divenute indubbiamente meno rigide; le connotazioni sull'etnia sono quasi sparite e le indicazioni estremamente puntuali e rigide (del tipo "da tre mesi a 1 anno" oppure "fino a due anni") hanno lasciato il posto ad indicazioni molto più flessibili (del tipo "in età prescolare").

Gli incontri hanno anche chiarito le rispettive competenze. Inizialmente, infatti, alcuni tribunali provvedevano anche in ordine a situazioni che esulavano completamente dalla loro competenza, quali l'autorizzazione al proseguimento della procedura senza ente per le coppie che ne avevano diritto, o l'autorizzazione alla revoca del mandato ad un ente per sopravvenuta impossibilità dello stesso ad operare nel Paese per il quale aveva accettato il mandato, o ancora emissione di provvedimenti per attestare l'efficacia di un decreto di idoneità, efficacia definita per legge, quindi non diversamente valutabile.

Un tribunale ha sollevato il problema della mancata attestazione del principio di sussidiarietà da parte dell'Autorità straniera, nel senso che non risulta certificato, per alcuni Paesi non Aja, che non sussistono nel Paese di origine alternative possibili da offrire al minore per evitare la sua adozione da parte di persone residenti all'estero; per alcuni Paesi, infatti, il principio di sussidiarietà viene attestato dall'ente. La Commissione ha spiegato che in taluni Paesi non è facile ottenere dall'Autorità di riferimento tale dichiarazione, in quanto si tratta di Paesi territorialmente sterminati, dove il sistema di protezione dell'infanzia resta solo un progetto embrionale; viceversa, si può ritenere che l'ente autorizzato, essendo a conoscenza della limitata realtà territoriale in cui opera, possa con un certo grado di affidabilità produrre l'attestazione richiesta.

Tutte le riunioni con l'Autorità Giudiziaria Minorile sono state fruttuose e hanno molto migliorato anche il rapporto tra i giudici minorili ed enti, riuscendo a far superare quella certa diffidenza che l'Autorità Giudiziaria ha da sempre nutrito verso gli enti. Positivo il fatto che alcuni giudici onorari e qualche giudice togato hanno partecipato ai corsi di formazione, dimostrando così la volontà di collaborare alla migliore attuazione della Legge 476/98.

8. I RAPPORTI CON LE REGIONI

L'art. 39 bis Legge 476/98 prevede, fra l'altro, che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, concorrano a sviluppare una rete di Servizi in grado di attuare i compiti previsti dalla legge, nonché a vigilare sul funzionamento delle strutture e dei Servizi istituiti.

La Commissione al momento dell'insediamento ha ritenuto importante verificare lo stato di attuazione della legge nelle Regioni ed in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni ha effettuato una rilevazione secondo un questionario appositamente predisposto, cui è conseguita una relazione di sintesi (All. III).

La Commissione, inoltre, in attuazione del dettato normativo concernente la realizzazione di una più agevole comunicazione tra istituzioni centrali e locali ed enti autorizzati, ha promosso un accordo Stato-Regioni approvato il 3 agosto 2000 (pubblicato nella G. U. del 28 settembre 2000, serie generale n. 227), con il quale è stata finanziata la realizzazione di un sistema informativo di comunicazione tra la Commissione ed i Servizi territoriali, e l'avvio di un'attività di informazione e di formazione al cittadino. Un altro stanziamento è stato previsto per l'adeguamento organizzativo e strutturale del Centro Nazionale per la Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza-Istituto degli Innocenti di Firenze, in considerazione del fatto che, ai sensi, dell'art. 2 comma 4 del DPR 492/99, le attività informativo-formative vengono svolte da tale Istituto, anche in collaborazione con le Regioni.

La Commissione ha ritenuto altresì che le politiche territoriali in materia di adozione internazionali non potevano non essere inquadrate nell'ambito delle politiche in favore della famiglia e dell'infanzia; ha pertanto promosso, il 15 febbraio 2001, un incontro con tutte le Regioni e le Province autonome, nel corso del quale sono state individuate le strategie di collaborazione. In tale riunione fu deciso che fossero istituite -all'interno del Tavolo Tecnico regionale- delle sessioni specifiche per l'attuazione della Legge 476/98. Tale collaborazione si è verificata puntualmente fin a quando il Tavolo Tecnico è stato operativo.

Iniziative di collaborazione

Fra le varie iniziative è stata concordata una scheda di rilevazione comune a tutti i Servizi sociali territoriali competenti ad effettuare lo studio di coppia, prima del rilascio dell'idoneità da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Tale modello consentirà una rilevazione omogenea dei dati a fini statistici e di studio (All. IV).

La Commissione nel corso degli incontri decentrati sul territorio, ai fini di creare un flusso di informazioni sullo stato di attuazione della legge, ha potuto verificare gli obiettivi di spesa individuati e ha richiesto alle Regioni di trasmettere relazioni al riguardo.

La Commissione ha, inoltre, sempre riservato uno spazio ad una rappresentanza delle Regioni in occasione degli incontri svoltisi sia con gli enti autorizzati, sia con i tribunali per i minorenni, e ciò al fine di agevolare un confronto costruttivo.

Come evidenziato nel punto relativo ai piani formativi, le Regioni sono state considerate attive protagoniste di tali percorsi anche allorché è stata sollecitata la sottoscrizione dei Protocolli e l'attuazione degli stessi, ai sensi dell'art. 39 bis lett. c) della Legge 476/98.

Una prima analisi dei contenuti dei Protocolli regionali ha evidenziato una loro omogeneità normativa per quanto riguarda la valutazione della situazione personale e sociale delle coppie dichiaratesi disponibili ad adottare un bambino straniero, l'informazione e la preparazione loro offerte, laddove è prevista una collaborazione tra Servizi socio-assistenziali ed enti autorizzati.

Differenze sostanziali si riscontrano per quanto riguarda alcune modalità operative importantissime per l'inserimento del bambino nella nuova realtà, come ad esempio, la formazione specifica degli operatori (prevista solo in alcune Regioni); il lavoro comune tra Servizi ed enti (previsto soltanto in alcune Regioni e soprattutto al Nord) si presenta come collaborazione generica, e solo in pochissimi Protocolli con modalità operative precise. Solo pochissime Regioni prevedono un'azione dei Servizi intesa a facilitare, anche con il concorso della scuola e di altri organi di so-

cializzazione per l'infanzia, l'inserimento del bambino nel contesto ambientale, che non appare sempre facile soprattutto per bambini grandicelli e con caratteristiche etniche diverse da quelle dei genitori adottivi.

Alcune disposizioni contenute nei Protocolli, infine, sembrano rivelare una non corretta interpretazione della normativa, per quanto attiene la vigilanza e l'eventuale sostegno richiesto dalla coppia, in genere attribuiti, indifferentemente, sia ai Servizi che agli enti; la legge prevede, invece, che la vigilanza sia compito esclusivo dei Servizi.

Di conseguenza anche l'informazione al tribunale per i minorenni sulla funzionalità della famiglia adottiva viene solitamente attribuita sia ai Servizi che agli enti, non chiarendo peraltro come gli uni e gli altri si raccordino al riguardo e come possano concordare, tra loro, la valutazione della situazione familiare.

Vale la pena di sottolineare che la Commissione ha tenuto nell'anno 2002 alcune delle sue riunioni mensili, invece che nella sede istituzionale di Roma, nei capoluoghi delle Regioni che ancora non avevano dato piena attuazione alla Legge 476/98, e ciò allo scopo di sollecitarne l'attività in tal senso.

9. LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Commissione per le Adozioni Internazionali, nell'ambito delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, svolge attività di informazione e promozione relativamente al fenomeno dell'adozione internazionale.

L'attività in questione, svolta in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, è diretta, da una parte, ai potenziali genitori adottivi, dall'altra agli operatori dei Servizi e a tutti coloro che sono chiamati a confrontarsi con le famiglie, con la finalità precipua di fornire una serie di informazioni fondamentali relative alle procedure inerenti le adozioni internazionali e i Servizi competenti in materia.

Il sito web

Nell'anno 2000, l'attività informativa e di promozione in materia di adozione internazionale portata avanti dalla Commissione ha preso avvio con la progettazione e la creazione di un sito web. Le finalità di tale progetto sono da ravvisarsi in esigenze di sviluppo della conoscenza del fenomeno e di diffusione di informazioni circa l'attività della Commissione. In particolare, sono state inserite specifiche sezioni in cui si raccoglie la documentazione di carattere legislativo in materia, con l'indicazione, altresì, dello stato delle ratifiche della Convenzione de L'Aja. Vengono, inoltre, fornite indicazioni, corredate da un breve abstract, circa monografie e articoli di carattere giuridico, sociologico e antropologico dedicati all'istituto dell'adozione internazionale. Sono offerte anche informazioni relative ai tribunali per i minorenni ed ai Servizi territoriali. Viene prevista altresì una sezione diretta a fornire una risposta alle domande che più frequentemente le famiglie pongono alla Commissione e agli addetti ai lavori. Infine, si forniscono informazioni circa le attività di formazione promosse dalla Commissione e altri eventi di interesse.

Il servizio telematico

È da sempre funzionante, e negli ultimi tempi ha registrato un notevole incremento, un servizio telematico di informazione alle famiglie aspiranti all'adozione o che hanno un procedimento in corso. Tale servizio è basato sulla ricezione di richieste di informazione inviate via e-mail ad un indirizzo di posta elettronica della Commissione, alle quali risponde, a seconda dei casi, la stessa Presidente o l'operatore competente.

Il call centre

La Commissione, nella fase di prima applicazione delle nuove procedure, in concomitanza alla pubblicazione del primo Albo degli Enti autorizzati, nell'intento anche di assicurare tutte le

famiglie che avevano in corso una procedura di adozione all'estero o che erano in procinto di intraprenderla, ha promosso e realizzato con la Segreteria Tecnica per 6 mesi, un Servizio di call-centre per 5 giorni la settimana della durata di 8 ore, preventivamente provvedendo alla formazione degli operatori impegnati nel Servizio.

L'attività editoriale

Nel corso dell'anno 2001, è stata realizzata la pubblicazione di due opuscoli, il primo denominato "Per una famiglia adottiva", contenente le prime informazioni circa la nuova procedura relativa all'adozione internazionale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 476/98, ed il secondo dedicato alla diffusione del primo Albo degli enti autorizzati. Per entrambi i prodotti sono stati stampati circa 30.000 copie, diffuse, per citare solo alcuni destinatari, presso i tribunali per i minorenni, i Servizi competenti delle Regioni, gli enti autorizzati, le Province, i Comuni, le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero. Altre copie, rimaste presso la Commissione per le adozioni internazionali e l'Istituto degli Innocenti, sono disponibili per le richieste degli utenti.

Sempre nell'anno 2001 è stata prodotta una serie limitata di serigrafie che riproducono l'immagine della cicogna, raccolte dalla Commissione per farne dono ai soggetti istituzionali con i quali si relaziona.

Nell'anno 2002 si è realizzata innanzitutto un'attività di integrazione e aggiornamento del sito web. Sono state inserite nuove sezioni dedicate alla diffusione della modulistica relativa alle procedure in materia di adozione. È stato poi inserito un glossario diretto a fornire informazioni chiare e precise circa una serie di parole e concetti chiave in materia. Inoltre, si è proceduto all'integrazione della bibliografia sul tema e alla raccolta ed elaborazione di materiali inerenti la legislazione e la disciplina relativa alle adozioni internazionali in alcuni Paesi di origine dei minori.

Si è proceduto alla ristampa di 30.000 copie dell'opuscolo "Per una famiglia adottiva", aggiornato ed integrato anche a seguito delle recenti modifiche legislative apportate dalla Legge 149/2001 alla disciplina della materia in esame. Inoltre, si è realizzata la ristampa di 30.000 copie dell'opuscolo contenente l'Albo degli enti autorizzati, aggiornato con le modifiche intervenute e caratterizzato dalla suddivisione degli enti autorizzati per ambito operativo sia in Italia che all'estero, con l'obiettivo di rendere più agevole la lettura ed il reperimento delle informazioni. Entrambe le pubblicazioni sono state diffuse secondo una logica che tiene conto dei soggetti e dei Servizi a vario titolo chiamati a dover fornire informazioni di base agli utenti sul fenomeno in esame.

Nell'anno 2002 si è inoltre proceduto alla raccolta della documentazione necessaria alla realizzazione di due nuovi prodotti a mezzo stampa, la cui pubblicazione è prevista per il primo semestre del 2003. Il primo è principalmente dedicato al ruolo e all'attività degli enti autorizzati. Esso raccoglie informazioni approfondite e articolate inerenti l'ambito operativo in Italia e nei Paesi di origine dei bambini, le attività dirette alla promozione dei diritti del minore attuate sia nel nostro Paese che all'estero e i Servizi offerti alle famiglie. Inoltre, il prodotto contiene informazioni di carattere generale su alcuni Paesi di origine dei bambini, con lo scopo precipuo di fornire all'aspirante genitore adottivo un quadro informativo completo.

La seconda pubblicazione dovrebbe, invece, contenere indicazioni aggiornate circa i Servizi predisposti dalle singole Regioni in materia di adozione nazionale e internazionale (i percorsi di informazione, preparazione e valutazione sono attuati dagli stessi Servizi), anche alla luce dei nuovi compiti ad esse attribuiti dalla Legge 476/98 e della eventuale attuazione dei protocolli.

L'attività formativa

Le attività formative promosse e realizzate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si sono svolte per attuare il disposto normativo di cui alla Legge n. 476/98, laddove, all'art. 39 comma 1 lett. g) cita testualmente: "La Commissione per le adozioni internazionali promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione".

Il percorso formativo è stato pensato ed attuato in modo specifico per l'adozione internazionale con una particolare attenzione anche all'adozione nazionale, dato che i due percorsi non si

possono distinguere se non in un momento finale. È al termine del percorso, infatti, che la coppia, adeguatamente informata e preparata ad affrontare l'incontro con un bambino reale, indirizza le sue disponibilità ad un bambino straniero; si attiva in tal modo un ulteriore percorso che vede presente l'ente autorizzato cui è stato conferito il mandato.

In questi due anni si è quindi proceduto alla progettazione e realizzazione di attività formative nazionali che hanno consentito di disegnare quei percorsi previsti dalla richiamata disposizione di legge. Il superiore interesse del bambino, il valore del principio di sussidiarietà, la necessità di un maggiore sviluppo degli interventi di cooperazione internazionale e l'importanza della dimensione multiculturale e interculturale hanno costituito altrettante direttrici coerenti con i principi della Convenzione de L'Aja. Si è inteso, inoltre, valorizzare al meglio le competenze espresse dai diversi soggetti coinvolti, per favorirne l'integrazione e consentire così a tutti gli operatori di lavorare in modo efficace e coordinato nell'interesse della costituenda famiglia adottiva.

Nell'anno 2001 sono state realizzate in un'unica sede formativa nazionale una giornata di avvio del percorso e 5 differenti attività seminariali di 3 giornate ciascuna, per un totale di 13 edizioni complessive. Le attività hanno coinvolto mediamente 50/60 partecipanti per un totale di 739 presenze e, data la partecipazione a più seminari, di 537 persone.

Le tematiche affrontate hanno sostanzialmente ripercorso il complesso iter dell'adozione, dall'analisi dell'informazione offerta alle famiglie, ai percorsi formativi svolti con le coppie, alla elaborazione critica dei nodi problematici individuati dagli operatori nel corso degli incontri con le coppie, fino alle modalità di intervento per il sostegno post-adoztivo. Un'attenzione specifica è stata dedicata agli enti autorizzati ai quali è stato riservato un seminario appositamente progettato in ragione della loro specificità.

Al fine di consentire un'equa rappresentanza di tutti i soggetti a livello nazionale sono stati adottati i seguenti criteri: le Regioni ed i Servizi territoriali hanno avuto un numero di partecipanti commisurato al numero di adozioni realizzate nell'anno precedente, con la salvaguardia di un numero minimo per le Regioni piccole; i tribunali per i minorenni hanno avuto la possibilità di un rappresentante ciascuno; gli enti autorizzati hanno avuto anch'essi, mediamente, la possibilità di una presenza per attività seminariale.

Le provenienze dei partecipanti hanno riguardato tutte le Regioni d'Italia e sono rappresentative di tutti i soggetti protagonisti del percorso adozionale: Regioni e Servizi territoriali, sia sociali che sanitari, per il 49,1%; Tribunali per i minorenni per il 7%; enti autorizzati per il 43,9%.

L'obiettivo di dare concretezza ad un percorso formativo comune a tutti i soggetti coinvolti appare sostanzialmente raggiunto alla fine del 2001 e si è concretizzata in tal modo una nuova fase per l'anno successivo.

Nell'anno 2002 sono state progettate e realizzate 4 attività seminariali articolate in 10 edizioni con il coinvolgimento di oltre 600 partecipanti provenienti da tutte le Regioni e rappresentativi di tutti i soggetti interessati al percorso dell'adozione; il totale delle giornate-uomo di formazione è stato nell'anno 2001 di 1.788 e nell'anno 2002 di 2.156. Per garantire una maggiore attenzione alle specificità delle diverse aree territoriali ed una più agevole raggiungibilità delle sedi formative, la formazione viene articolata per aree sovra-regionali (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) pur nella sostanziale uniformità dell'indirizzo formativo.

L'istituzione di un gruppo nazionale di esperti, unitamente all'esame delle diverse situazioni regionali, ha consentito l'individuazione di un percorso formativo di approfondimento disciplinare, mantenendo, comunque, una sensibilità interdisciplinare che ha tagliato trasversalmente il percorso adottivo, arricchendo le possibilità di confronto interregionale e nazionale fra i diversi soggetti. Si è spaziato dalle iniziative sulla programmazione regionale in ordine ai protocolli di intesa e sulle collaborazioni (rivolta particolarmente al Sud), all'approfondimento giuridico sulla "fenomenologia e disciplina normativa dell'adozione internazionale", dall'approfondimento psicologico sull'"adozione pensata" all'approfondimento socio-culturale che apre al confronto internazionale dei modelli adottati, sia in riferimento ai Paesi di origine che ai Paesi di accoglienza.

Nel secondo anno di applicazione della Legge 476/98 hanno partecipato alle attività formative persone provenienti da tutta Italia ed in rappresentanza di tutti i soggetti protagonisti del percorso adozionale: Regioni e Servizi territoriali, sia sociali che sanitari, che passano dal 49,1% al 62,7%; tribunali per i minorenni, che passano dal 7% all'11%, con un 4% di giudici togati presenti in gran parte all'iniziativa giuridica; enti autorizzati che passano dal 43,9% al 26,6%, con un calo dovuto alla non riproposizione della specifica iniziativa loro dedicata nell'anno precedente e, probabilmente, a motivi strutturali.

Dal punto di vista professionale c'è stata una prevalenza di psicologi (34%), seguita dagli assistenti sociali (30%), mentre fra i rimanenti spicca un 10% di avvocati e giudici oltre ad un 4% di pedagogisti e sociologi. Per quanto concerne la provenienza istituzionale, fra i rappresentanti di Regioni e Servizi territoriali circa il 60% proviene dalle ASL, il 22% da Enti Locali ed il 18% è costituito da referenti e funzionari regionali.

Ancora e più in specifico il 20% circa dei partecipanti -un gruppo di circa 150 operatori- ha partecipato praticamente a tutto il percorso formativo proposto, mentre il restante 80% ha preso parte ad una o più iniziative (al Sud, ad esempio, il 40% ha partecipato ad almeno 2 seminari ed il 15% a tutte le iniziative). Infine si nota una forte differenziazione nella partecipazione dei tribunali per i minorenni, essendo stati soprattutto presenti quelli del Sud.

L'obiettivo volto a promuovere una maggiore specificità ed attivazione a livello regionale appare anche in questo caso sostanzialmente conseguito, e viene quindi ipotizzata per l'anno successivo una sostanziale riprogettazione formativa.

Nell'anno 2003, anche a seguito della giornata nazionale del 4 dicembre 2002 che ha consentito specifiche riflessioni in fase di chiusura dell'attività formativa, la Commissione per le Adozioni Internazionali ha deciso di informare il suo operato in ambito formativo ad un doppio criterio:

1. dal nazionale al regionale, per consentire una continuità del percorso già effettuato con un protagonismo delle Regioni e per lo sviluppo di nuove proposte formative negli stessi ambiti regionali. Occorre d'altra parte ricordare che gran parte dell'attività formativa regionale è stata finanziata in passato anche con fondi appositamente stanziati dalla stessa Commissione;

2. dal nazionale all'internazionale per favorire l'innovazione mediante un confronto internazionale.

Verranno quindi organizzati stage all'estero di gruppi di operatori di lunga e comprovata esperienza affinché possano confrontarsi sia con operatori di altri Paesi Aja sulla preparazione della coppia e sul sostegno post adottivo, sia con operatori dei Paesi di origine per leggere il disagio di quei bambini che le nostre coppie devono essere disposte ad accogliere. I gruppi parteciperanno poi, attraverso incontri programmati nei diversi territori sovranazionali, anche con l'aiuto di video e brevi filmati, le proprie esperienze agli operatori del settore, per una ricaduta ed un approfondimento.

È previsto, dunque, il passaggio da una formazione estensiva ad una formazione intensiva: le persone coinvolte e le attività seminariali saranno più contenute, perché l'orientamento della Commissione è verso proposte tipo "formazione dei formatori", con un'attenzione specifica per le ricadute a livello nazionale.

10. LA PROMOZIONE CULTURALE: LE RICERCHE E LE BORSE DI STUDIO

Un fenomeno è tanto più governabile quanto più si basa su flussi culturali condivisi e diffusi tra tutti i soggetti interagenti. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto fondamentale la diffusione dei principi posti a base della Convenzione de L'Aja, di solidarietà, condivisione e riconoscimento della diversità; questi principi devono essere prioritariamente diffusi tra i giovani che sono i protagonisti della vicenda umana del domani. E nello stesso tempo è necessario conoscere come il fenomeno si è effettivamente svolto sulla base di dati storici concreti e verificabili.

La Commissione ha cercato di implementare questi concetti secondo due filoni fondamentali: l'impostazione di ricerche finalizzate a comprendere "cosa è realmente accaduto" ai ragazzi adot-

tati in un periodo dato, e la concessione di borse di studio per diffondere tra i giovani la cultura sottesa all'adozione internazionale.

Tutte le ricerche, come anche le attività connesse alle borse di studio, hanno avuto inizio nel secondo anno di vita della Commissione.

Le adozioni difficili

L'esperienza adottiva vede la coppia ed il minore reciprocamente impegnati in un processo delicato e complesso, e vede anche coinvolti -con funzioni che vanno dall'informazione, al sostegno, al controllo- professionisti esterni al nucleo familiare stesso.

In alcuni casi estremi, terribilmente dolorosi sia per il bambino che per la coppia adottiva, questa delicata alchimia non riesce a trovare una sua stabilità e la relazione si interrompe, evento che può portare, nei casi di più aperto conflitto, all'allontanamento del bambino dalla famiglia.

Una situazione di tale gravità richiede una conoscenza approfondita del fenomeno, per poter progettare in modo adeguato e consapevole momenti di formazione ed aggiornamento e l'introduzione nell'iter adottivo di adeguati programmi di accompagnamento e sostegno dal momento dell'avvio del progetto adottivo stesso sino alla fase del post-adottivo.

L'indagine avviata dalla Commissione -in via di conclusione- ha preso in esame tutti i casi di minori adottati o in affido preadottivo (adozione nazionale e internazionale) allontanati dal nucleo accogliente nell'arco degli anni 1998-2001, e di seguito collocati presso strutture residenziali.

Si articola in una prima fase (conclusa) che ha visto la compilazione di una griglia di rilevazione dati nei centri di accoglienza per minori e nei tribunali per i minorenni, nonché in una seconda fase (attualmente in corso) articolata in interviste focalizzate ad un sottocampione di ragazzi che hanno vissuto adozioni difficili, alle famiglie dalle quali sono stati allontanati, ai Servizi che hanno seguito il caso, ed al personale dell'istituto o eventualmente alla coppia affidataria o adottiva che ha accolto il minore dopo l'allontanamento.

Dai primi dati disponibili si rileva che il numero dei minori allontanati dalle famiglie adottive nell'arco di tempo considerato è di poco superiore ai 300. Questi minori, inseriti in strutture residenziali, si dividono quasi equamente tra bambini adottati in Italia e minori provenienti da Paesi esteri. Ad indicare che le adozioni internazionali non implicano una condizione di rischio superiore a quella dell'adozione nazionale, c'è il dato che in percentuale (rispetto al totale delle adozioni per anno) falliscono addirittura in misura minore.

Relativamente ai minori adottati in un Paese, possiamo osservare inoltre che una percentuale molto alta (soprattutto se confrontata con l'incidenza nell'universo delle adozioni) degli allontanamenti riguarda casi di minori adottati insieme a fratelli (il 40,12%); in secondo luogo possiamo notare che -in linea con precedenti evidenze empiriche ed osservazioni cliniche- una percentuale importante delle adozioni difficili che culminano in allontanamento dal nucleo familiare riguarda minori adottati tra i 9 ed i 14 anni (il 41%), ma -al contrario di quanto ci si poteva aspettare- un numero ugualmente alto si riferisce anche a minori adottati in un'età compresa tra i 6 ed gli 8 anni, ed addirittura un 10% dei casi di allontanamento si riferisce a bambini adottati in età inferiore ai 2 anni.

L'adozione di minori stranieri precedentemente accolti dalle coppie italiane in soggiorni temporanei

Negli ultimi 10 anni si è andato affermando un fenomeno di solidarietà internazionale ampio quanto sconosciuto: l'ospitalità temporanea di minori provenienti da territori in condizione di particolare difficoltà soprattutto dalla zona di Chernobyl colpita dalla terribile nube tossica.

Tali soggiorni riguardano, per una parte rilevante di cui non è ancora chiara l'entità, minori istituzionalizzati e/o sottoposti a tutela di persone diverse dai genitori. La particolare situazione di disagio, qualora definita come stato di abbandono, ha visto affermarsi con un'incidenza notevole l'adozione di tali minori da parte delle famiglie che li avevano precedentemente accolti in soggiorni temporanei, sulla base dei legami affettivi instaurati nel tempo col bambino, e spesso in deroga delle leggi che regolano l'adozione internazionale.

Mancando dati a livello nazionale su questo rilevante fenomeno, la Commissione ha quindi voluto avviare uno studio, attualmente in via di conclusione.

L'indagine prende in esame tutti i casi di minori adottati nel periodo 16/11/2000-31/12/2002 precedentemente accolti presso famiglie italiane nell'ambito dei soggiorni di risanamento o cura, con l'intento di perseguire due obiettivi specifici: a) analisi delle caratteristiche dei bambini, delle coppie che li hanno accolti, e quindi del particolare percorso di accoglienza, del procedimento adottivo e del periodo post-adottivo; b) analisi delle caratteristiche e dell'operato delle associazioni che hanno predisposto i programmi di accoglienza temporanea dei minori successivamente adottati.

Nel periodo indicato sono stati rilevate oltre 500 adozioni di minori precedentemente accolti da coppie italiane secondo progetti di risanamento e cura.

Dalla prima rilevazione fatta estrapolando i dati da quelli statistici attualmente in possesso della Commissione, si rileva che caratterizza queste adozioni in particolare l'età dei coniugi adottanti, sensibilmente più alta rispetto a quella dell'universo (coppie che hanno adottato nel 2001-2002), e quindi anche un numero medio di anni di matrimonio sensibilmente più elevato ed una percentuale nettamente superiore di situazioni familiari in cui sono già presenti 1 o più figli naturali. Dalla prima analisi non emerge invece come rilevante la presenza di idoneità all'adozione rilasciate dalle Corti di appello piuttosto che dai tribunali per i minorenni.

Relativamente alle caratteristiche dei minori adottati emerge una percentuale superiore di femmine rispetto ai maschi, anche questo contrariamente all'andamento complessivo delle adozioni internazionali. Per quanto riguarda l'età dei bambini è del tutto residuale la classe 1-4 anni, anche in considerazione del fatto che i programmi di accoglienza si rivolgono a minori di almeno 6 anni. Oltre 2/3 dei minori adottati ha invece un'età al momento dell'adozione compresa tra i 10 ed i 12 anni, con percentuali anche interessanti relative a ragazzi di 13, 14 e 15 anni, situazione del tutto assente in altre tipologie di adozioni.

Infine possiamo rilevare, da una prima analisi dei dati, che circa in 1/4 dei casi sono stati adottati contemporaneamente più fratelli.

La fase successiva della ricerca si svilupperà nella rilevazione approfondita dei dati estratti dai fascicoli e nel contatto con le associazioni che hanno seguito il percorso di accoglienza temporaneo, per approfondire efficacemente il fenomeno.

L'inserimento scolastico del minore adottato

Il momento dell'inserimento scolastico rappresenta un evento cruciale della storia del bambino e della famiglia adottiva, in particolare perché in questa fase si manifestano in maniera visibile le "diversità" linguistiche, somatiche, culturali. Diventa importante, dunque, conoscere il fenomeno per attivare percorsi di formazione ed aggiornamento del personale docente, nonché azioni mirate da sperimentare.

A tal fine la ricerca avviata dalla Commissione -ed attualmente in corso- prevede la raccolta esaustiva dei dati e delle situazioni che caratterizzano l'inserimento scolastico dei bambini stranieri adottati, osservando sia il progetto educativo ed organizzativo della scuola e gli atteggiamenti degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, sia le esperienze vissute dai genitori adottivi ed i loro rapporti con la scuola. A tale scopo sono stati elaborati 2 questionari da somministrare rispettivamente ai genitori ed agli insegnanti dei 630 bambini di età tra 3 e 16 anni, adottati all'estero da coppie italiane tra il 16 novembre 2000 ed il 15 novembre 2001. Il lavoro di ricerca prevede inoltre l'organizzazione di focus group da realizzarsi in tre città, ai quali parteciperanno separatamente un campione di genitori e di insegnanti.

Le altre due ricerche, deliberate dalla Commissione nel programma 2002 riguardano l'una l'accesso alle origini del minore adottato, l'altra le forme di integrazione dei Servizi nel sostegno post-adottivo; tutte le ricerche saranno ultimate, comunque, nell'anno 2003 e i risultati saranno pubblicati sempre a cura dell'Istituto degli Innocenti.

Bandi per il conferimento di Borse di studio

Significativa è stata l'attenzione della Commissione verso i giovani, nella convinzione che la

promozione dei diritti del fanciullo ed il cambiamento culturale in materia di adozione sarà più rapido ed efficace con il loro coinvolgimento e grazie alla loro capacità di comunicare.

Sono stati infatti pubblicati due concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio finalizzate alla promozione della cultura dell'adozione (pubblicati rispettivamente nella G. U. del 29 novembre 2002, 4^a serie speciale n. 94 e nella G. U. del 3 dicembre 2002, 4^a serie speciale n. 95).

Destinatari sono n. 130 giovani laureandi e laureati delle facoltà di Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia, Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, e n. 145 giovani fra diplomati, specializzandi e laureati degli Istituti Artistici e delle Accademie.

La Commissione ritiene infatti che nel mondo della comunicazione ha ormai assunto un ruolo primario la comunicazione per immagini e, quindi, intende sollecitare anche in questo specifico settore, una produzione grafica da parte dei giovani che potrà poi essere utilizzata per arricchire i vari canali comunicativi aperti dalla Commissione stessa nei confronti degli utenti.

11. LA PROMOZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

L'art. 39 della Legge 476/98 prevede, tra i compiti istituzionali della Commissione, l'attività di cooperazione fra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e la promozione di attività di formazione e informazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione.

La Commissione, in attuazione di tali disposizioni, ha promosso iniziative di sussidiarietà in Paesi delle tre aree geografiche di provenienza dei bambini, mediante il finanziamento di progetti realizzati dagli enti autorizzati, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private territoriali italiane e con associazioni che si occupano della protezione dell'infanzia. Nell'anno 2001 è stato pubblicato un primo bando² a seguito del quale sono stati finanziati tre progetti in corso di realizzazione, uno nell'Europa dell'Est (Bulgaria, Moldavia e Romania), uno in America Latina (Brasile - Stato di Minas Gerais, Municipio di Belo Horizonte) ed un altro in Asia (Vietnam - Ho Chi Min City - Mai Liam - Thanh Gia e Quan Binh Tanh e provincia di Hue).

Nell'anno 2002 è stato pubblicato un secondo bando³ i cui termini sono scaduti il 28 gennaio 2003. I progetti pervenuti saranno esaminati dalla Commissione entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In considerazione, infine, che i progetti finanziati nel 2002 e quelli che saranno approvati a seguito del nuovo bando hanno in genere durata biennale, sarà possibile offrire una panoramica degli interventi svolti e delle ricadute in termini di cambiamento nella successiva relazione al Parlamento.

La Commissione ha ritenuto di coinvolgere nei propri programmi di sussidiarietà alcune Autorità dei Paesi di origine dei minori, che negli incontri bilaterali avevano espresso tale disponibilità ed indicato alcune priorità.

In tale quadro sono stati attivati programmi formativi con il Servizio Sociale Internazionale-Sezione italiana e di Ginevra nei seguenti Paesi: Albania, Bulgaria, Colombia, Perù.

Si è trattato anche in tal caso di un impegno finanziario significativo, che ha comportato uno stanziamento di circa 2 miliardi delle vecchie lire.

Nel 2002 si è realizzato il programma previsto per l'Albania, mentre per gli altri Paesi il programma è in corso di realizzazione.

La scelta del ricorso al Servizio Sociale Internazionale fu determinata dal fatto che era stata avanzata alla Commissione una specifica richiesta di formazione dai rappresentanti di varie Autorità Centrali straniere e che, d'altra parte, il Servizio Sociale Internazionale di Ginevra aveva già rapporti con le Autorità straniere per altre iniziative di cooperazione proposte da altri Ministeri.

La Commissione ritiene che, dopo l'esame dei risultati degli interventi realizzati per il tramite dei progetti di sussidiarietà proposti dagli enti autorizzati e finanziati dalla Commissione, si possa

2. Pubblicato nella G. U. del 26 gennaio 2002, serie generale n. 22.

3. Pubblicato nella G. U. del 29 novembre 2002, serie generale n. 280.

addivenire per il 2003 a nuovi modelli di cooperazione all'estero che tengano conto del sistema di aiuti per i quali l'Italia si è impegnata nelle sedi internazionali nei programmi di cooperazione.

Si rappresenta che, in più occasioni, la Commissione, promuovendo anche riunioni apposite, ha rivolto l'invito al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, D.G.I.T., D.G.A.O., D.G.A.E., perché gli interventi di sostegno nei Paesi più poveri comprendessero l'aiuto all'infanzia e la prevenzione delle cause di abbandono.

La Commissione, nel programma 2003, ha intensificato il proprio impegno in tale direzione.

12. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La Commissione, per l'assolvimento dei compiti assunti dall'Italia in sede di firma e ratifica della Convenzione, svolge una funzione di indirizzo, sensibilizzazione e sollecitazione delle amministrazioni pubbliche competenti, ed è chiamata ad assolvere compiti di vigilanza e controllo sull'operato degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39, lett. c, Legge 476/98. In sostanza il legislatore ha attribuito alla Commissione competenze aggiuntive specifiche, rispetto al livello di responsabilità riconosciuto agli organi della pubblica amministrazione, in quanto comprensive di funzioni di tutela e garanzia di interessi pubblici che possono essere assicurati anche da soggetti privati, gli enti autorizzati, individuati dallo Stato e rappresentativi della società civile organizzata.

L'attività di vigilanza, dunque, riveste una particolare importanza in quanto rende possibile non solo gli interventi repressivi connessi all'attività ispettiva, ma anche quelli di indirizzo necessari per il coordinamento degli interessi pubblici e dell'attività pubblica con quella privata.

Ad avviso della Commissione, per poter correttamente esercitare l'attività di vigilanza occorre preventivamente stabilire quali siano e debbano essere i principi operativi ai quali gli enti pubblici e privati debbano attenersi per un'organizzazione ed una gestione corretta delle attività che sono chiamati a svolgere: informazione, formazione, accompagnamento e sostegno delle coppie adottanti.

Per fare ciò la Commissione ha agito in varie direzioni:

- emanazione delle Linee Guida per gli enti autorizzati onde consentire all'ente lo svolgimento di un'attività maggiormente consapevole e rispettosa di criteri condivisi, consentendo nel contempo l'individuazione di alcuni strumenti utili per gli organi competenti in materia d'indagine e controllo;

- somministrazione di questionari agli enti e alle coppie (in via di spedizione) finalizzati a verificare concretamente le metodologie applicate, la quantità e la qualità dei Servizi resi e la loro distribuzione territoriale, i costi applicati, così da intervenire nei casi di non corretta applicazione della normativa;

- attivazione di rapporti di collaborazione in via sistematica con gli organi di polizia giudiziaria, superando parzialmente la carenza normativa a riguardo. Fin dall'inizio dell'attività la Commissione si è rapportata con i più alti vertici dello Stato in materia investigativa -Capo della Polizia, Comandante Generale della Guardia di Finanza- dovendo procedere all'acquisizione di una serie di elementi per la valutazione dell'affidabilità e moralità dei soggetti interessati all'attività di intermediazione nelle procedure di adozione. Tali organi hanno offerto la propria collaborazione, sia in termini di coinvolgimento dei rispettivi Servizi sul territorio, sia mettendo a disposizione alcune professionalità in posizione di comando presso la Segreteria Tecnica. Ciò è stato possibile facendo ricorso ad alcune disposizioni contenute in una Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1986, con la quale sono individuate le amministrazioni e gli organi autorizzati a rivolgersi agli organi di polizia;

- organizzazione di gruppi di lavoro Commissione-Enti autorizzati per l'individuazione di parametri utili a calcolare il costo dei servizi che devono essere assicurati dall'ente in Italia ed all'estero ed il costo di eventuali servizi aggiuntivi che, ancorché non previsti dalla legge per la procedura di adozione, vengono offerti e possono essere scelti dalle coppie interessate ad un'assistenza più qualificata e/o più continuativa.

L'attività di vigilanza e controllo deve essere svolta non soltanto in Italia, ma anche all'estero; in tale direzione è costante la collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche italiane e straniere e con i vertici dell'Interpol. Tali organi hanno costituito, unitamente al continuo ascolto delle coppie e degli enti autorizzati, sia sul piano formale che informale, la base per interventi rilevanti posti in essere dalla Commissione; tra questi interventi ha assunto particolare importanza la sospensione delle procedure di adozione con l'Ucraina, deliberata a seguito di un'approfondita indagine conoscitiva, che ha fatto emergere i gravi rischi per le coppie italiane ad adottare in quel Paese.

Nell'ambito delle funzioni di controllo vanno inquadrare anche le iniziative della Commissione, svolte in collaborazione con il Segretariato de L'Aja e con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alcuni Paesi, come il Vietnam e la Romania, da dove notoriamente provenivano molti bambini; tali iniziative hanno sulle prime prodotto la sospensione delle procedure, successivamente la ripresa dei rapporti, fino a pervenire, con il Vietnam ad un accordo bilaterale, dopo l'avvenuta modifica al suo interno della normativa di settore, e con la Romania ad una riapertura parziale per casi particolari ed urgenti.

13. LA GESTIONE FINANZIARIA

Come è noto l'art. 9 della Legge 476/98, pur prevedendo lo stanziamento di 13 miliardi e 200 milioni, di cui 3 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dalle detrazioni fiscali nella medesima legge prevista, ingloba le risorse per l'attuazione della Convenzione nel fondo per le politiche sociali, il cui riparto è affidato prima al Ministro per la Solidarietà Sociale e a partire dal 2001 al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. È di tutta evidenza che fino a quando tali risorse non vengono messe a disposizione della Commissione le attività programmatiche ordinarie e straordinarie non possono avere seguito.

Essendo stata la Commissione insediata il 3 maggio 2000 le disponibilità finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 sono state interamente gestite dal Dipartimento Affari Sociali e dal Ministro pro tempore. Parte di tali risorse furono utilizzate per costruire ed attrezzare l'ultimo piano della sede di Via Veneto 56, ove la Commissione ha operato fino al "noto" trasferimento in Via Fornovo 8, avvenuto il 1° novembre 2001, sede ove ha operato fino al 19 dicembre 2002, data in cui si è trasferita nuovamente nei locali della Presidenza del Consiglio individuati dal Ministro Prestigiacomo.

Come già riferito, parte delle risorse 1999, nella misura di oltre 7 miliardi, furono date alle Regioni in base all'accordo Stato-Regioni 3/8/2000, e oltre un miliardo e mezzo fu destinato alla formazione degli operatori sul territorio per il tramite dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, in virtù dello stesso accordo.

Il vero problema è stato che la Commissione di queste risorse ha potuto disporre con discontinuità, in quanto l'assegnazione a seguito del riparto del fondo è stata fatta sempre con ritardo; addirittura per l'anno 2002 il decreto di assegnazione in conto competenza e cassa è stato firmato il 2 agosto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, controfirmato dal Ministro dell'Economia il 13 agosto e restituito dagli organi di controllo il successivo 12 settembre, con conseguente svolgimento di attività, la cui programmazione non può essere strettamente connessa al preventivo di spesa. Tutti i fornitori che offrono servizi erogabili soltanto in conto competenza hanno potuto riscuotere in ritardo quanto dovuto.

Con l'approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2003 e del collegato ordinamentale alla Legge Finanziaria 2002 è stato definito il trasferimento degli stanziamenti previsti per la Commissione, nell'ambito dello Stato di Previsione della spesa della Presidenza del Consiglio che vede come Centro di Responsabilità il Dipartimento per le Pari Opportunità.

14. L'ADOZIONE INTERNAZIONALE OGGI

La realtà dell'adozione in Italia in termini di cifre (All. V).

Negli anni dal 1995 al 1999 entra in Italia a scopo di adozione il seguente numero di minori:

1995	2.161
1996	2.649
1997	2.019
1998	2.263
1999	2.177
dal 16/11 al 31/12/2000	346
2001	1.797
2002	2.224

Il numero delle coppie che dichiara la propria disponibilità all'adozione di un bambino straniero ed ottiene dal tribunale per i minorenni il decreto di idoneità si mantiene intorno alle 7000 unità tra la fine degli anni '90 e il 2000; successivamente, dopo l'insediamento della Commissione per le Adozioni Internazionali tale numero si è ridotto e, nell'anno 2002, si è attestato intorno alle 5.700 unità, con una percentuale di scarto del 18,5% circa. Va anche detto che la differenza tra le disponibilità dichiarate dalle coppie e le idoneità è minima, in quanto, sui reclami avverso i rigetti pronunciati dai tribunali per i minorenni, la Corte d'Appello, in linea di massima, stando alle statistiche, decide per l'accoglimento; ma non tutte le coppie in possesso del decreto di idoneità danno poi incarico ad un ente autorizzato. Infatti alcune coppie non danno mandato perché attendono un'adozione nazionale, altre ancora si autoescludono dopo i corsi di preparazione prendendo atto che i bambini dall'estero sono grandicelli e spesso con problemi di salute; ad altre è bastato ottenere il decreto di idoneità per scoprirsi in attesa di un bambino; non poche si dissuadono guardando all'esperienza difficile di amici e conoscenti per quanto attiene all'inserimento del figlio adottivo.

È perciò non corretto leggere lo scarto tra 5.700 (il numero delle idoneità decretate dall'Autorità Giudiziaria Minorile) e 2.224 (il numero dei bambini stranieri adottati autorizzati all'ingresso) riconducendolo esclusivamente al percorso procedurale e concludere affrettatamente che la legge non ha funzionato.

A giudizio della Commissione, perché un più alto numero di coppie possa realizzare il progetto adottivo bisogna lavorare su due fronti:

1. proseguire e rafforzare l'attività di negoziato con i Paesi stranieri;
2. professionalizzare al massimo l'intervento dei servizi territoriali e sensibilizzare l'opinione pubblica affinché si creino maggiori disponibilità verso i bambini reali, grandicelli e bisognevoli di particolare attenzione.

D'altra parte non si può certo pretendere di vedere soddisfatta la intera disponibilità dichiarata in quanto ciò significherebbe una pressione sui Paesi di origine che contrasterebbe fortemente con i principi etici a base della Convenzione che l'Italia ha ratificato. L'adozione è, e deve restare, residuale rispetto ad altre significative forme di aiuto finalizzate a mantenere i bambini nel loro Paese di origine secondo strategie d'intervento che garantiscono mantenimento, educazione ed istruzione in loco. È questa l'ottica da privilegiare.

Sono migliaia i bambini adottati in via internazionale nel mondo e l'Italia è, in relazione alla popolazione, al decimo posto; credo che questo debba soddisfare quelle persone che leggono il dato in maniera assoluta e non relativa. L'Italia ha in ritardo sottoscritto rispetto agli altri Paesi europei, e il dato non può che riflettere la situazione.

Considerando i Paesi a noi più vicini da un punto di vista non solo geografico, ma culturale, si evidenzia che la Francia ha ratificato la Convenzione nel 1998 e la Spagna nel 1995; essi in per-

centuale, rispetto alla popolazione, accolgono più bambini dell'Italia; ma ciò dipende dal fatto che la Convenzione opera da più tempo e gli accordi bilaterali con i Paesi di origine sono conseguentemente in numero maggiore di quelli sottoscritti dall'Italia. Entrambi i Paesi stranieri considerati hanno superato il numero di 3.000 ingressi a scopo di adozione; l'Italia presumibilmente si avvicinerà a questo dato nel corso dell'anno 2003, perché implementerà la Convenzione sottoscrivendo nuovi accordi bilaterali.

È vero che sono milioni i bambini che nel mondo soffrono e muoiono per denutrizione, per malattia o per le violenze subite nel giro della prostituzione o del lavoro, che affollano e languono in strutture fatiscenti senza speranza di vita; è vero che abitano le strade delle grandi città, alla ricerca di cibo nei rifiuti, coperti di stracci puteolenti e di fetide plastiche; ma in questo numero, che desta sgomento, sono ricompresi migliaia di bambini radicati nella loro cultura, da cui sradicarli sarebbe impietoso e traumatico ed ai quali perciò bisogna portare aiuto in loco sostenendoli nel progetto di vita disegnato per loro da chi, conoscendoli, può assicurare, oltre al mantenimento e all'istruzione, quel rapporto affettivo, anch'esso nutrimento essenziale quanto quello materiale. Quindi è anche il sostegno a distanza ed ogni strategia possibile di realizzazione del principio di sussidiarietà che vanno promossi e implementati.

I Paesi più fortunati devono aiutare i Paesi sfavoriti e svantaggiati a elevare il livello di qualità della vita perché in un futuro non lontano il numero dei bambini abbandonati e sfruttati non ci lasci, come oggi, sgomenti.

All'estero le nostre coppie sono stimate e accolte bene perché ritenute aperte e disponibili, ed i nostri enti sono riconosciuti competenti e all'altezza del compito. Questa valutazione positiva è anche merito del lavoro dei Servizi, dei tribunali per i minorenni e della Commissione. Molto ancora è il lavoro da fare perché una legge cammina con l'impegno degli uomini, e la marcia è solo cominciata.

ALLEGATI

- I** Programma annuale della Commissione
Anni 2001 - 2002 - 2003
- II** Costi Ente in Italia e all'Estero
- III** L'attuazione della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, nelle Regioni
Modello di ricognizione al 30 giugno 2000
Relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2002
- IV** Scheda di rilevazione genitori adottivi
- V** Rapporto statistico
- VI** Gli accordi bilaterali
Accordo Italia-Bolivia
Processi verbali con la Bielorussia
Processo verbale con la Lituania
Processo verbale e accordo alla firma con il Vietnam

ALLEGATO I

PROGRAMMA ANNUALE DELLA COMMISSIONE
ANNI 2001 - 2002 - 2003**a) In ambito nazionale**

Sono stati attivati i rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, le Regioni ed altre Amministrazioni pubbliche competenti.

a) con le Regioni:

si è svolto un incontro il 15 febbraio 2001 e ve ne sarà un secondo il 14 giugno p.v. per definire le modalità di collaborazione, i protocolli operativi sul territorio; è stato altresì costituito un gruppo interistituzionale di lavoro di cui fanno parte membri ed esperti della Commissione, rappresentanti delle Regioni, degli Enti e dei TM, che si occupa in particolare della formazione e della comunicazione;

b) con il Ministero della Giustizia:

vi sono stati due incontri con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni, rispettivamente in data 26 maggio 2000 ed in data 6 dicembre 2000; sono previsti nell'autunno un incontro con i Tribunali dei Minorenni ed un altro con le Corti d'Appello;

- è stato realizzato il passaggio delle competenze dall'ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, con trasferimento di tutti i dossier, i fascicoli degli enti autorizzati secondo la precedente normativa, i fascicoli delle coppie ancora in trattazione, specie quelli riguardanti le adozioni in Perù, nonché le modalità per continuare la collaborazione su quegli aspetti contigui di comune competenza;

- con l'URSIA e con l'UGCM sono state concordate le modalità per la rilevazione statistica dei dati sia a livello di Tribunali per i Minorenni sia a livello di Uffici ministeriali;

c) con il Ministero dell'Interno:

- vi è stata soprattutto un'intensa collaborazione a livello di attività investigativa e di Polizia di Frontiera. Sono stati infatti acquisiti, per il tramite del Dipartimento P.S. e con gli organi periferici, informazioni sull'operato dei responsabili degli enti che hanno presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di procedure adottive, sia con il criterio dell'indagine segreta, sia con procedura ordinaria.

Sono stati altresì concordati nuovi criteri per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei bambini adottati e se ne sta aggiornando la normativa.

d) con il Ministero degli Affari Esteri:

- la collaborazione è pressoché quotidiana in quanto investe la soluzione dei problemi riguardanti le coppie e gli enti che vengono in contatto con le rappresentanze italiane all'estero;

- il 24 ottobre 2000 si è svolto a Roma, presso l'Istituto Diplomatico su invito della Commissione, un seminario formativo per gli operatori consolari italiani all'estero e si prevede che nel secondo semestre se ne potrà organizzare un secondo per i rappresentanti dei paesi esteri in Italia;

- intensa altresì è l'attività diplomatica per la preparazione di accordi bilaterali, di cui al successivo punto B.

e) *ISTAT*:

la Segreteria Tecnica partecipa agli incontri, per il programma statistico nazionale, offrendo il proprio contributo per la parte relativa alle politiche familiari e minorili.

Per quanto attiene gli altri compiti previsti dalla legge si fa presente che:

a) è stata compiuta l'istruttoria per le istanze presentate dagli enti autorizzati, la pubblicazione dell'Albo del 31 ottobre 2000, l'istruttoria di tutte le richieste di riesame presentate sia dagli enti che avevano avuto un provvedimento di rigetto, sia da quelli interessati ad un'estensione dell'ambito territoriale nazionale e dei Paesi di provenienza dei minori. L'Istruttoria conclusa e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del secondo Albo è prevista per il 14 giugno p.v.

Impegnativa si prospetta anche l'attività istruttoria dei ricorsi al T.A.R. Lazio;

b) fin dall'inizio dell'attività è operativo un sito della Commissione che fornisce informazioni legislative, procedurali, statistiche, di risposta a quesiti specifici provenienti dalle coppie, da enti pubblici e da organismi stranieri. Nel periodo dal 31 ottobre al 29 febbraio è stato attivo un Numero Verde per fornire informazioni sulle questioni più urgenti legate al periodo transitorio;

c) dal 26 marzo 2001 sono in corso seminari informativi i cui destinatari sono gli operatori sociali territoriali, gli operatori degli enti e quelli dei Tribunali per i Minorenni e delle Corti d'Appello;

d) dal 16 novembre 2000 (data di concreta applicazione della Convenzione de L'Aja del 1993) la Commissione provvede all'esame di tutte le istanze di autorizzazione all'ingresso dei minori interessati all'adozione, istruite dalla Segreteria Tecnica. Particolarmente complessa è stata la soluzione di tutti i casi presentati nel periodo transitorio da numerose coppie ed enti non autorizzati. Tale periodo, ad oggi, appare essere quasi esaurito (sono stati autorizzati oltre 1000 ingressi di bambini provenienti prevalentemente da Paesi dell'Est europeo, dall'America Latina, nonché dall'India e da alcuni Paesi dell'Africa);

e) sono state stipulate convenzioni con il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza -Istituto degli Innocenti di Firenze- organo che per legge assolve ai compiti di comunicazione per il Dipartimento Affari Sociali in materia di infanzia, adolescenza e politiche familiari, nonché con gli altri organismi pubblici che operano in attività contigue a quelle dell'adozione.

b) In ambito internazionale

- sono stati avviati i collegamenti e la collaborazione con tutte le Autorità Centrali dei Paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja del 1993, con esse si intrattengono rapporti sistematici per scambio di informazione e la soluzione di casi specifici;

- sono in corso di preparazione accordi bilaterali con Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia, Romania, Cina, Vietnam e sono state svolte le seguenti missioni all'estero: due in Romania, due in Ucraina, una in Russia e, prima della pausa estiva vi saranno quelle in Bielorussia e Cina;

- particolare approfondimento è stato riservato alle questioni di incompatibilità giuridica tra l'ordinamento italiano e quello di alcuni Paesi non firmatari della Convenzione de L'Aja o che ancorché firmatari non hanno ancora ratificato (Marocco, Ucraina, Russia e Bielorussia).

* * *

PROGRAMMA C.A.I. ANNO 2001

Livello nazionale

A breve termine: giugno-luglio

- Organizzazione della Segreteria Tecnica.

- Pubblicazione aggiornata dell'albo degli enti autorizzati.

- Pubblicazione di opuscoli contenenti informazioni sulla procedura di adozione internazionale.

- Rilevazione statistica riguardante gli ingressi dei minori stranieri distinti per area di provenienza e di destinazione.
- Incontro con gli enti autorizzati e con le Regioni per definire gli obiettivi comuni della loro attività.

A medio termine: settembre-ottobre

- Incontro con i Tribunali per i Minorenni e le Corti d'Appello.
- Incontro con le associazioni di volontariato che si occupano di settori contigui.
- Organizzazione del servizio di assistenza e di accompagnamento delle coppie in Paesi dove non operano gli enti autorizzati.
- Organizzazione della attività di vigilanza svolta dalla C.A.I. sull'operato degli enti autorizzati.
- Istituzione di borse di studio.

A lungo termine: novembre-dicembre

- Incontri con gli enti autorizzati distinti in relazione alle aree di operatività (Est Europa/Africa/Sud America/altri) e alle fasce del territorio nazionale (Nord-Centro-Sud) per discutere alcune problematiche riguardanti l'attività svolta.
- Attività di ricerca sulla presenza negli istituti, nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2002, dei minori adottati.
- Monitoraggio del livello di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 relativamente al biennio 2000-2002.
- Realizzazione di un filmato intitolato "Per una famiglia adottiva: ritorno alle origini" riguardante il percorso formativo delle coppie.
- Seminario per la presentazione delle Linee Guida riguardanti l'attività degli enti autorizzati.

Livello internazionale

Da giugno a dicembre 2001

- Studio della legislazione vigente in alcuni Paesi di accoglienza dei minori (Francia-Spagna-Olanda-Austria).
- Incontro in Italia con le Autorità Centrali dei seguenti Paesi: Albania, Bulgaria, Ucraina, Federazione Russa, Romania, Colombia, Perù.
- Analisi della organizzazione delle altre Autorità Centrali.
- Incontro con i rappresentanti del Ministero degli Esteri in merito agli interventi di cooperazione internazionale.
- Intensificazione dei negoziati con: Ucraina-Bolivia-Cina-Vietnam-Marocco.
- Convenzioni con la Cina e la Bielorussia.
- Valutazione dei progetti di Cooperazione su Paesi Est Europa/Sud America/Africa/Asia.
- Finanziamento dei progetti di cooperazione.

PROGRAMMA C.A.I. ANNO 2002

Livello nazionale

A breve termine: gennaio-aprile

- Incontri, a livello regionale, con le istituzioni coinvolte nel percorso di adozione.
- Organizzazione della attività di vigilanza svolta dalla C.A.I.
- Incontro con gli enti autorizzati per la presentazione e la discussione del documento-guida sulla attività di vigilanza svolta dalla C.A.I.
- Partecipazione al convegno organizzato dalla Thavistock a Londra su "Il processo di attaccamento nella relazione adottiva".
- Incontro con gli esperti del Ministero della Salute sul tema dello screening pediatrico effettuato, al momento dell'ingresso in Italia, sul minore adottato.

A medio termine: maggio-agosto

- Valutazione dei progetti di sussidiarietà presentati dagli enti autorizzati.
- Monitoraggio sui percorsi formativi gestiti, a livello decentrato e centrale, dall'Istituto degli Innocenti di Firenze.

A lungo termine: settembre-dicembre

- Seminario-incontro con le Associazioni di volontariato che si occupano dei soggiorni temporanei in Italia da parte di minori stranieri.
- Seminario sul tema dell'adozione a distanza previo monitoraggio del fenomeno, a livello nazionale, da parte della C.A.I.
- Seminario-incontro con gli Uffici Giudiziari Minorili, i Servizi Socio-assistenziali e gli enti per presentare la ricerca sulle "restituzioni".
- Attività di ricerca sullo stato di attuazione della legge 476/98: "Attività dei primi due anni della C.A.I. tra diritto e prassi".

Livello internazionale*A medio termine: gennaio-giugno*

- Incontro con la delegazione boliviana per la firma dell'accordo con la Bolivia.
- Incontro della C.A.I. con i referenti istituzionali per l'adozione del Nepal.
- Finanziamento del progetto "Mondo Unito-Visioni incrociate".
- Proseguimento dei negoziati con il Vietnam, la Cina e il Marocco. Cura delle relazioni con la Moldavia e la Romania.
- Incontro con le Autorità Centrali in Danimarca.
- Predisposizione di un accordo con il Nepal.
- Progetto UNICRI sulla cooperazione Internazionale, co-finanziato dalla Comunità Europea, sul tema "Il traffico dei minori in Ucraina".

A lungo termine: luglio-dicembre

- Monitoraggio sui percorsi di formazione degli operatori socio-assistenziali gestiti, in convenzione con il Servizio Sociale Internazionale, in Albania, Bulgaria, Colombia e Perù.
- Rapporti con la Conferenza de L'Aja.
- Organizzazione di un seminario internazionale sulla "integrazione dei bambini accolti in adozione: dall'Europa delle Nazioni all'Europa dei popoli".
- Attività di ricerca: Principio di sussidiarietà e adozione a distanza.
- Il panorama europeo in merito ai flussi di ingresso dei minori a scopo di adozione (rapporto statistico nell'ambito della Convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze).
- Le Autorità Centrali in Europa: monitoraggio sulle diverse metodologie organizzative ai fini di una collaborazione fattiva ed integrata.
- Convenzione per la formazione degli operatori regionali che si occupano di adozione internazionale attraverso il confronto con gli operatori nei Paesi Aja.

PROGRAMMA C.A.I. ANNO 2003**Livello nazionale***A breve termine: gennaio-aprile*

- Integrazione delle Linee Guida per l'attività degli enti autorizzati.
 - Predisposizione della tabella relativa ai costi della procedura di adozione.
 - Incontro con enti operativi in Colombia, Ucraina, Etiopia e Perù.
 - Discussion Forum "L'accoglienza dei bambini nel quadro dei programmi di risanamento".
- Presentazione della ricerca sulla condizione dei bambini bielorusi.
- Redazione e pubblicazione di una rivista quadrimestrale della C.A.I. Costituzione di un Co-

mitato scientifico.

- Elaborazione di protocolli regionali volti ad incentivare la collaborazione fra enti autorizzati e i servizi pubblici nelle fasi di preparazione delle coppie e di post-adozione. Verifica dei risultati sul territorio.

- Predisposizione di un questionario, rivolto ad un campione di coppie, valutativo dell'attività svolta dagli enti e dai servizi territoriali.

A medio termine: maggio-settembre

- Incontro con le associazioni attive nel campo della protezione della infanzia (UNICEF, AN-FAA, ecc.).

- Studio di strategie operative per sostenere e diffondere l'affidamento e l'adozione del minore disabile.

- Instaurazione di rapporti di collaborazione con le società scientifiche dei Pediatri-NPI-psicologi (SIP, SINPIA).

- Convegno Nazionale sull'adozione internazionale.

- Incontro con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni e con i Procuratori presso i Tribunali per i Minorenni.

- Discussion Forum sull'accesso alle origini del minore adottato e in particolare sul mancato riconoscimento alla nascita.

- Incontro con i Rappresentanti della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

- Presentazione della ricerca sulle adozioni difficili.

- Realizzazione di uno spot televisivo diretto a sensibilizzare le famiglie sull'adozione.

A lungo termine: ottobre-dicembre

- Incontri di formazione a livello regionale da parte dei gruppi di formatori.

- Incontro con le Autorità Centrali Europee.

- Progettazione di un calendario della C.A.I. per l'anno 2004.

- Discussion Forum: inserimento scolastico del bambino adottato. Presentazione della ricerca: Ruolo della scuola nel processo di integrazione del minore adottato.

Livello internazionale

A breve termine

- Predisposizione di un bando per i progetti di sussidiarietà.

- Definizione del negoziato con l'Ucraina.

- Avvio di negoziati con la Colombia, la Thailandia, il Nepal e la Slovacchia.

- Rivisitazione del vecchio accordo con il Perù.

- Preparazione di corsi di formazione all'estero per interpreti e traduttori e per i referenti nei paesi di origine al fine di istituire un Albo degli interpreti, traduttori e referenti esperti e professionali.

- Vigilanza sull'osservanza degli impegni assunti dagli enti autorizzati nell'ambito dei progetti di sussidiarietà.

A medio termine

- Definizione dell'Accordo con il Marocco.

- Avvio di negoziati con Brasile e la Federazione Russa.

- Convegno Internazionale con le Autorità Centrali ratificanti la Convenzione de L'Aja o che, non essendo Aja, hanno sottoscritto con la C.A.I. un accordo.

- Partecipazione della C.A.I. ai convegni internazionali con presentazione di relazioni o interventi.

ALLEGATO II

COSTI ENTE IN ITALIA E ALL'ESTERO

I COSTI DELL'ADOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli Enti Autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi alle coppie in Italia e all'estero.

Sono state predisposte le tabelle Mod. E3 (con allegati la tabella n. 3 ed il mod. rel. n.1) e Mod. E4 (cui sono allegate le tabelle A, B, C, D, illustrate nel Mod. rel. n. 2).

Si è pervenuti all'individuazione di parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili perché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica. Nell'individuazione dei parametri sono stati rilevati alcuni servizi di qualità che le coppie possono richiedere al momento della scelta dell'ente autorizzato.

Per quanto attiene i costi in Italia, la tabella n. 3, comprendente 3 fasce di valutazione, indica i parametri di calcolo in base ai quali ogni ente autorizzato compilerà la sopraindicata "tabella semplificata" Mod. E3.

Alcuni enti indicheranno costi medi tra le due fasce individuate, altri potranno indicare costi precisamente ricompresi nelle tre fasce. Il Mod. rel. n. 1, esplicita le modalità di calcolo.

Per quanto attiene i costi all'estero, il Mod. E4 è la scheda che semplifica ove sono indicati i servizi resi all'estero. Anche questa scheda deriva da un calcolo effettuato secondo parametri individuati in base ad una serie di elementi oggettivi in possesso della Commissione. Le tabelle allegate "A, B, C, D" riportano il limite massimo di costo per paese straniero, per ciascuna area geografica (Europa, Centro e Sud America, Africa ed Asia).

Si potrà constatare che anche per l'estero sono stati individuati alcuni servizi "supplementari", usufruibili in alcuni paesi ed offerti solo da alcuni enti, che determinano un maggior costo.

Il Mod. E4 sarà compilato per ciascun Paese ove l'ente opera e per il quale è stato autorizzato.

Le singole voci potranno riportare costi differenziati a seconda dell'organizzazione e della metodologia prescelta dall'ente. Il Mod. rel. n. 2 esplicita le modalità di calcolo.

È evidente che le suddette tabelle potranno subire variazioni nel corso dell'anno 2003, in considerazione della fase sperimentale del metodo adottato, della rendicontazione finanziaria che gli enti sono obbligati a presentare nel mese di maggio e, per quanto attiene i servizi all'estero, dall'applicazione dei nuovi accordi bilaterali (es. Bolivia, Vietnam, Ucraina) e dall'intensificarsi della collaborazione con le Autorità dei singoli Paesi.

Di seguito sono riportate le tabelle dei costi applicati dai singoli enti finora pervenute (indicate in ordine alfabetico).

Mod. rel. n. 1

COSTI**RELAZIONE: SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA ALLE COPPIE**

Al fine di contenere i costi inerenti l'adozione di minori stranieri sono stati individuati i servizi resi dall'ente in Italia a cui corrispondono dei costi. Gli elementi individuati sono stati riportati su una scheda costi denominata **Servizi Resi dall'Ente in Italia**, la quale riporta i criteri di valutazione in relazione a tre fasce di costo indicate con le lettere "A, B e C". La scheda in questione è articolata in 7 punti e in modo chiaro espone i criteri sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo.

Quantitativo

Punto 1.1. Si è proceduto a quantificare il costo lordo (**€ 30.000,00**) del personale dipendente qualificato, iscritto sul libro matricola o con contratto di collaborazione. Il personale qualificato si identifica nella persona con qualifiche professionali ed esperienza nel campo adottivo destinato ad informare ed assistere le coppie. Successivamente si è proceduto a calcolare la media delle coppie che hanno conferito incarico, che possono essere seguite da un operatore qualificato durante il percorso adottivo. La media deriva dal rapporto tra il numero degli incarichi assunti in un anno ed il numero dei dipendenti qualificati. Infine, si è calcolato il valore unitario per ogni incarico dividendo il costo lordo del dipendente per la media degli incarichi. Si precisa che maggiore è il numero delle coppie seguite da un dipendente qualificato, minore è il costo che sosterrà la coppia; secondo questo criterio, indubbiamente oggettivo, sono stati individuati i costi relativi alle tre fasce.

Punto 1.2. Analogo metodo è stato applicato per il personale di supporto che ha un costo lordo di **€ 26.400,00**. Il personale di supporto è quello destinato prettamente all'attività amministrativa.

Punto 2.1. Si è proceduto a calcolare il costo della consulenza psicologica utilizzando i seguenti criteri: un professionista abilitato alla professione percepisce un onorario pari a **€ 40,00** l'ora, quindi si è calcolato la media delle ore che il professionista dedica ad una coppia (fascia "A" 0,50, "B" 1,5 e "C" 3) che verrà moltiplicata per il costo orario del professionista.

Punto 3.1. Ugual criterio è stato adottato per calcolare il costo della consulenza legale o notarile. In questo caso il costo orario del professionista è pari a **€ 30,00**.

Punto 4.1. Anche in questo caso è stata utilizzata la stessa metodologia di cui al punto 3.1.

Punto 5.1. Sono stati analizzati i costi inerenti il mantenimento del canale estero dei Paesi operativi. Per Paesi operativi si intendono quelli che alla data della compilazione della scheda in questione abbiano almeno una coppia in lista di attesa o abbiano attive le procedure per l'accreditamento presso le competenti autorità straniere. Dopodiché è stato stabilito il costo relativo al mantenimento di un singolo Paese che è pari a **€ 250,00**. Quindi sono stati fissati i numeri dei Paesi per le tre fasce ("A" fino a 3, "B" fino a 7 e "C" fino a 11) ed il numero di incarichi distinti per fasce ("A" n. 80 "B" n. 100 e "C" n. 150). Il costo per la singola coppia (A) è dato dal costo del canale estero (B) per il numero dei Paesi operativi (C) diviso per il numero degli incarichi ricevuti (D) $A = B \times C : D$.

Punto 6.1. In questo punto è stato analizzato il costo relativo allo struttura di supporto. Si è proceduto a quantificare la media dei metri quadri utilizzati dall'ente per assistere una coppia differenziandoli nelle tre fasce individuate ("A" 0,75, "B" 1,3 e "C" 1,5), quindi è stato quantificato il costo al metro quadro che è pari a **€ 150,00**, comprensivo di fitto, condomino, riscaldamento e

luce. Il costo, consegue che il costo è dato dalla moltiplicazione tra l'importo al metro quadro con i metri quadri utilizzati per ogni coppia.

Punto 7. In questo punto sono elencati 9 sottopunti, relativi ai costi generali, di seguito descritti:

	TELEFONO	FINO A 2	3 O 4	OLTRE 5
7.1	Costo totale dell'ente diviso il numero degli incarichi assunti	Costo totale così ottenuto: a. Coppie 1° anno: * n. 1 telefonata ogni due mesi per controllo procedura all'estero * n. 2 telefonate al mese in Italia b. Coppie 2° anno a fine procedura: * 7 13 telefonate, durante la permanenza delle coppie all'estero (n. 2 viaggi) * n. 1 telefonata al mese ultimo anno in Italia * n. 1 telefonata al giorno per la settimana precedente alla partenza c. Valori usati: * estero € 14,00 a telefonata * Italia € 1,00 a telefonata		
7.2	Cancelleria e valori bollati	fino a 50 coppie	da 51 a 100	101 e oltre
7.3	Corrieri	fino a 50 coppie	da 51 a 100	101 e oltre
7.4	Tasse: IRAP - imposta regionale sulle attività produttive - Numero dipendenti iscritti sui libri matricola e/o rapporti di collaborazioni continuative. In merito si osserva che alcune Regioni hanno esonerato le Onlus dal pagamento di questa imposta	fino a 5	da 6 a 10	11 e oltre
7.5	Assicurazioni per gli operatori che svolgono volontariato	nessun volontario	fino a 3	3 e oltre
7.6	Deduzione delle quote di ammortamento beni materiali utilizzati per l'attività adottiva	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
7.7	Rapporti istituzionali (escluse Regioni)	1 sede operativa	2 sedi operative	3 e oltre sedi operative
7.8	Aggiornamento personale	fino a 5	da 6 a 10	11 e oltre
7.9	Gestione programmi software	fino a 5 terminali	da 6 a 10 terminali	11 e oltre terminali

Qualitativo

Sono stati, altresì, individuati dei servizi aggiuntivi resi dagli enti alle coppie che garantiscono maggiore qualità del servizio. In questo caso sono stati individuati i servizi di qualità descritti sulla tabella denominata “**costi qualità**”; anche in questo caso la tabella descrive il servizio reso, il criterio di valutazione cui corrispondono le tre fasce di percentuale di ricarico distinte in 8 punti, qui di seguito descritti:

SERVIZIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	A	B	C
1 PERCORSO ADOTTIVO SPECIFICO	A. Tipologia della preparazione, distinta per Paese di destinazione, fornita da operatori qualificati a tutte le coppie	Servizio previsto per legge Informazione verbale o telefonica	0,5 % Materiale descrittivo del Paese e della procedura adottiva	1 % Incontro tecnico con operatore qualificato e fornitura di materiale sub “B”
	B. Procedura di abbinamento: accompagnamento psicologico con colloquio in sede	Servizio previsto per legge Assente	1,5 % Abbinamento comunicato a mezzo telefono	3 % Abbinamento in sede con presenza di operatori
2 ASSISTENZA ALLE COPPIE STRUTTURA DI SUPPORTO	A. Ore di apertura per giorno riferite alla sede principale per giorni a settimana	Servizio previsto per legge 8 x 5 giorni	0,5 % 10 x 5 giorni	1 % 8 x 5 giorni + sabato
	B. Numero di sedi operative in macro aree diverse	Servizio previsto per legge 1	0,5 % 2	1 % 3 e oltre
3 TRASPARENZA ECONOMICA	A. Redazione di un bilancio annuale riferito all'attività complessiva svolta come previsto dalla norma fiscale	Servizio previsto per legge Redazione di un rendiconto entrate uscite (Enti che non superino proventi oltre i 51.650 Euro modificabili)	0,5 % Redazione bilancio con la revisione del collegio dei sindaci	1 % Redazione di bilancio con relazione di controllo sottoscritta da revisori contabili e sua pubblicazione su periodico a tiratura nazionale e sul sito dell'Ente
4 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	A. Paesi in cui si effettuano progetti di cooperazione allo sviluppo	Servizio previsto per legge Fino a 3	0,5 % Da 4 a 6	1 % 7 e oltre
	B. Numero di progetti comuni attivi al 31 dicembre dell'anno precedente in consorzio con altri EE.AA.	Servizio previsto per legge 0	0,5 % Fino a 2	1 % 3 e oltre

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SERVIZIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	A	B	C
5 ATTIVITÀ CULTURALE	A. Promozione di incontri e pubblicazioni sul tema dell'adozione	Servizio previsto per legge	0,5 %	1 %
		Organizzazione di incontri e tavole rotonde	Pubblicazione di periodici e libri con tiratura complessiva annuale superiore alle 10.000 copie	Pubblicazione di periodici e libri con tiratura complessiva annuale superiore alle 100.000 copie
6 CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE COPPIE	A. Numero di convenzioni scritte	Servizio previsto per legge	0,5 %	1 %
		Fino a 1	2	3 e oltre
7 SERVIZIO INTERNET	A. Informazioni fornite	Servizio previsto per legge	0,5 %	1 %
		E-mail	Sito con procedure e costi	Sito con procedure, costi e notizie
	B. Periodicità dell'aggiornamento del sito	Servizio previsto per legge	0,5 %	1 %
		Nessuna	Almeno trimestrale	Almeno mensile
8 PERSONALITÀ GIURIDICA	Elemento non obbligatorio per gli Enti che svolgono attività adottiva	Non obbligatoria	1 %	1 %
TOTALE		0 %	7,5 %	14 %

SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA

1. Assistenza alle coppie

Scheda semplificata Mod. E3

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
1.1	Personale dipendente qualificato		Costo lordo del dipendente € 30.000,00 diviso la media degli incarichi annuali
1.2	Personale di supporto		Costo lordo dipendente € 26.400,00 diviso la media degli incarichi annuali
TOTALE		€ 0,00	

2. Consulenza psicologica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
2.1	Costo del professionista o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		Costo orario professionista € 40,00 per ore medie dedicate ad una coppia
TOTALE		€ 0,00	

3. Consulenza legale e notarile

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
3.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2.		Costo orario professionista € 30,00 per ore medie dedicate ad una coppia
TOTALE		€ 0,00	

4. Consulenza fiscale e contributiva

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
4.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		Costo orario professionista € 30,00 per ore medie dedicate ad una coppia
	TOTALE	€ 0,00	

5. Aree estere di attività

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
5.1	Costo mantenimento canale estero		Costo complessivo dei paesi autorizzati (costo per paese pari a € 2.500,00), diviso il numero di incarichi
	TOTALE	€ 0,00	

6. Strutture di supporto

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
6.1	Costo della struttura - supercie totale - utilizzata per l'attività legata all'adozione, comprensivo di fitto, condominio, riscaldamento, energia elettrica		Costo metro quadro individuato pari a € 150,00 per metro quadrato utilizzato per un incarico
	TOTALE	€ 0,00	

7. Costi generali

	VOCI DI SPESA	COSTO	NOTE
7.1	Telefono		Costo estero € 14,00 e Italia € 1,00 a telefonata per il numero di telefonate effettuate per ogni singola coppia
7.2	Concelleria, valori bollati e postali		costo in relazione alle copie utilizzate
7.3	Corrieri		costo in relazione alle copie spedite
7.4	Tasse: IRAP etc		Costo in relazione ai dipendenti iscritti sul libro matricola e/o rapporti di collaborazione continuativi
7.5	Assicurazione per gli operatori che svolgono volontariato		Costo in relazione al numero di volontari impiegati
7.6	Ammortamento dei beni strumentali		In relazione alla deduzione del costo dei beni materiali strumentali, utilizzati per l'attività legata all'adozione
7.7	Rapporti istituzionali (escluse le Regioni)		Costo in relazione al numero delle sedi operative
7.8	Aggiornamento personale		Costo in relazione al numero del personale istruito
7.9	Gestione programmi software		Costo in relazione al numero dei terminali utilizzati
	TOTALE	€ 0,00	

Somma dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	€ 0,00
Importo derivante dalla percentuale, attribuita alla qualità del servizio reso (percentuale max fascia "B" 7,5% o 14% alla fascia "C"), applicata al costo totale	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00

Per comprendere le voci individuate consultare la tabella n. 3 e la tabella n. 4 per la percentuale di ricarico per i servizi di qualità.

Mod. rel. n. 2

COSTI

RELAZIONE: COSTI SOSTENUTI ALL'ESTERO DALLA COPPIA

Al fine di contenere i costi inerenti l'adozione di minori stranieri sono stati individuate le seguenti voci di spesa: **servizi resi dall'ente all'estero; spese obbligatorie procedurali; costi post-adozione**. Gli elementi individuati sono stati riportati sulla scheda costi all'estero, la quale contiene le voci dei servizi, il costo e le note esplicative; la stessa è articolata in 8 punti, di seguito descritti:

Punto 1. Descrive i servizi obbligatori di tipo procedurale e pertanto essenziali, illustrati in 6 punti di seguito riportati:

1.1. Il rappresentante è intermediario tra l'ente e le autorità straniere; egli svolge i seguenti compiti:

- richiede presso l'autorità locale l'accreditamento;
- predispone la documentazione per l'accreditamento nel Paese;
- effettua il controllo della documentazione prodotta dall'ente per l'accreditamento;
- deposita la richiesta di accreditamento;
- segue l'iter dell'accreditamento;
- mantiene i rapporti con l'ente in Italia;
- mantiene i rapporti istituzionali con le Autorità referenti nel Paese;
- mantiene i rapporti con Ambasciate e Consolati italiani all'estero.

Per questi servizi viene attribuito un costo in relazione al potere di acquisto della moneta locale.

1.2. Il referente è colui che assiste la coppia durante la permanenza all'estero ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- riceve e verifica la completezza del dossier relativo alla coppia aspirante all'adozione;
- inoltra al traduttore il dossier;
- deposita l'istanza di adozione;
- mantiene i rapporti con l'autorità incaricata del Paese per la singola procedura adottiva;
- riceve e valuta le proposte di abbinamento;
- cura i contatti con le autorità locali o Istituti;
- trasmette la documentazione relativa all'abbinamento;
- riceve, traduce ed inoltra il consenso espresso dalla coppia;
- predispone la sistemazione residenziale;
- predispone eventuali spostamenti interni;
- si coordina con traduttori, accompagnatori, personale specializzato e l'avvocato eventualmente coinvolto;
- segue il primo incontro con la coppia,
- accompagna la coppia negli incontri Istituzionali;
- accompagna la coppia al primo incontro con il minore ed ad eventuali incontri successivi;
- sostiene la coppia durante il periodo di conoscenza e frequentazione del bambino;
- ritira il provvedimento di adozione ed eventuali ulteriori documenti;
- richiede l'emissione del nuovo certificato di nascita ed il passaporto;
- predispone la documentazione per le legalizzazioni consolari;
- invia la documentazione in Italia per l'autorizzazione al visto;
- accompagna per il rilascio del visto;
- varie ed eventuali.

Il costo del referente è rapportato al totale dei giorni dedicati alla coppia per il costo giornaliero dello stesso. Il costo giornaliero del referente deriva, se non forfettario, dal costo giornaliero del personale qualificato dell'ente, impiegato in Italia, rapportato al potere di acquisto del Paese stra-

niero. Nello specifico è stata utilizzata la tabella della Word Bank, di cui al punto 8 della tabella.

1.3. L'attività del referente ed il relativo costo.

1.4. L'attività di eventuali altri professionisti, ove è prevista dalla procedura adottiva.

1.5. La consulenza del legale, ove è prevista dalla procedura adottiva.

1.6. Sono esposti i costi delle spese di gestione per i soli enti che hanno una stabile organizzazione nel Paese estero.

Punto 2. Descrive i servizi obbligatori variabili che rappresentano i viaggi interni del referente, ove la procedura adottiva si svolge in località diversa da quella in cui ha la sede la rappresentanza dell'ente.

Punto 3. Descrive i servizi supplementari utilizzabili in alcuni Paesi ed offerti solo da alcuni enti, essi determinano un maggior costo, evidenziati in 5 sottopunti, di seguito riportati:

- 3.1.** il servizio svolto dall'autista;
- 3.2.** personale psico sociale;
- 3.3.** personale volontario dell'ente impiegato all'estero;
- 3.4.** altro personale eventualmente impiegato.

Punto 4. Descrive le spese varie non riconducibili ai servizi dell'ente che si identificano nelle spese obbligatorie procedurali descritte ai 9 sottopunti, di seguito elencati:

- 4.1.** preparazione del dossier in Italia delle coppie;
- 4.2.** tasse per la verifica e/o autentica dei documenti imposti dalle autorità straniere,
- 4.3.** traduzioni fatte direttamente nel Paese estero, in alternativa o a completamento di quelle fatte in Italia;
- 4.4.** visti consolari d'ingresso nel Paese straniero della coppia per la procedura adottiva, ove previsto;
- 4.5.** bolli e diritti previsti per l'iter legale nel Paese straniero per la procedura giudiziaria per l'adozione del minore;
- 4.6.** eventuali rimborsi al personale psico sociale dell'autorità estera;
- 4.7.** visite mediche del minore, ove previsto dalla procedura adottiva;
- 4.8.** eventuale contributo per il mantenimento del minore;
- 4.9.** diritti dell'ufficio di Stato Civile, traduzioni e legalizzazioni dei documenti del minore, rilascio passaporto e visto di uscita.

Punto 5. Descrive i costi da sostenere per la redazione delle relazioni post-adozione, ove richieste dal Paese straniero, in questo caso è stato stabilito un costo unitario pari a € 150,00, in quanto il numero delle relazioni, varia a secondo del Paese di provenienza.

I **punti 6, 7 e 8** non vengono descritti in quanto già compresi nei punti **1.1** e **1.2**.

SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO

Mod. E4

1. Servizi obbligatori procedurali essenziali

VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
1.1	Attività del rappresentante		Per l'attività di rappresentanza vedasi il punto 6
1.2	Attività del referente all'estero	€ 0,00	Il referente è l'operatore che segue tutto l'iter della procedura, dall'arrivo del dossier sino al termine della procedura (compreso l'accompagnamento). Ogni referente deve seguire un numero limitato di adozioni al mese, tale da consentire una buona qualità del servizio reso. Per l'attività del referente vedasi il punto 7, per il calcolo del costo vedasi il punto 8
1.3	Attività dell'interprete		
1.4	Attività di eventuali altri professionisti (ove prevista dalla procedura adottiva)		Quali:
1.5	Consulenza ed attività legale (ove prevista dalla procedura adottiva)		
1.6	Spese di gestione complessive		Costi in alternativa per i soli enti che hanno una stabile organizzazione
	1.6.1 Ufficio 1.6.2 rappresentanza		
TOTALE		€ 0,00	

2. Servizi obbligatori variabili

VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
2.1	Viaggi interni del referente all'estero		Ove la procedura adottiva in località diversa da quella dove è sita la rappresentanza dell'ente
TOTALE		€ 0,00	

3. Servizi supplementari

VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
3.1	Autisti		
3.2	Personale psico sociale		
3.3	Personale Sanitario		
3.4	Personale volontario dell'ente impiegato all'estero		Il valore è stato individuato partendo dal costo lordo mensile di un volontario espatriato (€) considerando una quota parte per l'attività dell'adozione internazionale pari al 50% per numero 2 coppie al mese
3.5	Altro personale impiegato		
TOTALE		€ 0,00	

SPESE VARIE NON RICONDUCEBILI AI SERVIZI RESI DALL'ENTE

4. Spese obbligatorie procedurali

VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
4.1	Formazione del fascicolo in Italia	4.1.1 Produzione documentazione	I costi sono riferiti alla preparazione del dossier delle coppie
		4.1.2 Traduzione documenti	
		4.1.3 legalizzazioni consolari	
4.2	Tasse per verifica e/o autentica dei documenti imposte dall'autorità straniera		
4.3	Traduzione (se fatta direttamente nel Paese straniero)		In alternativa o a completamento di quelle fatte in Italia
4.4	Visti consolari (ove previsto)		Visto di ingresso nel Paese straniero alla coppia per la procedura adottiva
4.5	Iter legale nel Paese straniero (bolli e diritti)		Spese legate alla procedura giudiziaria per l'adozione del minore
4.6	Eventuali rimborsi al personale psico sociale dell'autorità straniera		
4.7	Visite mediche (ove previsto dalla procedura adottiva)		
4.8	Mantenimento del minore (ove previsto dalla procedura adottiva)		
4.9	Iter burocratico all'estero dopo l'adozione	4.9.1 Uffici di stato civile	I costi sono quelli sostenuti all'estero dalla coppia dopo il rilascio della sentenza di adozione, prima del definitivo rientro in Italia
		4.9.2 Traduzione documenti minore	
		4.9.3 Legalizzazioni documenti minore	
		4.9.4 Rilascio Passaporto	
		4.9.5 Visto di uscita	
TOTALE		€ 0,00	

SOMMATORIA DEI PUNTI 1, 2, 3 E 4

TOTALE MAX PUNTO 1	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 2	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 3	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 4	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

POST-ADOZIONE / 5. Spese obbligatorie

VOCI DI COSTO		COSTO UNITARIO	NUMERO RELAZIONI	TOTALE	NOTE
5.1	5.1.1 Predisposizione relazione e gestione	€ 150,00			
	5.1.2 Traduzione relazione				
	5.1.3 Legalizzazione consolare				
	5.1.4 Invio relazione con corriere				
	5.1.5 Legalizzazioni Paese Straniero				
	5.1.6 Costo personale all'estero (costo per giornate impiego)				
TOTALE COSTO UNITARIO *		€ 150,00	TOTALE		

* Viene indicato il costo unitario perché il numero di relazioni varia in relazione all'età dell'adottato e del Paese di provenienza

TOTALE PUNTI 1 - 2 - 3 - 4	€ 0,00
TOTALE PUNTO 5	€ 150,00
TOTALE GENERALE	€ 150,00

6. Mansionario del rappresentante

1	Richiesta presso l'autorità locale delle procedure di accreditamento
2	Predisposizione della documentazione nel Paese per l'accreditamento
3	Controllo della documentazione prodotta dall'ente per l'accreditamento
4	Deposito della richiesta di accreditamento
5	Aggiornamenti sull'iter dell'accreditamento
6	Rapporti con l'ente in Italia
7	Rapporti istituzionali con le Autorità referenti nel Paese
8	Rapporti con Ambasciate, Consolati italiani all'estero

7. Mansionario del referente all'estero

1	Ricevimento e controllo del dossier
2	Eventuale inoltro al traduttore
3	Deposito istanza di adozione
4	Rapporti con l'autorità incaricata del Paese per la singola procedura adottiva
5	Ricezione e valutazione proposte abbinamento
6	Eventuali contatti con autorità locali o Istituti
7	Trasmissione documentazione relativa all'abbinamento
8	Ricezione, traduzione ed inoltro del consenso
9	Predisposizione della sistemazione residenziale
10	Predisposizione di eventuali spostamenti interni
11	Coordinamento con avvocati, traduttori, accompagnatori, personale specializzato
12	Primo incontro con la coppia
13	Accompagnamento agli incontri Istituzionali
14	Primo incontro con il minore
15	Eventuali incontri successivi
16	Accompagnamento agli incontri durante affidamento
17	Ritiro sentenze e trascrizione
18	Richiesta per l'emissione dei nuovi certificati di nascita, passaporto
19	Predisposizione documentazione per legalizzazioni consolari
20	Invio documentazione in Italia per l'autorizzazione al visto
21	Accompagnamento per il rilascio del visto
22	Varie ed eventuali

8. Formula per il calcolo del costo del referente all'estero

	PARAMETRI	NOTE	FORMULE	RISULTATO
A.	Giorni di permanenza della coppia	N. giorni	A	
B.	Parametro di reperibilità per ogni adozione	Percentuale stabilita 20% sul numero di giorni di permanenza	$B = A \times 0.2$	0
C.	Giorni di impiego fase preadottiva	N. giorni	C	
D.	Giorni di effettiva attività con la coppia	N. giorni	D	
E.	Totale giorni impiego referente		$E = B + C + D$	0
F.	Costo annuale del referente in Italia	€ 30.000,00		
G.	Costo giornaliero del referente estero	rapportato al costo di un dipendente qualificato dell'ente in Italia individuato in € 30.000,00	$\text{€ } 30.000,00 / 220$ giorni lavorativi	€ 136,36
H.	Parametro del potere di acquisto (valore da World bank).	Vedi colonna I della tabella allegata sul potere di acquisto comparato al Paese straniero	H	€ 0,1735
I.	Costo giornaliero del referente		$I = G \times H$	€ 23,66
J.	Costo complessivo servizio referente		$J = E \times I$	€ 0,00
	TOTALE			€ 0,00

Tabella A - Riepilogativa costi Estero

AFRICA

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI ALL'ENTE	TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari			UNITARIO	COMPLESSIVO
CAMERUN	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 800,00	€ 2.300,00	€ 6.100,00	€ 150,00 *	
BURKINA FASO							
COSTA D'AVORIO							
ETIOPIA							
MADAGASCAR	€ 1.730,00	€ 150,00	€ 500,00	€ 2.890,00	€ 5.270,00	€ 150,00 *	
MAROCCO	€ 1.793,88	€ 200,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 3.493,88	€ 150,00 *	
REPUBBLICA DI GUINEA							
TANZANIA							

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del Paese di provenienza

Tabella B - Riepilogativa costi Estero

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			SPESE VARIE NON RICONDUCEBILI ALL'ENTE		TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari	Procedurali burocratiche	UNITARIO		COMPLESSIVO	
BOLIVIA	€ 3.397,13	0 - € 800,00	€ 750,00	€ 2.220,00	€ 7.167,13	€ 150,00		
BRASILE	€ 4.406,36	0 - € 500,00	€ 500,00	€ 1.165,00	€ 6.571,36	€ 150,00		
CILE	€ 3.910,11	€ 300 - € 800	€ 750,00	€ 1.503,00	€ 6.963,11	€ 150,00		
CILE *	€ 3.000,00	€ 700,00	€ 650,00	€ 1.389,00	€ 5.739,00	€ 150,00		
COLOMBIA	€ 2.750,59	0 - € 500,00	€ 800,00	€ 4.546,00	€ 8.596,59	€ 150,00		
COSTA RICA	€ 2.884,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 4.584,00	€ 150,00		
ECUADOR	€ 2.821,28	€ 160,00	€ 300,00	€ 2.192,00	€ 5.473,28	€ 150,00		
EL SALVADOR	€ 4.681,45	€ 0,00	€ 830,00	€ 1.800,00	€ 7.311,45	€ 150,00		
GUATEMALA	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 8.250,00	€ 150,00		
HAITI	€ 1.704,15	€ 0,00	€ 500,00	€ 3.401,00	€ 5.605,15	€ 150,00		
HONDURAS	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 3.200,00	€ 9.200,00	€ 150,00		
MESSICO	€ 2.691,90	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.870,00	€ 5.061,90	€ 150,00		
PERU'	€ 3.534,91	0 - € 700,00	€ 500,00	€ 1.955,00	€ 6.689,91	€ 150,00		
REPUBBLICA DOMINICANA	non è stato possibile acquisire alcun dato. E' autorizzato soltanto il C.I.A.I., ma non è operativo.							
VENEZUELA	€ 2.534,44	0 - € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.900,00	€ 6.434,44	€ 150,00		

* Costi desunti da un calcolo forfettario

* * Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del Paese di provenienza

Tabella C - Riepilogativa costi Estero

ASIA

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			SPESE VARIE NON RICONDUCEBILI ALL'ENTE		TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari	Procedurali burocratiche	Unitario		Comlessivo	
CAMBOGIA	€ 1.498,21	€ 904,00	€ 865,00	€ 3.085,00	€ 150,00	€ 6.352,21		
CINA								
FILIPPINE	€ 1.535,63	€ 200,00	€ 500,00	€ 4.050,00	€ 150,00	€ 6.285,63		
INDIA	€ 1.386,27	€ 200,00	€ 800,00	€ 4.350,00	€ 150,00	€ 6.736,27		
NEPAL	€ 3.975,57	€ 200,00	€ 575,00	€ 2.835,00	€ 150,00	€ 7.585,57		
PAKISTAN	€ 2.200,00	€ 800,00	€ 900,00	€ 1.552,00	€ 150,00	€ 5.452,00		
SRI LANKA	€ 3.014,53	€ 200,00	€ 500,00	€ 1.740,00	€ 150,00	€ 5.454,53		
THAILANDIA	€ 1.448,45	€ 360,00	€ 500,00	€ 1.730,00	€ 150,00	€ 4.038,45		
VIET NAM	€ 2.393,59	€ 500,00	€ 850,00	€ 4.272,00	€ 150,00	€ 8.015,59		

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del Paese di provenienza

Tabella D - Riepilogativa costi Estero

EUROPA

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			SPESE VARIE NON RICONDUCEBILI ALL'ENTE		TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari	Procedurali burocratiche	Procedurali burocratiche			
ALBANIA	€ 1.831,27 0	- € 1000,00	€ 500,00	€ 1.945,00	€ 150,00	**		
BELORUSSIA *	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 2.390,00	€ 150,00	**		
BULGARIA	€ 3.247,80 0	- € 1000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 150,00	**		
ESTONIA								
GEORGEA								
LETTONIA								
LITUANIA								
MACEDONIA								
MOLDAVIA	€ 1.011,20 0	- € 300,00	€ 500,00	€ 3.410,00	€ 150,00	**		
POLONIA	€ 2.600,00 0	- € 500,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 150,00	**		
ROMANIA	€ 1.291,90 0	- € 850,00	€ 650,00	€ 1.340,00	€ 150,00	**		
RUSSA	€ 2.373,16	€ 300,00	€ 1.020,00	€ 2.760,00	€ 150,00	**		
RUSSIA MOSCA *	€ 3.250,00	€ 750,00	€ 1.400,00	€ 2.400,00	€ 150,00	**		
RUSSIA S.P.BURGO *	€ 2.950,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 150,00	**		
SLOVACCHIA								
UCRAINA	€ 1.633,18 0	- € 450,00	€ 600,00	€ 2.540,00	€ 150,00	**		
UNGHERIA								

* Costi desunti da un calcolo forfettario

** Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del Paese di provenienza

ALLEGATO III

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1998, 476 NELLE REGIONI

MODELLO DI RICOGNIZIONE AL 30 GIUGNO 2000

Rilevazione dello stato di attuazione della Legge 476/98

Regione o Provincia Autonoma	_____
Assessorato	_____
Servizio	_____
Referente regionale per attuazione Legge 476/98	
Cognome e nome	_____
qualifica	_____
indirizzo	_____
fax	_____
numero telefonico	_____
e-mail	_____

Informazioni sullo stato di attuazione della Legge 476/98 e sull'attuazione dell'Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 3 agosto 2000 e del Decreto del 1 dicembre 2000 del Dipartimento per gli Affari Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. *Informazioni sulle attività di informazione/sensibilizzazione*

1) Sono state già avviate attività di informazione e di sensibilizzazione? Sì No

2) Se sì attraverso

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Conferenze rivolte alla popolazione | COSTI |
| <input type="checkbox"/> Conferenze rivolte a specifiche categorie professionali | € |
| <input type="checkbox"/> Depliant informativi | € |
| <input type="checkbox"/> Articoli di giornale | € |
| <input type="checkbox"/> Comunicati radio | € |
| <input type="checkbox"/> Diffusione di guide regionali | € |
| <input type="checkbox"/> Altro | € |
| TOTALE | € |

2. Informazioni sulle attività di formazione regionale per gli operatori

3) È stata avviata una formazione regionale per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni? Sì No

4) Se sì specificare i destinatari della formazione regionale ed il totale costi

DESTINATARI	COSTI
<input type="checkbox"/> Équipes/Servizi	€
<input type="checkbox"/> Enti Autorizzati	€
<input type="checkbox"/> Tribunale per i Minorenni	€
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	€
TOTALE	€

3. Informazioni sull'informatizzazione regionale dei dati dell'adozione

5) È stata creata una procedura regionale per informatizzare i dati relativi all'adozione? Sì No

6) Se sì quali sono i soggetti che si intende collegare telematicamente e con quali costi

	COSTI
<input type="checkbox"/> Équipes/Servizi	€
<input type="checkbox"/> Tribunale per i Minorenni	€
<input type="checkbox"/> Enti Autorizzati	€
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	€
TOTALE	€

4. Informazioni sulla modalità organizzativa regionale adottata

7) La regione/provincia ha dato disposizioni circa la costruzione di équipe/servizi per le adozioni, cioè sull'organizzazione degli operatori sanitari e sociali?

Sì, sono state previste/i n. équipe/servizi

No, non è prevista nessuna/o équipe/servizio

8) Specificare le professionalità richieste ed a quale ente afferiscono (enti locali, aziende sanitarie, aziende socio-sanitarie, altro):

PROFESSIONALITÀ	N.	ENTE LOCALE	AZIENDA SANITARIA	AZIENDA SOCIO-SANITARIA	ALTRO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9) Qual'è l'ambito territoriale di riferimento (bacino d'utenza):

- Singolo comune
 Comuni associati
 Ambito di distretto sanitario

- Ambito di distretto socio-sanitario
 Ambito di comunità montana
 Ambito di Azienda sanitaria locale
 Ambito di provincia
 Altro

10) Sono in atto altre modalità organizzative Sì No
 Se sì specificare

11) Vi è un responsabile territoriale dell'équipe/servizio Sì No

12) Vi è un coordinatore dell'équipe/servizi in ambito provinciale o in altro ambito (da specificare)?
 Sì, in ambito provinciale
 Sì, in altro ambito (specificare)
 No, non c'è nessun coordinatore

13) Sono state date indicazioni dalla Regione/Provincia riguardo all'attivazione di percorsi di informazione/formazione per le coppie aspiranti l'adozione? Sì No

14) Se sì specificare quanti percorsi sono stati attivati

15) Qual'è la modalità organizzativa dei percorsi di informazione e formazione?

- I percorsi sono gestiti solo dall'équipe/servizio presso la propria sede
 I percorsi sono gestiti solo dall'équipe/servizio presso la propria sede con la partecipazione degli Enti Autorizzati per gli argomenti di competenza
 I percorsi sono gestiti per quanto riguarda una I^ parte dall'équipe/servizio presso la propria sede ed una II^ parte dall'ente autorizzato per i contenuti di competenza presso la propria sede
 Altra modalità (specificare)

5. Informazioni sulla definizione di protocolli operativi fra Enti Autorizzati e servizi socio-assistenziali

16) Sono stati predisposti protocolli o altri tipi di accordo? Sì No

Quali soggetti coinvolti nel protocollo operativo?

17) Il protocollo è:

- In via di definizione
 Formalizzato (delibera, decreto, ecc.)
 Sottoscritto
 Altro (specificare)

18) La predisposizione del protocollo ha previsto un lavoro comune con i soggetti sottoscrittori? Sì No

19) Quali sono le conseguenze a livello operativo per gli Enti Autorizzati che non sottoscrivono i protocolli operativi o altri accordi a livello regionale?

20) L'attuazione del protocollo ha portato a forme di collegamento e coordinamento fra servizi pubblici, Enti Autorizzati e Tribunale per i Minori?

Sì No

21) Se sì, specificare tali forme di collegamento

Riunioni periodiche

Formazione/convegni

Altro (specificare)

22) Sono state predisposte linee guida rispetto all'operatività dei soggetti coinvolti nell'iter adottivo?

Sì No

23) Se sì, specificare i soggetti per cui sono state predisposte

Équipes/Servizi

Enti Autorizzati all'adozione internazionale

Altro (specificare)

6. Informazioni sulla partecipazione alla formazione nazionale sovraregionale organizzata dalla Commissione Adozioni Internazionali

24) La regione/provincia ha partecipato alla formazione nazionale sovraregionale organizzata dalla Commissione Adozioni Internazionali?

Sì, con numero partecipanti

No, con nessun partecipante

25) Qual'è il ruolo dell'organizzazione regionale delle adozioni dei partecipanti alla formazione nazionale?

26) I partecipanti alla formazione sono stati sempre gli stessi?

Sì No

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002

Analisi dei protocolli di intesa elaborati nell'ambito delle singole Regioni italiane per un lavoro integrato dei Servizi con gli Enti Autorizzati (dal materiale inviato nel corso degli ultimi quattro anni alla Commissione):

Italia settentrionale

Piemonte	anno di elaborazione: 2001
Lombardia	2000
Veneto	2002
Provincia autonoma di Trento	2001
Emilia Romagna	2002
Liguria*	2001

Italia Centrale

Toscana	2000
Umbria	2001
Lazio	1999
Abruzzo	2001
Molise	

Italia Meridionale

Sicilia	2000
---------	------

* protocolli non stilati dagli Enti ma auspicati dalla Regione (con linee guida).

Un protocollo per il lavoro integrato nei soli servizi è presente nella ASL di Salerno. Simili protocolli inoltre sono sollecitati dalle regioni Marche e Puglia.

Nel Veneto, nella provincia di Trento e in Emilia Romagna il protocollo risulta firmato anche dagli E.A.

Mancano notizie di Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Venezia Giulia, Campania (escluso Salerno), Calabria, Sardegna.

Un'analisi dei contenuti dei protocolli per quanto riguarda il lavoro previsto Servizi ed Enti dopo il rientro della famiglia in Italia con il bambino, mette in evidenza quanto segue:

la vigilanza e l'eventuale sostegno richiesto dalla coppia è sempre attribuito sia ai Servizi che agli Enti:

- un lavoro integrato tra Servizi ed Enti è indicato con modalità operative precise solo nel protocollo di tre regioni: Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Veneto (dove peraltro è prevista una possibilità dei genitori di scegliere l'ente che li segue): è auspicato in Piemonte;

- nel protocollo delle altre regioni è prevista una collaborazione, spesso generica se non ambigua tra Ente pubblico ed Ente autorizzato.

L'informazione al TM sull'andamento della famiglia adottiva:

- viene solitamente attribuita sia ai Servizi che agli Enti, non chiedendo peraltro come gli uni e gli altri si raccordino in proposito (o concordano tra loro sulla valutazione della situazione);

- solo il Molise la attribuisce ai Servizi.

La relazione al Paese di origine del bambino (quando richiesta) è variamente attribuita:

- 5 Regioni - Piemonte, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Sicilia - la considerano compito dei Ser-

vizi, ma Piemonte, Abruzzo e Sicilia prevedono che la faccia l'Ente se non fatta dai Servizi (ponendo quindi dubbi sull'osservanza da parte dei Servizi dello stesso protocollo);

- 4 Regioni - Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise- la domandano agli Enti Autorizzati;
- 1 Regione non specifica (provincia Autonoma di Trento: ma in essa il lavoro è integrato e il protocollo è firmato dall'Ente);
- 2 Regioni - Liguria, Toscana - non lo specificano, anche se la Toscana sembra attribuire all'Ente il compito di verificare l'esistenza della relazione e stenderla se non fatta dai servizi.

Per quanto riguarda l'attivazione del Servizio all'entrata del bambino in Italia:

nessuna Regione prevede che esso venga attivato dal T.M., tutte quelle che hanno elaborato un protocollo considerano che il Servizio si attivi autonomamente appena l'Ente gli segnala l'entrata del bambino.

Due regioni infine (Umbria e Molise) prevedono un'azione dei Servizi intesa a facilitare l'inserimento del bambino nel contesto ambientale e nelle sue strutture extrascolastiche per l'infanzia.

Osservazioni

- i dati vanno aggiornati: se persiste la situazione conosciuta, nel Meridione solo la Sicilia ha un protocollo di intesa per Enti e Servizi.

È necessario sapere:

- in misura e come vengono utilizzati i protocolli esistenti;
- se sono stati firmati dagli Enti (o da quali di essi).

Sarebbe inoltre interessante conoscere:

- i problemi operativi che essi suscitano;
- le eventuali modifiche apportate e i motivi di esse;
- gli strumenti, i modi, i tempi utilizzati per la verifica della loro efficacia;
- i motivi per cui in molte Regioni non sono stati elaborati e non sono operativi;
- se e come Servizi ed Enti hanno documentato -ed eventualmente elaborato- il materiale risultante dal loro lavoro sulle neo famiglie adottive negli ultimi due anni, da soli in collaborazione con l'altro Organo.

ALLEGATO IV

SCHEDA DI RILEVAZIONE GENITORI ADOTTIVI

COGNOME MARITO	
NOME MARITO	
DATA NASCITA	
LUOGO NASCITA	
CITTADINANZA	

DIVORZIATO

SI	
Se si anno della sentenza di divorzio	
NO	

TITOLO DI STUDIO

ELEMENTARI	
MEDIE	
SUPERIORI	
LAUREA	

PROFESSIONE

se dipendente:

DIRIGENTE	
IMPIEGATO	
OPERAIO	
ALTRO LAVORATORE DIPENDENTE	

in conto proprio:

IMPRENDITORE	
LIBERO PROFESSIONISTA	
LAVORATORE IN PROPRIO	
CASALINGO	

COGNOME MOGLIE	
NOME MOGLIE	
DATA NASCITA	
LUOGO NASCITA	
CITTADINANZA	

DIVORZIATA

SI	
Se si anno della sentenza di divorzio	
NO	

TITOLO DI STUDIO

ELEMENTARI	
MEDIE	
SUPERIORI	
LAUREA	

PROFESSIONE

se dipendente:

DIRIGENTE	
IMPIEGATO	
OPERAIO	
ALTRO LAVORATORE DIPENDENTE)	

in conto proprio:

IMPRENDITORE	
LIBERO PROFESSIONISTA	
LAVORATORE IN PROPRIO	
CASALINGA	

LUOGO DI RESIDENZA (indicare il comune e la provincia)	
--	--

Per i residenti all'estero indicare anno di registrazione all'A.I.R.E.	
--	--

Indicare se durante il matrimonio vi è stato cambio di residenza:

SI	
Se si quante volte	
NO	

ANNI DI MATRIMONIO e/o di convivenza	
--	--

FIGLI NATURALI	n..
FIGLI ADOTTIVI	Adozioni Nazionali n.
	Adozioni Internazionali n.

Indicare l'età dei figli:

Età I Figlio	
Età II Figlio	
Età III Figlio	
Età IV Figlio	

PERSONE CONVIVENTI IN FAMIGLIA (esclusi figli o minori affidati)	n..
--	-----

Indicare in che momento la coppia ha conferito incarico all'ente autorizzato (art. 31 I comma legge 184/1983):

Dopo il momento di informazione fatto dai servizi sociali di zona.	
Dopo il momento di formazione fatto dai servizi sociali.	
Al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni.	

Indicare se negli ultimi cinque anni la coppia ha avuto in affidamento minori:

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Indicare se l'affidamento familiare è avvenuto su provvedimento del Tribunale per i Minorenni o dei servizi sociali di zona:

Tribunale per i Minorenni	<input type="checkbox"/>
Servizi Sociali	<input type="checkbox"/>

Indicare se l'affidamento familiare riguardava minori italiani o stranieri:

Minori italiani	<input type="checkbox"/>
Minori stranieri	<input type="checkbox"/>

Se l'affidamento ha interessato minori stranieri indicare il Paese estero di provenienza:

Indicare se negli ultimi cinque anni la coppia, nell'ambito dei programmi di soggiorni temporanei, ha ospitato minori stranieri:

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Indicare il Paese estero di provenienza dei minori ospitati:

Indicare il motivo per il quale i minori sono stati ospitati:

Cure mediche	<input type="checkbox"/>
Motivi di studio	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="text"/>

La coppia si è rivolta all'ente

Sin dall'inizio del percorso	<input type="checkbox"/>
Dopo la fase di informazione	<input type="checkbox"/>
Dopo avere consegnato l'idoneità	<input type="checkbox"/>

Data di presentazione della domanda di disponibilità all'adozione al T.M.M.

<input type="text"/>

Rinnovo

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

E' stata presentata domanda per adozione nazionale:

SI	<input type="checkbox"/>
Se si presso quale Tribunale	<input type="text"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Decreto di disponibilità all'adozione internazionale

<input type="text"/>	Data di emissione
	n. <input type="text"/>

Indicazioni

SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Quadro da compilare a cura della Cancelleria del Tribunale per i minorenni

ALLEGATO V

*Commissione per le Adozioni Internazionali 1994-2002***RAPPORTO STATISTICO****Dati statistici dal 1994 al 1999 provenienti dal Ministero della Giustizia**

Tavola 1 - Domande presentate di disponibilità all'adozione

Tavola 2 - Decreti definitivi di adozione nazionale ed internazionale

Tavola 3 - Decreti di affidamento preadottivi nazionali e internazionali

Tavola 4 - Numero decreti di adozione per 100 domande di adozioni

Tavola 5 - Decreti di adozione definitiva di minori stranieri
per Paese di provenienza (dal 1996 al 1999)

Tavola 6 - Decreti di adozione definitiva di minori stranieri
per Paese di provenienza (1999)

Tavola 7 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo
per Paese di provenienza del minore straniero (dal 1994 al 1999)

Tavola 8 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo
per Paese di provenienza del minore straniero (1999)

Dati statistici dal 2000 al 2002

Figura 1 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 16-11-2000 al 31-12-2000 secondo il continente di provenienza

Figura 2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 1-1-2001 al 31-12-2001 secondo il continente di provenienza

Figura 3 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 1-1-2002 al 31-12-2002 secondo il continente di provenienza

Figura 4 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
secondo il Paese di provenienza dal 01-01-2002 al 31-12-2002

Figura 5 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 16-11-2002 al 31-12-2002 secondo il Paese di provenienza

Grafico 1 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 16-11-2000 al 31-12-2001 secondo il Paese di provenienza

Grafico 2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia
dal 1-1-2002 al 31-12-2002 secondo il Paese di provenienza

Dati statistici su decreti di idoneità, coppie, minori ed Enti autorizzati, al 31-12-2002

Tavola 1 - Decreti di idoneità pervenuti alla Commissione Adozioni Internazionali per Tribunale competente e l'anno

Tavola 2 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo il Tribunale competente e l'anno della richiesta

Tavola 3 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo la regione di residenza e l'anno della richiesta

Tavola 4 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo l'età dei coniugi alla data del decreto di idoneità

Tavola 5 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la classe d'età e il sesso

Tavola 6 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso secondo il continente di provenienza e la regione di residenza dei genitori adottivi

Tavola 7 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il continente di provenienza e l'età

Tavola 8 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo l'Ente utilizzato dai genitori adottivi

Figura 1 - Sedi legali degli Enti Autorizzati

Tavola 9 - Legenda degli Enti Autorizzati in Italia e dislocazione territoriale della sede legale al 30-11-2002

Figura 2 - Numero delle sedi degli Enti Autorizzati presenti in ogni regione

Figura 3 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la provenienza dei Paesi ratificanti o meno la Convenzione de L'Aja

Dati statistici di due paesi europei*Appendice 1*

Evoluzione dell'Adozione Internazionale in Francia dal 1980 al 2001, dati del MAI (Mission de l'Adoption Internazionale)


Appendice 2


Evoluzione dell'Adozione Internazionale in Spagna dal 1997 al 2001


NOTA - I dati e i grafici relativi al periodo che va dal 16 Novembre 2000 al 31 Dicembre 2002 sono estrapolati dal Rapporto della Commissione "Coppie e bambini nelle adozioni internazionali", realizzato in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

**Dati statistici dal 1994 al 1999
provenienti dal Ministero della Giustizia**


**TAVOLA 1 - Domande presentate di disponibilità all'adozione
Anni 1994-1999**



**TAVOLA 2 - Decreti definitivi di adozione nazionale ed internazionale
Anni 1994-1999**

**TAVOLA 3 - Decreti di affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali
Anni 1994-1999**

**SEGUE TAVOLA 3 - Decreti di affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali
Anni 1994-1999**







**TAVOLA 4 - Numero di decreti di adozione per 100 domande di adozioni
Anni 1994-1999**

TAVOLA 5 - Decreti di adozione definitiva di minori stranieri per Paese di provenienza (dal 1996-1999)

Provenienza	1996		1997		1998		1999	
	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
Federazione Russa	185	7	294	14.6	588	26.3	704	32.3
Romania	527	19.9	414	20.5	260	11.6	243	11.2
Brasile	330	12.5	294	14.6	262	11.7	157	7.2
Bulgaria	100	3.8	130	6.4	224	10	294	13.5
Colombia	242	9	249	12.3	208	9.3	152	7
India	143	5.4	149	7.4	159	7.2	167	7.7
Altro	1122	42.4	489	24.2	532	23.9	460	21.1
Totale	2649	100	2019	100	2233	100	2.177	100




SEGUE TAVOLA 5 - Decreti di adozione definitiva di minori stranieri per Paese di provenienza (dal 1996-1999)



**TAVOLA 6 - Decreti di adozione definitiva di minori stranieri per Paese di provenienza
Anno 1999**

Anno 1999		
Provenienza	Valori assoluti	In % sul totale
Federazione russa	704	32.3
Brasile	157	7.2
Romania	243	11.2
Bulgaria	294	13.5
Colombia	152	7
India	167	7.7
Polonia	62	2.8
Ucraina	116	5.3
Guatemala	22	1
Cile	26	1.2
Etiopia	42	1.9
Bolivia	19	0.9
Messico	21	1
Perù	21	1
Ungheria	11	0.5
Albania	27	1.2
Haiti	8	0.4
Filippine	2	0.1
Altri	83	3.8
Totale	2177	100

Decreti di adozione definitiva di minori stranieri per Paese di provenienza 1999

**TAVOLA 7 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo
per Paese di provenienza del minore straniero (dal 1994 al 1999)**

Provenienza	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1994-1999	
							V.a.	%
Federazione russa	234	255	360	561	881	1.015	3.306	22.2
Romania	738	706	285	242	361	499	2.831	19
Bulgaria	48	127	147	223	319	287	1.151	7.7
Brasile	296	436	256	239	205	158	1.590	10.7
India	71	204	187	142	194	179	977	6.6
Colombia	203	289	246	173	167	193	1.271	8.5
Altre	844	486	355	475	535	783	3.478	23.3
Non specificato	-	-	252	40	-	9	301	2
Totale	2.434	2.503	2.088	2.095	2.662	3.123	14.905	100

TAVOLA 8 - Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo per Paese di provenienza del minore straniero - Anno 1999

Anno 1999		
Provenienza	Valori assoluti	In % sul totale
Federazione russa	1.015	32.5
Romania	499	16
Bulgaria	287	9.2
Brasile	158	5.1
India	179	5.7
Colombia	193	6.2
Ucraina	321	10.3
Polonia	83	2.7
Etiopia	42	1.2
Guatemala	20	0.6
Perù	32	1
Cile	30	1
Messico	16	0.5
Bolivia	25	0.8
Haiti	16	0.5
Albania	21	0.7
Nepal	10	0.3
Moldavia	12	0.4
Altri	164	5.3
Totale	3.123	100

Provvedimenti efficaci come affidamento preadottivo per Paese di provenienza del minore straniero 1999

Paese di provenienza	Valore percentuale (%)
Federazione russa	32,5
Romania	16
Ucraina	10,3
Bulgaria	9,2
Colombia	6,2
India	5,7
Altri	5,3
Brasile	5,1
Polonia	2,7
Etiopia	1,2
Guatemala	0,6
Perù	1
Cile	1
Messico	0,5
Bolivia	0,8
Haiti	0,5
Albania	0,7
Nepal	0,3
Moldavia	0,4





Dati statistici dal 2000 al 2002**FIGURA 1 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 16-11-2000 al 31-12-2000 secondo il continente di provenienza****FIGURA 2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 1-1-2001 al 31-12-2001 secondo il continente di provenienza****FIGURA 3 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 1-1-2002 al 31-12-2002 secondo il continente di provenienza**


FIGURA 4 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il Paese di provenienza dal 01-01-2002 al 31-12-2002



Altri 27 Paesi


Albania, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Filippine, Georgia, Guatemala, Haiti, Israele, Lituania, Madagascar, Malawi, Marocco, Messico, Nepal, Perù, Romania, Sri Lanka, Thailandia, Uganda, e Ungheria

FIGURA 5 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 16-11-2002 al 31-12-2002 secondo il Paese di provenienza




Altri 33 Paesi

Albania, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Eritrea, Filippine, Georgia, Guatemala, Haiti, Israele, Lituania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Marocco, Messico, Mongolia, Nepal, Perù, Rep. Del Congo, Rep. Ceca, Moldova, Sri Lanka, Thailandia, Uganda, Ungheria e Vietnam

GRAFICO 1 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 16-11-2000 al 31-12-2001 secondo il Paese di provenienza**Altri 27 Paesi**

Albania, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Filippine, Georgia, Guatemala, Haiti, Israele, Lituania, Madagascar, Malawi, Marocco, Messico, Nepal, Perù, Romania, Sri Lanka, Thailandia, Uganda, e Ungheria

GRAFICO 2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia dal 1-1-2002 al 31-12-2002 secondo il Paese di provenienza**Altri 27 Paesi**

Albania, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Filippine, Georgia, Guatemala, Haiti, Israele, Lituania, Madagascar, Malawi, Marocco, Messico, Nepal, Perù, Romania, Sri Lanka, Thailandia, Uganda, e Ungheria

Dati statistici su decreti di idoneità, coppie, minori ed Enti autorizzati al 31-12-2002

TAVOLA 1 - Decreti di idoneità pervenuti alla Commissione Adozioni Internazionali secondo il tribunale competente e l'anno, al 31-12-2002

Tribunali per i minorenni	Anno 2000 ^(a)	Anno 2001	Anno 2002	Totale	
				valori assoluti	in % sul totale
Torino	24	291	560	875	6,6
Milano	56	827	591	1.474	11,2
Brescia	19	358	277	654	5,0
Trento	6	53	67	126	1,0
Bolzano	0	52	49	101	0,8
Venezia	39	832	489	1.360	10,3
Trieste	10	157	89	256	1,9
Genova	14	233	206	453	3,4
Bologna	51	617	368	1.036	7,9
Firenze	36	643	478	1.157	8,8
Perugia	4	138	93	235	1,8
Ancona	13	170	119	302	2,3
Roma	27	765	696	1.488	11,3
L'Aquila	7	135	83	225	1,7
Campobasso	2	42	45	89	0,7
Napoli	36	380	287	703	5,3
Salerno	7	29	84	120	0,9
Bari	9	318	266	593	4,5
Lecce	7	76	85	168	1,3
Taranto	12	66	68	146	1,1
Potenza	1	38	22	61	0,5
Catanzaro	17	131	155	303	2,3
Reggio di Calabria	8	82	90	180	1,4
Palermo	9	203	213	425	3,2
Messina	6	100	46	152	1,2
Catanzaro	5	55	32	92	0,7
Catania	2	148	93	243	1,8
Cagliari	15	81	42	138	1,0
Sassari	1	21	18	40	0,3
ITALIA	443	7.041	5.711	13.195	100,0

(a) Dal 15/11/2000 al 31/12/2000

TAVOLA 2 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo il tribunale competente e l'anno della richiesta, al 31-12-2002

Tribunali per i minorenni	Anno 2000 ^(a)	Anno 2001	Anno 2002	Totale	autorizzazioni all'ingresso per decreti di idoneità pervenuti
Torino	21	74	90	185	0,21
Milano	52	275	237	564	0,38
Brescia	18	111	111	240	0,37
Trento	5	25	10	40	0,32
Bozano	0	6	14	20	0,20
Venezia	35	210	175	420	0,31
Trieste	9	44	33	86	0,34
Genova	13	68	67	148	0,33
Bologna	48	131	120	299	0,29
Firenze	35	134	100	269	0,23
Perugia	3	46	34	83	0,35
Ancona	12	54	36	102	0,34
Roma	26	170	128	324	0,22
L'Aquila	7	34	26	67	0,30
Campobasso	2	13	13	28	0,31
Napoli	31	84	68	183	0,26
Salerno	5	27	19	51	0,43
Bari	9	84	56	149	0,25
Lecce	5	18	11	34	0,20
Taranto	4	18	14	36	0,25
Potenza	0	9	2	11	0,18
Catanzaro	14	35	36	85	0,28
Reggio di Calabria	7	18	10	35	0,19
Palermo	8	49	50	107	0,25
Messina	6	20	18	44	0,29
Caltanissetta	4	15	8	27	0,29
Catania	2	43	28	73	0,30
Cagliari	5	22	12	39	0,28
Sassari	0	6	4	10	0,25
ITALIA	386	1.843	1.530	3.759	0,27

(a) Dal 16/11/2000 al 31/12/2000

TAVOLA 3 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo la regione di residenza e l'anno della richiesta, al 31-12-2002

Regioni	Anno 2000 ^(a)	Anno 2001	Anno 2002	Totale
Piemonte	20	75	89	184
Valle d'Aosta	0	0	3	3
Lombardia	70	386	351	807
Trentino-Alto Adige	5	32	24	61
Veneto	35	206	170	411
Friuli-Venezia Giulia	8	46	33	87
Liguria	12	66	63	141
Emilia-Romagna	45	128	122	296
Toscana	36	137	102	275
Umbria	3	46	34	83
Marche	13	53	37	103
Lazio	26	167	126	319
Abruzzo	7	34	27	68
Molise	2	13	13	28
Campania	36	111	86	233
Puglia	17	121	80	218
Basilicata	0	9	2	11
Calabria	21	53	47	121
Sicilia	19	127	103	249
Sardegna	5	28	16	49
Residenti all'estero	5	5	2	12
Totale	386	1.843	1.530	3.759

TAVOLA 4 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo l'età dei coniugi alla data del decreto di idoneità, al 31-12-2002

Età	Valori assoluti		Valori percentuali	
	marito	moglie	marito	moglie
< 30	28	115	0,7	3,1
30-34	473	875	12,6	23,3
35-39	1.280	1.384	34,1	36,8
40-44	1.201	909	31,9	24,2
45-49	499	329	13,3	8,8
50 e più	278	147	7,4	3,9
Totale	3.759	3.759	100,0	100,0

(a) Decreto di idoneità o provvedimento della Corte di Appello

TAVOLA 5 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la classe d'età e il sesso, al 31-12-2002

Sesso	< 1 anno	1 anno 4 anni	5 anni 9 anni	10 anni e più	Totale
valori assoluti					
Maschi	173	1.276	811	204	2.464
Femmine	158	782	674	289	1.903
Maschi e Femmine	331	2.058	1.485	493	4.367
valori percentuali					
Maschi	52,3	62,0	54,6	41,4	56,4
Femmine	47,7	38,0	45,4	58,6	43,6
Maschi e Femmine	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TAVOLA 6 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il Continente di provenienza e la regione di residenza dei genitori adottivi, al 31-12-2002

Regioni	Africa	America	Asia	Europa	Totale
Piemonte	17	37	68	70	192
Valle d'Aosta	2	0	0	1	3
Lombardia	97	279	185	371	932
Trentino-Alto Adige	3	23	12	34	72
Veneto	33	93	58	281	465
Friuli-Venezia Giulia	6	21	32	37	96
Liguria	9	18	7	120	154
Emilia-Romagna	18	112	42	168	340
Toscana	15	52	37	213	317
Umbria	0	16	2	84	102
Marche	2	27	17	74	120
Lazio	5	90	15	272	382
Abruzzo	0	31	1	49	81
Molise	0	1	0	29	30
Campania	2	9	8	237	256
Puglia	4	38	17	208	267
Basilicata	0	3	1	14	18
Calabria	0	14	8	133	155
Sicilia	1	34	6	267	308
Sardegna	0	14	2	48	64
Residenti all'estero	2	3	3	5	13
Totale	216	915	521	2.715	4.367

TAVOLA 7 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il Continente di provenienza e l'età, al 31-12-2002

Età	Africa	America	Asia	Europa	Totale
	valori assoluti				
< 1 anno	23	69	144	96	331
1 anno 4 anni	101	353	276	1.328	2.058
5 anni 9 anni	88	432	94	871	1.485
10 anni e più	4	61	7	421	493
Totale	216	915	521	2.715	4.367
	valori percentuali				
< 1 anno	6,9	20,8	43,5	28,7	100,0
1 anno 4 anni	4,9	17,2	13,4	64,5	100,0
5 anni 9 anni	5,9	29,1	6,3	58,7	100,0
10 anni e più	0,8	12,4	1,4	85,4	100,0
Totale	4,9	21,0	11,9	62,2	100,0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 8 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo l'Ente utilizzato dai genitori adottivi, al 31-12-2002

N.°	Enti Autorizzati	Valori assoluti
1	ADOTTARE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE	0
2	A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA	19
3	Ai.Bi - ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	155
4	AMICI DI DON BOSCO ONLUS	9
5	AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) - ONLUS	56
6	AMICI TARENTINI	30
7	A.Mo ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS	69
8	ARCOBALENO - ONLUS	0
9	ARIETE	132
10	A.S.A. - ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS	53
11	ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO	0
12	ASSOCIAZIONE AGAPE' - ONLUS	0
13	ASSOCIAZIONE BAMBINI CHERNOBYL O.N.L.U.S.	0
14	ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	301
15	ASSOCIAZIONE CICO GNA AMICI DI CHERNOBYL - ONLUS	0
16	ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI	28
17	ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO	31
18	ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS	96
19	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.)	18
20	ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE "BRUTIA" - ONLUS	17
21	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	0
22	A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE	0
23	AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS	6
24	CENTRO ADOZIONI DE MATTIAS - (C.A.D.M.)	1
25	CENTRO ADOZIONI LA MALOCA	13
26	CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA	149
27	CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE	0
28	C.I.A.I. - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	164
29	C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA	268
30	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	9
31	CRESCERE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	24
32	CUORE	15
33	FAMIGLIA E MINORI	145
34	FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS	35
35	GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	186
36	GRUPPO MISSIONI ASMARA	11
37	HELIOS ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	0
38	I BAMBINI DELL'ARCOBALENO	59
39	I FIORI SEMPLICI - ONLUS	0
40	IL MANTELLO	0
41	IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F.	24
42	INTERNATIONAL ADOPTION - ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA	127
43	ISTITUTO LA CASA	205
44	L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI	142
45	LA CICO GNA	33
46	LA DIMORA - ONLUS	16
47	LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION	68
48	LO SCOIATTOLO	58
49	MARIANNA	34
50	MISSIONARIE DELLA CARITA'	89
51	MOVIMENTO SHALOM	2
52	MUSA SADIKER - ONLUS	9
53	NINO SANTAMARINA - ONLUS	6
54	NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS (N.A.A.A.)	200
55	NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A	20
56	NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	61
57	PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	25
58	PROGETTO SAO JOSE'	0
59	RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS	36
60	SENZA FRONTIERE - ONLUS	4
61	SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE - (S.P.A.I.)	95
62	SJAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO)	4
63	S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION - ONLUS	181
	TU CON NOI **	2
	SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA ***	21
	Totale	3.563

* Numero d'ordine progressivo alfabetico dell'Albo Enti Autorizzati pubblicato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 492/99

** L'ente autorizzato "Tu con noi" è stato assorbito dall'ente "S.O.S. Bambino International Adoption" con delibera del 29/10/2002

*** L'ente autorizzato "Servizio Sociale Internazionale - Sezione Italiana" è stato cancellato dall'albo con delibera del 23/05/2001

FIGURA 1 - Sedi legali degli Enti Autorizzati**LEGENDA**

53 Operativi sull'Intero Territorio Nazionale

53 Operativi Area Nord

53 Operativi Area Centro

53 Operativi Area Sud

53 Operativo in Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Puglia

53 Operativo in Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Toscana, Marche, Abruzzo e Molise

53 Operativo in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia


**TAVOLA 9 - Legenda degli Enti Autorizzati in Italia
e dislocazione territoriale della sede legale, al 31-12-2002**

Nº. Enti Autorizzati	Sede legale	
1	ADOTTARE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE	Lucca
2	A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA	Firenze
3	Ai.Bi - ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	Melegnano (Mi)
4	AMICI DI DON BOSCO ONLUS	Torino
5	AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) - ONLUS	Buccianesco (Mi)
6	AMICI TARENTINI	Trento
7	A.Mo ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS	Fano (Pu)
8	ARCOBALENO - ONLUS	Padova
9	ARIETE	Napoli
10	A.S.A. - ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS	Catania
11	ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO	Pesaro
12	ASSOCIAZIONE AGAPE' - ONLUS	Catania
13	ASSOCIAZIONE BAMBINI CHERNOBYL O.N.L.U.S.	Martinsicuro (Te)
14	ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	Roma
15	ASSOCIAZIONE CICO GNA AMICI DI CHERNOBYL - ONLUS	Lanciano (Ch)
16	ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI	Barberino del Mugello (Fi)
17	ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO	Bergamo
18	ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS	Roma
19	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.)	Firenze
20	ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE "BRUTIA" - ONLUS	Cosenza
21	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	Roma
22	A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE	Cesena (Fo)
23	AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS	Marino (Rm)
24	CENTRO ADOZIONI DE MATTIAS - (C.A.D.M.)	Civitavecchia (Rm)
25	CENTRO ADOZIONI LA MALOCA	Ramiola di Madesano (Pr)
26	CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA	Albo di Mergozzo (Vb)
27	CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE	Altavilla Milicia (Pa)
28	C.I.A.I. - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	Milano
29	C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA	Torino
30	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	Roma
31	CRESCERE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	Lissone (Mi)
32	CUORE	Alatri (Fr)
33	FAMIGLIA E MINORI	Roma
34	FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS	Varese
35	GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	Potenza
36	GRUPPO MISSIONI ASMARA	Montagnana (Pd)
37	HELIOS ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	Licata (Ag)
38	I BAMBINI DELL'ARCOBALENO	Longarone (Bl)
39	I FIORI SEMPLICI --ONLUS	Monfalcone (Go)
40	IL MANTELLO	Acquamela di Baronessi (Sa)
41	IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA - I.C.P.L.F.	Casarsa Ligure (Ge)
42	INTERNATIONAL ADOPTION - ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA	Artegna (Ud)
43	ISTITUTO LA CASA	Milano
44	L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI	Albenga (Sv)
45	LA CICO GNA	Torino
46	LA DIMORA - ONLUS	Ragusa
47	LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION	Piacenza
48	LO SCOIATTOLO	Terni
49	MARIANNA	Casoria (Na)
50	MISSIONARIE DELLA CARITA'	Roma
51	MOVIMENTO SHALOM	San Miniato (Pi)
52	MUSA SADIKER - ONLUS	Catania
53	NINO SANTAMARINA - ONLUS	Palermo
54	NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS (N.A.A.A.)	Cirié (To)
55	NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A	Verona
56	NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	Grugliasco (To)
57	PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI	Roma
58	PROGETTO SAO JOSE'	Brescia
59	RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS	Varedo (Mi)
60	SENZA FRONTIERE - ONLUS	Udine
61	SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE - (S.P.A.I.)	Ancona
62	SJAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO)	Albenga (Sv)
63	S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION - ONLUS	Vicenza

FIGURA 2 - Numero delle sedi degli Enti Autorizzati presenti in ogni regione




FIGURA 3 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la provenienza da Paesi ratificanti o meno la Convenzione de L'Aja




Dati statistici di due paesi europei



Appendice 1


Evoluzione dell'Adozione Internazionale in Francia dal 1980 al 2001
(dati del MAI - Mission de l'Adoption Internationale)




Année	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Nombre	935	1256	1644	1946	1947	1988	2227	1723	2499	2408	2956
Année	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Nombre	2873	2418	2700	3075	3028	3666	3528	3777	3528	2964	3094












ANNEE	AMERIQUE	EUROPE	ASIE	AFRIQUE
1997	734	573	1652	601
1998	756	701	1671	649
1999	872	833	1172	715
2000	830	806	568	747
2001	1000	865	426	802





EVOLUTION DES ADOPTIONS PAR CONTINENT DE 1997 A 2000





Nombre d'enfants adoptés en 2001	3094
Passage par une O.A.A.	1195
Adoptions individuelles	1899



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appendice 2

Evoluzione dell'Adozione Internazionale in Spagna dal 1997 al 2001

(per Continente e Paese d'origine del minore)

CONTINENTE	PAISES	1997	1998	1999	2000	2001
AMERICA LATINA	BOLIVIA	18	31	59	66	18
	BRASIL	16	40	26	25	11
	CHILE	25	23	14	4	20
	COLOMBIA	250	393	361	414	319
	COSTA RICA	23	42	22	19	25
	ECUADOR	0	3	0	21	16
	EL SALVADOR	2	8	14	14	27
	GUATEMALA	17	75	70	90	46
	HAITI	0	0	0	0	3
	HONDURAS	12	10	17	8	17
	MEXICO	72	90	107	79	92
	NICARAGUA	41	34	32	23	15
	PANAMA	2	4	3	2	0
	PERÙ	81	151	125	99	71
	REP. DOMINICANA	40	49	34	41	36
VENEZUELA*	2	7	10	0	5	
Total		631	960	895	905	721
ASIA	CHINA	105	196	261	475	941
	INDIA	109	97	163	190	129
	NEPAL	0	0	18	16	28
	VIETNAM	0	2	1	5	9
Total		214	295	443	686	1.107
EUROPA ESTE	BIELORUSSIA	0	0	0	3	0
	BOSNIA	0	0	0	1	0
	BULGARIA	11	27	92	123	172
	F. RUSSA	70	91	141	496	652
	HUNGRIA	16	6	15	12	10
	LETONIA	0	0	1	0	0
	POLONIA	0	8	0	3	6
	RUMANIA	0	84	280	583	373
UCRAINA	0	0	116	218	356	
Total		97	216	645	1.439	1.569
AFRICA	MADAGASCAR	0	8	1	10	9
	MALI	0	0	0	4	3
	MARRUECOS	0	3	12	8	5
	MAURITANIA	0	0	0	3	0
	MOZAMBIQUE	0	1	1	4	6
	REP. CONGO	0	2	2	0	3
	BURKINA FASO	0	1	0	0	0
	CAMERUM	0	1	0	0	2
	COSTA DE MARFIL	0	0	5	3	3
	NIGERIA	0	0	1	0	0
	TOGO	0	0	1	0	0
Total		0	16	23	32	31
TOTAL		942	1.487	2.006	3.062	3.428

Fonte: CONSOLATO SPAGNOLO PER GLI STRANIERI - * I dati del Venezuela del 2001 sono approssimativi

ALLEGATO VI**GLI ACCORDI BILATERALI***Accordo Italia-Bolivia**Processi verbali con la Bielorussia**Processo verbale con la Lituania**Processo verbale e accordo alla firma con il Vietnam***ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA
IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia, qui di seguito denominate Parti Contraenti,

RICONOSCENDO che i principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 1989 a New York affermano che l'adozione di un minore all'estero può essere presa in considerazione come un ulteriore strumento per garantirgli le cure necessarie alla crescita, qualora non possa essere collocato in una famiglia adottiva né possa essere allevato in maniera adeguata nel proprio Paese d'origine;

CONSIDERANDO che il principio dell'interesse superiore del bambino costituisce la base interpretativa del presente Accordo;

CONSIDERANDO che l'adozione internazionale offre l'opportunità di una famiglia a quei minori per i quali non può essere reperita una famiglia idonea nel loro Paese d'origine;

CONSIDERANDO che il minore adottato deve essere protetto e tutelato nello Stato di accoglienza da norme equivalenti a quelle in vigore per le adozioni nazionali;

CONSIDERANDO che il collocamento a fine di adozione di un minore, deve essere realizzato dalle autorità competenti e non deve diventare fonte di un profitto materiale indebito per le persone coinvolte nel procedimento;

CONSIDERANDO che le Parti Contraenti desiderano fornire, nelle procedure di adozione svolte nei loro rispettivi Paesi, le massime garanzie reciproche ed insieme evitare e prevenire qualsiasi rischio di maltrattamento del minore adottato;

CONSIDERANDO che il presente Accordo intende instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti Contraenti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la prevenzione e la totale eliminazione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita di minori;

CONSIDERANDO che è importante salvaguardare e difendere il diritto all'identità culturale del minore;

CONSIDERANDO che la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione sulla Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, e che la Repubblica di Bolivia con Legge 2314 del 24 dicembre 2001 ha approvato tale Convenzione, i principi e le norme della Convenzione ispireranno la migliore applicazione del presente Accordo;

CONSIDERANDO che, agli effetti del presente Accordo, si considerano sinonimi i termini “Bambino, bambina e adolescente” e “Minore di età”;

HANNO concordato quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo costituisce il quadro di riferimento per l'inoltro e la trattazione delle istanze di adozione in conformità con la normativa italiana e boliviana che assicura il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in conformità alle disposizioni in esso contenute.

Il presente Accordo è applicabile in favore di un bambino, una bambina o un adolescente, con residenza abituale in Italia o in Bolivia, che può essere adottato da cittadini e da coniugi abitualmente residenti nell'altro Stato, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti nell'uno e nell'altro Paese.

Articolo 2

Autorità Centrali

1. Le Autorità Centrali competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

In Italia: La “Commissione per le Adozioni Internazionali”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'organismo che per legge potrebbe assumere in futuro tale ruolo.

In Bolivia: “El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia”, dipendente dal “Ministero de Desarrollo Sostenible y Planificación” o l'istituzione che per legge potrebbe assumere in futuro tali funzioni e competenze.

Le suddette Autorità comunicheranno attraverso scambio di note ufficiali le proprie funzioni e le proprie competenze.

2. Le Autorità Centrali di ambo gli Stati possono delegare parte delle proprie funzioni agli Enti accreditati di cui all'articolo 3, esercitano la vigilanza su detti Enti ed applicano direttamente, o chiedono alle Autorità competenti che vengano loro applicate le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti giuridici per le omissioni o le violazioni delle procedure relative al presente Accordo, delle norme contenute nelle Convenzioni Internazionali o nelle leggi che proteggono e tutelano l'infanzia.

3. Le Autorità Centrali e gli Enti accreditati collaborano tra loro e promuovono la collaborazione delle Autorità competenti di ambo gli Stati per assicurare la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti adottati e per realizzare gli altri obiettivi dell'Accordo, in particolare nella fase precedente all'adozione, nel rispetto delle proprie competenze e procedure interne, ma anche nella fase successiva alla decisione giudiziaria.

4. Le Autorità Centrali si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su qualsiasi questione di carattere generale riguardante l'adozione, mantengono continui contatti per assicurare una piena applicazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la sua applicazione.

5. Le Autorità Centrali, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, prendono misure appropriate per:

a) Conservare e scambiare informazioni sulla situazione del bambino, bambina o adolescente e degli adottati durante e successivamente alla procedura di adozione, anche per quanto riguarda l'esito dell'integrazione del bambino, della bambina o dell'adolescente presso gli adottanti.

b) Agevolare, avviare e curare la procedura di adozione.

c) Impedire benefici indebiti connessi all'adozione e qualsiasi attività contraria agli obiettivi dell'Accordo.

d) Promuovere e realizzare le attività di controllo in materia di adozione nei rispettivi Stati.

e) Scambiarsi relazioni post-adozione tradotte ufficialmente, e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica e/o consolare del Paese d'origine del bambino, della bambina o dell'adolescente ogni sei mesi nel corso dei primi due anni a decorrere dalla data della sentenza di adozione, al fine di acquisire elementi per una valutazione delle adozioni internazionali effettuate in conformità del presente Accordo.

6. Le Autorità competenti assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative all'origine del bambino, della bambina e dell'adolescente ed alla famiglia di origine, se conosciute, alle quali sarà possibile accedere, con le necessarie autorizzazioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi di ambedue gli Stati.

Articolo 3

Enti accreditati e condizioni per la loro operatività

1. Gli Enti accreditati ad esperire le pratiche adottive previste nel presente Accordo sono:

In Italia: Tutti quelli accreditati e registrati dalla "Commissione per le Adozioni Internazionali", iscritti nell'apposito registro e previamente autorizzati dalla Autorità Centrale di Bolivia.

In Bolivia: Tutti quelli debitamente accreditati e registrati presso il viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia e che abbiano sottoscritto gli Accordi Quadro, cui si riferisce il Regolamento del Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente, previamente autorizzati dalla Autorità Centrale italiana e iscritti nell'apposito Albo.

Possono essere autorizzati a seguire le procedure adottive unicamente gli Enti senza fini di lucro, costituiti da persone di irreprensibili qualità morali.

Articolo 4

Condizioni per procedere all'adozione

1. Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:

a) In Bolivia l'Autorità giudiziaria ha dichiarato la privazione o l'ablazione della potestà genitoriale, la condizione di orfano e l'inesistenza di legami familiari e in Italia quando l'Autorità giudiziaria competente ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale del minore, o perché non sussistano legami familiari in quanto non riconosciuto alla nascita o perché i legami si sono definitivamente interrotti o per indigenza irreversibile della famiglia.

b) Le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia richiesto per l'adozione, lo hanno prestato consapevolmente e liberamente, nelle forme previste dalla legge; questo consenso deve essere espresso per iscritto, non deve essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere, né essere revocato e, se prestato dalla madre, deve essere manifestato successivamente alla nascita del bambino.

c) Il bambino o la bambina in età di discernimento o l'adolescente hanno dato il loro consenso.

d) L'Autorità competente dello Stato di origine ha verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato bambino, bambina o adolescente e che non vi sono possibilità concrete per il minore di essere adottato nel Paese d'origine.

e) L'Autorità competente dello Stato che accoglierà il bambino, la bambina o l'adolescente ha garantito che gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero.

f) L'Autorità competente dello Stato di origine ha assegnato agli adottanti il bambino, la bambina o l'adolescente, in conformità alla normativa vigente al suo interno e a quella dell'altro Stato e, successivamente alla relazione positiva sul periodo preadottivo se previsto, ha dichiarato l'adozione.

g) L'Autorità competente dello Stato di accoglienza ha autorizzato l'ingresso e la residenza permanente nel Paese, previa comunicazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine del minore della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 5

Procedimento

Le Parti Contraenti stabiliscono con il presente Accordo la seguente procedura di adozione di bambini, bambine o adolescenti con residenza permanente in Italia e in Bolivia, da parte di cittadini di entrambi i Paesi, in conformità alla normativa interna di entrambe le Parti Contraenti:

1. Le Autorità Centrali di ambo le Parti Contraenti autorizzano a esperire le procedure di adozione internazionale gli Enti accreditati, i quali, in osservanza della normativa vigente nei rispet-

tivi Stati, designano dei rappresentanti legali per intervenire nel corso del procedimento di adozione internazionale.

2. In Italia e in Bolivia, le Autorità competenti fanno pervenire, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, previamente autorizzati ad operare, le istanze di adozione di bambini, bambine o adolescenti da parte dei propri cittadini e di coniugi, abitualmente residenti nel loro territorio, rispettivamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Juez de la Ninez y Adolescencia, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e dalle normative interne in vigore.

3. In Italia ed in Bolivia il provvedimento di assegnazione a scopo di adozione e di adozione definitiva dei bambini, delle bambine e degli adolescenti è di competenza rispettivamente dei Tribunali per i Minorenni e dei Juces de la Ninez y Adolescencia, conformemente alla normativa interna di ambedue gli Stati.

4. Tutti i documenti devono essere tradotti in via ufficiale e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica e/o consolare del Paese in cui si producono i documenti.

5. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a riconoscere le adozioni internazionali realizzate conformemente al presente Accordo, e per il tramite delle Autorità Centrali o degli Enti accreditati indicati nel presente Accordo.

6. Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da ciascuna delle Parti Contraenti unicamente quando l'adozione risulta manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

7. Nel caso che nel corso del procedimento per la adozione si presentino impedimenti tali che, considerato l'interesse superiore del minore, rendano inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorità Centrale che constata tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dell'altro Paese, al fine di stabilire, di comune accordo, le misure più adeguate per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorità Centrale assicura la protezione piena del minore fino all'intervento definitivo a tutela.

8. Le Autorità competenti, ove verificano il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.

Articolo 6

Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali concernenti il presente Accordo vengono inoltrate in Italia e in Bolivia attraverso gli uffici delle Autorità Centrali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

In conformità con l'articolo 3 del presente Accordo, i rappresentanti degli Enti accreditati ed autorizzati ad operare in Italia e in Bolivia, fissano all'interno dei rispettivi Paesi la sede legale, che sarà debitamente comunicata ad entrambe le Autorità Centrali.

Articolo 7

Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le Autorità Centrali e per via diplomatica.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica, per le vie diplomatiche, con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia presentata per iscritto per le vie diplomatiche, avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. In caso di denuncia del presente Accordo, le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre la scadenza del periodo indicato al paragra-

fo 2 e saranno loro applicate tutte le norme previste dal presente Accordo. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

4. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente e dette modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal paragrafo 1 del presente articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma-Italia, il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

15 aprile 2002

* * *

PROCESSI VERBALI CON LA BIELORUSSIA

MINSK - PROCESSO VERBALE/5-8 NOVEMBRE 2001

Nei giorni dal 5 all'8 novembre 2001 si sono incontrate a Minsk una delegazione italiana ed una bielorusa (i cui membri sono indicati nell'allegato A) per affrontare, con spirito di fattiva collaborazione e nel rispetto dei principi enunciati della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20.11.1989 - ratificata da entrambi i Paesi) e della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali (L'Aja 29.5.1993, firmata da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia), le problematiche relative all'adozione di minori bielorusi da parte di coppie italiane.

Le due delegazioni, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle procedure di adozione tra i due Paesi, in osservanza delle rispettive legislazioni vigenti in materia, hanno concordato quanto segue.

1. La Commissione per le Adozioni Internazionali italiana (CAI) si impegna a curare direttamente, affiancata, se del caso, dal Servizio Sociale Internazionale, le relazioni socio-ambientali relative alle adozioni definite prima del 16.11.2000, richieste dalla legge bielorusa con cadenza semestrale da inviarsi per tre anni dall'avvenuta adozione. La CAI assicura la trasmissione al Centro Adozioni Nazionale bielorusso (CAI) entro il termine del 7.01.2002. La parte bielorusa si impegna a fornire, direttamente alla Presidente della CAI, all'atto della firma del presente Processo Verbale, o entro il 12.11.2001 via fax alla Segreteria Tecnica della CAI, l'elenco dettagliato dei genitori adottivi - e dei loro rispettivi domicili - dei quali mancano le relazioni, nonché a rimuovere, all'atto della ricezione delle predette relazioni, gli ostacoli che al momento impediscono lo svolgimento delle procedure tra i due Paesi. Anche in futuro, qualora dette relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei bambini adottati, essendo mancata l'assistenza dell'Ente, non verranno espletate, il CAN ne informerà la CAI che si impegna ad assicurarne l'espletamento e l'invio.

2. La CAI si impegna, ai fini del loro accreditamento presso la competente Autorità bielorusa, per ciascuno dei sei enti autorizzati a svolgere procedure di adozione in Bielorussia:

- a far pervenire al CAN un dossier in lingua russa contenente lo statuto, la storia associativa dell'ente e tutta la documentazione idonea a comprovare l'esperienza nel campo delle adozioni internazionali, nonché le testimonianze sottoscritte da coppie assistite dall'ente nel percorso adottivo;

- a promuovere un contatto diretto tra i rappresentanti dell'ente e i suoi referenti in territorio bielorusso e il CAN perché possa esserne verificata l'effettiva conoscenza della normativa bielorusa in materia di adozione.

3. Il percorso procedurale illustrato nell'allegato B è quello realizzato in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi e corrispondente all'interesse superiore del minore bielorusso in stato di abbandono.

4. Il Centro Adozioni Nazionali bielorusso (CAN) si impegna inoltre:

a) a valutare con la massima celerità, e comunque entro due mesi dalla data di ricezione dei dossier e da quella dei colloqui indicati al punto 2. del presente Processo Verbale, il possibile accreditamento degli Enti autorizzati secondo la legislazione italiana ad operare in Bielorussia. Il CAN inviterà i rappresentanti degli Enti nella Repubblica di Bielorussia entro un mese dalla ricezione dei dossier;

b) a far pervenire per via diplomatica una dichiarazione relativa alla condizione di abbandono del minore secondo l'ordinamento bielorusso, dalla quale risulti chiaramente che il minore bielorusso iscritto nella Banca Dati degli adottabili è in situazione di abbandono o perché i suoi genitori sono morti, o perché irreperibili, o perché privati della potestà genitoriale, e che non vi sono parenti idonei ad allevarlo, né sono state individuate in Bielorussia famiglie per l'adozione;

c) a garantire che il consenso all'adozione dato dai genitori, dai parenti o dal tutore di un bambino bielorusso sia informato, cioè che gli stessi siano stati resi edotti che l'adozione interrompe i rapporti con la famiglia naturale e crea legami di filiazione legittima con gli adottanti, dei quali il bambino assume e trasmette il cognome, nonché acquista la cittadinanza. In particolare a predisporre, nel caso di bambino già conosciuto dalla coppia per esserne stato accolto in Italia, una approfondita relazione, dalla quale risulti che il consenso all'adozione in favore di quella determinata coppia è comunque libero ed informato; ciò al fine di escludere comportamenti illeciti da parte delle persone interessate.

5. La Commissione per le Adozioni Internazionali si impegna inoltre:

a) ad autorizzare un Ente ad operare in Bielorussia dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge (L. 476/98, articolo 39 ter) e a concordare con il CAN il loro accreditamento in Bielorussia;

b) a vigilare e controllare l'attività degli Enti accreditati in Bielorussia in conformità all'articolo 39 lettera c) della Legge 476/98, informando il CAN di eventuali loro comportamenti non rispondenti agli impegni assunti;

c) a consentire il proseguimento della procedura di adozione, dichiarando che il minore sarà autorizzato all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia, non appena pervenuta dall'Ente la comunicazione del consenso da parte degli aspiranti genitori adottivi all'abbinamento disposto dal CAN. Il provvedimento, in caso di minore conosciuto dalla coppia, verrà rilasciato dalla CAI agli aspiranti genitori adottivi in possesso di decreto di idoneità nominativa, se avranno dimostrato di avere consolidato un rapporto significativo con il minore bielorusso per un congruo periodo di tempo. Il proseguimento della procedura è di competenza delle Autorità bielorusse in conformità della legislazione nazionale vigente;

d) ad autorizzare l'ingresso del minore adottato e la sua residenza permanente in Italia non appena sarà pervenuto il provvedimento di adozione emesso dall'Autorità Straniera e trasmesso dall'Ente;

e) a trasmettere al CAN, con cadenza annuale, una dichiarazione di garanzia relativa all'adempimento dell'obbligo da parte degli Enti a curare le relazioni semestrali sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva e il loro invio semestralmente per tre anni, in conformità della normativa bielorusca e a far sì che tali relazioni evidenzino le condizioni di salute fisica e psicologica del minore, il suo inserimento nella famiglia adottiva, e nel contesto sociale. Al fine di controllare il regolare adempimento da parte degli Enti la CAI riceverà copia delle relazioni semestrali.

Le due delegazioni, nel confermare il loro impegno ad attuare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione ed il pieno rispetto dei diritti dei minori bielorusi che verranno adottati in Italia, hanno concordato che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Centro per le Adozioni Nazionali del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia si mantengano in contatto per scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure, e per rimuovere gli eventuali ostacoli allo svolgimento delle adozioni.

I capi delle due delegazioni: per la parte italiana il Consigliere Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali, e per la parte bielorusca il Dr Gheorglu Butrim, Direttore Generale del Lavoro Didattico e Sociale del Ministero dell'Istruzione, hanno sottoscritto il presente Processo Verbale, redatto in due esemplari nelle due lingue italiana e russa.

Allegato A*Lista dei partecipanti*

Parte Bielorussa

Gheorgi BUTRIM
Direttore Generale per il Lavoro
Didattico e Sociale,
Ministero dell'Istruzione

Natalia IASNOVSKAIA
Primo Segretario del Dipartimento
Giuridico e Consolare,
Ministero degli Affari Esteri

Olga KARABAN
Direttore del Centro Nazionale
per le Adozioni

Parte Italiana

Carmela CAVALLO
Presidente della Commissione
per le Adozioni Internazionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Isabella MENICHINI
Rappresentante del Ministero
degli Affari Esteri nella Commissione
per le Adozioni Internazionali

Margherita OCCHIUTO
Funzionario della Segreteria Tecnica
Commissione
per le Adozioni Internazionali

Giovanni GIAMBARTOLOMEI
Rappresentante
dell'Ambasciata d'Italia - Minsk

Allegato B (punto 3)

1. Gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia che intendono adottare un bambino si rivolgono al Servizio sociale del comune di residenza. Se sin dall'inizio il loro progetto adottivo è diretto all'accoglienza di un bambino straniero e in particolare un bambino bielorosso, possono rivolgersi anche ad uno degli enti autorizzati per la Bielorussia, al fine di ricevere le informazioni necessarie.

2. Gli aspiranti genitori dichiarano la loro disponibilità al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

3. Il Tribunale per i Minorenni, con apposito provvedimento, li invia al Servizio sociale che, insieme al Servizio sanitario, li incontrerà più volte, individualmente e con altre coppie, effettuerà una o più visite domiciliari, accerterà il loro stato di salute fisico e mentale ed infine stenderà una relazione approfondita sull'esistenza o meno di competenze genitoriali in ordine all'adozione di un bambino bielorosso.

4. La valutazione finale viene fatta dal Tribunale per i minorenni il quale acquisisce ulteriori informazioni presso le Autorità di Polizia sulla loro condotta di vita sociale e lavorativa e emette il decreto di idoneità se risulta accettata la richiesta competenza genitoriale.

Tale provvedimento è efficace per un anno dalla sua comunicazione agli aspiranti genitori adottivi; esso può essere generico, può anche contenere delle indicazioni relative al sesso, all'età e alla presenza di eventuali fratelli, può essere mirato ad un determinato bambino.

5. Gli aspiranti genitori, ottenuto il decreto di idoneità, se non si sono già rivolti ad uno degli enti autorizzati ed accreditati in Bielorussia, devono comunque farlo entro un anno dal rilascio del decreto. Una volta conferito l'incarico, il decreto di idoneità ha validità per tutta la durata della procedura di adozione.

6. L'ente autorizzato dalla Commissione e accreditato presso il CAN, una volta presa in carico la coppia, svolgerà tutte le procedure in Italia ed in Bielorussia, secondo il seguente iter:

- coinvolgimento della coppia in corsi di formazione, prevedendo anche incontri con altre coppie che abbiano già adottato in Bielorussia e informandola riguardo agli adempimenti tecnico-pro-

cedurali necessari;

- preparazione della documentazione richiesta dalla legge bielorusa (Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica Bielorussa 28.10.1999 n 1679 punto 6);
- traduzione dei documenti e loro legalizzazione;
- trasmissione della documentazione al CAN;
- presentazione alla coppia della proposta di abbinamento effettuato dal CAN e acquisizione del loro consenso;
- accordo sull'abbinamento proposto e richiesta alla CAI del provvedimento in cui si dichiara che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia in caso di adozione nominativa (bambino già noto) l'ente, non dovendo acquisire il consenso della coppia e concordare con l'abbinamento, richiederà immediatamente detto provvedimento alla CAI;
- comunicazione alla coppia della data della udienza di adozione fissata dalla competente Autorità bielorusa;
- assistenza, sia sotto il profilo logistico che psicologico, alla coppia giunta in Bielorussia per conoscere il bambino, iniziare la convivenza e presenziare all'udienza di adozione;
- sostegno alla famiglia adottiva nel periodo post adozione per almeno tre anni, avendo cura di inviare al CAN, e per conoscenza alla CAI, per detto periodo, relazioni semestrali, tradotte in lingua russa, corredate da almeno sei fotografie del bambino.

* * *

MINSK - PROCESSO VERBALE/9-11 APRILE 2002

Nei giorni 9, 10 e 11 aprile 2002 si è svolto a Minsk l'incontro tra la delegazione italiana e quella bielorusa, i cui partecipanti sono indicati nell'allegato A, al fine di concordare le procedure che gli enti accreditati devono osservare nello svolgimento delle pratiche di adozione nella Repubblica di Belarus. L'incontro fa seguito a quello tenutosi nella città di Minsk dal 5 all'8 novembre 2001.

All'atto della firma del presente processo verbale il precedente, firmato l'8 novembre 2001, perde la sua efficacia.

I membri delle due delegazioni hanno espletato le audizioni dei presidenti o dei legali rappresentanti di 6 enti, autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (di seguito denominata "Commissione") a svolgere procedure di adozione presentate da persone residenti in Italia nella Repubblica di Belarus.

All'esito delle audizioni sono stati accreditati allo svolgimento di dette procedure nella Repubblica di Belarus 5 enti:

ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO

ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI CHERNOBYL

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI - AIPA

ASSOCIAZIONE NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - NAAA

RETE SPERANZA

La richiesta di accreditamento dell'ente Conventino non è stata valutata nel merito in quanto la persona presentatasi non era in possesso della relativa delega né da parte del responsabile dell'Associazione, né da parte del suo legale rappresentante. Tale richiesta potrà essere esaminata in seguito, così come le altre richieste di accredito pervenute al Centro Nazionale per le Adozioni (di seguito denominato "Centro") da parte degli altri enti autorizzati dalla Commissione.

Le delegazioni come rappresentate concordano le modalità di svolgimento della procedura di adozione di seguito indicate, in quanto conformi alla normativa dei rispettivi Paesi ed ai principi fondamentali della Convenzione de L'Aja "Sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale". Tali procedure entreranno in vigore a seguito della registrazione presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus delle rispettive rappresentanze

degli enti accreditati; dell'avvenuto accreditamento il Centro informerà la Commissione e l'Ambasciata bielorusa in Italia.

La Commissione presenterà annualmente al Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus la dichiarazione formale con cui si impegna a fornire informazioni al Centro sulle condizioni di vita e di educazione di ogni minore adottato dai coniugi residenti in Italia. Le relazioni vanno fatte semestralmente per almeno tre anni dall'avvenuta adozione. La Commissione delega gli enti accreditati ad effettuare tali verifiche nelle famiglie adottive da essi sostenute nel percorso di adozione. Le relazioni, debitamente tradotte in lingua russa, saranno trasmesse direttamente al Centro; ogni relazione sarà accompagnata da almeno 6 foto del minore adottato.

La Commissione garantisce l'osservanza da parte degli enti accreditati del predetto obbligo.

Il minore bieloruso, adottato dai coniugi residenti in Italia, dal momento del suo ingresso nel Paese di accoglienza gode di tutti i diritti riconosciuti al minore cittadino italiano.

La Commissione si impegna a segnalare al Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus ogni caso di violazione dei diritti del bambino bieloruso adottato, nonché i casi di fallimento dell'adozione e il conseguente allontanamento del minore dalla famiglia adottiva. La sistemazione del minore, in questo caso, verrà concordata tra il Ministero dell'Istruzione e la Commissione in conformità della normativa dei rispettivi Paesi.

I documenti richiesti per l'adozione di un minore bieloruso -previsti dal comma 6 della Disposizione sulle modalità dell'adozione e dell'istituzione della tutela da parte di cittadini stranieri, degli apolidi e dei cittadini della Repubblica di Belarus che hanno la residenza permanente nel territorio di un Paese straniero, approvata dal Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus il 23.10.99, n. 1679, come modificato dal Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus dell'11 luglio 2001, n. 1021 (di seguito denominata "Disposizione") vanno presentati all'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia a cura dell'ente accreditato, corredata da una lettera di accompagnamento predisposta dal responsabile dell'ente, per l'inoltro al Centro, tramite il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus. L'ente accreditato informerà la Commissione dell'avvenuto inoltro della pratica nella Repubblica di Belarus.

Ogni atto va tradotto in lingua russa a cura di un traduttore che abbia fatto il corso di studi previsto per legge e che sia iscritto nel relativo albo, la firma del traduttore va legalizzata dal funzionario dell'Ambasciata a ciò delegato. Le traduzioni possono essere espletate anche a cura della stessa Ambasciata bielorusa in Italia.

La relazione sull'idoneità ad adottare degli aspiranti genitori è svolta dal servizio socio-sanitario territorialmente competente; tale relazione accerta che le persone dichiaratesi disponibili ad adottare hanno le competenze necessarie per mantenere, educare ed istruire adeguatamente il minore adottando.

Il presidente dell'ente accreditato rilascia la dichiarazione relativa all'assenza di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà parentale degli aspiranti genitori adottivi, ed altresì quella relativa all'assenza di provvedimenti che ne abbiano parzialmente limitato o escluso la capacità di agire, o che li abbiano rimossi dall'ufficio di tutore o abbiano revocato un'adozione precedentemente dichiarata nei loro confronti.

La Commissione rilascia una preventiva dichiarazione, da allegarsi ad ogni pratica, dalla quale risulta che l'adottando minore bieloruso sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia se le relative procedure si svolgeranno in conformità della normativa vigente in entrambi i Paesi, quello di provenienza e quello di accoglienza. Questa dichiarazione non è necessaria se la dichiarazione di disponibilità è mirata ad un bambino già conosciuto dagli aspiranti genitori adottivi. In questo caso ad ogni pratica degli aspiranti genitori adottivi va allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione al proseguimento della procedura di adozione, in cui si dichiara che questo determinato bambino sarà autorizzato all'ingresso alla residenza permanente in Italia successivamente all'emissione della sentenza sull'adozione del corrispettivo Tribunale della Repubblica di Belarus e alla relativa richiesta da parte dei coniugi.

Il Centro, esaminata la dichiarazione di disponibilità e la documentazione allegata, decide l'abbinamento della coppia ad un bambino, predisponendo in relazione al minore i documenti di cui

al comma 9 della citata Disposizione; informa della decisione l'ente accreditato per acquisire l'adesione di quest'ultimo alla proposta, nonché il consenso dei coniugi all'adozione di quel determinato bambino, di cui hanno, attraverso la documentazione, avuto notizie circa la storia personale e familiare. Il Centro autorizza gli aspiranti genitori adottivi e l'ente accreditato, che ne segue la procedura, a visitare in Istituto il minore proposto. Se l'incontro è positivo il Centro trasmette alla Commissione la documentazione relativa al minore adottabile unitamente alla Dichiarazione di cui al seguente capoverso.

Il Centro è tenuto ad emettere la Dichiarazione che il bambino iscritto nella banca dati dei minori adottabili è in situazione di abbandono perché i genitori sono rimasti ignoti, perché orfano, perché i genitori sono stati privati della potestà parentale o perché i genitori hanno rinunciato all'educazione del bambino e hanno dato l'assenso alla sua adozione, e non ci sono parenti disponibili ad occuparsi di lui, ed altresì che nessuna famiglia bielorusa ha dato la sua disponibilità ad adottarlo.

Nel caso in cui la dichiarazione di disponibilità ad adottare è mirata ad un determinato bambino già conosciuto, perché ospitato nell'ambito dei percorsi di "risanamento post-Chernobyl", il minore può non risultare inserito nella banca dati dei bambini adottabili, in quanto continua a vivere con i suoi genitori, o con parenti, o con il tutore, ciò nonostante sarà possibile ottenere la sentenza di adozione a favore dei coniugi che lo hanno accolto ripetutamente se il genitore, il parente, il tutore presterà il proprio consenso all'adozione e questo consenso risulterà informato, libero e consapevole, escludendo che queste persone abbiano avuto una contropartita per avere dato il proprio consenso. Consenso informato significa che la persona è resa edotta che l'adozione interrompe i vincoli di parentela con la famiglia di origine e crea il legame di filiazione legittima con la famiglia adottante, della quale il minore assume e trasmette il cognome, nonché acquista la cittadinanza.

La dichiarazione del Centro farà riferimento, ove il minore da adottare abbia superato i 10 anni di età, anche al consenso prestato dallo stesso; tale consenso il minore, in base alla normativa bielorusa, dovrà dare in forma scritta e l'autenticità del contenuto e della sottoscrizione è attestata dal direttore dell'istituto, in cui il minore trovasi collocato, o dal rappresentante dell'organo che ne ha assunto, la competenza territoriale, la tutela, oppure se il minore si trova all'estero, dall'Ambasciata bielorusa in quel Paese.

La Commissione, ricevuta, da parte dell'ente accreditato, la documentazione relativa al minore, ivi compresa la Dichiarazione del Centro, accertata la regolarità della procedura e valutata la rispondenza dell'adozione all'interesse superiore del minore, autorizza il proseguimento della procedura di adozione ai fini dell'ingresso e della residenza permanente del minore in Italia, dichiarando che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente in Italia successivamente all'emissione della sentenza di adozione da parte del corrispettivo Tribunale della Repubblica di Belarus e alla relativa richiesta da parte dei coniugi.

A tal fine l'ente accreditato provvederà, una volta emessa la sentenza di adozione, a trasmettere il relativo provvedimento alla Commissione che autorizzerà definitivamente l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore bieloruso adottato. Ottenuta detta autorizzazione, gli adottanti chiederanno il visto all'Ambasciata d'Italia in Belarus.

Gli enti italiani accreditati, attraverso i quali è stata espletata l'adozione, effettuano il controllo della registrazione consolare presso l'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia dei bambini bielorusi adottati dai cittadini italiani.

Ogni eventuale trasgressione della normativa italiana e/o bielorusa da parte dell'ente accreditato sarà denunciata nelle sedi competenti e segnalata dalla Commissione al Centro e viceversa. Conseguentemente l'attività dell'ente accreditato potrà essere sospesa o revocata dal Ministero dell'Istruzione o dalla Commissione; gli obblighi assunti dall'ente, la cui attività è stata sospesa o revocata, con riferimento alle relazioni semestrali, saranno portati a termine dalla Commissione.

La Commissione e il Centro ribadiscono l'impegno assunto per garantire tutti gli interventi necessari ai fini della protezione e della piena tutela dei diritti dei bambini bielorusi adottati da persone residenti in Italia e si impegnano a mantenere rapporti continui per scambiare le informa-

zioni relative alle eventuali modifiche legislative inerenti le procedure di adozione, nonché le informazioni necessarie al superamento delle difficoltà operative eventualmente insorgenti nello svolgimento delle procedure.

La Commissione si impegna a promuovere la realizzazione di progetti mirati a migliorare la qualità della vita dei bambini nel territorio bielorusso, specialmente nell'ambito della salute e dell'istruzione, e chiede al Centro di voler individuare e comunicare le priorità.

La Commissione, nell'ambito del programma annuale di finanziamento dei progetti di cooperazione specificatamente mirati a ridurre l'area dell'adozione ed affermare il principio di sussidiarietà, sollecita gli enti accreditati nel Repubblica di Belacus a presentare insieme un progetto a favore dei bambini bielorusi in situazione di difficoltà, secondo le direttive espresse nel relativo bando.

I Capi delle due delegazioni: Consigliere Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; Sig.ra Tatiana Kovaleva, Vice Ministro dell'Istruzione della Repubblica di Belarus.

* * *

MINSK - PROCESSO VERBALE/11 SETTEMBRE 2002

Nei giorni 10 e 11 settembre si sono incontrate a Minsk, nella Sede del Centro dell'Adozione, per l'Italia la Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito denominata CAI) Dott.ssa Carmela Cavallo e per la Bielorussia la Direttrice del Centro Nazionale per le Adozioni di Minsk (di seguito denominato "Centro") Olga Karaban per discutere le questioni procedurali di adozione e per concretizzare le azioni delle parti al fine di garantirne il corretto svolgimento secondo la normativa vigente nei due Paesi e di stabilire il processo semplice e chiaro della procedura.

Si è effettuata la registrazione di cinque enti italiani autorizzati dalla CAI ad operare nel campo delle adozioni internazionali (ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALAFABETO, ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI DI CEDERNOBYL, ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A., RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA SOCIALE, NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS).

La Delibera della CAI del 30.08.2002 relativa alle procedure di adozione dei bambini bielorusi realizzate dalle famiglie italiane che hanno ospitato i bambini nell'ambito dei percorsi di risanamento, e di alcuni casi di palese strumentalizzazione di tali soggiorni per aggirare la legge sull'adozione, hanno ritenuto necessario introdurre opportuni aggiustamenti all'attuale iter procedurale. Tali aggiustamenti sono finalizzati a realizzare l'interesse del minore adottabile all'abbinamento con la famiglia più adeguata a dare risposte alle sue esigenze.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban hanno concordato nell'ambito dei programmi di risanamento deve essere evitata l'accoglienza di un bambino orfano da parte di una famiglia che abbia iniziato la procedura di adozione nazionale o internazionale perché ne potrebbe essere pregiudicato il corretto svolgimento. La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban si impegnano a rivolgersi agli organi competenti dei relativi Paesi con la proposta di non mandare i bambini orfani per i percorsi di risanamento presso le famiglie, che abbiano già iniziato la preparazione di documentazione per adozione. A tal fine è necessario richiedere alle associazioni che realizzano in Italia e in Bielorussia i programmi di risanamento, che le famiglie italiane, che invitano i bambini per fini di risanamento per la prima volta, rilascino una dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi, da cui risulti che non hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban hanno concordato che nell'interesse dei bambini e delle famiglie italiane, che avevano accolto i bambini nell'ambito dei programmi di risanamento precedentemente alla data del 15/11/2000 sia necessario salvaguardare il termine stabilito dalla CAI - il 31/12/2002, alla scadenza del quale i documenti relativi alla adozione di un bambi-

no bielorusso da una famiglia italiana saranno accettati ed esaminati dalla competente autorità bielorusso solo se saranno presentati da un ente italiano autorizzato. L'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia accetterà e valuterà i documenti dei candidati italiani in adottanti, solo se congiuntamente sarà stato prodotto il provvedimento dalla CAI per proseguire la procedura di adozione senza l'assistenza di un ente italiano autorizzato rilasciato entro il 31.12.2002.

Al fine di evitare l'uso improprio del certificato di iscrizione in banca dati di un bambino bielorusso adottabile, detto certificato sarà rilasciato dal Centro solo dopo che la coppia adottante avrà prodotto il decreto di idoneità emesso dal tribunale competente e il provvedimento della CAI che autorizza a proseguire la procedura di adozione senza l'assistenza di un ente oppure sulla richiesta della CAI. Dal 01/01/2003 il certificato di iscrizione in banca dati di un bambino bielorusso adottabile sarà rilasciato dal Centro esclusivamente all'ente autorizzato o sulla richiesta della CAI.

La Presidente Cavallo ha preso atto che nella Repubblica di Belarus saranno accreditate soltanto 7 enti tra quelli autorizzati dalla CAI ad operare nel campo delle adozioni internazionali; ai 5 enti già registrati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus si aggiungeranno, pertanto, altri 2 enti, da selezionarsi dalle competenti autorità bielorusse nel corso dell'anno 2002.

La Presidente Cavallo e la Direttrice Karaban, intendendo favorire e privilegiare l'adozione non mirata ad un determinato bambino, hanno concordato, che al di là della presentazione di domande di adozione mirate a bambini noti, in quanto ospitati nell'ambito dei percorsi di risanamento, ciascuno degli enti accreditati potrà presentare al Centro nell'arco dell'anno 2002-2003 10 richieste di adozione da parte di coppie dichiarate idonee e disponibili a bambini tra i 4 e i 10 anni di età. Nello stesso periodo ciascun ente potrà presentare richieste di adozione di non più di quaranta bambini, conosciuti dagli adottandi durante i percorsi di risanamento.

Sicure del reciproco impegno nel rispetto di quanto concordato il documento viene sottoposto alla firma.

* * *

PROCESSI VERBALI CON LA LITUANIA

Processo Verbale di collaborazione fra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Servizio di Adozioni presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale della Repubblica di Lituania

I giorni 12 e 13 settembre 2002 la Cons. Carmela Cavallo, Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (in seguito: Commissione) istituita ai sensi dell'art.6 della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla "Tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" (in seguito: Convenzione) con sede in Roma, via Fornovo, 8, e la Dott.ssa Giedre Zentelyte, Direttrice del Servizio di Adozioni presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale della Repubblica di Lituania (in seguito: Servizio Adozioni), parimenti istituito ai sensi della Convenzione, con sede in Vilnius, via Sodu, 15, si sono riunite a Vilnius ed hanno convenuto quanto segue.

1. Principi generali di collaborazione

La Commissione è l'Autorità Centrale di riferimento per le adozioni internazionali in Italia e a tal fine attua il controllo sul corretto e regolare svolgimento delle relative procedure.

È altresì competente ad autorizzare gli enti italiani ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il Servizio Adozioni è l'Autorità Centrale di riferimento per le adozioni internazionali in Lituania. Il Servizio Adozioni ha la responsabilità della gestione delle adozioni nazionali ed inter-

nazionali e del coordinamento delle attività dei Servizi municipali per la tutela dei diritti dei bambini nel campo dell'adozione.

La collaborazione fra la Commissione ed il Servizio Adozioni viene realizzata secondo i principi della Convenzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Lituania in materia di adozioni internazionali.

Il presente Processo Verbale definisce le modalità di tale collaborazione ai fini di garantire la correttezza e la regolarità dell'iter procedurale necessario per realizzare l'adozione di un bambino lituano da parte di coniugi residenti in Italia.

La Commissione ed il Servizio Adozioni concordano di conformare la loro azione al principio fondamentale che il minore, privo della tutela dei genitori, ha pieno diritto a crescere in una famiglia.

Il Servizio Adozioni si impegna prioritariamente a garantire che la crescita e l'educazione del minore si svolga nell'ambito della famiglia naturale e, solo ove ciò non sia possibile, ad assicurargli pari tutela con l'affidamento familiare oppure con l'adozione in una famiglia lituana.

Il Servizio Adozioni, ove non sia possibile realizzare neppure l'adozione nazionale, collabora con la Commissione al fine di individuare per un determinato bambino adottabile la famiglia idonea a dare risposte adeguate alle esigenze del minore.

In tal caso, dette istituzioni attueranno tutte le misure idonee a garantire che il minore lituano adottato in Italia goda nel Paese di accoglienza di una tutela non inferiore a quella assicuratagli nel Paese d'origine e che la sua adozione non sia fonte ingiustificata di vantaggio economico per alcuno, dovendo ogni adozione realizzare il superiore interesse del minore.

2. Competenze del Servizio Adozioni

1. Il Servizio Adozioni forma la graduatoria dei minori adottabili, dei cittadini lituani e dei cittadini stranieri aspiranti all'adozione, in base a criteri che saranno regolarmente resi noti alla Commissione.

2. Il Servizio Adozioni, dopo aver eseguito le verifiche previste dall'articolo 4 della Convenzione, valutato che l'adozione internazionale corrisponde al superiore interesse di un determinato minore, individua dalla relativa graduatoria la famiglia italiana maggiormente idonea, fornisce all'ente autorizzato i dati relativi al bambino, formulando la proposta di abbinamento.

3. Il Servizio Adozioni stipula gli accordi di collaborazione -in numero non superiore a quattro- con gli enti autorizzati dalla Commissione, stabilendo l'iter procedurale per la presentazione dei documenti e per l'iscrizione nella graduatoria degli aspiranti genitori adottivi nella Repubblica di Lituania, nonché gli altri adempimenti che precedono la pronuncia della sentenza di adozione. Il Servizio Adozioni trasmette alla Commissione copia di detti accordi di collaborazione.

4. Il Servizio Adozioni rilascia il certificato di conformità dell'adozione internazionale, ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione.

5. Il Servizio Adozioni informa immediatamente la Commissione sull'eventuale condotta illegale tenuta in Lituania dagli enti italiani autorizzati.

6. Il Servizio Adozioni si impegna a trasmettere annualmente alla Commissione i dati statistici relativi alle adozioni internazionali in Lituania e ad informarla tempestivamente circa le eventuali modifiche apportate alla normativa di senore.

3. Competenze della Commissione

1. La Commissione attua il controllo sul corretto e regolare svolgimento delle procedure di adozione internazionale ed autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore adottato.

2. La Commissione autorizza, in numero non superiore a 4, gli enti ad operare in Lituania ai sensi della Convenzione, informandone il Servizio Adozioni ai fini del loro riconoscimento.

3. La Commissione controlla l'attività degli enti autorizzati e informa il Servizio Adozioni sull'eventuale revoca, sospensione o limitazione dell'autorizzazione concessa. Ove la Commissione o il Servizio Adozioni accertino che l'ente autorizzato abbia violato le norme stabilite dalla Convenzione o dal diritto interno di uno dei due Paesi, provvederanno immediatamente ad informarsi

reciprocamente in merito, al fine di adottare le misure atte a sanzionare la condotta dell'ente. Ove all'ente autorizzato venga revocata, sospesa o limitata l'autorizzazione ad operare, la Commissione si impegna a trasmettere al Servizio Adozioni le relazioni post-adozione cui l'ente era tenuto, direttamente o attraverso altro ente autorizzato per la Lituania.

4. Gli enti autorizzati dalla Commissione presentano al Servizio Adozioni la documentazione relativa ad ogni coppia aspirante all'adozione, nelle forme e nei tempi richiesti dal Servizio Adozioni.

5. La Commissione trasmette annualmente al Servizio Adozioni la lettera di garanzia con la quale si impegna a far pervenire al Servizio Adozioni, a mezzo dell'ente autorizzato che ha assistito la coppia, le relazioni post-adozione sulle condizioni di vita e di educazione di ogni bambino lituano adottato da residenti nella Repubblica Italiana. Dette relazioni, riguardanti lo sviluppo psico-fisico del bambino adottato, il livello di integrazione nell'ambito familiare, scolastico e sociale, le condizioni di salute, saranno accompagnate da adeguata documentazione fotografica e presentate al Servizio Adozioni secondo le seguenti modalità:

- a) semestralmente, nei primi due anni dalla sentenza di adozione;
- b) annualmente, nei due anni successivi;
- c) oltre il quarto anno, su richiesta del Servizio Adozioni, per casi particolari.

Le relazioni devono essere tradotte in lingua lituana. La Commissione si impegna a verificare che dette relazioni siano redatte in modo corretto e approfondito.

6. La Commissione, ove accerti che le condizioni di vita del bambino nella famiglia adottiva non siano tali da consentire la piena tutela dei suoi diritti, provvederà a notificare l'Autorità giudiziaria minorile territorialmente competente affinché assuma i provvedimenti urgenti nell'interesse superiore del minore. La Commissione darà immediata comunicazione al Servizio Adozioni di tali provvedimenti. La Commissione e il Servizio Adozioni si consulteranno al fine di individuare la migliore soluzione per garantire la piena tutela del minore, valutando l'opportunità del suo collocamento in una comunità o in un nuovo nucleo familiare, ovvero del suo rientro in Lituania, ove non sia esperibile altro intervento.

Clausole finali

Nel quadro della reciproca collaborazione in materia di adozioni internazionali, la Commissione si impegna, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie per i programmi di sussidiarietà, a sostenere progetti di formazione per gli operatori sociali lituani attivi nel campo delle adozioni.

Il Servizio Adozioni si impegna a tenere in considerazione la disponibilità delle famiglie italiane ad adottare bambini di età superiore a tre anni e con lievi problemi di salute o in numero superiore a due perché fratelli e a richiedere a tal fine agli enti autorizzati la presentazione dei documenti relativi a tali famiglie.

Con il presente Processo Verbale, sottoscritto dalla Cons. Carmela Cavallo e dalla Dott.ssa Giedre Zentelyte, la Commissione ed il Servizio Adozioni si impegnano a rispettare quanto in esso previsto e ad informarsi reciprocamente su ogni eventuale modifica della normativa interna in materia di adozioni internazionali, anche ai fini di eventuali aggiustamenti al presente testo.

Vilnius, 13 settembre 2002

PROCESSO VERBALE E ACCORDO ALLA FIRMA CON IL VIETNAM**HANOI/18 DICEMBRE 2002****CONVENZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DI ADOZIONE DI MINORI
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (designati di seguito gli Stati contraenti),

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonico della personalità, il bambino deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di serenità, amore e comprensione;

Riconoscendo che lo Stato contraente deve adottare le misure adeguate per permettere al bambino di rimanere nel proprio ambiente familiare ed assicurare al bambino privo del suo ambiente familiare una situazione familiare sostitutiva;

Riconoscendo che l'adozione internazionale è una misura adeguata finalizzata a dare una famiglia stabile al bambino nel cui Paese d'origine non è stato reperito un nucleo familiare idoneo;

Riconoscendo che al bambino adottato in conformità alla presente convenzione devono essere assicurati in entrambi Paesi contraenti gli stessi interessi e gli stessi diritti garantiti al bambino che ha la nazionalità di quel Paese o che ha la residenza abituale in quel Paese.

Hanno deciso di sottoscrivere la presente convenzione.

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1***Campo di applicazione*

1. La presente convenzione si applica allorché un bambino che non ha ancora raggiunto la maggiore età, così come fissata dallo Stato di origine, sia cittadino di questo Stato o residente nel territorio di quello Stato, sia adottato da una coppia unita in matrimonio residente nell'altro Stato contraente (di seguito adottanti).

La presente convenzione si applica parimenti al bambino apolide residente abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti nel quale sarà adottato da coniugi residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. L'adozione richiamata al capo 1 di questo articolo crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l'adottato.

Articolo 2*Principi dell'adozione*

Gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare delle misure di collaborazione al fine di garantire che l'adozione di un bambino residente abitualmente sul territorio di uno dei due Stati contraenti (di seguito Stato di origine), da parte di coniugi residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente (di seguito Stato di accoglienza) siano frutto della libera volontà dei soggetti coinvolti, nello spirito di solidarietà, conformemente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, nel rispetto della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 "Sui Diritti del Fanciullo", ai fini della salvaguardia del suo superiore interesse.

Articolo 3*Protezione del bambino*

1. Gli Stati contraenti adottano ogni misura conforme alle leggi nazionali al fine di prevenire, sanzionare e perseguire le attività illegali sottese all'adozione ai fini dello sfruttamento del lavoro minorile,

dell'abuso sessuale su minori, del rapimento, della sostituzione fraudolenta, del traffico di minori mascherato dall'adozione, nonché tutte le altre condotte che violano i diritti e gli interessi del bambino.

2. Nello spirito di solidarietà ed allo scopo di proteggere i bambini, gli Stati contraenti promuovono le condizioni favorevoli ai fini di incoraggiare le adozioni di bambini orfani e di bambini disabili.

Articolo 4

Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti depositati, autenticati, certificati dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti utilizzati nella procedura di adozione previsti dalla presente convenzione non necessitano di essere legalizzati.

Articolo 5

Traduzioni e costo delle procedure

Per l'applicazione della presente convenzione, le Autorità di riferimento degli Stati contraenti relazionano tra loro nella lingua dello Stato di origine del bambino; il costo della procedura di adozione viene sostenuto dagli adottanti che svolgono sul territorio di uno degli Stati contraenti le procedure di adozione.

Capitolo II

AUTORITÀ ED ENTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 6

Autorità centrali

Sono designate come Autorità Centrali degli Stati contraenti per l'applicazione della presente convenzione: da parte della Repubblica Italiana la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte della Repubblica Socialista del Vietnam l'"International Adoption Institution" presso il Dipartimento della Giustizia del Vietnam.

Articolo 7

Collaborazione per implementare la presente convenzione

Per l'applicazione della presente convenzione, le Autorità Centrali dei Paesi contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche competenti del loro Stato, e anche di organismi accreditati nel campo dell'adozione conformemente alla loro normativa interna (di seguito enti accreditati).

Articolo 8

Enti accreditati

1. Un ente che opera in conformità alla normativa dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l'accreditamento da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, è autorizzato a svolgere attività umanitaria e non lucrativa sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza, nelle procedure di adozione di un bambino residente abitualmente sul territorio dello Stato di origine, in conformità alla presente convenzione.

2. Per ottenere l'accreditamento da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, un ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; avere dei programmi umanitari, dei progetti di attività non lucrativa nel campo dell'adozione, ivi compresi degli aiuti economici a livello umanitario agli Istituti di assistenza dei bambini nello Stato di origine.

3. In conformità all'accordo tra gli Stati contraenti e sulla base di un'autorizzazione rilasciata in forma scritta dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, un ente accreditato può esercitare specifiche

attività richiamate agli articoli, 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente convenzione. L'organismo accreditato è sottoposto alla vigilanza di entrambe le Autorità Centrali degli stati contraenti.

4. I diritti e gli obblighi dell'ente accreditato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla normativa interna di quest'ultimo.

Capitolo III

LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA IN MATERIA DI ADOZIONE

Articolo 9

Condizioni richieste in relazione ai bambini adottabili

La legislazione dello Stato di origine stabilisce le condizioni per l'adottabilità di un bambino.

Le persone legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, nonché le forme secondo cui il consenso deve essere dato, sono indicate dalla legge dello Stato di origine.

Articolo 10

Condizioni richieste in relazione agli adottanti

Gli adottanti devono soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, nonché le condizioni richieste dalla legge dello Stato di origine.

Articolo 11

Competenza sulla dichiarazione di adozione

La decisione di collocare un bambino in adozione spetta alla competente Autorità dello Stato di origine.

Articolo 12

Riconoscimento dell'adozione

L'adozione pronunciata dalla competente Autorità dello Stato di origine in conformità alla legge nazionale e alla presente convenzione è riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato di accoglienza.

Articolo 13

Effetti giuridici dell'adozione

1. Gli effetti giuridici dell'adozione disciplinata dalla presente convenzione sono stabiliti dallo Stato contraente in cui la procedura di adozione si perfeziona. 2. Nel caso in cui l'adottato acquisti la nazionalità dello Stato di accoglienza, in conformità della normativa interna dello Stato, l'Autorità Centrale deve comunicare all'Autorità Centrale dello Stato di origine la data in cui il minore adottato ha acquisito la nazionalità dello Stato di accoglienza, essendosi la procedura di adozione perfezionata. Gli Stati contraenti si impegnano a rendere possibile che l'adottato, avendo acquisito la nazionalità dello Stato di accoglienza, mantenendo al contempo la cittadinanza dello Stato di origine, possa, al raggiungimento della maggiore età, esercitare la scelta sulla cittadinanza.

Capitolo IV

LA PROCEDURA DI ADOZIONE

Articolo 14

Documentazione

1. La procedura di adozione deve svolgersi in conformità della normativa interna di entrambi gli Stati contraenti e tale conformità deve essere dichiarata dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza nei termini previsti dal seguente art. 15.

2. Tutti gli atti della procedura di adozione devono essere accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dello Stato di origine certificata conforme all'originale dal funzionario compe-

tente della Rappresentanza Diplomatica o del Consolato dello Stato di origine; i costi della traduzione sono sostenuti dagli adottanti.

Articolo 15

Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza garantisce:

- a) che gli adottanti posseggono i requisiti necessari per adottare come previsti dall'art. 10 della presente convenzione;
- b) che essi hanno ricevuto le informazioni e la preparazione necessarie per adottare, in particolare quelle relative all'ambiente familiare e sociale del Paese d'origine del bambino;
- c) che il bambino sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente sul territorio dello Stato di accoglienza.

Articolo 16

Trasmissione della documentazione

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di origine, direttamente o attraverso l'ente accreditato, la documentazione relativa ai coniugi adottandi accompagnandola con una nota esplicativa delle informazioni necessarie

- a) nome e cognome, data di nascita, numero del passaporto o della carta d'identità, residenza, domicilio, professione;
- b) capacità legale;
- c) idoneità ad adottare (condizioni economiche, reddito annuale, situazione personale, familiare, sanitaria, sociale);
- d) motivazione ad adottare;
- e) caratteristiche del bambino che essi sono idonei ad adottare.

Articolo 17

Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di origine

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine garantisce

- a) che il bambino proposto in adozione e adottabile ai sensi della normativa in vigore sul proprio territorio;
 - b) che dopo aver valutato la possibilità di presa in carico del bambino sul proprio territorio, l'adozione internazionale si rivela la soluzione più adeguata a realizzarne il superiore interesse;
 - c) che le persone o gli organi legittimati a dare il proprio consenso all'adozione del bambino lo hanno espresso in forma scritta, ivi compreso il consenso dato dal bambino alla propria adozione al raggiungimento dell'età prevista dalla legge nazionale;
 - d) che le persone o gli organismi di cui sopra sono state debitamente informati delle diverse forme di adozione previste dalla normativa dello Stato di accoglienza, in particolare degli effetti giuridici;
- 2) Quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine valuta che il bambino è adottabile trasmette la documentazione relativa agli adottandi all'Autorità competente in quello Stato (o nel medesimo Stato) a dichiarare l'adozione perché dia seguito alla procedura e provveda a darne comunicazione allo Stato di accoglienza.

Articolo 18

Procedura per la proposta di un bambino in adozione

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza direttamente o attraverso l'ente accreditato una nota esplicativa delle seguenti informazioni sul bambino proposto per l'adozione:

- a) nome e cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza;
- b) stato di adottabilità;
- c) situazione personale, familiare, sociale;

- d) stato di salute;
 - e) esigenze e particolari inclinazioni del bambino.
- 2) L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve comunicare nel più breve tempo possibile all'Autorità Centrale dello Stato di origine direttamente o attraverso l'ente accreditato l'adesione degli adottanti alla proposta di abbinamento.

Articolo 19

Procedura di ingresso del bambino

- 1) La procedura di ingresso del bambino deve essere fatta in conformità alla legge dello Stato di origine.
- 2) Su richiesta diretta o tramite l'ente accreditato dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza l'Autorità Centrale dello Stato di origine dichiara che le procedure di adozione si sono svolte in conformità all'ordinamento giuridico interno e alla presente convenzione.
- 3) Le Autorità di entrambi gli Stati contraenti garantiscono che il bambino goda di tutte le facilitazioni possibili per lasciare il proprio Paese e fare ingresso e risiedere stabilmente nel Paese ricevente.

Articolo 20

Definizione della procedura di adozione nello Stato di accoglienza

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza dopo aver definito la procedura di adozione del bambino straniero secondo la propria normativa interna ne dà in forma scritta notizia allo Stato di origine direttamente o attraverso l'ente accreditato.

Capitolo V **COOPERAZIONE**

Articolo 21

Cooperazione in materia di protezione del bambino

- 1) Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di proteggere i bambini adottati in conformità a quanto disposto nella presente convenzione.
- 2) Gli Stati contraenti si assicurano che il bambino cittadino di uno Stato contraente adottato sul territorio dell'altro Stato contraente gode della stessa protezione ed è titolare degli stessi diritti riconosciuti ai bambini che hanno la cittadinanza di quello Stato o che vi risiedono stabilmente.
- 3) Quando l'inserimento del bambino nella famiglia adottiva non risponde più al suo superiore interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve irrimediabilmente mettere in atto tutte le misure necessarie al fine della sua protezione. Lo Stato di accoglienza vigila sul collocamento del minore in un nuovo ambiente idoneo al suo armonico sviluppo, dandone notizia all'Autorità Centrale dello Stato di origine.
- Gli Stati contraenti devono assumere le misure idonee a far rientrare il bambino nel suo Stato di origine, se questa rimane l'ultima soluzione in grado di garantirne il superiore interesse.

Articolo 22

Scambio di informazioni

1. Le Autorità Centrali degli Stati contraenti si scambiano le rispettive leggi disciplinanti l'istituto dell'adozione, e in particolare la normativa riguardante i requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi, i dati statistici e le altre informazioni necessarie.
2. Esse si informano reciprocamente sul funzionamento della presente convenzione e assumono le necessarie decisioni per eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.
3. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di origine e nel rispetto della legislazione nazionale di esso, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a fornire all'Autorità Cen-

trale dello Stato di origine le informazioni su una particolare situazione adottiva.

L'Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a tenere riservate dette informazioni in conformità alla propria normativa interna per assicurare il superiore interesse del bambino.

Articolo 23

Assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione

Per implementare la presente convenzione, gli Stati contraenti s'impegnano a instaurare fra loro una collaborazione sotto forma di assistenza tecnica, in tema di formazione del personale, di aiuto alle Autorità pubbliche o agli Istituti di assistenza per l'infanzia, così come a scambiarsi informazioni ed esperienze nel campo dell'adozione internazionale.

Articolo 24

Gruppo di lavoro misto

1. Per implementare la presente convenzione, gli Stati contraenti decidono di istituire un gruppo di lavoro misto e paritetico composto da rappresentanti delle diverse Autorità Centrali e dai rappresentanti di altre autorità pubbliche competenti nel campo delle adozioni di ogni Stato contraente.

2. Il gruppo misto si riunisce annualmente, di volta in volta in uno degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono, inoltre, decidere di riunire il gruppo di lavoro in sessione straordinaria, ove fosse necessario. Sull'accordo degli Stati contraenti, in caso di necessità, i rappresentanti degli enti accreditati sono autorizzati ad assistere come osservatori, alle sessioni del gruppo di lavoro.

3. Il gruppo di lavoro esamina e valuta lo stato di applicazione della convenzione. Esso stabilisce la strategia di assistenza e collaborazione a livello tecnico, di cui al precedente articolo 23, gli aiuti economici di natura umanitaria degli enti accreditati in favore degli istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine richiamati all'articolo 8, secondo comma, della presente convenzione, e individua le soluzioni per superare le difficoltà incontrate nell'applicazione della convenzione.

Capitolo VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25

Entrata in vigore ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica in conformità alla legge in vigore nello Stato di accoglienza e nello Stato di origine ed essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio dello strumento di ratifica.

2. La presente convenzione è conclusa per una durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per periodi di cinque anni se nel termine di sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità, nessuno dei due Stati contraenti riceve la notifica dell'altro Stato circa l'intenzione di porre fine alla presente convenzione.

Articolo 26

Modifiche ed emendamenti

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche ed emendamenti decisi di comune accordo tra gli Stati contraenti. Ogni proposta di modifica sarà fatta per via diplomatica.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana, vietnamita e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso in cui le interpretazioni siano differenti, il testo francese sarà quello di riferimento. I plenipotenziari rispettivi degli Stati contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

APPENDICE DOCUMENTALE

Rassegna dei principali atti delle istituzioni internazionali

1. Documenti delle Nazioni unite

1.1. Assemblea generale delle Nazioni unite

Risoluzione del 19 dicembre 2001, *The rights of the child*¹

L'Assemblea generale con la risoluzione 56/1395 è tornata ad affrontare le questioni di genere che interessano i minori, invitando gli Stati membri a rinnovare il loro impegno nell'attuazione del Piano d'azione di Pechino² e, in particolare, a:

- eliminare le disparità di genere nell'educazione primaria e secondaria entro il 2005;
- garantire alle bambine il pieno accesso al godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- proteggere le bambine da ogni forma di violenza, quali l'infanticidio, la selezione prenatale del sesso, le mutilazioni genitali o lo sfruttamento sessuale, e sviluppare appositi programmi di sostegno medico, sociale e psicologico per le bambine vittime di violenza;
- adottare e attuare leggi che legittimino solo il matrimonio basato sul libero e pieno consenso della sposa e che stabiliscano un'età minima per la validità del consenso al matrimonio da parte dei nubendi;
- prestare la dovuta attenzione alla particolare vulnerabilità delle bambine prima, durante e dopo i conflitti armati;
- elaborare piani di azione nazionali, ampi e multidisciplinari, volti a eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le bambine.

Rapporto del 15 luglio 2002 del Segretario generale all'Assemblea generale delle Nazioni unite, sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo³.

Il rapporto fa il punto sullo stato della Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto riguarda la firma, la ratifica e l'adesione degli Stati. Al 2 luglio 2002 la Convenzione risulta ratificata da 191 Stati e firmata da 193 Stati (gli stessi Stati che hanno ratificato o aderito al trattato più Stati Uniti e Somalia), mentre i due protocolli opzionali

¹ A/RES/56/138 del 19 dicembre 2001 *The rights of the child*.

² Piano d'azione approvato dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne, Pechino, 4 - 15 settembre 1995.

³ A/57/295, Report on the Secretary general, *Status of the convention o the rights of the child*, consultabile sul sito www.un.org/documents/

sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e sulla vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile, sono stati ratificati da 33 Stati e firmati da oltre cento Stati. Mentre, 120 sono gli Stati che hanno notificato l'accettazione della modifica del comma 2 dell'articolo 43 della Convenzione, relativo all'aumento dei componenti del Comitato ONU sui diritti del fanciullo da dieci a diciotto membri, tuttavia affinché tale emendamento entri in vigore sono necessarie 128 notifiche.

Il rapporto riafferma l'esigenza di assicurare una formazione adeguata e sistematica sui diritti del minore per raggiungere un'applicazione rafforzata delle leggi che li sanciscono e sollecita gli Stati a porre fine all'impunità di tutti i reati aventi vittime di minore età e a sottoporre a giudizio gli autori di tali reati.

Inoltre, si ricorda che il Comitato sui diritti del fanciullo ha deciso di dedicare periodicamente un giorno della propria attività alla discussione di uno specifico articolo della Convenzione o di un argomento relativo ai diritti del fanciullo. Durante la sua 28^o Sessione, il Comitato ha discusso sulla violenza ai danni dei minori all'interno della famiglia e nella scuola, mentre nella 29^o si è dedicato all'analisi delle caratteristiche e della tempistica di presentazione dei rapporti periodici da parte degli Stati.

Risoluzione del 12 febbraio 2003, *The girl child*⁴

L'Assemblea generale delle Nazioni unite ha denunciato ancora una volta le gravi discriminazioni che le bambine subiscono nella nostra società, sottolineando la necessità di dare immediatamente e concreta attuazione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 ed alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979.

Con tale risoluzione, l'Assemblea invita i governi e le stesse Nazioni unite, in cooperazione con le organizzazioni internazionali a incrementare gli sforzi fatti, dare attuazione agli obiettivi individuati durante il World education forum⁵ ed eliminare, entro il 2005, la discriminazione d'accesso all'educazione primaria e secondaria che le bambine subiscono.

In particolare, la risoluzione sollecita gli organismi di tutela dei diritti umani ad adottare sistematicamente un approccio proteso all'eliminazione delle discriminazioni di genere, in

⁴ Resolution A/RES/57/189 *The girl child*, adopted by the General assembly, 12 February 2003, consultabile sul sito www.un.org

⁵ UNESCO, *Final report of the world education forum*, Dakar, Senegal, 26 - 28 April 2000 (Paris, 2000), consultabile sul sito www.un.org

modo che entrambi i sessi contribuiscano e fruiscano a pieno della vita sociale. Essa, inoltre, sottolinea la necessità di rafforzare la normativa nazionale a protezione delle bambini contro ogni tipo di violenza e sfruttamento, incluso l'infanticidio femminile e la selezione sessuale prenatale, le mutilazioni genitali, lo stupro, la violenza domestica, l'incesto, l'abuso sessuale, lo sfruttamento sessuale, la prostituzione e la pornografia infantile, il traffico di donne e il lavoro in condizioni di schiavitù.

Risoluzione del 19 febbraio 2003, *Rights of the child*⁶

La Risoluzione si compone di tre parti dedicate rispettivamente: la prima, a prevenzione e contrasto della vendita e dello sfruttamento sessuale dei minori, inclusa la prostituzione e la pornografia infantile, chiedendo agli Stati di elaborare politiche di lungo periodo e normative nazionale specifiche che criminalizzino tali pratiche; nella seconda, che si occupa dei minori coinvolti nei conflitti armati, l'Assemblea auspica una rapida ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e si sofferma non solo sulla protezione dei minori nelle situazioni di conflitto, ma anche sull'importanza di adottare misure appropriate per la riabilitazione fisica e psichica di questi; infine, la terza ed ultima parte è dedicata alle strategie per l'eliminazione delle forme di sfruttamento minorile, e si invitano gli Stati ad una maggiore cooperazione nel combattere tali forme di sfruttamento allo scopo di assicurare ai minori condizioni di vita adeguate ad uno sviluppo armonioso.

Nelle conclusioni, l'Assemblea invita il Segretario generale a elaborare, in occasione della LVIII sessione, un rapporto sulla realizzazione degli obiettivi individuati durante la XXVII sezione speciale dell'Assemblea generale ed elencati nel documento *A world fit for children*⁷.

Rapporto del 17 giugno 2003 del Segretario generale delle Nazioni unite, *Violence against women migrant workers*⁸

Il rapporto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite da agenzie delle Nazioni unite, organizzazioni internazionali governative e non governative e Stati membri in

⁶ Resolution A/RES/57/190 *Rights of the child*, adopted by the General assembly, 19 February 2003, consultabile sul sito www.un.org

⁷ Consultabile sul sito www.unicef.org

⁸ A/58/161 Report of the Secretary general, *Violence against women migrant workers*

merito alle attività da questi svolte a tutela delle donne lavoratrici migranti da ogni forma di violenza.

Il rapporto rileva che iniziative sono state intraprese in diversi Paesi anche in ambito legislativo per proteggere le donne e minori da ogni forma sfruttamento, per la promozione della sicurezza sociale e al fine di evitare discriminazioni nell'ambito del mondo del lavoro. Molteplici sono le azioni volte a prevenire le differenti forme di violenza e sfruttamento e a rendere le donne meno vulnerabili mediante l'educazione scolastica e professionale. Dal rapporto si delinea un quadro internazionale relativamente dinamico, con accordi bilaterali e multilaterali adottati tra paesi di origine, transito e destinazione delle donne e minori vittime di tratta, spesso scenario di gravi violenze perché luoghi di snodo del traffico.

Ciò nonostante, si prende atto della scarsa quantità di informazioni sul fenomeno che, quindi, resta poco ben definito nelle sue dimensioni reali, rendendo ancor più complicata l'elaborazione di strategie efficaci per combatterlo.

Rapporto del 20 maggio 2002 dell' Alto commissario per i diritti umani della Nazioni unite al Consiglio economico e sociale sui principi e le linee guida raccomandate in materia di diritti umani e traffico di esseri umani

Al fine di meglio sottolineare che il traffico di esseri umani necessita del cosiddetto *human rights approach*, cioè di un approccio che si basi sui diritti umani poiché il traffico rappresenta una violazione di questi, l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite ha elaborato e trasmesso al Consiglio economico e sociale un documento in cui si delineano le linee guida da applicare nella lotta contro questo fenomeno a partire dai diritti e dai bisogni di coloro che ne sono vittime⁹.

Il rapporto pone l'accento sulla responsabilità degli Stati e della comunità internazionale nel prevenire il traffico, criminalizzare il fenomeno, svolgere indagini, perseguire i trafficanti e assistere e proteggere le vittime di questi, partendo dal principio che i diritti

⁹ Il documento individua le linee guida da implementare negli interventi contro il traffico in undici ambiti operativi specifici e cioè: la promozione e protezione dei diritti umani, l'identificazione delle vittime e dei trafficanti, la realizzazione di ricerche, analisi, valutazioni e la disseminazione dei risultati, l'elaborazione di una disciplina normativa nazionale specifica, l'adeguata applicazione e rispetto della legge, la protezione ed assistenza delle vittime, la prevenzione del traffico, l'adozione di speciali misure di protezione e assistenza per i minori vittime di traffico, l'accesso alla giustizia, l'obbligo per gli operatori in operazioni di *peacekeeping*, per la polizia civile ed il personale umanitario e diplomatico di indagare e la cooperazione e coordinazione tra Stati e regioni.

dell'uomo debbano essere il fulcro di qualsiasi strategia contro tale fenomeno e per la protezione e il recupero delle vittime.

In particolare, per quanto riguarda i minori si afferma che le attività di assistenza e protezione devono rispettare pienamente i diritti e gli interessi di questi e, in ragione delle particolari sofferenze fisiche, psicologiche e psicosociali subite, il rapporto dispone che siano sottoposti a trattamenti di recupero differenti da quelli previsti per gli adulti, invitando a elaborare una disciplina normativa specifica che ne tuteli le esigenze.

1.2. Commissione sui diritti umani

Rapporto del 25 gennaio 2002 del Segretario generale sull'integrazione dei diritti umani delle donne e l'approccio di genere¹⁰

Il rapporto fornisce una panoramica sulle attività poste in essere dalle Nazioni unite e dalle altre organizzazioni internazionali per contrastare il traffico di donne e bambine, così come richiesto dalla stessa Commissione in una precedente risoluzione del 2001¹¹.

Il rapporto, nell'elencare le iniziative intraprese dalle organizzazioni internazionali, fornisce un quadro generale sul tipo di approccio adottato da ogni organizzazione nel far fronte al problema. Esso si sofferma sulla connessione tra i movimenti migratori ed il traffico di esseri umani ed evidenzia criticamente che quest'ultimo continua ad essere considerato, soprattutto a livello di singole nazioni, come una violazione delle leggi sull'immigrazione ed un problema di controllo delle frontiere. In particolare, si insiste sulla necessità, a livello internazionale e nazionale, che gli Stati prendano atto del fatto che l'immigrazione illegale ed il traffico possono essere una conseguenza di politiche migratorie restrittive.

Il Segretario generale sottolinea la complessità del fenomeno, che presenta difficoltà di ordine politico e geografico, di tipo ideologico e concettuale, d'inadeguatezza del sistema normativo in materia oltre che di insufficienza di informazioni e di coordinamento tra le parti coinvolte nella lotta al traffico a livello nazionale, regionale ed internazionale.

Risoluzione del 23 aprile 2002, *Traffic in women and girls*¹²

¹⁰ E/CN.4/2002/80, Report of the Secretary general, *Integration of the human rights of women and the gender perspective – Traffic in women and girls*.

¹¹ Risoluzione 2001/48 della Commissione per i diritti umani.

¹² Resolution 2002/51, *Traffic in women and girls*.

La Commissione diritti umani, consapevole dell'urgenza con cui è indispensabile far fronte al fenomeno dello sfruttamento sessuale di donne e bambine, sottolinea la necessità di eliminare ogni forma di violenza e traffico, inclusa la prostituzione. Preoccupata dalla rapidità con cui va aumentando l'attività del crimine organizzato transnazionale, invita i governi e tutti coloro che difendono i diritti umani a cooperare, al fine di porre in essere delle strategie globali basate su un approccio di genere. Sollecita l'adozione di una normativa penale nazionale specifica e maggiormente incisiva, che preveda delle pene più severe per coloro che sono implicati nel traffico di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione.

Nella Risoluzione si richiede anche la raccolta di maggiori informazioni sul fenomeno e la predisposizione di ricerche per il reperimento di dati qualitativi e quantitativi al fine di prevenire la vittimizzazione di donne e bambine e di proteggere le vittime del traffico da ulteriori coinvolgimenti. Inoltre, dato il sempre più ampio impiego di Internet, soprattutto per lo sfruttamento della prostituzione, la Commissione incoraggia i governi a predisporre dei codici di condotta che promuovano l'uso responsabile di Internet.

Infine, s'invita il Segretario generale a presentare alla Commissione, durante la sua 59^o sessione, un rapporto aggiornato sulle attività poste in essere dalle Nazioni unite e dalle altre organizzazioni internazionali che si muovono nella lotta contro il traffico di donne e bambine¹³.

Rapporto del 6 gennaio 2003 del Rapporteur speciale Juan Miguel Petit, sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini¹⁴.

Il rapporto del Relatore speciale Juan Miguel Petit sulla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia concentra la sua attenzione sulle conseguenze della vendita, della prostituzione e della pornografia minorile oltre ad approfondire la questione della criminalizzazione dei minori coinvolti in tali pratiche, considerati in alcuni ordinamenti giuridici nazionali come veri e propri criminali invece di vittime.

¹³ Questo dovrà essere un aggiornamento del E/CN.4/2002/80, Report of the Secretary general, *Integration of the human rights of women and the gender perspective – Traffic in women and girls*, presentato il 25 gennaio 2002 alla Commissione diritti umani

¹⁴ Report submitted by Mr. Juan Miguel Petit, *Special rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography in accordance with commission on human rights resolution 2002/92, E/CN.4/2003/79*, 6 January 2003, consultabile sul sito www.unhcr.ch.

Il documento è stato realizzato con l'apporto di materiale informativo inviato dai Governi e dalle organizzazioni internazionali governative e non-governative, su mirati contro i fenomeni oggetto del rapporto: da un lato, la consistente mancanza di dati che permettano di delineare la natura e le dimensioni di tali fenomeni criminosi e, dall'altro, l'assenza in molti ordinamenti giuridici nazionali di disposizioni specifiche che puniscano le pratiche della vendita, della prostituzione e della pornografia minorile.

Il Relatore speciale sollecita gli Stati a ratificare ed applicare concretamente le disposizioni del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo e conclude sottolineando l'esigenza di trattare la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia come problematiche integrate con quelle concernenti l'adozione illegale o forzata e l'AIDS infantile.

1.3. Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo

Considerazioni del 18 marzo 2003 sui rapporti presentati dagli Stati membri in base all'art. 44 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – osservazioni conclusive: Italia¹⁵

Il Comitato sui diritti del fanciullo delle Nazioni unite ha formulato le sue osservazioni e conclusioni in merito al secondo rapporto periodico dell'Italia¹⁶ compiacendosi per i progressi compiuti nella raccolta di dati sulla condizione minorile, soprattutto a seguito dell'istituzione del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comitato ricorda che i dati e le informazioni raccolti non sono però ancora sufficientemente disaggregati, non forniscono informazioni sulla condizione delle fasce più deboli di minori (disabili, stranieri, zingari e poveri) e si riferiscono al nucleo familiare piuttosto che al minore in quanto soggetto autonomo a se stante.

Il Comitato si rammarica per la condizione discriminatoria subita dai minori extracomunitari per quanto concerne l'accesso ai servizi sociali e all'educazione. Sollecita l'adozione di misure di protezione speciali per i minori stranieri non accompagnati e lamenta l'assenza di strutture di accoglienza adeguate, evidenziando il largo utilizzo della pratica del rimpatrio, a seguito dell'entrata in vigore delle ultime disposizioni normative

¹⁵ Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention – Concluding observations: Italy CRC/C/70/Add.13, 18 March 2003, consultabile sul sito: www.unhchr.ch.

¹⁶ Il secondo rapporto dell'Italia sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza è stato sottoposto al Comitato il 21 marzo 2000.

in materia (legge 30 luglio 2002, n. 189), e la riduzione del numero di permessi di soggiorno concessi ai minori.

Inoltre, si raccomanda la creazione di un organismo di monitoraggio indipendente ed un *ombudsman* nazionale per l'infanzia a cui possano rivolgersi anche i singoli cittadini e richiede un miglior monitoraggio sull'applicazione delle misure previste dalla legge 269/98 dato che resta alto il numero di minori trafficati per scopi sessuali in Italia.

1.4. Unicef

Rapporto del 8 maggio 2003 ad un anno dalla sessione speciale sull'infanzia delle Nazioni unite¹⁷.

La Sessione speciale delle Nazioni unite per l'infanzia realizzata a New York dall'8 al 10 maggio 2002 rappresenta un evento esclusivo nel suo genere dato che per la prima volta i bambini stessi hanno fatto parte delle delegazioni presenti all'Assemblea generale dell'ONU.

Durante la Sessione speciale, le delegazioni di 190 paesi si sono impegnate a realizzare una serie di obiettivi a tutela dei minori, con un'attenzione particolare alla promozione della salute, all'educazione, alla protezione da qualsiasi forma di abuso, sfruttamento e violenza e alla lotta all'AIDS.

Il rapporto delle Nazioni unite fornisce una visione generale delle attività già intraprese e del loro impatto sui diritti dei minori e sul loro benessere. Costata con piacere che molte sono state le iniziative messe in atto ed evidenzia che, a distanza di 12 mesi dall'adozione della Dichiarazione e Piano d'azione - *A world fit for children* -, l'elaborazione ed attuazione dei piani d'azioni nazionali sembrano essere un risultato raggiunto entro la fine del 2003, così come previsto.

Il rapporto rende noto che sono un centinaio i piani d'azione nazionali elaborati, adottati e modificati sulla base di quando deciso durante la Sessione Speciale e sottolinea che la trasposizione degli obiettivi e degli standard internazionali a livello nazionale sulla base delle esigenze presenti a livello locale, rappresenta il passo più complesso per la concreta realizzazione di un mondo a misura di bambino.

¹⁷ The United nation special session on children - A first anniversary report on follow up, consultabile sul sito http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/SSC-anniversary-report.pdf

Infine il rapporto richiama la necessità di meglio tutelare le giovani donne alla ricerca di lavoro e gli spostamenti che queste compiono per trovarlo, riducendone la vulnerabilità e la possibilità di diventare vittime del traffico di esseri umani.

2. Documenti dell'Unione europea

2.1. Parlamento europeo

Risoluzione del 3 luglio 2003 sulla tratta di bambini e i bambini-soldato (18)

Nonostante l'attenzione internazionale si concentri sulla questione del traffico di minori, come dimostrano la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia¹⁹, il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, riguardante la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini²⁰ ed il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sulla criminalità organizzata internazionale²¹, il Parlamento constata con disappunto che il flagello del traffico di bambini assume delle proporzioni tragiche e si rammarica dell'inadeguatezza ed insufficienza delle misure adottate dall'Unione europea contro tale fenomeno.

Considerando che il numero di minori vittime di traffici illeciti a livello internazionale è di oltre 1.200.000 unità all'anno e che questi vengono fatti oggetto di tratta al fine di essere sfruttati, il Parlamento europeo ritiene necessario la messa a punto di una strategia di lotta alla povertà per contrastare il traffico mediante il dialogo politico con i paesi terzi. A tale scopo auspica la creazione di un forte partenariato da parte della Commissione con gli organismi internazionali e regionali per contrastare il traffico, la riduzione in schiavitù e l'arruolamento di bambini in unità di combattimento.

Il Parlamento esorta la Commissione a mettere a punto una politica comune contro il traffico di minori, chiede la nomina di un rappresentante per i diritti dei minori, che assicuri il coordinamento tra le varie politiche dell'Unione ed il monitoraggio sui risultati acquisiti e suggerisce l'emissione di visti di breve durata al fine di promuovere la protezione delle vittime di traffici illeciti.

¹⁸ Risoluzione B5-0320/2003.

¹⁹ A world fit for children, adottato il 10 maggio 2002.

²⁰ Entrato in vigore il 18 gennaio 2002.

²¹ Adottato con Risoluzione A/RES/55/25 il 15 novembre 2000.

Infine, invita la Commissione ed il Consiglio a dare piena attuazione alla dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani approvata dal Consiglio l'8 maggio 2003.

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet, attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali ²²

Visti i risultati ottenuti dopo due anni dall'attuazione del piano d'azione adottato con decisione n. 276/1999 della durata di quattro anni - dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 -, il Parlamento ed il Consiglio²³ hanno disposto il prolungamento del piano d'azione pluriennale, modificando la durata di questo e portandola da quattro a sei anni - fino al 31 dicembre 2004.

La nuova Decisione non ha modificato l'obiettivo ed il contenuto della Decisione precedente, ma ne ha ottimizzato l'efficacia facendo tesoro delle informazioni acquisite durante i primi due anni di attività. In modo più incisivo è venuta ad operare per garantire una particolare tutela dei minori in quegli ambiti maggiormente connessi alla pedopornografia, al traffico ed alla violenza su i minori.

Il programma di sei anni mira a promuovere l'uso sicuro di Internet e dispone che sotto la guida della Commissione siano intraprese delle azioni di promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo su contenuti quali, la pornografia infantile oppure tali da compromettere l'armonioso sviluppo psicofisico della persona, incluso il materiale che istighi all'odio per questioni di razza, sesso, religione, nazionalità o etnia.

Al fine di rendere più flessibile e funzionale il piano d'azione si dispone che, in base ai risultati ottenuti ed alla informazioni contenute nelle relazione di valutazione biennale, la Commissione possa presentare proposte per correggere l'orientamento del piano in atto e meglio orientarlo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

²² Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

²³ In procedura di codecisione ex art. 251 del Trattato.

2.2. Consiglio dell'Unione europea

Risoluzione del Consiglio sull'apporto della società civile alla ricerca di bambini scomparsi o sessualmente sfruttati²⁴

La lotta contro la scomparsa e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce una priorità per l'Unione europea e non può prescindere dall'adozione di una politica comune in cui gli Stati membri operino in stretta cooperazione.

La Risoluzione sollecita gli Stati membri a favorire la cooperazione tra le autorità competenti e la società civile per la ricerca dei bambini scomparsi (bambini fuggiti da casa, rapiti da terzi o scomparsi in modo inspiegabile) o sessualmente sfruttati (tratta dei bambini, prostituzione e pornografia infantile, reti pedopornografiche su Internet, abuso sessuale extrafamiliare non organizzato). Individua una serie di forme di cooperazione ed esorta a mettere a disposizione, ove non sia già istituita, una linea telefonica d'emergenza, gratuita, accessibile 24 ore su 24, destinata alla raccolta di informazioni e di testimonianze relative ai bambini scomparsi ed a sostenere gli organismi della società civile nella ricerca attraverso la diffusione di informazioni, la collaborazione alle ricerche organizzate nel quadro delle indagini e il sostegno ai familiari dei bambini scomparsi o sessualmente sfruttati.

Al contempo, si sollecita la Commissione a predisporre uno studio mirato che definisca l'ampiezza del fenomeno e le questioni giuridiche connesse all'intervento degli organismi della società civile, oltre a verificare il ruolo degli organismi della società civile e la cooperazione di questi con i competenti enti pubblici. In tal modo la Commissione potrà riferire al Consiglio i risultati di detto studio entro un anno dall'adozione della Risoluzione, e il Consiglio potrà definire le misure da adottare da parte dell'Unione europea.

Risoluzione del 21 maggio 2002 del Consiglio dell'Unione europea sul futuro del turismo europeo²⁵

Nonostante, il turismo sia uno dei principali settori dell'economia europea non si è ancora sviluppata una politica europea comune. Molte politiche e misure comunitarie in settori

²⁴ Pubblicata in GUCE C 283 del 9 ottobre 2001.

²⁵ Pubblicata in GUCE C 135 del 6 giugno 2002.

quali i trasporti, l'ambiente, le nuove tecnologie dell'informazione, l'igiene alimentare, l'energia e la fiscalità hanno comunque effetti diretti sul settore del turismo.

In considerazione di questo, la Risoluzione reputa indispensabile la creazione di un ampio quadro di coordinamento tra queste politiche e le molte azioni volte a migliorare il turismo in Europa. Il Consiglio invita pertanto ciascun Stato membro a promuovere la "dimensione etica" del turismo mediante l'introduzione di strumenti idonei a combattere tutte le forme di sfruttamento di donne e bambini e a fare del turismo uno strumento di lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo, incoraggiando iniziative volte a sensibilizzare l'industria del turismo, le autorità pubbliche e la società civile circa l'importanza di questi problemi.

Decisione quadro del 19 luglio 2002 del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani²⁶

Consapevole delle dimensioni che il traffico di esseri umani ha assunto e dell'intensa attività realizzata da organizzazioni internazionali e, particolarmente, dalle Nazioni unite contro tale flagello, il Consiglio dell'Unione europea ha voluto dare un proprio contributo alla prevenzione e alla lotta contro la tratta degli esseri umani chiamando gli Stati membri ad un'azione strategica comune.

La Decisione quadro delinea un approccio globale che si fonda sull'individuazione di elementi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

La Decisione individua le tipologie di reato da perseguire, i criteri base per l'applicazione delle sanzioni penali, i soggetti perseguibili (tra cui le persone giuridiche), la giurisdizione per l'esercizio dell'azione penale e le forme di protezione e assistenza delle vittime. In conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, con questo documento il Consiglio dell'Unione europea emana le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi e invita gli Stati membri ad adottare le norme necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro il 1° agosto 2004.

Proposta di Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile²⁷

²⁶ Pubblicata in GUCE L 224 del 21 agosto 2002.

²⁷ GU C 62E del 27 febbraio 2001, pag. 327.

L'obiettivo principale della Proposta è quello di allineare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale allo scopo di combattere la tratta degli esseri umani, nonché introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni al fine di affrontare alcune questioni come la penalizzazione, le sanzioni, le circostanze aggravanti, la competenza e l'estradizione. Con la Decisione quadro il Consiglio vorrebbe emanare disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedo-pornografia.

La Decisione quadro fornisce la definizione di alcuni termini fondamentali come "bambino", "pornografia infantile", "sistema informatico" e "persona giuridica" ed enuncia una serie di comportamenti che devono essere considerati illeciti in quanto "reati legati allo sfruttamento sessuale dei bambini" oppure punibili in quanto costituiscono un "reato legato alla pornografia infantile". Le sanzioni previste da ciascuno Stato, si afferma nella Proposta, dovranno essere "effettive, proporzionate e dissuasive". La Commissione, pur prevedendo che la pena massima privativa della libertà non sia inferiore a quattro anni, permette l'applicazione di altri strumenti legislativi già adottati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia. La pena privativa della libertà, tuttavia, non deve essere inferiore a otto anni quando vi siano delle aggravanti che rendono ancora più odiosa la natura del reato. La Commissione fornisce un elenco di circostanze aggravanti, fatte salve le altre circostanze introdotte dalla legislazione nazionale, per esempio per quanto riguarda i reati legati alla pornografia infantile, la rappresentazione di un bambino sottoposto a violenza morale o fisica costituisce una circostanza aggravante.

Ciascuno Stato membro potrà introdurre disposizioni finalizzate a vietare alle persone fisiche, riconosciute colpevoli di uno dei reati enunciati, l'esercizio di attività attinenti alla cura di bambini. Inoltre, la decisione quadro introduce la responsabilità penale e civile per le persone giuridiche. Tale responsabilità è complementare a quella della persona fisica. La persona giuridica sarà responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di decisione. Allo scopo di evitare che il reato resti impunito per conflitto di competenze, la decisione stabilisce che uno Stato ha il potere di giurisdizione:

1. qualora il reato sia commesso sul suo territorio (principio di territorialità);

2. qualora l'autore del reato sia un cittadino di quello Stato (principio della personalità attiva);
3. qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro.

Il secondo criterio è particolarmente importante per gli Stati che non autorizzano l'estradizione dei loro cittadini: essi dovranno stabilire le misure necessarie al fine di perseguire i loro cittadini per i reati commessi al di fuori del loro territorio. Al fine di evitare i conflitti positivi, gli Stati membri si consulteranno e scambieranno informazioni mediante punti di contatto nazionali appositamente istituiti. Gli Stati potranno anche utilizzare i meccanismi di cooperazione esistenti, quali lo scambio di magistrati di collegamento e la rete giudiziaria europea.

Inoltre, la decisione richiama gli Stati membri alla necessità di istituire programmi di assistenza alle vittime per consentire loro di riprendere un corso normale di vita.

Conclusione dell'8 maggio 2003 del Consiglio dell'Unione europea sulla Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e lotta al traffico di esseri umani²⁸

Il Consiglio l'8 maggio 2003 ha adottato la Dichiarazione di Bruxelles elaborata in occasione della Conferenza europea sul *La prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani: una sfida globale per il XXI secolo*, tenutasi dal 18 al 20 settembre 2002²⁹.

Scopo della Conferenza era realizzare un momento di riflessione sulle peculiarità del traffico di esseri umani contribuire alla definizione di elementi comuni per una politica europea in grado di combattere contro tale flagello.

La Dichiarazione delinea una politica comune contro il traffico di esseri umani che affronta ogni anello della catena del traffico, inclusi i paesi di origine, transito e destinazione, i reclutatori, i trasportatori, gli sfruttatori, gli intermediari, i clienti ed i beneficiari di tali commerci. Inoltre, sottolinea la necessità di affrontare direttamente con le cause del fenomeno individuate nella disoccupazione, la povertà, le discriminazione di genere, le

²⁸ Pubblicata in GUCE C 137 del 12 giugno 2003.

²⁹ Finanziata dalla Commissione europea nell'ambito del programma Stop II, che ha lo scopo di sovvenzionare iniziative di prevenzione e lotta alla tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di bambini, la Conferenza è stata preparata dall'Organizzazione mondiale per le migrazioni (IOM), in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea e con il supporto di quei governi particolarmente interessati al problema e che hanno ospitato le riunioni preparatorie all'evento.

attitudini sociali e culturali, la domanda di prestazioni sessuali e tutte le forme di sfruttamento sessuale e lavorativo che coinvolgono i minori.

La Dichiarazione è stata quindi elaborata con lo spirito di fornire raccomandazioni su standard e buone pratiche atte a prevenire ed eliminare il traffico di esseri umani attraverso politiche di intervento cooperative e multidisciplinari ³⁰.

2.3. Commissione europea

Programma Daphne 2000-2003 misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti, le donne. Invito a presentare proposte per l'anno 2002 ³¹

Il programma Daphne, approvato il 24 gennaio 2000, è un progetto quadriennale di azione della Comunità europea volto a combattere ogni forma di violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne. Il programma si basa su un concetto di violenza inteso nel senso più ampio del termine: comprende reati che vanno dall'abuso sessuale alle violenze in ambito familiare, dallo sfruttamento commerciale alla violenza in ambito scolastico, dalla tratta delle persone alla violenza di carattere discriminatorio contro i disabili, le minoranze, gli immigrati e altre categorie vulnerabili.

Al congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini svoltosi a Yokohama nel dicembre 2001, il programma Daphne è stato riconosciuto come il miglior programma attualmente esistente per combattere la violenza in Europa e nel mondo. I progetti approvati nell'ambito di questo programma prevedono metodi innovativi in materia di prevenzione e cooperazione, che hanno dato origine a nuovi partenariati e alleanze che contribuiscono alla messa in atto di pratiche maggiormente articolate per la lotta contro la violenza a livello europeo.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004 - 2008) per prevenire la violenza contro

³⁰ Negli "Annex" della Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e lotta al traffico di esseri umani sono elencate le raccomandazioni, gli standard e le buone pratiche per l'elaborazione di una efficace politica di prevenzione e lotta ripartiti nelle seguenti aree tematiche: meccanismi di cooperazione e coordinazione; prevenzione del traffico di esseri umani; protezione ed assistenza delle vittime; cooperazione giudiziaria e di polizia.

³¹ L'invito a presentare proposte per il 2003 è pubblicato in GUCE C 280 del 16 novembre 2002, p. 73

i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) ³²

Sulla base degli ottimi risultati conseguiti dall'attuale programma Daphne (2000 - 2003), attestati dalla relazione sull'attuazione del programma presentata dalla Commissione al Parlamento ed al Consiglio nell'aprile 2002³³, la Commissione ha presentato al Parlamento ed al Consiglio, il 4 febbraio 2003, una proposta di decisione istitutiva di una seconda fase del programma Daphne per il periodo 2004 - 2008.

La proposta ricalca l'impostazione del Daphne originario presentato nel 2000.

Due sono le innovazioni introdotte: la divulgazione delle informazioni e dei risultati ottenuti dal precedente programma e l'aumento del finanziamento disponibile. Tali modifiche sono state apportate per poter meglio sfruttare l'esperienza acquisita nel passato e per poter aumentare il numero dei progetti finanziabili. Infatti, nel precedente programma Daphne è stato possibile finanziare solo il 13% delle proposte presentate; mentre almeno la metà di progetti prospettati meritava di essere sovvenzionata; inoltre, l'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea lascia presagire un aumento delle domande in ragione dei gravi problemi riscontrati in questi paesi.

Decisione del 25 marzo 2003 della Commissione che istituisce un gruppo consultivo denominato "Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani"³⁴

La Commissione europea nel perseguire lo scopo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune e sulla scia di quanto emerso durante gli incontri del Consiglio europeo a Tampere (15 e 16 ottobre 2001) e a Siviglia (21 e 22 giugno 2002) ha istituito un Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani.

Il gruppo, multiprofessionale, si compone di venti esperti nominati per un anno dalla Commissione sulla base di un elenco di persone proposte dai governi degli Stati membri, dai governi candidati e dalle organizzazioni internazionali governative e non governative operanti in questo ambito³⁵.

³² Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004 - 2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II), COM(2003)54 definitivo.

³³ COM(2002) 169 definitivo, SEC(2002)338.

³⁴ Decisione della Commissione del 25 marzo 2003 che istituisce un gruppo consultivo denominato "Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani", pubblicata in GUCE L 79 del 26 marzo 2003.

³⁵ Al fine di porre in essere delle misure atte a combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani proibito dall'art. 5.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella dichiarazione di Bruxelles del 2002 (documento conclusivo della "Conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta

Il gruppo ha prevalentemente funzione consultiva, a questo la Commissione può far riferimento per qualsiasi questione relativa alla tratta degli esseri umani e, su richiesta di questa o di propria iniziativa, può formulare pareri o presentare relazioni in ausilio all'attività della Commissione.

2.4. Comitato economico e sociale

Parere del Comitato economico e sociale del 28 novembre 2002 sul programma di protezione dei minori su Internet ³⁶

Negli ultimi anni all'interno del territorio dell'Unione europea si è registrato una progressiva diffusione di una serie di problemi dovuti all'utilizzo di Internet da parte di minori. Infatti, oltre all'uso illegale della rete per la diffusione della pornografia infantile, sono emersi i primi casi di tentato rapimento, o rapimento vero e proprio, perpetrati da pedofili che si servono di Internet per contattare bambini e adolescenti. Pertanto, al Comitato economico e sociale è sembrato indispensabile intervenire per sollecitare un'efficace protezione ai minori che si servono della rete a scopo di comunicazione, divertimento, istruzione e informazione, che eviti loro il rischio di essere esposti a contenuti nocivi.

Nel documento si propone un'iniziativa che completi e rafforzi il piano d'azione Internet dell'Unione in quanto si osserva che, nonostante i grandi sforzi fatti sino a oggi dalle istituzioni per la regolamentazione di Internet e la salvaguardia dei bambini e degli adolescenti da informazioni e materiali che possano nuocere al loro benessere, la percentuale di contenuto dei siti Internet già catalogata come pericolosa è ancora molto scarsa. Si invita perciò l'Unione europea a impegnare tutti i fornitori di contenuti su Internet a catalogare il loro materiale, pena l'esclusione dal mercato.

Il Comitato si rammarica del fatto che le forze di polizia riescano a rintracciare solo una minima parte delle migliaia di minori le cui immagini appaiono sui siti Internet e che l'attesa per i processi agli imputati di pornografia infantile sia troppo lunga. Poiché

degli esseri umani - Una sfida mondiale per il XXI secolo", tenutasi dal 18 al 20 settembre 2002) fu esplicitamente raccomandato alla Commissione di istituire un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani. Il fenomeno era stato già affrontato con la Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani del 19 luglio 2002 (pubblicata in GUCE L 203 del 1° agosto 2002) nella quale è definito come un "grave crimine, che comporta la violazione dei diritti e della dignità dell'uomo e richiede un approccio multidisciplinare nei confronti di tutti gli anelli della catena della tratta, nei paesi d'origine, in quelli di transito e in quelli di destinazione".

³⁶ Pubblicato in GUCE C 48 del 21 febbraio 2002.

Internet non può costituire uno spazio che sfugge alle regole del diritto, le incriminazioni penali e le sanzioni devono essere precise e ugualmente definite a livello nazionale e nella misura del possibile, a livello mondiale. A tale scopo il Comitato invita gli Stati membri a predisporre leggi sempre più adeguate a tali necessità ed a potenziare e istituire nuovi organi di controllo.

3. Documenti del Consiglio d'Europa

3.1. Assemblea parlamentare

Raccomandazione 1545 (2002) del 21 gennaio 2002, Campaign against trafficking in women³⁷

La tratta delle donne in Europa è un fenomeno in progressivo aumento, tanto da porsi al terzo posto nelle attività criminali dopo il traffico di droga e quello d'armi. Quale nuova forma di schiavitù, va contro i principi base del diritto e della democrazia costituendo una grave violazione dei diritti umani, tanto da dover essere considerato un crimine contro l'umanità.

Il fenomeno interessa donne anche molto giovani ed è strettamente collegato con la prostituzione e con altre forme più nascoste di sfruttamento sessuale, come i matrimoni su catalogo pubblicizzati su Internet o il turismo sessuale. Di conseguenza, l'Assemblea parlamentare sollecita i governi degli Stati membri a mettere in atto misure rivolte a prevenire, reprimere e assistere le vittime, rendendo il traffico di donne penalmente punibile e introducendo sanzioni per i trafficanti simili a quelle adottate per i trafficanti di droga e di armi. Si chiede anche il fermo divieto del turismo sessuale e delle altre forme di sfruttamento, dando piena applicazione alle regole di giurisdizione traterritoriale, introducendo sanzioni penali per i beneficiari dei servizi di una donna vittima della tratta. Si sollecita però a non restringere la libertà di movimento delle donne dirette nell'Occidente europeo per studiare o lavorare attraverso la negazione del visto, bensì a instaurare accordi con i Paesi di provenienza per mettere a fuoco le ragioni profonde di questo problema come l'assenza di parità tra i due sessi nel mondo del lavoro e la povertà soprattutto femminile. Si auspica la creazione di speciali nuclei di polizia, la sorveglianza permanente delle reti per svelare i traffici illegali di esseri umani, adeguate misure di protezione delle vittime, dei testimoni e delle famiglie delle vittime nei Paesi di origine,

³⁷ Raccomandazione 1545 (2002), consultabile sul sito <http://www.coe.int>

organizzando sistemi di accoglienza e recupero per le donne che sono state vittime del traffico, sul modello di quelli già funzionanti in Italia, Belgio e Austria.

Infine, l'Assemblea raccomanda al Comitato dei ministri di creare un osservatorio europeo sul traffico di esseri umani, avvalendosi anche dei nuovi mezzi tecnologici di informazione, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali, e di elaborare una convenzione europea sulla tratta delle donne da aprire alla firma anche degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa.

Risoluzione 1307 (2002) del 27 settembre 2002, sullo sfruttamento sessuale dei minori: tolleranza zero ³⁸

Nonostante dal 1996 la comunità internazionale abbia iniziato a combattere con maggior impegno lo sfruttamento sessuale dei minori in tutte le sue forme, l'Assemblea parlamentare sottolinea che il traffico di minori, la pornografia e la prostituzione minorile non hanno confini geografici, culturali o sociali e che molta è la strada ancora da percorrere al fine di eliminare questo fenomeno.

L'Assemblea afferma che è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Invita tutti i membri del Consiglio d'Europa ad adottare disposizioni normative che proibiscano tali pratiche ed a ratificare la Convenzione europea sul Cyber-crime.

In particolare, essa richiede che gli Stati membri adottino un approccio di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, attribuendo massima priorità ai diritti e alle opinioni dei minori vittime di sfruttamento, perseguendo penalmente i responsabili di tali pratiche ed eliminando ogni possibilità di elusione del giudizio (giuridicamente o geograficamente). Inoltre, si pone l'accento sulla necessità di meglio affrontare il problema dello sfruttamento sessuale perpetrato da persone che rivestono una posizione di fiducia per il minore, come i genitori, i tutori o curatori, gli insegnanti, le baby-sitter, i poliziotti e tutti coloro che vengono direttamente in contatto con questo.

In conclusione, l'Assemblea esorta a combattere con ogni mezzo il cyber-crime ed in particolare la pornografia infantile ed invita l'Unione europea ad aprire la Convenzione dell'Europol in materia di traffico di minori e di pornografia infantile agli Stati extra-comunitari.

³⁸ Resolution 1307(2002), Sexual exploitation of children: zero tolerance.

Raccomandazione 1583 (2002), adottata dal Comitato permanente dell'Assemblea parlamentare il 18 novembre 2002, sulla prevenzione della recidiva nei reati commessi a danno dei minori ³⁹

L'Assemblea parlamentare esprime la sua preoccupazione per l'aumento dei reati commessi a danno di minori, soprattutto di carattere sessuale, registrato in molti paesi europei e sottolinea la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali dei vari Stati membri – soprattutto per quanto riguarda il limite massimo di età per una protezione rafforzata dei minori vittime di reati sessuali – nonché la responsabilità penale per la produzione e il commercio di materiale pornografico che coinvolge minori, per l'induzione dei minori alla prostituzione e per l'organizzazione della prostituzione minorile.

Molti autori di reati sessuali o di altre forme di violenza a danno di minori hanno a loro volta subito maltrattamenti, nella Raccomandazione si sottolinea pertanto l'importanza di garantire a questi ultimi trattamenti psicoterapeutici, quale strumento di prevenzione della recidiva. Si rimarca altresì il particolare pericolo dei reati a danno di minori "non casuali" o premeditati che vengono raggruppati in due categorie: la prima costituita da maltrattamenti dei genitori o di persone a cui il minore è affidato per motivi di cura o custodia; la seconda costituita da reati sessuali per lo più commessi da persone affette da disturbi della personalità. Per queste categorie di reati le sanzioni penali tradizionali non sono adatte ed efficaci ai fini di prevenire la reiterazione dei reati e di riabilitare i condannati, ragion per cui l'Assemblea ritiene che occorra individuare misure specifiche.

Si richiama, quindi, la necessità di utilizzare anche misure legali estranee al circuito penale, come, per esempio, quelle inserite nelle norme del diritto civile o più specificatamente del diritto di famiglia, in particolare quelle relative alla protezione dell'infanzia. Infine, l'Assemblea indirizza agli Stati membri e al Comitato dei ministri una serie di raccomandazioni tra le quali: fornire aiuti economici agli Stati che hanno vissuto l'esperienza di conflitti armati locali al fine di rafforzare i programmi di protezione dei minori da tutte le forme di maltrattamento e sfruttamento; fornire aiuti agli Stati dell'Europa centrale e orientale al fine di costituire servizi sociali e psicologici per i minori vittime di reato; promuovere l'attuazione di misure volte a prevenire la reiterazione di reati contro i minori; lanciare programmi di formazione per operatori specializzati su

³⁹ Consultabile sul sito web <http://assembly.coe.int/Main.asp>

autori e vittime di questi reati; diffondere informazioni sulle buone pratiche realizzate nei vari Stati europei relative al trattamento di autori e vittime di questi reati.

Raccomandazione 1611 (2003) del 25 giugno 2003, sul traffico d'organi in Europa ⁴⁰

La pratica del trapianto di organi⁴¹ a seguito del rapido sviluppo della medicina e della tecnologia è diventata una routine nei trattamenti medici. Tuttavia le liste di attesa per il trapianto di organi sembrano essere particolarmente lunghe e si stima che il 15% - 30% dei pazienti muoiano durante l'attesa a causa della penuria di donatori. L'attesa per un trapianto si aggira attorno ai tre anni e si prevede che raggiungerà i dieci anni nel 2010.

Il crimine organizzato, approfittando dell'opportunità lucrativa fornita dal divario presente tra domanda ed offerta, ha sviluppato una rete di traffico di organi che in Europa coinvolge minori provenienti dall'Europa dell'est, venduti dai loro stessi genitori per somme dai 2.500US\$ ai 3.000US\$, mentre i trafficanti riceveranno dai 100.000US\$ ai 200.000US\$ per trapianto.

L'Assemblea parlamentare, particolarmente preoccupata dalle dimensioni di tale fenomeno, si rammarica dell'assenza di una specifica disciplina in materia all'interno delle legislazioni nazionali dei singoli Paesi membri del Consiglio d'Europa. Sottolinea che gli Stati membri hanno la responsabilità comune di far luce su questo fenomeno non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, mediante una più intensa cooperazione che coinvolga i ministeri della salute, degli interni e della giustizia.

Invita gli Stati membri alla ratifica ed implementazione dei diversi documenti internazionali⁴² in materia di traffico di esseri umani dato che questo fenomeno ha forti punti di contatto con il traffico di organi ed esorta i cosiddetti "paesi donatori" (*donor countries*) a intraprendere delle campagne di informazione e sensibilizzazione, a identificare i procacciatori illegali di organi e a perfezionare la normativa in materia con il supporto legale del Consiglio d'Europa. Pone invece come responsabilità dei cosiddetti

⁴⁰ Recommendation 1611(2003), Trafficking in organs in Europe.

⁴¹ Il fenomeno del traffico di organi fece la sua comparsa già nel 1980 quando si iniziò a parlare di "turismo per trapianti" (*transplant tourism*), realizzato ad opera di benestanti asiatici che viaggiando in India ed in altri paesi del Sud-Est asiatico acquistavano organi tra la popolazione più povera di quelle zone.

⁴² In particolare si sollecita la ratifica della *Convention on human rights and biomedicine ed il suo Additional protocol on transplantation of organs and tissues of human origin*, la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed il suo Protocollo opzionale per prevenire, eliminare e punire il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini ed il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

“paesi richiedenti” (*demand countries*) l’intensificazione del sistema di controllo sui trapianti di organi e il rafforzamento delle disposizioni normative appropriate in materia, al fine di rendere la pratica del trapianto il più trasparente possibile.

Concludendo, invita il Consiglio d’Europa a mettere a punto una strategia comune contro il traffico di organi e a valutare l’opportunità di un protocollo facoltativo in materia.

Risoluzione 1337 (2003) del 25 giugno 2003, sulla migrazione connessa con il traffico di donne e la prostituzione ⁴³

L’Assemblea parlamentare, particolarmente preoccupata per le crescenti implicazioni del traffico di donne e dello sfruttamento della prostituzione con i movimenti migratori, definisce il traffico persone come una violazione dei diritti umani ed un crimine contro la dignità umana e sottolinea che l’adozione di politiche migratorie repressive e la condizione di illegalità nei paesi di destinazione, rendono le immigrate più facilmente oggetto di sfruttamento sessuale ed abuso. Esorta, quindi, all’adozione di politiche migratorie che permettano l’immigrazione legale attraverso accordi bilaterali per brevi periodi di lavoro, maggiori controlli su agenzie matrimoniali, di collocamento e di adozione, in modo da punire quelle che cooperano con organizzazioni criminali coinvolte nel traffico, e all’emissione per le vittime del traffico di permessi di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare, l’Assemblea invita gli Stati membri ad istituire un ente nazionale di monitoraggio sul traffico di esseri umani ed a sviluppare più efficaci politiche d’accesso al mercato del lavoro per le immigrate, sollecitando con forza l’adozione di convenzione sul traffico di esseri umani da parte del Consiglio d’Europa.

Risoluzione 1610 (2003) del 25 giugno 2003, sulla migrazione connessa con il traffico di donne e la prostituzione⁴⁴

Consapevole delle sempre più strette implicazioni tra i movimenti migratori ed il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione l’Assemblea parlamentare, facendo

⁴³ Resolution 1337(2003), Migration connected with trafficking in women and prostitution.

⁴⁴ Recommendation 1610(2003), Migration connected with trafficking in women and prostitution.

riferimento alla Risoluzione 1337 (2003), torna a sottolineare quanto tale fenomeno necessiti, per essere efficacemente contrastato, di un' azione comune. Di conseguenza, auspica l'adozione di una convenzione sul traffico di esseri umani da parte del Consiglio d'Europa ed invita il Comitato dei Ministri ad elaborare una proposta di convenzione con il coinvolgimento dell'Assemblea parlamentare e a spingere il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ad investigare sullo stato di detenzione e la deportazione delle vittime del traffico all'interno degli Stati membri.

La convenzione dovrebbe obbligare: all'introduzione nella normativa nazionale di un'esplicita proibizione del traffico di esseri umani, all'armonizzazione delle pene applicabili ai trafficanti e all'adozione di misure legali che permettano la perseguibilità di questi, facilitando l'estradizione e l'applicazione del principio *aut ledere aut iudicare* in tutte quelle situazioni riguardanti il traffico di esseri umani.

3.2. Comitato dei ministri

Raccomandazione 16 (2001), del 31 ottobre 2001, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale ⁴⁵

Considerato che il benessere dei bambini è un valore fondamentale per tutti gli Stati membri e che lo sfruttamento sessuale dei minori è distruttivo della salute e dello sviluppo psicologico di un bambino, il Comitato dei ministri invita i governi ad adottare effettive misure operative.

In particolare, attraverso questa raccomandazione, il Comitato mira a sollecitare la pianificazione e l'attuazione di politiche, di misure e di pratiche di contrasto dello sfruttamento sessuale, che tengano in debita considerazione l'opinione e le esperienze dei bambini stessi. Inoltre, si evidenziano gli elementi che definiscono le diverse forme di sfruttamento sessuale dei minori attraverso la messa a punto dell'esatta definizione dei termini più comunemente usati (bambino, sfruttamento sessuale, pornografia infantile, prostituzione minorile, traffico) con il fine di chiarire in modo univoco il loro significato concettuale.

Infine, il Comitato individua le linee guida rispondenti alla necessità di fornire misure generali e particolari per la prevenzione e la tutela, come: l'inclusione nei programmi

⁴⁵ Recommendation 16(2001), consultabile sul sito <http://www.coe.int>

educativi scolastici dell'informazione sugli eventuali pericoli; la promozione della cooperazione internazionale nello scambio delle informazioni; il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione nell'assunzione di responsabilità rispetto alla protezione della privacy e della dignità dei fanciulli; la responsabilizzazione dei *providers* circa i rischi che possono derivare dall'uso di Internet; la creazione di appropriate misure di informazione e repressione della pornografia minorile; l'assicurazione di un'appropriata assistenza psicologica ai bambini vittime e lo svolgimento di studi sul fenomeno sia a livello nazionale che internazionale.

Raccomandazione (2002) 5 del 30 aprile 2002, agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza ⁴⁶

È responsabilità e interesse degli Stati, nonché priorità delle politiche nazionali, salvaguardare il diritto delle donne a non essere oggetto di alcun tipo di violenza da parte di nessuno, neppure dei familiari. A questo scopo, i Paesi non possono invocare precetti religiosi, regole di costume o tradizioni per eludere tale responsabilità e il Comitato dei ministri si è rivolto agli Stati membri raccomandando loro di adeguare la legislazione e le politiche nazionali alla necessità di garantire la completa protezione delle donne dalla violenza.

Tale violenza è il risultato di uno sbilanciamento del potere tra uomo e donna e conduce ad una seria discriminazione di genere sia nella famiglia che nella società in generale. Considerato che le donne vittime della violenza sono spesso giovani, o addirittura di minore età, e che tale violenza viene sovente condotta all'interno della famiglia, il Comitato osserva preliminarmente che il fenomeno mina alla base lo sviluppo della parità tra i sessi e di una relazione equilibrata tra loro, costituendo uno degli ostacoli principali alla sicurezza dei cittadini e alla democrazia in Europa.

Il Comitato descrive le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno che gli Stati dovrebbero adottare e fornisce le definizioni dei termini più usati e, in particolare, specifica che con "violenza contro le donne" deve intendersi ogni atto di violenza basato sul genere compiuto nella sfera pubblica o privata dal quale consegua, o possa conseguire, un danno fisico, sessuale o psicologico oppure una sofferenza per la vittima, incluso le minacce di tali atti o la privazione arbitraria della libertà.

⁴⁶ Recommendation (2002) 5, consultabile sul sito <http://www.coe.int>

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
CONTRO LO SFRUTTAMENTO SES-
SUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPOR-
NOGRAFIA

ART. 1.

1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »;

b) al terzo comma, dopo la parola: « divulga » è inserita la seguente « , diffonde »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 ».

ART. 2.

1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,

consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-*quater*. 1. (*Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenti e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

ART. 600-*quater*. 2. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.

ART. 600-*quater*. 3. (*Altri casi di non punibilità*). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter*, primo comma, e 600-*quater*.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati ».

ART. 4.

1. All'articolo 600-*quinquies* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000 ».

ART. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori ».

ART. 6.

1. All'articolo 609-*quater*, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il

genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; »;

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore ».

ART. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente « diciotto »;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ».

ART. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « La condanna » sono inserite le seguenti: « o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

b) al numero 1), dopo le parole: « elemento costitutivo » sono inserite le seguenti: « o circostanza aggravante »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater*, e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori ».

ART. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: « 600-*ter*, 600-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 ».

ART. 10.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: « 600-*ter*, primo e secondo comma » sono inserite le seguenti: « , anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « e 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

ART. 11.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le

parole: « delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice; ».

ART. 12.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: « del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « , anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice ».

ART. 13.

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter, 600-quater, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-ter », sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, ».

ART. 14.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqües*, primo comma, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-*quater*, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata ».

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice.

ART. 16.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla

data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: « Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

ART. 17.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: « 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello stesso codice, ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 528-bis. (*Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

CAPO II

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

« ART. 14-bis. (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elementi informa-

tivi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

ART. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

ART. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

ART. 14-*quinqüies*. (*Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico*) 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-*bis* l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di

pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 del presente articolo nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 ed ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al regolamento previsto dal comma 8, da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane SpA e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su INTERNET ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32004F0068

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 20/01/2004 pag. 0044 - 0048

 [MORE INFO](#)

TEXT:  [PDF](#)

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
del 22 dicembre 2003

relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(3), le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

(2) È necessario che l'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(4) e la decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet(5) siano seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

(3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi.

(4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.

(5) La pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.

(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere

integrata da quella dell'Unione europea.

(7) È necessario affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile.

(8) La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

(9) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6) e l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea(7).

(10) Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adattate in linea con l'attività svolta dalle persone giuridiche.

(11) Ai fini delle indagini e dell'azione penale connesse ai reati contemplati nella presente decisione quadro, i bambini che ne sono vittime dovrebbero essere interrogati secondo la loro età e il loro stadio di sviluppo.

(12) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità.

(13) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(8), l'azione comune 96/748/GAI, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all'Unità droghe di Europol(9), l'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea(10), l'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea(11) e l'azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale(12), nonché altri atti adottati dal Consiglio europeo e dal Consiglio, quali la decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali(13), e la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria nelle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne)(14),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) "bambino": una persona d'età inferiore ai diciotto anni;
- b) "pornografia infantile": materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:

- i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o
- ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o
- iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;
- c) "sistema informatico": qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;
- d) "persona giuridica": s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

- a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
- b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;
- c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:
 - i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
 - ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
 - iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

Articolo 3

Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

- a) produzione di pornografia infantile;
- b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;
- c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;
- d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

- a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;
- b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore;
- c) di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile.

Articolo 5

Pene e circostanze aggravanti

1. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

- 2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti reati siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni:

a) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel "costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico" e i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punto i);

b) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel "trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini", e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione, e si verifichi almeno una delle circostanze seguenti:

- la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale,

- l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino,

- il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave,

- il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune;

c) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi in cui essi siano riferibili a spettacoli a carattere pornografico, nonché all'articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei casi in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale ed almeno qualora si verifichi una delle circostanze di cui alla lettera b), secondo, terzo e quarto trattino.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4 possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini.

4. Ciascuno Stato membro può stabilire altre sanzioni, ivi comprese sanzioni o misure di carattere non penale, per quanto riguarda i comportamenti in materia di pornografia infantile di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale

o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, o abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni di natura penale o non penale e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
- b) divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

- a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;
- b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure
- c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Ciascuno Stato membro garantisce che rientrino nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall'articolo 3 e, se di pertinenza, dall'articolo 4, sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o

no su tale territorio.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all'articolo 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 9

Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. Le vittime di un reato di cui all'articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale⁽¹⁵⁾.

3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure possibili per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 di tale decisione quadro.

Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11

Abrogazione dell'azione comune 97/154/GAI

L'azione comune 97/154/GAI è abrogata.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 20 gennaio 2006.

2. Gli Stati membri trasmettono, entro il 20 gennaio 2006, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 20 gennaio 2008, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Matteoli

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.

(2) GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 108.

- (3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
- (4) GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.
- (5) GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1.
- (6) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1. Azione comune modificata dalla decisione quadro 2001/500/GAI (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).
- (7) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
- (8) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.
- (9) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 4.
- (10) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
- (11) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.
- (12) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1.
- (13) GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.
- (14) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
- (15) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.



RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2003

sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne

(2003/C 260/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

RICORDANDO

- che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la tratta degli esseri umani è proibita;
- la dichiarazione ministeriale dell'Aia, del 26 aprile 1997, sugli orientamenti europei in vista dell'adozione di misure efficaci per prevenire e combattere la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale;
- che il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha chiesto di intervenire contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 11 (2000), sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e 1545 (2002), su una campagna contro la tratta delle donne;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in particolare l'articolo 6, e la Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 34 e 35;

- in specie che il protocollo di Palermo (2002), addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sviluppa un approccio globale riguardante specificamente la tratta di esseri umani e include criminalizzazione, protezione e assistenza alle vittime e prevenzione di questo fenomeno;
- le conclusioni della Conferenza di Siracusa, del dicembre 2002, che mirano alla sensibilizzazione sulla questione della tratta di esseri umani, specialmente per quanto riguarda le donne, e sulla necessità di estendere e intensificare le attività negli Stati membri;
- che in tale contesto il Consiglio GAI, nella sessione del 28 settembre 2001, con la partecipazione dei paesi candidati, ha convenuto 12 misure per lottare contro la tratta degli esseri umani, tra cui figurano la collaborazione operativa attiva, l'organizzazione delle campagne di informazione e l'assistenza alle vittime;

- la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani;
- che la dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e che nelle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione;
- che l'Alto Commissario per i diritti umani ha emanato, nel 2002, raccomandazioni su direttive e principi riguardanti i diritti umani e la tratta di esseri umani in cui si sottolinea che i diritti umani delle persone oggetto di tratta devono essere al centro di tutti gli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta e ad offrire protezione, assistenza e ripara-zione alle vittime, se del caso;
- che l'azione all'interno dell'Unione europea si sta sviluppando secondo un approccio globale e pluridisciplinare verso la prevenzione e la lotta contro tali fenomeni;
- che, in termini di sostegno finanziario, i programmi comunitari sono uno strumento importante ai fini del rafforzamento delle politiche, delle prassi e della cooperazione nell'UE e tra gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati nella lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;
- in particolare che i fondi strutturali (FSE e FESR) possono sostenere finanziariamente le azioni volte a fornire assistenza alle vittime, nonché le attività di prevenzione e quelle volte ad agevolare l'integrazione economica e sociale delle vittime della tratta di esseri umani;

RICONOSCENDO CHE:

- i summenzionati strumenti delle Nazioni Unite formano la base per una maggiore cooperazione globale che si riflette anche nell'evoluzione delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi;
- la tratta degli esseri umani quale definita dalla normativa dell'Unione europea è non solo un reato che mira allo sfruttamento sessuale o lavorativo delle persone, in particolare allo sfruttamento sessuale o alla schiavitù domestica delle donne e dei bambini, ma mostra anche disprezzo per i diritti umani delle vittime;
- per contrastare questa attuale forma di schiavitù sono necessari un ventaglio di misure nonché programmi finalizzati alla prevenzione della tratta, alla rieducazione e all'integrazione sociale delle vittime, insieme a sforzi per tradurre in giudizio gli autori del reato e porre fine all'ulteriore vittimizzazione;
- l'eliminazione delle cause primarie della tratta, comprese, tra l'altro, le disuguaglianze di genere, nonché la disoccu-

pazione, la povertà ed ogni forma di sfruttamento, dovrebbe essere in primo piano negli sforzi a lungo termine volti a combattere la tratta delle donne;

ESORTA GLI STATI MEMBRI A:

- ratificare ed attuare pienamente tutte le convenzioni e gli strumenti internazionali contro la tratta degli esseri umani, specialmente il protocollo di Palermo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
- tener conto della dichiarazione dell'Aia del 26 aprile 1997, che invita gli Stati membri a prevedere o studiare la possibilità di nominare relatori nazionali sulla tratta delle donne;
- portare avanti il pieno impegno a proseguire a livello nazionale, europeo e internazionale la loro azione contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne, ovunque possibile in cooperazione con le ONG e offrendo ad esse se del caso sostegno;
- sottolineare l'impegno riguardo a provvedimenti concreti, quali campagne, volti a una maggiore sensibilizzazione e a un'intensificazione della cooperazione transfrontaliera e internazionale nei settori della prevenzione, della protezione e dell'assistenza alle vittime, al fine di conseguire risultati tangibili nella lotta alla tratta di esseri umani, in particolare delle donne, basandosi su buone prassi e reti a livelli governativi appropriati;
- sostenere e proteggere le vittime, conformemente alla legislazione nazionale, per renderne possibile il rientro in condizioni di sicurezza nei paesi d'origine o un'adeguata protezione nei paesi ospitanti nell'ambito di misure sostenute attraverso i fondi strutturali e i programmi comunitari.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

- utilizzare le risorse finanziarie dell'iniziativa comunitaria EQUAL per promuovere, conformemente alla legislazione nazionale, l'integrazione sociale e professionale di coloro che ne beneficiano;
- promuovere misure volte all'istituzione di un sistema di monitoraggio sulla tratta di esseri umani al fine di fornire dati aggiornati attraverso la raccolta continua e regolare di informazioni dalle competenti autorità nazionali quali uffici nazionali e relatori nazionali;
- assicurare che tutte le azioni e iniziative volte a impedire la tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambini, e a proteggere le vittime siano ispirate a una prospettiva di genere, siano conformi ai principi di non discriminazione riconosciuti a livello internazionale e tengano conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle vittime ai sensi della legislazione comunitaria e nazionale.

Legge 11 agosto 2003, n. 228 - "Misure contro la tratta di persone"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003)

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 4.

(Modifica all'articolo 416 del codice penale).

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

ART. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"ART. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;
- b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";
- c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".

ART. 7.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,

*n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni
o di comunicazioni).*

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Attività sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 11.

*(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia).*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

ART. 12.

(Fondo per le misure anti-tratta).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18".

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

ART. 13.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.

Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Misure per la prevenzione).

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 15.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:

- "ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

LEGGE 20 marzo 2003, n. 77**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato: Testo della Convenzione

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2105):

Presentato dal Ministro per gli affari esteri (Ruggiero) il 14 dicembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni

I, II, V, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26 settembre 2002, e 1 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1906):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1a, 2a, e 5a commissione speciale in materia di infanzia e di minori e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3a commissione il 6 febbraio 2003.

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;

d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

Capitolo II - Misure di ordine procedurale per promuovere l'esercizio dei diritti dei minori

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
 - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
 - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
 - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.
2. Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Capitolo III - Comitato permanente

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
 - b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
 - c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. ~~A meno~~ che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
 - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea; - qualunque organismo internazionale governativo;
 - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;
 - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

Capitolo IV - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a

tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo V- Clausole finali

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Commissione parlamentare per l'infanzia

DOCUMENTO IN MATERIA DI PEDOFILIA

Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 2002

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

1) considerate le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, deliberata in data 4 dicembre 2001 e, in particolare, del dottor Rosario Priore, direttore generale del dipartimento giustizia minorile (5 dicembre 2001), del dottor Domenico Vulpiani, dirigente superiore della polizia di Stato, direttore del servizio della polizia postale e delle comunicazioni (11 dicembre 2001), dell'ambasciatore Giancarlo Aragona, direttore generale affari politici multilaterali, in relazione alla sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (24 gennaio 2002), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di internet, (30 gennaio 2002), del dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile del settore sistemi di pagamento dell'ABI (associazione bancaria italiana) e dell'ingegner Claudio Venturi, responsabile delle relazioni istituzionali della servizi interbancari s.p.a., in merito all'utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su internet, (5 febbraio 2002), dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'Associazione italiana internet providers, e del dottor Matteo Fici, presidente dell'Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di internet, (7 febbraio 2002), del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e internet (12 febbraio 2002), del professor Cesare Mirabelli, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori e internet, (19 febbraio 2002), dell'avv. Gianfranco Dosi, presidente AIAF (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) e dell'avv. Alessandro Sartori, presidente AIAF - regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile (20 febbraio 2002);

2) considerate le conclusioni del secondo convegno mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali svoltosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001 cui ha preso parte un delegazione della Commissione e, in particolare, là dove si ribadisce l'importanza e l'auspicio di una più efficace applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi strumenti da parte degli Stati membri, sottolineando la convinzione della necessità di proteggere i diritti dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali nella forma della prostituzione, della pornografia minorile e del traffico dei bambini a fini sessuali, si riafferma l'impegno nel costruire una cultura di rispetto per tutte le persone, fondata sul principio della non discriminazione e nell'eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare condividendo le lezioni apprese a partire dal primo congresso e incrementando la cooperazione a questo riguardo, si auspica l'accrescimento degli sforzi contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori, in particolare individuando le cause primarie che pongono i fanciulli e le fanciulle a rischio di sfruttamento, come la povertà, la disuguaglianza, la discriminazione, la persecuzione, la violenza, i conflitti armati, l'AIDS, il disagio familiare, il ruolo subordinato e privo di protezione delle bambine, il mercato, la criminalità, la violazione dei diritti dei minori, attraverso misure globali, tra cui un migliore accesso all'educazione da parte dei bambini e bambine, programmi anti povertà, misure di supporto sociale, la crescita di una consapevolezza pubblica, il recupero fisico, psicologico e la reintegrazione sociale delle vittime e azioni per punire lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori in tutte le sue forme e nel rispetto degli strumenti internazionali più rilevanti, evitando di criminalizzare o di penalizzare le piccole vittime, si indica la necessità di intraprendere misure idonee per contrastare l'abuso delle moderne tecnologie, in particolare internet come veicolo di pornografia infantile, riconoscendo d'altra parte il potenziale delle stesse per la protezione dei bambini

dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali, mediante la diffusione capillare e lo scambio di informazioni tra *partners* e si riafferma la necessità di sostegno delle famiglie;

3) considerata altresì l'attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella precedente legislatura, che si è compendiata nell'approvazione di due identiche risoluzioni, a prima firma Cavanna Scirea (ed altri) 7-00990 iniziative in materia di pedofilia e Montagnino (ed altri) 7-00029 iniziative in materia di pedofilia;

4) considerate inoltre le mozioni, approvate dalla Camera in data 6 novembre 2001, Volontè 1-00017, Lucidi 1-00022, Burani 1-00024, Mazzuca 1-00025 e Valpiana 1-00026 e le relative note di attuazione inviate dal Governo

per quanto concerne il profilo penale, ritiene:

1. riconosciuta la validità complessiva della legge 269 del 1998, come strumento fondamentale nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori - come confermatoci dalle audizioni del dottor Domenico Vulpiani, direttore della polizia delle comunicazioni e del dottor Rosario Priore, direttore generale del dipartimento giustizia minorile - sono emerse tuttavia delle lacune di tale atto normativo che condurrebbero a proporre alcuni inasprimenti. In primo luogo, si ritiene di dover escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento per alcune fattispecie di reato, ritenute particolarmente riprovevoli e odiose e riguardanti in particolare i cosiddetti clienti, (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni) e coloro che in vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si considera infatti importante, da un punto di vista culturale, trasmettere un messaggio di effettività della pena; in altri termini, la consapevolezza che chi si rende colpevole di determinati reati sconterà comunque una pena in carcere. Su questo punto si dà tuttavia atto che non vi è unanimità di pareri tra gli stessi giuristi. Il patteggiamento infatti, pur riducendo la pena, la rende effettiva per reati che, prevedendo pene tra i sei mesi e i sei anni, rischierebbero altrimenti con i normali tempi della giustizia di cadere in prescrizione. Saranno dunque le Commissioni permanenti giustizia di Camera e Senato ad esprimere - se lo ritengono - la posizione legislativa del Parlamento.

In secondo luogo, è parso opportuno introdurre la previsione di nuove fattispecie di reato, come ad esempio quella volta a punire chi partecipa a iniziative turistiche che comportano lo sfruttamento sessuale dei minori. La legge 269/98, infatti, nella sua versione attuale, si limita a punire chi organizza o propaganda viaggi a scopo sessuale, ma nulla prevede rispetto a chi partecipa a tali viaggi: sarebbe pertanto necessario colmare questa lacuna.

2. Per quanto concerne la parte di procedura penale, si è ritenuto di introdurre alcune norme dirette ad agevolare l'opera di individuazione dei responsabili, ad accelerare l'operato della magistratura, a tutelare la personalità del minore coinvolto in vicende processuali particolarmente traumatiche. In particolare, la comunicazione della notizia di reato andrebbe adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del minore e dovrebbe essere fatta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perché è il primo e non il secondo ad avere il potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore. D'altra parte, non si comprende quale potrebbe essere l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie a lui trasmesse se non quello di trasmetterle al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in ordine a provvedimenti a tutela del minore. Altra norma di carattere procedurale volta a una più efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano potrebbe essere che l'esame del minore vittima del reato avvenga, su richiesta del minore stesso, dei genitori, di coloro che esercitano la patria potestà o del suo legale, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Appare inoltre necessario evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, la indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e una dispersione delle competenze dell'ufficio del pubblico

ministero che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., quanto meno ha dimostrato una maggiore attenzione al fenomeno. Sarebbe altresì necessario estendere i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei confronti di minori, in ciò accogliendo poi un invito in tal senso da parte di vari auditi, tra cui il dottor Verdoliva e il dottor Domenico Vulpiani, che si riferiva in particolare all'ipotesi della cessione gratuita di immagini pedopornografiche.

3. Per quanto concerne il problema della responsabilità dei *providers*, occorre in primo luogo operare un'importante distinzione all'interno della categoria. Come limpidamente illustrato dal dottor Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si individuano quattro distinti tipi di operatori con compiti e responsabilità diverse, coloro che forniscono solamente le infrastrutture di telecomunicazione o *network providers* (la cui responsabilità non può concepirsi), quelli che provvedono ad «un servizio completo» per il cliente o *content providers* (accesso e contenuti, e qui la responsabilità per eventuali fatti illeciti è fuori di dubbio), coloro che forniscono il solo accesso alla rete ovvero aggiungono ulteriori servizi connessi all'uso della rete, rispettivamente *access e service providers* (proprio per queste due ultime categorie l'affermazione della responsabilità è più problematica).

È opportuno prevedere che i *providers* abbiano l'obbligo di conservare i *file log* per un tempo congruo. È stato segnalato, proprio nel corso di un'audizione dei presidenti di associazioni di *internet providers*, che tale tempo potrebbe essere di cinque anni. Inoltre occorre che gli stessi *providers* si dotino di codici di autoregolamentazione, il cui rispetto sia assicurato dalla vigilanza ministeriale, sia attraverso l'apposizione di una sorta di logo che asseveri la loro adesione alle norme deontologiche sia, nei casi più gravi di violazione delle regole di comportamento, con provvedimenti sanzionatori che portino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della loro attività. Tali obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche permetterebbero da un lato una navigazione più sicura in internet, dall'altro agevolerebbero la identificazione di coloro che commettono illeciti in rete. A tal fine potrebbero essere anche individuate idonee forme di monitoraggio telematico delle attività informatiche dei soggetti a rischio.

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre alcune misure preventive sia verso gli autori del reato - tra cui si riscontra un'allarmante tendenza alla recidiva - sia a favore delle piccole vittime. In particolare:

1. si potrebbe prevedere la possibilità di essere ammessi a trattamenti (psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici) non solo per coloro che siano stati condannati per reati relativi al fenomeno della pedofilia ma anche, e qui si accentua il carattere preventivo della previsione, per gli indagati nel corso delle indagini preliminari. La sottoposizione ai trattamenti può essere tenuta in considerazione, dopo idonea valutazione delle relazioni medico-psicologiche, dal magistrato competente ai fini della concessione dei benefici di legge. Questo perché la pedofilia consiste in uno stato psicologico deviato, in una malattia che, oltre a poter comportare rilievi penalistici, consiste in uno stato morboso che va curato, secondo le possibilità scientifiche e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tali misure preventive avrebbero un duplice beneficio: per la collettività, stante la drammatica tendenza alla recidiva dei reati connessi al fenomeno, e per l'individuo, messo in grado di proteggersi contro sé stesso e contro le proprie pulsioni irrefrenabili.

2. appare inoltre opportuno introdurre disposizioni in ordine alla comunicazione al magistrato di sorveglianza competente, da parte del condannato di reati connessi al fenomeno della pedofilia, una volta riacquistata la libertà personale, di quale sarà la sua residenza o dimora per un periodo di cinque anni dalla espiazione della pena. Tale norma, da applicarsi con le doverose cautele, potrebbe costituire anch'essa un valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà venire a conoscenza l'autorità di p.s. per le opportune misure di prevenzione del caso. È altresì opportuno che i soggetti condannati per i reati in materia di pedofilia (articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 608 octies del codice penale) sia ritirato il passaporto per un periodo minimo di cinque anni nonché sia escluso il visto per alcuni paesi esteri a rischio di turismo sessuale.

3. al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici dovrebbero, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole *équipes* interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo. Tale *équipe* dovrebbe avere i compiti di individuare ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici, concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio, stabilire incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare, nonché segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni a rischio particolarmente gravi. Le *équipes* dovrebbero infine elaborare annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle problematiche emerse, nel totale rispetto della privacy dei minori e dei loro familiari.

Conclusioni - Istituzione di un Garante per l'infanzia

La Commissione ritiene infine opportuno procedere alla istituzione di un Garante per l'infanzia. In Italia tale figura non esiste a livello nazionale, mentre essa è stata istituita in alcune regioni attraverso un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Friuli-Venezia-Giulia n. 49 del 1993, della regione Piemonte n. 55 del 1989 e della regione Puglia n. 10 del 1999.

La Commissione si riserva di valutare quali debbano essere le funzioni e i compiti di garanti regionali per l'infanzia o difensori civici per l'infanzia, quali che siano le denominazioni prescelte. Si ritiene tuttavia opportuno definire con una legge quadro le linee essenziali cui ricondurre gli istituendi garanti regionali, anche al fine di definire i rapporti con gli organismi istituiti dalla legge n. 451 del 1997, in particolare la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza.

Elenco dei disegni di legge presentati al Parlamento nell'anno 2002. (con aggiornamenti sino al maggio 2003) in materia di abuso, sfruttamento sessuale e protezione dei minori da ogni forma di violenza

ATTI DELLA CAMERA

Anno 2002

- N. 2323 - Iniziativa dell'on. Maura Cossutta - Presentato il 12 febbraio 2002 su "Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di sfruttamento della prostituzione"
- N. 2415 - Iniziativa dell'on. Maria Burani Procaccini - Presentato il 27 febbraio 2002 su "Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia"
- N. 2422 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato il 26 febbraio 2002 su "Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori"
- N. 2521 - Iniziativa dell'on. Edmondo Cirielli - Presentato il 14 marzo 2002 su "Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia"
- N. 2669 - Iniziativa dell'on. Gaetano Pecorella - Presentato il 18 aprile 2002 su "Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
- N. 2864 - Iniziativa dell'on. Alessandro Ce' - Presentato il 13 giugno 2002 su "Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile"
- N. 3122 - Iniziativa dell'on. Laura Cima - Presentato il 30 agosto 2002 su "Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET"
- N. 3235 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato l'8 ottobre 2002 su "Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528 bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno"
- N. 3282 - Iniziativa dell'on. Giulio Conti - Presentato il 16 ottobre 2002 su "Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano"
- N. 3370 - Iniziativa dell'on. Francesca Martini - Presentato l'8 novembre 2002 su "Disposizioni in materia di produzione, commercializzazione e sfruttamento di materiale pornografico"

Anno 2003

- N. 3691 - Iniziativa dell'on. Guido Milanese e dell'on. Antonio Russo - Presentato il 19 febbraio 2003 su "Modifiche agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 sexies e 600 septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale"
- N. 3884 - Iniziativa del sen. Giuseppe Consolo - Trasmesso il 10 aprile 2003 su "Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale"

- N. 3691 - Iniziativa on. Guido Milanese, On. Antonio Russo - Presentato il 19 febbraio 2003 su "Modifiche agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 sexies e 600 septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale"

ATTI DEL SENATO

Iniziativa parlamentare

- N. 1065 - Iniziativa del sen. Giampaolo Bettamio - Presentato il 29 gennaio 2002 su "Norme relative allo sfruttamento della prostituzione straniera"
- N. 1090 - Iniziativa del sen. Francesco Moro - Presentato il 1 febbraio 2002 su "Prostituzione, controlli sanitari e contro lo sfruttamento Iniziativa Parlamentare"
- N. 1325 - Iniziativa del sen. Giampaolo Bettamio - Presentato l'11 aprile 2002 su "Norme relative allo sfruttamento della prostituzione minorile extracomunitaria"
- N. 1633 - Iniziativa del sen. Roberto Manzione - Presentato il 23 luglio 2002 su "Istituzione del tribunale, della procura della Repubblica e della sezione specializzata di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia. Norme in materia di giustizia minorile"
- N. 1370 - Iniziativa del sen. Guido Calvi - Presentato il 6 maggio 2002 su Riforma dell'ordinamento e del processo civile minorile"
- N. 1949 - Iniziativa del sen. Luigi Malabarba e del sen. Tommaso Sodano - Presentato il 23 gennaio 2003 su "Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile"

1.8.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 203/5

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2002

che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

(2002/630/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 invitano ad intensificare la cooperazione nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ivi compresa la criminalità che si avvale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di realizzare un autentico spazio europeo di giustizia. L'importanza della cooperazione in questo settore è stata ribadita nel piano d'azione intitolato «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata — Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio» ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 12 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽⁴⁾ esorta alla cooperazione tra Stati membri in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi delle vittime in procedimenti penali.
- (4) È opportuno ampliare la dimensione europea dei progetti, prevedendo la partecipazione di tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, al fine di promuovere la costituzione di partenariati e lo scambio di informazioni e di buone prassi nazionali.

(5) I programmi Grotius II — Penale ⁽⁵⁾, Stop II ⁽⁶⁾, Oisín II ⁽⁷⁾, Hippocrates ⁽⁸⁾ e Falcone ⁽⁹⁾, istituiti dal Consiglio, hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri ed al miglioramento della reciproca comprensione dei rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi.

(6) A seguito dell'approvazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, sono state inserite nel presente programma quadro anche azioni di lotta contro il traffico di droga.

(7) L'istituzione di un programma quadro unico, espressamente auspicata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in occasione dell'adozione dei programmi precedenti, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione grazie ad un'impostazione coordinata e multidisciplinare, che coinvolga i vari responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità a livello dell'Unione europea. Nel contempo, è necessario mantenere un approccio equilibrato tra le varie attività volte alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(8) È opportuno garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma quadro, prevedendone il coordinamento all'interno di un unico quadro di riferimento che consenta di razionalizzare le procedure, migliorare la gestione e le economie di scala. È inoltre necessario sfruttare pienamente i vantaggi operativi del programma, in particolare per le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, e incoraggiare la cooperazione tra queste ultime permettendo ad esse di meglio comprendere i metodi di lavoro delle loro controparti in altri Stati membri e i limiti cui possono essere tenute.

(9) La copertura finanziaria del programma quadro dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

(10) Gli stanziamenti annuali del programma quadro dovrebbero essere decisi dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 345.

⁽²⁾ Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1 (Grotius II — Penale).

⁽⁶⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7 (Stop II).

⁽⁷⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4 (Oisín II).

⁽⁸⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.

- (11) Occorre rendere il programma quadro accessibile ai paesi candidati all'adesione, in qualità di partner e di partecipanti ai progetti sostenuti da tale programma. Se necessario si potrebbe altresì prevedere la partecipazione di altri Stati al programma.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato.
- (13) Al fine di incrementare il valore aggiunto dei progetti attuati nel quadro della presente decisione, occorre garantire la coerenza e la complementarità tra detti progetti e gli altri interventi comunitari.
- (14) È necessario prevedere un controllo ed una valutazione periodici del programma quadro, per poter valutare l'efficacia dei progetti attuati rispetto agli obiettivi ed in modo da effettuare gli eventuali adeguamenti delle priorità.
- (15) Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato che istituisce la Comunità europea,
- b) promuovere e rafforzare la costituzione di reti, le forme di cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune agli Stati membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi, la cooperazione locale e regionale, nonché il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca scientifica e tecnica;
- c) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti.
2. Il programma sostiene progetti che rientrano nei seguenti settori relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea:
- a) la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, compresa la formazione;
- b) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- c) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge o altri organismi pubblici o privati negli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, organizzata o di altra natura;
- d) la cooperazione tra Stati membri volta a garantire un'effettiva protezione degli interessi delle vittime nei procedimenti penali.

Articolo 3

Accesso al programma

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma quadro

1. La presente decisione istituisce un programma quadro relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in prosieguo denominato «programma».

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, e può essere prorogato oltre tale data.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini dell'Unione europea un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, esso intende in particolare:

- a) sviluppare, attuare e valutare le politiche europee in questo settore;

1. Il programma cofinanzia i progetti, di una durata massima di due anni, presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, tra cui organizzazioni professionali, organizzazioni non governative, associazioni, organismi di rappresentanza dei settori economici, istituti di ricerca, istituti di formazione di base e superiore; i progetti si rivolgono alle categorie di destinatari di cui al paragrafo 3.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti ai quali partecipano partner di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, e che perseguono gli obiettivi indicati nell'articolo 2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti per familiarizzarsi con l'acquis in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare anche altri paesi terzi, se ciò è utile alle finalità dei progetti.

3. Il programma si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

- a) gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i pubblici ufficiali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia;
- b) ufficiali ed agenti incaricati dell'applicazione della legge: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in base alla legislazione nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità;
- c) funzionari di altre autorità pubbliche e rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, della ricerca, dell'imprenditoria, che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

d) rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

4. Nell'ambito degli obiettivi fissati all'articolo 2, il programma può altresì cofinanziare:

a) progetti specifici proposti conformemente al paragrafo 1 che presentino un interesse particolare in relazione alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

b) misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

5. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma può inoltre accordare un sostegno finanziario diretto ad attività previste nei programmi annuali di attività delle organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

a) non devono perseguire fini di lucro;

b) devono essere costituite secondo la legislazione vigente in uno degli Stati membri;

c) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri;

d) devono avere tra gli obiettivi delle loro attività almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

a) formazione;

b) elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini;

c) studi e ricerche;

d) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma;

e) incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti;

f) conferenze e seminari.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento in base ad un

altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 % del costo complessivo del progetto.

5. Tuttavia, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafi 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, possono essere finanziati al 100 %, fino ad un massimo del 10 % della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per progetti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e del 5 % per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche e, se necessario, un elenco di progetti specifici e di misure complementari; il programma stabilisce un equilibrio tra i settori indicati all'articolo 2, paragrafo 2, e almeno il 15 % del finanziamento annuale è destinato a ciascuno dei settori specificati alle lettere a), b) e c), di detto paragrafo;

b) valuta e seleziona i progetti presentati e ne assicura la gestione.

4. L'esame dei progetti presentati avviene in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma di lavoro, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le rispettive politiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) la conformità con gli obiettivi del programma;

b) la dimensione europea del progetto e l'apertura ai paesi candidati;

c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale;

d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

- e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;
- f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;
- g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;
- h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato «comitato».
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappre-

sentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza e la complementarità dei progetti con le altre politiche comunitarie.

Articolo 11

Controllo e valutazione

La Commissione assicura il controllo periodico del presente programma. Essa informa il Parlamento europeo del programma di lavoro adottato nonché dell'elenco dei progetti cofinanziati e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una relazione annuale sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2004;
- b) una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del programma entro il 30 giugno 2005;
- c) una comunicazione sulla prosecuzione del presente programma, se necessario corredata di una proposta adeguata entro il 30 settembre 2006;
- d) una relazione finale di valutazione sul programma nel suo complesso entro il 30 giugno 2008.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

(PROGRAMMA AGIS)

Programma annuale di lavoro e invito a presentare proposte per il 2003

(2003/C 5/06)

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AGIS (2003-2007)

L'obiettivo del programma quadro AGIS, adottato il 22 luglio 2002 ⁽¹⁾, è di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e di sostenere l'impegno degli operatori della giustizia per l'elaborazione di una politica europea in tale settore. Il programma, che riguarda il periodo 2003-2007, estende le attività del programma che operava precedentemente ai sensi del titolo VI (TUE) ⁽²⁾, che scade nel dicembre 2002 e ingloba le attività precedentemente finanziate dalla linea di bilancio B5-831 (droga).

Gli **obiettivi generali** del programma sono ⁽³⁾:

- elaborare, attuare e valutare politiche europee nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
- promuovere e consolidare la creazione di reti, la cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune per gli Stati membri, lo scambio e la divulgazione delle informazioni, delle esperienze e delle migliori pratiche, la cooperazione locale e regionale, il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca tecnica e scientifica,
- incoraggiare gli Stati membri ad avviare una cooperazione con i paesi candidati, con altri paesi terzi e con le organizzazioni competenti a livello regionale ed internazionale.

Il programma AGIS sostiene progetti e attività finalizzate ai seguenti **obiettivi specifici**:

- lo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale e l'introduzione di strumenti europei per promuovere la cooperazione transfrontaliera,
- il miglioramento delle capacità professionali degli operatori dei servizi giudiziari, dei funzionari della polizia e delle autorità doganali mediante una migliore conoscenza della legislazione, delle procedure e delle strategie vigenti nei diversi Stati europei,
- l'elaborazione di metodi, strumenti e conoscenze per migliorare la cooperazione tra le autorità,

- la promozione della cooperazione tra autorità omologhe e lo scambio di informazioni tra i servizi,
- l'elaborazione di strategie multidisciplinari e la promozione di attività per la cooperazione tra le autorità giudiziarie o di polizia e le altre autorità e organizzazioni non governative, la società civile, il settore delle imprese, i professionisti, gli scienziati e i ricercatori,
- la realizzazione di studi e ricerche, relativi soprattutto alle strategie e tecniche per combattere particolari tipi di reati e la valutazione delle politiche perseguite,
- lo scambio di informazioni e di esperienze e la divulgazione delle migliori pratiche.

Gli obiettivi generali saranno perseguiti nei seguenti settori:

- sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale,
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità giudiziarie e gli operatori della giustizia, della cooperazione giudiziaria in generale e in materia penale,
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge,
- prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata; partenariati e cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato,
- prevenzione e lotta contro il traffico di droga,
- prevenzione di reati,
- assistenza alle vittime,
- «crime proofing» (impermeabilità della legislazione alla criminalità) e valutazione dei rischi; comparabilità e circolazione delle informazioni e statistiche.

⁽¹⁾ Decisione 2002/630/JAI del Consiglio (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

⁽²⁾ Grotius II penale, Oisin II, Stop II, Hippocrates, Falcone.

⁽³⁾ Articolo 2 della decisione del Consiglio.

L'importo di riferimento finanziario per il programma AGIS nel periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR. Il bilancio per il 2003 è di 11 780 000 EUR.

2. ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E CATEGORIE DESTINATARIE

Il programma AGIS fornisce sostegno finanziario a progetti (si veda la sezione 3) nei settori definiti dall'articolo 4 della decisione 2002/630/JAI e a organizzazioni non governative che soddisfino determinati criteri (cfr. la sezione 6).

L'articolo 4 della decisione fa riferimento ai seguenti tipi di progetto:

- azioni di formazione,
- elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini,
- studi e ricerche,
- diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma,
- incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti,
- conferenze e seminari.

Destinatari

Il programma AGIS si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

- gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto penale,
- funzionari e agenti incaricati dell'applicazione della legge (polizia, polizia militare, dogane): gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità,
- funzionari di altre autorità pubbliche, specialmente quelli che partecipano a progetti finalizzati alla prevenzione del crimine,
- rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, del mondo della ricerca e dell'imprenditoria che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura; servizi per la riabilitazione dei responsabili di reati,
- rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

Il programma non è aperto agli studenti, ma possono partecipare i giovani professionisti in fase di formazione.

I partecipanti ai progetti possono provenire dagli Stati membri, dai paesi candidati ed eventualmente anche da paesi terzi, qualora il progetto lo giustifichi.

Organizzazioni ammissibili

Le sovvenzioni possono essere concesse ad amministrazioni, istituzioni, organismi privati, associazioni, organizzazioni che rappresentano le imprese, organizzazioni senza scopo di lucro o istituti di ricerca nazionali, regionali o locali, pubblici o semipubblici, dotati di status giuridico e stabiliti in uno degli Stati membri della UE, nonché Eurojust e Europol.

Non sono ammissibili le domande presentate da persone fisiche.

Le amministrazioni e le organizzazioni stabilite nei paesi candidati non possono ottenere una sovvenzione nell'ambito di questo programma ma è auspicabile la loro partecipazione come partner in un progetto qualora il tema del progetto lo giustifichi.

3. SETTORI DI ATTIVITÀ E TEMI SPECIFICI

A. PROGETTI DI COOPERAZIONE (FINANZIAMENTO MASSIMO DEL 70 %)

I. ELABORAZIONE DI UNO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA PENALE

Portata

I progetti sono destinati ad elaborare, attuare e valutare strumenti e politiche europee. Possono riguardare il diritto penale sostanziale, il diritto processuale, le modifiche da apportare alla legislazione nazionale, l'organizzazione e la messa in opera di servizi, il ruolo e le attività delle strutture di cooperazione europee (Europol, Eurojust, la rete giudiziaria europea), il riconoscimento reciproco degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, l'elaborazione di misure complementari, basate sulle esigenze individuate dagli operatori della giustizia ecc..

I progetti relativi all'obiettivo di migliorare il riconoscimento reciproco e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri possono riguardare uno degli aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale (i sistemi procedurali, l'amministrazione e la messa in opera del sistema giudiziario, i sistemi di sanzioni penali, l'ammissibilità delle prove, ecc.).

Le attività possono assumere la forma di seminari di formazione, interventi di formazione, scambi, realizzazione e diffusione di manuali pratici, studi e ricerche per applicare dei sistemi all'analisi di processi e procedure e seminari di informazione.

TemI specifici

A. Attuazione di strumenti europei nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Cooperazione con le strutture della rete giudiziaria europea, con Eurojust e Europol.
 2. Attività di sensibilizzazione, di diffusione di informazioni e di promozione di azioni di formazione sull'applicazione degli strumenti dell'Unione europea relativi al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, come le decisioni quadro relative a:
 - l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU C 278 del 2.10.2001, pag. 1),
 - l'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU C 75 del 7.3.2001, pag. 3),
 - l'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca (GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8),
 - il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002).
 3. Valutazione del modo in cui i servizi responsabili dell'applicazione della legge utilizzano gli strumenti della UE; individuazione ed eliminazione degli ostacoli alla cooperazione tra servizi incaricati dell'applicazione della legge nel settore della lotta contro la criminalità organizzata.
 4. Elaborazione di strumenti per la valutazione dell'applicazione, dell'efficacia e dell'impatto degli strumenti in vigore.
 5. Attuazione delle conclusioni della valutazione *inter pares* sulla base dell'azione comune del 1997.
 6. Formazione dei responsabili della formazione sulle attività e i metodi di lavoro di Eurojust.
- B. *Promozione dei diritti di difesa e delle garanzie processuali per indagati e imputati nelle cause di tutta l'Unione europea*
1. Attività connesse con l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di una lettera sui diritti degli indagati e dei detenuti.
 2. Accesso all'interpretazione, alla traduzione e alla consulenza giuridica.
- C. *Miglioramento della conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli Stati membri*
1. Miglioramento delle capacità degli operatori della giustizia e della loro conoscenza degli ordinamenti giuridici, dei metodi di lavoro e delle procedure delle autorità giudiziarie, di polizia e doganali degli Stati membri e dei paesi candidati.
 2. Organizzazione di seminari e di studi di casi per comparare l'applicazione dei seguenti principi:
 - la presunzione d'innocenza,
 - l'onere della prova,
 - la rivelazione delle prove,
 - l'ammissibilità delle prove,
 - le procedure di riabilitazione per gli autori di reati ed esempi di condanne alternative,
 - la criminalità minorile, compresi studi comparativi sulla legislazione penale nazionale applicabile ai minori.
 3. Azioni di formazione mediante seminari e interventi di formazione; visite di informazione ⁽¹⁾.
 4. Sostegno per l'elaborazione e la sperimentazione di programmi di scambi transnazionali (tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi candidati); scambi da 3 a 6 mesi connessi alle esigenze specifiche dei servizi interessati ⁽²⁾.
 5. Corsi di formazione linguistica e terminologica, sia sul posto che virtuali, che comprendano l'elaborazione e la sperimentazione di moduli specifici ⁽³⁾.
 6. Seminari di informazione specifica sulle politiche nazionali cui partecipino i 15 Stati membri e i paesi candidati.
 7. Studi comparativi sulla maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati al fine di suggerire miglioramenti della legislazione o della procedura.
-
- ⁽¹⁾ Una visita di almeno 5 giorni di un gruppo di 10-12 persone, giudici o magistrati delle procure nello Stato membro che organizza la visita, in almeno due Stati membri o di due gruppi che visitino ciascuno uno Stato membro. I partecipanti devono essere scelti per un progetto specifico con i paesi visitati; deve essere inviato un programma dettagliato con la domanda che deve comprendere almeno una parte dedicata allo studio di un caso bilaterale. Dopo la prima visita, deve essere organizzata una visita di durata analoga per 8-10 operatori dei due paesi visitati, alle stesse condizioni. Al termine dello scambio, entrambe le parti devono trarre profitto dall'esperienza, valutarne i benefici ed esaminare come dare un seguito ai contatti. Tale tipo di progetto è ammissibile per un sostegno finanziario fino a 30 000 EUR.
- ⁽²⁾ La Commissione deve essere informata sul profilo del candidato e sul tipo di qualificazione e di esperienza cui egli aspira prima che venga operata la selezione. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata del progetto da realizzare con le autorità del paese ospitante.
- ⁽³⁾ I richiedenti selezionati otterranno una sovvenzione per un importo fino a 30 000 EUR per l'elaborazione di un corso e di moduli di formazione. I moduli devono essere elaborati in cooperazione con un centro di formazione del paese la cui lingua viene insegnata e devono essere gratuiti per le istituzioni responsabili della formazione nel settore della giustizia e della polizia che dipendono da una pubblica autorità o sono direttamente finanziate da risorse pubbliche.

II. RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Portata

Tale categoria di progetti è finalizzata a rafforzare la cooperazione tra i diversi servizi preposti all'applicazione della legge (polizia, gendarmeria, dogane), a promuovere lo scambio di esperienze, a elaborare progetti pratici ed operativi e a migliorare la conoscenza, da parte degli operatori della giustizia, delle strategie e della legislazione in vigore nei diversi Stati europei.

I progetti possono anche essere finalizzati allo scambio di esperienze e di pratiche tra gli Stati membri e i paesi candidati e, ove opportuno, taluni paesi terzi.

Le attività possono comprendere azioni di formazione, come seminari e interventi di formazione; l'ideazione di programmi di formazione transnazionale; la realizzazione di moduli e di azioni di formazione per gli insegnanti; scambi e tirocini professionali; l'elaborazione di manuali da utilizzare nelle indagini transnazionali; progetti comuni a tempo determinato finalizzati a elaborare metodi innovativi di indagine; studi e ricerche; conferenze e seminari di informazione sugli sviluppi a livello nazionale e comunitario.

Temî specifici

- Formazione sulle tecniche di polizia e di indagine penale in settori innovativi o altamente specialistici (rischi NBCR, frodi nel settore delle carte bancarie, droghe sintetiche, identificazione di cadaveri gravemente sfigurati, etc.).
- Azioni operative di formazione finalizzate a specifiche esigenze operative al fine di sviluppare la capacità degli operatori della giustizia di partecipare alle azioni condotte con i servizi preposti all'applicazione della legge di altri Stati membri.
- Preparazione e formazione sul controllo e la gestione delle emergenze del settore NBCR (di matrice terroristica o dovuti ad incidenti) e sulle capacità di indagine.
- Tecniche di determinazione del profilo dei criminali e dei terroristi con applicazioni pratiche (per esempio, negli aeroporti, nelle stazioni, nei porti internazionali) e scambio dei risultati.
- Riunioni di esperti del settore della pubblica sicurezza e scambio di funzionari di collegamento nel corso di eventi importanti; scambio di informazioni, migliori pratiche e tecniche per quanto riguarda la violenza urbana.
- Cooperazione pratica tra servizi di criminologia (per esempio, stabilendo metodi di cooperazione con i servizi di criminologia di un altro Stato membro, noto per la sua particolare esperienza in un determinato settore, al fine di sostenere le indagini penali).
- Miglioramento della cooperazione tra i servizi segreti e le organizzazioni preposte all'applicazione della legge nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.
- Incremento della cooperazione tra i servizi doganali e gli altri servizi preposti all'applicazione della legge negli Stati membri per migliorare l'efficacia globale della UE nella lotta contro la criminalità organizzata.
- Formazione connessa all'apertura o al miglioramento di uffici doganali e di polizia comuni alle frontiere; realizzazione e divulgazione di guide pratiche in due o tre lingue per i funzionari di polizia nelle zone di frontiera e nelle località turistiche.
- Ricerche su strumenti informatici, procedure e metodi organizzativi per ridurre l'onere amministrativo che grava sugli organismi preposti all'applicazione della legge al fine di permettere loro di concentrarsi sulle loro attività operative.
- Operazioni comuni di vigilanza doganale (con l'eventuale partecipazione di altri servizi preposti all'applicazione della legge e di Europol) in zone prioritarie o su strade prioritarie finalizzate a obiettivi specifici (importazione/esportazione di droga, merci sensibili, armi, sigarette, traffico di migranti ...) e capacità di ripetere tali operazioni a richiesta.
- Elaborazione delle migliori pratiche nel settore del controllo doganale (per esempio, mediante la realizzazione di guide pratiche e di analisi comparative).
- Applicazione della convenzione di Napoli II in materia di prevenzione del crimine e di rafforzamento delle frontiere esterne.
- Scambi della durata da 3 a 6 mesi in uno dei settori di cui sopra, quando vengono individuate particolari esigenze dei servizi interessati (1).

III. PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; PARTENARIATI E COOPERAZIONE TRA LE PUBBLICHE AUTORITÀ E IL SETTORE PRIVATO

Portata

Tale categoria di progetti è finalizzata a migliorare la lotta contro alcuni tipi di reato mediante una migliore conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche con cui operano, a migliorare le tecniche dei metodi operativi finalizzati all'arresto e alla punizione dei criminali, a sviluppare una cooperazione multidisciplinare e una cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato (2).

Tali attività devono essere rivolte agli operatori della giustizia e alle pubbliche autorità.

(1) La Commissione deve essere informata sul profilo del candidato, le qualifiche, l'esperienza e le conoscenze linguistiche cui egli aspira, prima della selezione dei candidati. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata delle attività da realizzare.

(2) Sarà data priorità ai progetti multidisciplinari e alle attività che portino a proposte realistiche di progetti ed attività finalizzate a definire procedure e accordi per promuovere la cooperazione tra partner del settore pubblico e privato.

Tra i progetti di questa categoria rientrano seminari di informazione, attività di formazione — tra cui la realizzazione di moduli di insegnamento o guide pratiche — studi e ricerche, scambi tra operatori della giustizia, la valutazione dell'efficacia delle procedure e studi per individuare e valutare le migliori pratiche e la divulgazione dei risultati.

Temi specifici

1. **Elaborazione di strategie, metodi e buone pratiche** per prevenire e combattere le attività della criminalità organizzata; divulgazione dei risultati e valutazione degli strumenti utilizzati.
2. **Tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale dei bambini**
 - a) Tecniche e procedure di indagine e tipi di prova;
 - b) studi di analisi della domanda e dei modi per ridurla;
 - c) coordinamento tra le indagini di polizia e misure di controllo amministrativo nei confronti delle organizzazioni sospette;
 - d) assistenza e protezione per le vittime che cooperano con le autorità in qualità di testimoni.
3. **Prevenzione e lotta contro il traffico di droga**
 - a) Elaborazione di misure per migliorare l'efficacia della lotta contro il traffico delle nuove droghe sintetiche;
 - b) prevenzione dei reati connessi alla droga (cfr. anche il punto 5);
 - c) rafforzamento delle misure degli strumenti per monitorare il passaggio dei precursori chimici dall'industria farmaceutica alla produzione di droga negli Stati membri, nei paesi candidati e nei paesi terzi;
 - d) studi sulle relazioni tra il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo;
 - e) studi sull'efficacia delle strategie per intralciare l'approvvigionamento del mercato della droga.
4. **Armi da fuoco**
 - a) Miglioramento della cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti (autorità incaricate dell'applicazione della legge, servizi segreti) degli Stati membri della UE e dei paesi terzi sul traffico di armi illegali, tenendo conto del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco;
 - b) azioni di formazione e manuali per i funzionari di polizia e delle dogane nel settore del traffico illegale di armi sulla base delle buone pratiche esistenti e della

condivisione di tali pratiche con altri Stati membri o paesi terzi;

- c) valutazione degli strumenti e delle tecnologie esistenti per la conservazione delle registrazioni, la marcatura e il rintracciamento delle armi da fuoco al fine di migliorare la disponibilità e l'accessibilità dei dati per gli organismi preposti all'applicazione della legge e i servizi segreti. Tale valutazione deve basarsi sugli strumenti esistenti e tenere nella dovuta considerazione le disposizioni del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco.

5. **Reati informatici**

- a) Potenziamento della capacità operativa degli organismi preposti all'applicazione della legge nella lotta contro i reati informatici specialmente per quanto riguarda la formazione specialistica;
- b) analisi delle necessità dei sistemi di assistenza in caso di emergenza nelle indagini sui reati informatici e nella raccolta di prove elettroniche;
- c) utilizzazione dei risultati di progetti pilota ben riusciti;
- d) incoraggiamento della cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nello scambio di esperienze e nello scambio e nel trattamento delle informazioni su alcuni tipi di reati informatici.

6. **Reati finanziari**

Agevolare le indagini e migliorare la conoscenza in materia di applicazione della legge nei settori della legislazione relativa alle imprese e alle banche, della legislazione fiscale, dei bilanci delle società e delle società offshore. Le capacità di combattere contro il riciclaggio dei proventi del crimine possono essere potenziate migliorando la cooperazione tra le autorità responsabili dell'applicazione della legge, i servizi finanziari e gli altri settori responsabili dell'individuazione di tale fenomeno. Tra le misure utili per conseguire tali obiettivi vi sono:

- a) l'elaborazione di meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze tra i funzionari competenti e tra questi e le autorità responsabili dell'applicazione della legge (FIU);
- b) l'individuazione delle migliori pratiche per le istituzioni nell'individuazione e nella prevenzione del riciclaggio dei proventi del crimine;
- c) l'elaborazione di programmi di formazione adeguati per i funzionari competenti;
- d) l'elaborazione di programmi specifici, come programmi di scambio, per assistere i paesi candidati ad attuare le norme in materia di lotta contro il riciclaggio dei proventi del crimine.

7. Corruzione

- a) Combattere e prevenire la corruzione mediante l'elaborazione di norme di integrità nelle pubbliche amministrazioni, per esempio sulla base della risoluzione adottata dai responsabili dell'amministrazione della UE a Strasburgo, nel novembre 2000; introduzione e sostegno ai programmi di integrità e scambi sui risultati di tali programmi;
- b) costituzione di gruppi multidisciplinari specializzati nelle indagini contro la corruzione e nel monitoraggio delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti;
- c) studi sui rapporti tra la criminalità organizzata e la corruzione.

8. Contraffazione

- a) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica, informazione e formazione per gli operatori della giustizia su:
 - violazione dei diritti di proprietà intellettuale, contraffazione di marchi commerciali, pirateria informatica, tutela dell'industria cinematografica e musicale,
 - contraffazione di prodotti che rappresentano un rischio per la sicurezza dei consumatori (prodotti farmaceutici, prodotti industriali, cibo, vino e bevande alcoliche),
 - contraffazione dell'euro⁽¹⁾ e dei mezzi di pagamento;
- b) incoraggiamento della cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per lo scambio e il trattamento delle informazioni su taluni tipi di contraffazione;
- c) studi pilota sui metodi per prevenire il rischio di contraffazione di medicine e di altri prodotti per i consumatori e per l'industria farmaceutica.

9. Lotta contro le attività criminose che minacciano l'ambiente (gestione di alcuni tipi di rifiuti, degassificazione e scarichi di petrolio nelle acque marine)

Miglioramento della cooperazione tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge e le altre amministrazioni, sulla base delle esperienze degli altri Stati membri.

10. Lotta contro le organizzazioni e le reti criminali che operano nel settore dell'immigrazione illegale negli Stati membri e nei paesi vicini

- a) Analisi al fine di elaborare metodi e formule per la valutazione dei rischi e delle minacce rappresentati

dall'immigrazione illegale e dalle reti criminali coinvolte;

- b) sviluppo della cooperazione e del coordinamento tra i paesi di origine, di transito e di destinazione (cfr. il piano d'azione sull'immigrazione illegale elaborato sotto gli auspici della Task Force dei Capi di polizia della UE e della raccomandazione n. 10 della strategia per l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata);
- c) esame e analisi degli spostamenti di denaro delle reti criminali, segnatamente al fine di rafforzare e migliorare le indagini penali parallele, comprese quelle finanziarie, sulle reti, le imprese e le persone coinvolte.

11. Traffico illegale di beni culturali e opere d'arte rubate

- a) Esame degli ostacoli alla cooperazione tra le organizzazioni responsabili della lotta contro il traffico illegale di beni culturali e opere d'arte rubate;
- b) valutazione e sostegno dell'attuazione degli strumenti della UE come parte dell'approccio multidisciplinare che riguarda anche il settore privato, costituzione di reti al fine della prevenzione;
- c) studio di fattibilità per una banca dati europea o una rete che colleghi le banche dati europee esistenti relative ai beni culturali e alle opere d'arte rubate o esportate illegalmente; sostegno all'introduzione di strumenti della UE e di reti che colleghino le organizzazioni pubbliche e private al fine della prevenzione.

12. Costituzione di un registro per la raccolta e la trasmissione dei dati sulle persone fisiche coinvolte nel finanziamento di attività terroristiche e partecipanti alla costituzione o alla gestione di una persona giuridica.**IV. PREVENZIONE DEI REATI****Portata**

Tale categoria di progetti mira all'individuazione e allo scambio delle migliori pratiche, come parte di una analisi delle strategie di prevenzione e del loro impatto; al miglioramento delle capacità professionali dei professionisti della giustizia nei servizi interessati; al miglioramento della reazione a determinati tipi di reati mediante il miglioramento della conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche da essi utilizzate.

Tali progetti possono includere seminari per presentare, valutare, pubblicizzare e lavorare sulle buone pratiche, sugli studi di casi, sui progetti di ricerca e sui progetti di cooperazione presentati dalle reti nonché sulle azioni di formazione per i pubblici funzionari.

⁽¹⁾ Si invitano i richiedenti a prendere in considerazione anche le possibilità offerte dal programma Pericles.

Temi specifici

- a) Esame dei metodi e delle procedure per l'attuazione delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello europeo;
- b) esame dei costi e dei benefici della prevenzione dei reati per promuovere approcci a livello europeo un buon rapporto costi efficacia.

1. Criminalità urbana

- a) Analisi del ruolo del mondo degli affari nel settore della prevenzione di reati e studi sui possibili sviluppi (per esempio, cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nel controllo e nella prevenzione del crimine);
- b) ricerche sulla violenza nei luoghi di lavoro e sulle strategie per prevenirla e per migliorare la sicurezza personale dei dipendenti;
- c) elaborazione di nuove strategie di prevenzione in relazione ai cambiamenti sociali e alla natura mutevole dei reati; ideazione di nuovi approcci ai reati e alla prevenzione dei reati per affrontare gli sviluppi futuri;
- d) integrazione sistematica nei nuovi prodotti di caratteristiche progettuali che li rendano meno facilmente oggetto di reato;
- e) analisi degli sviluppi e delle tendenze nel settore del controllo pubblico e privato sui reati e dei loro rispettivi ruoli nella prevenzione dei reati a livello europeo.

2. Criminalità connessa al traffico di droga

- a) Esame sulla tossicodipendenza degli arrestati al momento dell'arrivo al commissariato di polizia (controllo sulla tossicodipendenza degli arrestati);
- b) ricerca sui costi dei reati connessi alla droga per tipi di reato (per esempio i reati commessi a scopo di lucro);
- c) studio dell'efficacia dei programmi di riduzione dei rischi al fine di ridurre le probabilità di reati connessi alla droga;
- d) studio sull'efficacia dei programmi educativi di prevenzione della tossicodipendenza ideati per i giovani.

3. Delinquenza giovanile

- a) Realizzazione di meta-analisi sul valore economico dei programmi di prevenzione tempestiva al fine di incoraggiare il ricorso a sistemi d'intervento precoce per evitare che i bambini adottino comportamenti criminosi;
- b) analisi dell'evoluzione quantitativa della vittimizzazione e dei comportamenti criminosi tra gli immigrati di seconda e terza generazione a livello europeo;

V. ASSISTENZA ALLE VITTIME**Portata**

Tale categoria di progetti mira al miglioramento delle capacità professionali degli operatori nei servizi interessati e al rafforzamento della cooperazione tra le pubbliche autorità e tra loro e il settore privato.

Tali progetti possono comprendere azioni di formazione, studi e ricerche, incontri e seminari, la divulgazione dei risultati ottenuti, attività per promuovere la cooperazione tra i servizi responsabili dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie e altre organizzazioni pubbliche e private negli Stati membri che prestano assistenza alle vittime di reati.

Temi specifici

1. Pubblica informazione sull'accesso alla giustizia e alle procedure di monitoraggio;
2. sensibilizzazione degli operatori della giustizia ai diritti delle vittime;
3. azioni di informazione e di formazione per i servizi responsabili dell'applicazione della legge sulla comprensione della situazione delle vittime e sull'utilizzazione di tecniche adeguate per svolgere le indagini e raccogliere le prove;
4. strutture per l'assistenza delle vittime dei reati;
5. politiche di mediazione.

VI. «CRIME PROOFING» (IMPERMEABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE ALLA CRIMINALITÀ) E VALUTAZIONE DEI RISCHI; COMPARABILITÀ E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E STATISTICHE**Portata**

Tale categoria di progetti è finalizzata all'elaborazione di metodi e di strumenti per analizzare l'impermeabilità alla criminalità delle misure e delle politiche proposte, per determinare la fattibilità (tecnica, giuridica) di norme e standard per la raccolta, l'analisi e l'utilizzazione di dati generali o specifici, necessari ai servizi di polizia, i tribunali o altri partner pubblici o privati che partecipano alle azioni di prevenzione di alcune forme di criminalità.

Tali attività possono assumere la forma di seminari, conferenze, studi sulle necessità e studi di fattibilità, valutazione e divulgazione dei risultati.

Temi specifici**1. Impermeabilità alla criminalità e valutazione dei rischi**

- a) Valutazione dei rischi di criminalità e discussione sui meccanismi per aiutare gli Stati membri e la Commissione a impostare le loro attività in questo settore;

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) studi per elaborare metodi e formule per la valutazione dei rischi e delle opportunità che le misure legislative e le iniziative politiche proposte possono rappresentare per la criminalità organizzata, tra cui uno studio sulla metodologia per l'analisi del rapporto costi-efficacia delle proposte;
- c) rafforzamento dei meccanismi di valutazione dei rischi a livello della UE nel settore dei reati informatici:
1. analisi della situazione attuale e valutazione dei dati esistenti a livello nazionale, della UE, regionale e internazionale;
 2. studio di fattibilità sulla creazione di un sistema di corrispondenti nella UE come base per un monitoraggio della UE e di un meccanismo di analisi comparativa;
 3. utilizzazione dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle analisi statistiche; miglioramento della qualità delle statistiche sui reati informatici mediante la comparabilità di dati e degli indicatori e l'utilizzazione di statistiche del settore privato;
 4. ideazione di uno strumento standard per l'analisi dei costi e dei benefici di misure specifiche, in considerazione del potenziale rischio per la sicurezza che la criminalità informatica rappresenta per la gestione delle informazioni da parte della polizia e dei ministeri nazionali.
- d) analisi dei rischi a lungo termine, comprese le possibili tendenze future per quanto riguarda la criminalità organizzata;
- e) esame della logistica della criminalità organizzata (criminologica) ai fini di una migliore comprensione delle strategie e tattiche criminose;
- f) studio di fattibilità sui metodi applicabili all'industria informatica o a suoi specifici settori per sviluppare la protezione da un uso criminale dei prodotti, che comprenda una valutazione dell'impatto della criminalità, delle previsioni di comportamenti criminosi e l'introduzione di caratteristiche di sistema nei nuovi prodotti per proteggerli dalla criminalità;
- g) incoraggiamento all'organizzazione di forum nazionali sulle sfide poste dalla criminalità organizzata, valutazione dei rischi, scambio delle migliori pratiche, svolgimento di studi nazionali e transnazionali, definizione delle priorità (impermeabilità alla criminalità) per la protezione contro la criminalità e il terrorismo. Valutazione della fattibilità e del valore aggiunto di tali forum.
2. **Comparabilità e circolazione delle informazioni; statistiche**
- a) Elaborazione di una politica della UE sulla raccolta dei dati per la polizia e le indagini penali tenendo conto delle attività svolte da Eurostat:
1. ridefinizione dei dati rilevanti; utilizzazione di dati provenienti da fonti esterne; migliore utilizzazione dei dati interni mediante la messa in rete delle banche dati e un monitoraggio coordinato a livello centrale delle informazioni;
 2. contenuto, funzionamento, organizzazione, archiviazione e scambio dei dati in possesso dei sistemi di informazione della polizia europea ed internazionale e problemi correlati come l'organizzazione centralizzata o centralizzata dei sistemi informatici e di scambio dei dati;
 3. preparazione di orientamenti per la creazione di sistemi di informazione della polizia, di standard tecnici per le attrezzature e di metodi per l'analisi dei dati;
 4. studi di fattibilità sugli aspetti giuridici, operativi, finanziari e tecnici della raccolta e dello scambio delle informazioni tra i servizi di polizia degli Stati membri.
- b) Studi di fattibilità sull'armonizzazione e l'integrazione delle banche dati sull'applicazione della legislazione della UE.
- c) Elaborazione di un approccio globale per la realizzazione di statistiche e di indicatori sulla criminalità tenendo conto del lavoro svolto da Eurostat.
- B. PROGETTI SPECIFICI E MISURE COMPLEMENTARI (FINANZIAMENTO MASSIMO DEL 100 %)**
- Per i progetti di tali due categorie si può chiedere alla Commissione il finanziamento di tutti i costi ammissibili, al di là del massimale del 70 % del bilancio totale. Si richiede a coloro che fanno domanda per un finanziamento del 100 % di indicare perché non sia possibile o opportuno trovare altre fonti di finanziamento. La Commissione si riserva il diritto di contattare i richiedenti per determinare se il progetto possa ricevere un finanziamento inferiore al 100 %. Il contributo massimo per i progetti specifici nel 2003 è di 1 178 000 EUR e per le misure complementari è di 589 000 EUR. I progetti appartenenti a tale categoria non possono contenere «costi indiretti» e i costi relativi al personale accettati per l'organizzazione/gestione generale del progetto sono limitati al 5 % dei costi totali ammissibili.
- Portata**
- I progetti specifici e le misure complementari individuati dalla Commissione per il 2003 riguardano i temi indicati in appresso con riferimento alla descrizione fatta nella sezione 3 del presente invito a presentare proposte.*
- Ove non diversamente indicato, il tipo di progetti che può essere realizzato può riguardare tutti i tipi di progetto descritti nella sezione 2.*
- 1. Progetti specifici**
- Le attività e i settori per i quali è previsto un finanziamento alla voce progetti specifici sono quelli cui si fa riferimento nei seguenti punti della sezione 3: A-I-A-1, 4, 5; A-I-B-1; A-II-2; A-II-3; A-III-4 b, c; A-VI-1-a, b, f, g; A-VI-2.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I richiedenti devono utilizzare il modulo di bilancio fornito dalla Commissione, disponibile sul sito Internet della Commissione.

Si presuppone che i richiedenti prefinanzino i progetti. La Commissione può pagare un anticipo su richiesta, dopo la firma del contratto (si veda il contratto standard sul sito Internet); il pagamento finale è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi per le spese.

Ripartizione indicativa del bilancio del progetto

Gli importi delle sovvenzioni saranno distribuiti in maniera equilibrata tra i diversi obiettivi, tipi di progetto e categorie di destinatari. A titolo indicativo, il bilancio potrebbe essere ripartito come segue:

Programma AGIS per il 2003	Milioni di EUR
1. Sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale; attuazione di strumenti europei per promuovere la cooperazione transnazionale	1,800
2. Miglioramento delle capacità professionali degli operatori della giustizia; azioni di formazione, scambi e tirocini	4,300
3. Elaborazione di metodi, strumenti e tecniche per sostenere la cooperazione tra le autorità; costituzione di reti	1,200
4. Promozione della cooperazione tra autorità omologhe e scambio di informazioni tra i servizi	1,000
5. Elaborazione di strategie multidisciplinari per promuovere la cooperazione tra la polizia o le autorità giudiziarie e le altre autorità non governative, le organizzazioni e il settore delle imprese	0,800
6. Ricerche sulle strategie e le tecniche per combattere tipi particolari di reati; valutazione delle politiche perseguite	1,100
7. Scambio di informazioni e di esperienze e divulgazione delle migliori pratiche	0,800
8. Cofinanziamento delle organizzazioni non governative	0,780
Totale	11,780

8. INFORMAZIONI PRATICHE

A. DOVE OTTENERE I MODULI E LE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E COME PRESENTARE DOMANDA

Esistono due moduli separati, uno per le domande relative alle priorità elencate nelle sezioni 3A e 3B (progetti) e uno per le domande di cui alla sezione 6 (sovvenzioni alle organizzazioni).

I moduli possono essere scaricati dal seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

I richiedenti devono compilare le parti indicate e inviare il documento su dischetto e in tre copie cartacee.

Le domande di sovvenzione diretta per un'organizzazione (articolo 3, paragrafo 5) devono essere inviate a mezzo posta, utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Commissione (per i documenti da allegare, si veda la sezione 6). Il modulo di bilancio non deve essere utilizzato per questo tipo di domanda. Il modulo di identificazione bancaria è lo stesso per entrambe le categorie.

Le domande inviate mediante un modulo di domanda modificato o utilizzato in precedenza e i moduli compilati a mano saranno esclusi.

B. DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. Domanda di sovvenzione per un progetto

I seguenti documenti devono essere presentati in triplice copia:

- il modulo di domanda debitamente compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e firmato dalla persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente (per informazioni su come ottenere il modulo, cfr. la sezione 8, informazioni pratiche),
- una sintesi di una-due pagine al massimo, in inglese o in francese, che illustri gli obiettivi del progetto, il background, i destinatari e i risultati attesi,
- un calendario per l'attuazione del progetto,
- nel caso di studi e ricerche, il curriculum vitae dei responsabili dell'attuazione,
- un bilancio preventivo, con firma e data, da presentare sul modulo standard di bilancio per il programma che comprenda una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste (tale modulo di bilancio si trova sul sito Internet della Commissione).

Una sola copia dei seguenti documenti:

- il modulo di identificazione bancaria, con data e firma,
- gli atti di associazione o lo statuto, quando si tratta di società,
- i conti più recenti (stato patrimoniale, conto profitti e perdite), compresi i conti sottoposti a revisione, se disponibili (tali documenti non sono richiesti alle autorità ed enti pubblici).

2. Domande di sovvenzioni per le attività delle organizzazioni non governative

I seguenti documenti devono essere forniti in triplice copia:

- il modulo di domanda, debitamente compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e firmato dalla persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente; qualsiasi alterazione del modulo comporterà l'esclusione della domanda,
 - il programma annuale delle attività del 2003 con la descrizione dettagliata delle attività progettate,
 - una relazione o una descrizione delle attività realizzate o in corso di realizzazione nel 2001 e 2002,
 - un organigramma e una descrizione dei compiti del personale che comprenda il curriculum vitae dei membri del personale responsabili dello svolgimento delle attività,
 - il bilancio preventivo del 2003 con una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste.
- Si richiede una sola copia dei seguenti documenti:
- il modulo di identificazione bancaria, con data, firma e timbro della banca,
 - un elenco completo degli altri donatori,
 - documentazione comprovante l'esistenza di un sistema di contabilità organizzato,
 - i conti più recenti (stato patrimoniale, conto profitti e perdite, conti annuali certificati da un revisore esterno),
 - gli atti di associazione o lo statuto dell'organizzazione che permettano di verificare che essa sia costituita conformemente alla legge,
 - un documento da cui risulti che l'organizzazione richiedente, il suo presidente, i suoi responsabili finanziari e amministrativi non si trovano in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002); tale documento deve essere fatto pervenire entro cinque settimane dalla presentazione della domanda.

I richiedenti possono fornire qualsiasi altro documento che essi ritengano utile a sostegno della loro domanda.

Le domande incomplete o presentate in forma modificata non saranno prese considerazione.

C. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il **termine** per la presentazione delle domande è il **7 marzo 2003** (fa fede il timbro postale). Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

a) Indirizzo postale

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
Direzione B: Lotta contro la criminalità e il terrorismo;
allargamento, relazioni esterne
Unità B5: Gestione dei programmi del titolo VI (trattato sull'Unione Europea)
all'attenzione del signor Jean-Jacques Nuss
LX 46, 3/159
B-1049 Bruxelles

b) In caso di recapito a mano o di consegna mediante corriere privato, le domande devono essere presentate entro le ore 16 del 7 marzo 2003 (ora locale) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
Invito a presentare proposte AGIS 2003
Ufficio LX 46, 3/159
Servizio corrispondenza
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles-Evere

La registrazione della data e dell'ora della consegna o una ricevuta con data e firma del funzionario responsabile costituiranno la prova della data di presentazione.

D. SUCCESSIONE DEI LAVORI E CALENDARIO

La Commissione può contattare i richiedenti al fine di chiedere informazioni supplementari in qualsiasi momento prima della decisione definitiva. La mancata risposta a tali richieste entro i termini stabiliti può comportare l'esclusione della domanda. I richiedenti devono prendere le misure necessarie per assicurarsi di poter essere contattati rapidamente fino alla fine della procedura di selezione.

Il fatto che la Commissione contatti un richiedente non costituisce né implica in alcun modo una preselezione della proposta da parte della Commissione.

La Commissione prevede di terminare la preselezione entro la fine del maggio 2003. Dopo aver consultato il comitato dei rappresentanti degli Stati membri, costituito conformemente alla decisione che istituisce il programma, la Commissione prenderà la decisione finale sulla scelta di programmi all'inizio dell'estate. Tutti i richiedenti saranno informati per iscritto della decisione presa in merito alla loro domanda entro e non oltre il 31 luglio 2003.

La Commissione non fornirà ai richiedenti alcuna informazione preventiva sui risultati della selezione prima che venga presa la decisione finale.

II. Misure complementari

Nel 2003 possono essere finanziate le seguenti attività:

- a) valorizzazione dei risultati conseguiti nei programmi precedenti;
- b) aiuto alla traduzione di documenti che illustrino buone pratiche, sulla base di una valutazione di tali pratiche o di statistiche che ne misurino l'impatto,
- c) adeguamento dei manuali sulle procedure e le pratiche di cooperazione utilizzati dalle autorità nazionali di uno Stato membro alla situazione di un altro Stato membro e/o di un paese candidato, previa valutazione preventiva della loro qualità.

4. PRIORITÀ DEL PROGRAMMA NEL 2003

Tenendo conto delle priorità generali di lavoro della Commissione e dell'Unione per l'anno prossimo sarà rivolta un'attenzione speciale ai progetti relativi alla preparazione dell'allargamento e al rafforzamento della stabilità e della sicurezza dell'Unione.

I progetti relativi ai temi specifici di cui alla sezione 3 beneficeranno di un punteggio di priorità quando:

- creano o rafforzano la cooperazione con i paesi candidati al fine di agevolare la loro integrazione e l'attuazione dell'«acquis comunitario».

I progetti possono coinvolgere tutti o alcuni dei paesi candidati, in funzione della natura del progetto e dei temi affrontati. Di norma, il numero degli Stati membri non deve essere inferiore a quello dei paesi candidati, in modo da consentire lo sviluppo della conoscenza reciproca e scambi effettivi tra i partecipanti e le autorità,

- contribuiscono a rafforzare la stabilità e la sicurezza dell'Unione e a combattere la criminalità, in particolare quando
 - mirano ad affrontare le sfide internazionali della criminalità organizzata e del terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo,
 - consistono in attività di formazione operativa per gli operatori della giustizia degli Stati membri ed eventualmente dei paesi candidati.

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Nell'esame per valutare l'ammissibilità delle domande si terrà conto della:

- qualità del progetto proposto e capacità dei candidati di attuare il progetto,

- valutazione del contenuto del progetto.

1. Criteri per l'ammissibilità delle domande

Le domande di sovvenzione, per poter essere ammissibili, devono soddisfare i seguenti criteri:

- devono riferirsi ad uno degli obiettivi specifici del programma AGIS,

- devono prevedere la partecipazione di almeno tre partner in tre diversi Stati membri (oppure in due Stati membri e in un paese candidato). Ciascun partner deve compilare e firmare la «dichiarazione di un'organizzazione partner» da accludere al modulo per la domanda di sovvenzione e descrivere il proprio ruolo nell'ideazione e nell'attuazione del progetto nonché nella divulgazione dei suoi risultati e, ove opportuno, indicare la propria quota di partecipazione alle spese e alle entrate del progetto,

- devono essere presentate utilizzando il modulo per la domanda di sovvenzione fornito dalla Commissione in formato elettronico; non saranno accettate domande in forme diverse; tutte le sezioni del modulo devono essere compilate e tutti gli allegati richiesti devono essere acclusi,

- le domande presentate dalle società devono accludere i documenti comprovanti lo status giuridico e una copia del bilancio finanziario dell'anno precedente,

- i richiedenti devono dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002) (cfr. l'ultima pagina del modulo di domanda); la Commissione, se lo ritiene necessario, può chiedere che vengano forniti documenti giustificativi.

Le domande che non soddisfano tali criteri non saranno prese in considerazione.

2. Criteri di selezione

Saranno esaminati i seguenti elementi:

- la capacità operativa e professionale comprovata del richiedente e dei partner di attuare il progetto proposto e di accedere alle informazioni o ai partecipanti previsti,

- la capacità finanziaria del richiedente,

- l'esistenza di una descrizione chiara del settore di azione, degli obiettivi specifici del progetto e delle attività progettate per conseguire tali obiettivi corredata delle informazioni necessarie per valutare la riuscita del progetto e il raggiungimento dei risultati,

- l'esistenza di una descrizione dettagliata del bilancio che permetta una valutazione di tutti i singoli costi cui si va incontro nella realizzazione del progetto; l'importo della sovvenzione comunitaria di cui si fa richiesta non può superare il 70 % del bilancio totale del progetto (tranne per i progetti specifici e le misure complementari); il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e dei suoi partner deve essere pari almeno al 20 % del bilancio totale,
- conformità con le seguenti condizioni:
 - il progetto deve avere una durata massima di due anni,
 - i progetti non possono essere stati già completati. L'inizio deve essere previsto entro il 31 dicembre 2003,
 - il progetto per cui si richiede la sovvenzione può non essere ancora iniziato; qualora sia iniziato, il richiedente deve spiegare perché la sovvenzione è necessaria per la completa attuazione del progetto; in tal caso, il periodo coperto dalla sovvenzione può non avere inizio prima del termine per la presentazione della domanda.

Soltanto le proposte che soddisfano i criteri di cui sopra saranno esaminate nel dettaglio.

3. Criteri di valutazione

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- qualità e rilevanza delle attività e contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma, specialmente per quanto riguarda la rilevanza dei risultati e il loro impatto concreto,
- dimostrazione che gli obiettivi rispondono ad un bisogno chiaramente identificato e che le attività proposte permettono di conseguire gli obiettivi e di avere risultati misurabili,
- le dimensioni europea del progetto e la partecipazione dei paesi candidati,
- la compatibilità con le attività svolte o progettate con le priorità politiche della UE nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni generali e di diritto penale; la complementarità con altre attività passate, presenti e future,
- le misure progettate per garantire che i risultati e le capacità acquisite siano divulgati,
- la portata dell'azione e il rapporto costi-efficacia.

Inoltre, sarà attribuito un punteggio di priorità in relazione alle priorità indicate nella sezione 4.

6. COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione che istituisce il programma, la Commissione può finanziare le attività

delle organizzazioni non governative le cui attività principali contribuiscono in maniera significativa all'attuazione delle priorità della UE nei settori di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea. Si prevede di destinare un importo massimo pari al 5-7 % della dotazione finanziaria totale del programma a tale scopo.

Priorità per il 2003

Le organizzazioni ammissibili al sostegno finanziario per le attività devono dimostrare di avere un programma di lavoro finalizzato ai seguenti obiettivi:

- miglioramento delle capacità professionali degli operatori della giustizia e definizione di programmi di formazione,
- cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese nel settore dell'assistenza alle vittime,
- cooperazione tra le autorità pubbliche e le società nel settore della riabilitazione dei responsabili di reati,
- realizzazione e divulgazione di informazioni sull'accesso all'interpretazione giuridica, alla traduzione e alla consulenza,
- sviluppo di prassi giudiziarie riparatrici e della mediazione.

a) **Chi può presentare una domanda di sovvenzione?**

Le sovvenzioni del presente programma non sono destinate a cofinanziare l'attuazione di un determinato progetto, ma a sostenere le attività di organizzazioni ammissibili in virtù del loro programma per il 2003 al fine di aiutarle ad attuare le parti del programma che rientrano tra i temi prioritari.

Possono presentare domanda le organizzazioni non governative che soddisfano i seguenti criteri:

- i) devono essere organizzazioni senza scopo di lucro;
- ii) devono essere state costituite conformemente al diritto di uno degli Stati membri;
- iii) devono svolgere attività con una dimensione europea a cui partecipi, di norma, almeno metà degli Stati membri;
- iv) tra gli obiettivi delle loro attività devono esserci uno o più obiettivi tra quelli stabiliti dall'articolo 2 della decisione che istituisce il programma.

Soltanto le domande provenienti da organizzazioni che possono dimostrare di soddisfare le condizioni di qui sopra e di non ricevere sovvenzioni operative o altri contributi in virtù di un'altra linea del bilancio comunitario saranno ammissibili.

b) Norme generali

La percentuale massima di finanziamento della Commissione è pari all'80 % dei costi totali ammissibili cui il richiedente si attende di dover far fronte nello svolgimento delle sue attività nel 2003. Il contributo finanziario minimo dell'organizzazione richiedente per tali attività è pari al 20 %. I contributi in natura non sono considerati un cofinanziamento esterno, ma si tiene conto delle informazioni su tali contributi all'atto dell'esame della domanda.

I costi ammissibili sono quelli necessari all'organizzazione per conseguire gli obiettivi dichiarati. I costi non ammissibili sono gli stessi di quelli relativi al finanziamento dei progetti tranne che sono ammissibili tutte le spese generali ragionevoli. Sono escluse tutte le spese che portino ad un aumento del capitale del richiedente.

Le organizzazioni che ricevono già finanziamenti operativi sulla base di altre linee del bilancio comunitario non sono ammissibili.

Se le entrate dell'organizzazione superano le spese alla fine dell'anno finanziario, può essere richiesto un rimborso di una parte della sovvenzione erogata dalla Commissione.

La sovvenzione della Commissione sarà pagata in due rate: la prima sotto forma di anticipo (generalmente il 50 % dell'importo totale della sovvenzione) alla firma dell'accordo di concessione e il saldo quando la Commissione riceve e approva la relazione finale sulle attività svolte nel periodo coperto dalla sovvenzione e il bilancio finale. Il bilancio finale deve essere certificato da un revisore esterno all'organizzazione.

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo specifico che le organizzazioni possono richiedere all'indirizzo indicato alla voce «informazioni pratiche».

c) Criteri di selezione e di valutazione

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- il rispetto delle condizioni di cui sopra,
- la capacità operativa e professionale del richiedente,
- la capacità finanziaria del richiedente e l'esistenza di un sistema di contabilità organizzato,
- una descrizione sufficientemente chiara del settore di azione e delle attività progettate dell'organizzazione in relazione al settore di attività prescelto,
- un bilancio sufficientemente dettagliato che permetta una valutazione di tutti i costi singoli cui il richiedente si aspetta di dover far fronte nell'attuazione del programma di attività e delle altre entrate e spese dell'or-

ganizzazione. Il bilancio deve dimostrare un livello soddisfacente di rapporto costi-efficacia. Inoltre, da esso deve risultare che la sovvenzione richiesta è il minimo necessario per completare le attività progettate e che le spese amministrative si limitano allo stretto necessario.

7. ORIENTAMENTI GENERALI

Le informazioni che seguono forniscono un orientamento iniziale ai richiedenti.

Si invitano inoltre i richiedenti a consultare il sito Internet della Commissione all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

A. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO DEL PROGETTO

- I progetti per la costituzione di una rete di documentazione, di banche dati, ecc. devono dichiarare nel dettaglio le fonti, i destinatari delle informazioni, il settore d'indagine, l'approccio metodologico, la frequenza degli aggiornamenti, ecc.
- I progetti di ricerca non devono limitarsi ad una descrizione dei fenomeni, della legislazione, delle strutture o delle procedure esistenti e dei loro risultati ma devono mirare alla realizzazione di un'analisi comparativa e, se possibile, devono prevedere proposte pratiche per il miglioramento dei sistemi di diritto penale, attività di prevenzione o, più in generale, di cooperazione tra la polizia e gli operatori della giustizia. Qualora ricorra a dati statistici o a lavori basati su studi di casi, il richiedente deve dimostrare di avere accesso alle informazioni necessarie.
- I progetti relativi a seminari di informazione (aggiornamento) e di sensibilizzazione saranno valutati in funzione del numero dei partecipanti, della percentuale di cittadini di paesi della UE e di paesi terzi e della strategia del richiedente per la divulgazione dei risultati del progetto.
- Per i seminari e le azioni di formazione, gli organizzatori devono indicare il numero dei partecipanti, la loro provenienza in funzione del tema e della cooperazione cercata. Si terrà conto della natura innovativa e della qualità del programma proposto.
- I seminari e le conferenze finalizzati a presentare la situazione in un particolare settore e ad agevolare i contatti tra gli operatori devono, nei limiti del possibile, avere una dimensione altamente multidisciplinare ed europea. Devono inoltre tener conto degli esiti del lavoro e dei risultati delle conferenze su temi analoghi, al fine di evitare doppioni e di apportare un autentico valore aggiunto.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Alla domanda di finanziamento dovranno essere acclusi un programma dettagliato del seminario che indichi i temi dei contributi, il numero dei partecipanti per paese, il loro profilo, le generalità e i titoli dei relatori contattati e il modo in cui i seminari si inseriscono nei programmi di lavoro del richiedente; tutti i partecipanti dovranno compilare un questionario di valutazione. I beneficiari devono permettere ad un rappresentante del responsabile del programma AGIS di partecipare ai seminari, colloqui o conferenze, se lo desidera.
- Ove non diversamente richiesto dalla Commissione, tutti gli inviti, le informazioni, gli avvisi o le pubblicazioni del beneficiario relativi al progetto, anche nel caso di conferenze e seminari, devono indicare che il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario della Commissione come parte del programma AGIS.
- Ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario, in qualunque forma e supporto, compreso Internet, deve far menzione che essa riflette unicamente le opinioni del suo autore e che la Commissione non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione o comunicazione.
- I beneficiari della sovvenzione devono fornire alla Commissione i risultati, in una forma utilizzabile e adeguata per la loro divulgazione: manuali, pubblicazioni, video, software, siti Internet.
- I richiedenti devono indicare in che modo intendono divulgare i risultati del progetto.
- La Comunità europea ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne e deve fare in modo da eliminare le discriminazioni di genere (articoli 2 e 3 del trattato CE). In tale contesto, vengono incoraggiate in maniera particolare le donne a presentare proposte o a partecipare alla domanda. Per quanto riguarda i progetti di studio o di ricerca, la Commissione invita a prestare attenzione all'importanza di una ripartizione sistematica tra uomini e donne di tutte le statistiche utilizzate e di un'analisi sull'impatto potenzialmente diverso delle politiche sugli uomini e sulle donne, anche quando, a prima vista, tali politiche sembrano neutrali da questo punto di vista.

B. INFORMAZIONI GENERALI SUL FINANZIAMENTO

Si invitano i richiedenti a consultare il sito Internet della Commissione che fornisce le informazioni necessarie per la preparazione della domanda di finanziamento:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

Informazioni preliminari sono fornite in appresso.

Tutti progetti finanziati dal bilancio del 2003 devono aver avuto inizio entro il 31 dicembre 2003.

Il progetto deve durare al massimo due anni; se i progetti durano più di un anno, il beneficiario deve presentare una relazione intermedia alla fine del primo anno e i pagamenti dell'anticipato avverranno in più rate.

Le spese realizzate nel periodo indicato nel contratto possono essere finanziate fino ad un massimo del 70 % del bilancio totale, tranne che nel caso dei progetti specifici e delle misure complementari.

Qualora il numero delle domande preselezionate come progetti specifici sia più elevato della dotazione di bilancio disponibile per tali progetti, la Commissione si riserva il diritto di contattare i beneficiari per valutare se il progetto possa ricevere un importo per il finanziamento più basso di quello richiesto.

Nel bilancio presentato occorre indicare:

- alla voce spese, i costi ammissibili, i costi indiretti (gestione generale del progetto e sostegno) e i contributi in natura da parte del beneficiario; tali contributi non possono essere coperti dalla sovvenzione ma di essi viene tenuto conto per il calcolo della percentuale del contributo concesso,
- alla voce entrate, le entrate finanziarie [contributi del richiedente, dei partner o di altre fonti di finanziamento (sovvenzioni, quote di partecipazione)], l'importo richiesto alla Commissione e i contributi in natura. I contributi in natura e i contributi finanziari devono essere chiaramente indicati.

Il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e dei partner deve essere pari almeno al 20 % del bilancio totale previsto per la realizzazione del progetto; possono essere aggiunti contributi in natura fino a raggiungere il minimo del 30 % dei costi totali che devono essere affrontati dal beneficiario.

L'importo massimo accettato per i costi indiretti nel 2003 è, per le autorità e gli enti pubblici, il 3 % dei costi ammissibili mentre, per le organizzazioni non governative, è il 4 %. Tale importo viene pagato forfettariamente per i costi amministrativi generali, i costi relativi alle infrastrutture e alle attrezzature informatiche, i costi per la gestione dei contratti e i pagamenti e i costi di comunicazione (telefono/fax etc).

Il richiedente è tenuto ad indicare il tipo di spese che intende coprire sotto la voce «costi indiretti».

Se si presenta domanda di sovvenzione per i costi indiretti, non è possibile inserire spese analoghe a tale tipo di costi in un'altra sezione del bilancio come costi ammissibili. I costi indiretti non devono essere documentati mediante fatture quando i conti finali sono inviati alla Commissione.

Al contrario, il richiedente può decidere di non fare domanda per i costi indiretti e di inserire una stima adeguata per le spese di stampa e divulgazione nella previsione di bilancio. In tal caso dovrà giustificarli mediante fatture nei conti finali.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.2.2003
COM(2003) 54 definitivo

2003/0025 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008)
per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere
le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 31 dicembre 2003 terminerà Daphne (2000-2003)¹, il programma per la lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne.

Il programma è stato istituito con uno stanziamento di bilancio di 20 milioni di euro. È stato adottato, per ogni anno di attuazione, un programma annuale che fissa gli obiettivi e le priorità tematiche e un invito a presentare proposte per l'eventuale cofinanziamento di progetti destinato alle organizzazioni. Il bilancio di cui sopra ha permesso il cofinanziamento di 140 progetti.

Ogni anno sono state effettuate valutazioni esterne mediante visite ai progetti. Le relazioni annuali di sintesi, che presentano i risultati e l'impatto dei progetti finanziati, hanno riscontrato la graduale costituzione di reti solide e durature e l'elaborazione di metodologie ed attività in favore delle vittime della violenza.

Il programma Daphne, con i suoi progetti e risultati, è riconosciuto, in Europa e nel mondo, come uno dei programmi principali contro la violenza e come un modello di buone pratiche per il collegamento delle politiche regionali e dei quadri di azione regionale di cooperazione. Ciò è stato tra l'altro chiaramente riconosciuto dal secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini svoltosi a Yokohama nel dicembre 2001.

La Commissione ha presentato, nell'aprile 2002², al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma nei primi due anni. Tale relazione era basata sulla verifica annuale e sulle valutazioni ex post dei risultati e dell'impatto dei progetti finanziati. La relazione dimostra che il programma sta raggiungendo i suoi obiettivi e apportando un valore aggiunto a livello europeo, a complemento delle azioni nazionali.

Nel settembre 2002 nella sua risoluzione³ sulla relazione della Commissione sul programma Daphne, il Parlamento europeo ha chiesto che il programma continui dopo il 2003 e che possa disporre di un maggiore stanziamento di bilancio.

Al Consiglio di Siviglia, nel giugno 2002, la Presidenza spagnola ha presentato un documento intitolato "*Good practice. Guide to mitigate the effects of and eradicate violence against women*" (Buone pratiche. Guida per mitigare gli effetti e sradicare la violenza nei confronti delle donne) che cita il programma Daphne come un esempio di buone pratiche nella messa in rete di ONG e come un programma che ha realizzato buoni risultati. Il Consiglio ha chiesto azioni continuate a livello europeo nel settore della violenza contro le donne.

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Ciò è stato anche riconosciuto dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1979

¹ Decisione n. 293/2000 (GU L 34, del 9.2.2000, pag. 1)

² COM(2002) 169 definitivo, SEC(2002) 338.

³ A5-0233/2002 definitivo.

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e dal suo protocollo opzionale sul traffico di bambini, sulla prostituzione infantile e sulla pornografia infantile, dalla convenzione internazionale del 1999 dell'Organizzazione nazionale del lavoro sulle forme estreme di lavoro minorile (n. 182), dalla dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, dalla dichiarazione e dalla piattaforma di azione adottata nel corso della quarta conferenza sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995 e dalle conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni della UE della piattaforma d'azione di Pechino⁴ nel 2002, dalla dichiarazione e dal piano d'azione contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini, adottati dal primo congresso mondiale di Stoccolma e integrati dall'impegno globale di Yokohama adottato dal secondo congresso mondiale nel 2001, dalla dichiarazione e dal piano d'azione della Conferenza regionale preparatoria Europa-Asia centrale per il congresso di Yokohama (Budapest, novembre 2001), dalla dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani adottata dalla conferenza mondiale dei ministri responsabili per la gioventù e dal protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani, soprattutto delle donne e dei bambini, che integra la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale.

La Commissione è stata invitata a preparare e attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza dal Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani⁵, del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze⁶, del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea⁷, del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale⁸, del 2 maggio 2000⁹ sulla comunicazione della Commissione per *ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne*¹⁰ e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili¹¹.

La natura dei temi trattati è tale da richiedere un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga tutte le parti responsabili della lotta contro tali reati a livello dell'Unione europea. La creazione di un quadro per la formazione, l'informazione, lo studio e gli scambi di buone pratiche dei responsabili della lotta contro la violenza in tutte le sue forme permetterà di prevenire e di combattere più efficacemente tali forme di violenza.

⁴ Doc 14074/02, non ancora pubblicato sulla GU.

⁵ GU C 32, del 5.2.1996, pag. 88.

⁶ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190.

⁷ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170.

⁸ GU C 14, del 19.1.1998, pag. 39.

⁹ A5-0127/2000, GU C 59, del 23.2.2001, pag. 307.

¹⁰ COM(1998) 726

¹¹ 2001/2035(INI) GU C 77E del 28.3.2002, pp. 22-126.

2. LA PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: EVOLUZIONE

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma Daphne si basa sull'esperienza acquisita durante l'attuazione del programma attuale. La proposta è strutturata in maniera analoga al programma Daphne originario del 2000, dal momento che non sembra opportuno modificarne il campo di applicazione.

Tutte le manifestazioni della violenza e i temi ad essa connessi (la violenza domestica, la violenza nelle scuole, nelle istituzioni, sul posto di lavoro, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale, le mutilazioni genitali, l'impatto sulla salute, la violenza legata alla differenza di genere, la tratta, il trattamento dei colpevoli ecc.) restano importanti e devono essere oggetto di azioni. Le organizzazioni responsabili per l'assistenza alle vittime rappresentano sempre il modo migliore per raggiungere ed assistere i beneficiari di tali azioni. Inoltre, anche gli istituti di istruzione, le università, le associazioni di volontariato, i centri di ricerca e gli enti locali nonché i consigli comunali sono ammissibili al programma.

Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione nei confronti della violenza, garantendo la tutela della loro salute fisica e mentale, nel contesto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il programma è finalizzato a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Il programma contribuisce in tal modo alla salute e al benessere sociale.

Gli strumenti proposti sono:

- individuazione e scambi di migliori pratiche e di esperienze di lavoro;
- realizzazione di studi analitici per categoria e ricerche;
- attività sul posto con la partecipazione dei beneficiari;
- costituzione di reti multidisciplinari durature;
- azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori e, dall'altra, delle vittime;
- organizzazione ed attuazione di attività di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici; preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- divulgazione dei risultati ottenuti dal programma Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche.

La struttura proposta riflette anche le richieste presentate dalla risoluzione del Parlamento europeo e si basa sulle iniziative prese dalle presidenze spagnola e danese del Consiglio e sull'esperienza acquisita nell'attuazione dell'attuale programma Daphne. Tutto ciò ha portato all'introduzione di una nuova terminologia e di nuovi tipi di azione:

- la proposta suggerisce che sia riservata una parte dello stanziamento annuale di bilancio a progetti su larga scala che consentano partenariati più estesi per attuare attività a più ampio raggio. Il finanziamento massimo comunitario per tali progetti potrebbe essere elevato a 250.000 € (a fronte dei 125.000 € attuali);
- la proposta introduce azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, divulgazione dei risultati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

Si propone che il cofinanziamento sia limitato ad un massimo dell'80% del costo totale del progetto.

L'importo di riferimento finanziario proposto per il programma è stato aumentato in considerazione del crescente interesse dimostrato nei confronti del programma precedente e dell'adesione di nuovi paesi. L'importo finanziario proposto è di 65 milioni €. L'aumento è giustificato prima di tutto dal fatto che, nel precedente programma Daphne, solo il 13% delle proposte ricevute ha potuto essere finanziato e che in realtà almeno il doppio di progetti era degno di essere realizzato. In secondo luogo, l'adesione di dieci nuovi Stati membri porterà ad un aumento delle domande. Tali paesi non sono densamente popolati ma presentano gravi problemi di violenza. Pertanto, c'è un'effettiva necessità di azione in tali paesi.

Talvolta, nei temi trattati dalle proposte presentate alla Commissione vi sono delle lacune rispetto alle priorità tematiche fissate dai piani di lavoro annuali. È un aspetto che è stato evidenziato dalle valutazioni esterne effettuate sul programma degli anni passati. Pertanto, si è proposto che il programma annuale di lavoro individui, ogni anno, alcune azioni specifiche indicandone il tipo (campagne, studi, settori specifici della violenza, ecc.) e argomenti e destinatari ben definiti. Tale misura contribuirà a far meglio incentrare le azioni e ad accrescere il loro impatto.

Sulla base delle esperienze accumulate, ma anche dei suggerimenti della risoluzione del Parlamento europeo, sembra opportuno che il programma preveda misure complementari per raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi del programma, in termini di divulgazione dei risultati e per quanto riguarda la conoscenza dei diversi fenomeni di violenza. La Commissione potrebbe indicare nel programma annuale di lavoro argomenti e temi che le azioni dovrebbero approfondire. Per esempio, elaborare indicatori sulla violenza, istituire una procedura per una raccolta di dati regolare e sostenibile, ricavare indirizzi strategici delle attività realizzate dei progetti finanziati o divulgare buone pratiche scaturite dai progetti finanziati. Tali azioni interessano direttamente la Commissione; pertanto, è opportuno che sia la Commissione stessa a indicare le caratteristiche tecniche di tali azioni piuttosto che basarsi su proposte esterne. Tali attività rafforzeranno la base di conoscenza del programma e contribuiranno alla divulgazione delle buone pratiche che è l'obiettivo finale del programma. Il cofinanziamento di tali azioni può elevarsi al 100%. Tuttavia, è stabilito un limite pari al 15% della percentuale dello stanziamento annuale che può essere utilizzato per tali misure complementari.

La procedura di comitato proposta dal Consiglio per l'esecuzione del programma si basa sulla decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze

di esecuzione conferite alla Commissione¹², come per il programma Daphne precedente. In base al testo delle proposte, le misure di attuazione del programma dovrebbero essere adottate conformemente alla procedura consultiva.

3. LA PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO: GLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 istituisce una seconda fase del programma e ne indica la durata: un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2004.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce gli obiettivi del programma, e illustra le azioni da attuare nell'ambito del programma, segnatamente azioni transnazionali e azioni complementari. Le prime si basano sui progetti presentati in seguito all'invito a presentare proposte mentre le azioni complementari sono attuate su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

L'articolo 3 spiega chi può partecipare al programma, in termini di tipo di organizzazioni e di copertura geografica. Vengono inoltre indicate le condizioni minime per l'ammissibilità, il numero minimo di organizzazioni partner e la durata.

Articolo 4

L'articolo 4 definisce le attività del programma. Tali attività vengono ulteriormente illustrate e spiegate nell'allegato.

Articolo 5

Il paragrafo 1 concerne lo stanziamento di bilancio per il programma, mentre i paragrafi successivi illustrano i principi di base per il finanziamento delle azioni.

Articolo 6

L'articolo 6 concerne l'esecuzione del programma. Il paragrafo 1 fa presente che l'attuazione sarà realizzata dalla Commissione. I due paragrafi successivi illustrano le norme fondamentali che saranno osservate per la selezione dei progetti. Il paragrafo 4 spiega che l'esecuzione del programma seguirà le norme relative all'assistenza da parte di un comitato.

¹² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23-26.

Articolo 7

Il primo paragrafo stabilisce che la Commissione è assistita, nell'attuazione del programma, da un Comitato composto da un rappresentante di ogni Stato membro. Il paragrafo 2 spiega che nell'esecuzione del programma deve essere utilizzata la procedura consultiva. Tale procedura è conforme alla decisione del Consiglio n. 1999/ 468/CE del 28 giugno 1999.

Articolo 8

L'articolo 8 fa obbligo alla Commissione di procedere alla valutazione e al controllo del programma. Esso impone inoltre alla Commissione di presentare una relazione intermedia e una relazione al termine del programma al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

L'articolo 9 stabilisce che la decisione che istituisce il programma entra in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2003/0025 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008)
per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere
le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione¹³,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire una grave minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.
- (2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ GU C del , pag. .

- (3) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità¹⁶, adottata nel corso della 49ª Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La *relazione mondiale sulla violenza e la salute* presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure preventive, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.
- (4) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'organizzazione internazionale del lavoro, le conferenze mondiali sulle donne e il congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali devono essere integrate dalle attività dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 3 lettera p) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
- (5) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà¹⁷. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.
- (6) La Commissione è stata invitata a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza dal Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 19 maggio 2000¹⁸ sulla comunicazione della Commissione *Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne*¹⁹ e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili²⁰.
- (7) Il programma di azione, fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)²¹, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

¹⁶ Risoluzione dell'AMS49.25.

¹⁷ GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1.

¹⁸ A5-0127/2000, GU C 59, del 23.2.2001, pag. 307.

¹⁹ COM(1998) 726.

²⁰ 2001/2035(INI), GU C 77E, 28.3.2002, p. 22-126

²¹ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

- (8) Il programma Daphne (2000- 2003) ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Nella fase iniziale il programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica della UE in materia di violenza, tratta, abuso sessuale e pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.
- (9) Nella risoluzione del 4 settembre 2002²² sull'esame intermedio del programma Daphne 2000-2003²³, il Parlamento europeo sottolinea la necessità fondamentale di strategie efficaci per combattere la violenza e l'importanza di continuare il programma dopo il 2003 e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un programma d'azione che inglobi tutte le esperienze acquisite dopo il 1997 destinandovi un finanziamento adeguato.
- (10) È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne (2000-2003), basarsi sulle esperienze acquisite e mettere a frutto le opportunità del valore aggiunto scaturito da tali esperienze e a tal fine rinnovare il programma per una seconda fase.
- (11) La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Essa può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.
- (12) Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

²² 2001/2265(INI)

²³ COM(2002) 169 definitivo, SEC(2002) 338.

- (13) Pertanto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, stabiliti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta (prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne) possono essere meglio raggiunti dalla Comunità, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario. Tale decisione si limita al minimo richiesto per raggiungere detti obiettivi e non va oltre quanto strettamente necessario a tal fine.
- (14) Tale fase del programma dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea
- (15) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁴, devono essere adottate misure per l'esecuzione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di tale decisione.
- (16) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio²⁵.

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione di tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in appresso "il programma") per il periodo dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2008; tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma, per 'bambini' s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui attività siano destinate specificamente a beneficiari come, ad esempio, i 'teenagers' (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei 'giovani'.

²⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

²⁵ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

*Articolo 2***Obiettivi del programma**

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e il sostegno alle vittime, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza, nonché assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono:
 - a) promuovere azioni transnazionali:
 - i) costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;
 - ii) assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
 - iii) sensibilizzare destinatari specifici (come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
 - iv) studiare i fenomeni collegati alla violenza, indagare ed approfondire le origini della violenza a tutti i livelli della società;
 - b) introdurre, su iniziativa della Commissione europea, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

*Articolo 3***Accesso al programma**

1. Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (gli enti locali a livello comunale, i dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o ancora di fornire sostegno alle vittime.

2. Il programma è aperto alla partecipazione:
 - a) dei paesi SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE,
 - b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione,
 - c) - di Cipro, di Malta e della Turchia, in virtù di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.
3. I progetti, per poter avvalersi di un finanziamento nell'ambito di tale programma, devono coinvolgere almeno due Stati membri, avere una durata massima di due anni e puntare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

- a) individuazione e scambi di migliori pratiche ed esperienze;
- b) studi analitici per categoria e ricerche;
- c) attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;
- d) costituzione di reti multidisciplinari durature;
- e) azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- f) elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori e, dall'altra, delle vittime;
- g) preparazione ed esecuzione di attività di sensibilizzazione rivolte a pubblici specifici, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- h) divulgazione dei risultati ottenuti dal programma Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche.

*Articolo 5***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2008 è fissata a 41 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.
4. L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare l'80% del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100%, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il programma.

*Articolo 6***Attuazione del programma**

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'esecuzione del programma.
2. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne nell'esecuzione del programma.
3. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, in termini di scala del progetto, riservando una quota del bilancio annuale per progetti su larga scala che consentano partenariati più estesi per attuare attività a più ampio raggio.
4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 7***Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8.

*Articolo 8***Controllo e valutazione**

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 1 e dall'allegato.
2. La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la rilevanza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di Daphne II realizzate fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future.
3. Al termine del programma, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. La relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è inviata anche al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO**OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE****I. AZIONI TRANSNAZIONALI:****1. INDIVIDUAZIONE E SCAMBI DI MIGLIORI PRATICHE ED ESPERIENZE**

Obiettivo: *sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche*

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di assistenza e protezione di bambini, giovani e donne - vittime o gruppi a rischio - con particolare attenzione ai seguenti settori:

- a) prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);
- b) protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica e medica, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);
- c) procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;
- d) valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata

2. STUDI ANALITICI PER CATEGORIA E RICERCHE;

Obiettivo: *studiare i fenomeni connessi alla violenza*

Finanziare attività di ricerca e studi analitici per categoria nel settore della violenza al fine di:

- a) indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e incrementare gli atti di violenza;
- b) analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;
- c) elaborare misure di prevenzione e di protezione;
- d) valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici

3. ATTIVITÀ SUL POSTO CON LA PARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI

Obiettivo: *mettere in atto metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza*

Finanziare la messa in atto di metodi, moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4. COSTITUZIONE DI RETI MULTIDISCIPLINARI DURATURE

Obiettivo: *sostenere ed incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità pubbliche locali (al livello comunale) attive nella lotta contro la violenza, a collaborare.*

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

- a) realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;
- b) valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;
- c) promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5. AZIONI DI FORMAZIONE ED IDEAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

Obiettivo: *elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza.*

Ideare e sperimentare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché sulla risoluzione dei conflitti, da utilizzare nelle scuole e negli istituti di istruzione per gli adulti.

6. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Obiettivo: *elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori, al fine di prevenire la violenza e, dall'altra, delle vittime.*

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'incremento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale a scopo commerciale

Elaborare, sperimentare ed attuare trattamenti basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DESTINATE A UN PUBBLICO SPECIFICO

Obiettivo: *sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza*

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

- a) l'elaborazione e l'esecuzione di attività di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, ecc.;
- b) lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubbliche disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;
- c) l'incoraggiamento all'introduzione di misure che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza contro le donne, i bambini e i giovani e delle diverse forme di sfruttamento sessuale di donne e bambini a scopo commerciale.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II. AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte - o di proposte adeguate - per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanzia azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

- a. l'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti;

- b. l'istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;
- c. l'individuazione, ove possibile, degli aspetti politici e strategici dalle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;
- d. la divulgazione su scala europea delle buone pratiche scaturite dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:
 - 1) mediante la realizzazione e la distribuzione di materiali scritti, di CD-ROM, di filmati video e di siti Internet;
 - 2) mediante il distacco e l'organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;
 - 3) mediante l'autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati di Daphne ad un'altra zona europea o ad un'altra categoria di beneficiari.
- e. l'organizzazione di seminari per tutti coloro che partecipano ai progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;
- f. lo svolgimento di studi e l'organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nello svolgimento del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settori d'intervento: immigrazione, asilo, visti; libera circolazione delle persone; diritto civile; cittadinanza e diritti fondamentali.

Attività: 45. 40: lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROGRAMMA DAPHNE (PER COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE)

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

B5-802

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE**2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): impegni in milioni di euro**

38 milioni di euro

Conformemente all'accordo internazionale del 6 maggio 1999 (GU C172 del 18.06.1999) ed in particolare della parte E, articolo 33, detto importo può essere modificato a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri nel 2004.

2.2. Periodo di applicazione:

01/01/2004 – 31/12/2008

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

- (a) Scadenze degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Stanziamenti di impegno	6,40	7,90	7,90	7,90	7,90			38,00
Stanziamenti di pagamento	3,20	7,15	7,90	7,90	7,90	1,975	1,975	38,00

- (b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

Stanziamenti di impegno	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			3,00
Stanziamenti di pagamento	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30		3,00

Totale parziale a+b									
Stanziamen- ti impegno	di	7,00	8,50	8,50	8,50	8,50			41,00
Stanziamen- ti pagamento	di	3,50	7,75	8,50	8,50	8,50	2,275	1,975	41,00

- (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(Cfr. punti 7.2 e 7.3)

SI/SP	0,594	0,594	0,594	0,594	0,297	0,297			3,564
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

Totale a+b+c									
Stanziamen- ti impegno	di	7,594	9,094	9,094	9,094	9,094	0,297	0,297	44,564
Stanziamen- ti pagamento	di	4,094	8,344	9,094	9,094	9,094	2,572	2,272	44,564

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

- La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:²⁶

Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

- La proposta ha un'incidenza finanziaria - incidenza sulle entrate:

Contributo degli Stati EFTA/SEE : 2,128% (dati del 2002)

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Entrate:	Prima dell'azione nel 2003	Situazione dopo l'azione					
			2004	2005	2006	2007	2008 [n+5]	
	<i>Entrate in termini assoluti</i>	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
	<i>Modifica delle entrate</i>	Δ						

²⁶

Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spese		Nuova	Contributo EFTA	Partecipazione paesi candidati	Titolo delle prospettive finanziarie
non obbl.	St. diss.	NO	Favorevole	Favorevole	NO

4. BASE GIURIDICA

Articolo 152 TUE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE**5.1. Necessità dell'intervento comunitario***5.1.1. Obiettivo dell'azione*

Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione nei confronti della violenza, garantendo la tutela della loro salute fisica e mentale, nel contesto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale ambito, si propone di prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne mediante azioni di prevenzione e di assistenza alle vittime segnatamente al fine di prevenire un'esposizione alla violenza in futuro. Mira anche ad aiutare e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce in tal modo al benessere sociale.

Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono:

- a) promuovere azioni transnazionali:
 - i. costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;
 - ii. assicurare lo scambio di informazioni, l'individuazione e la divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
 - iii. sensibilizzare i cittadini (vasto pubblico e destinatari specifici come professionisti del settore e autorità) per migliorare la comprensione e l'adozione di una politica di tolleranza zero e per incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
 - iv. studiare i fenomeni connessi alla violenza;
- b. introdurre, su iniziativa della Commissione europea, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex-ante

La presente decisione è finalizzata alla continuazione del programma Daphne precedente. È stata realizzata una relazione intermedia del programma Daphne, comprendente elementi ex ante. Infatti, uno degli obiettivi di tale valutazione intermedia era di valutare se il programma continuasse ad essere pertinente alla luce delle esigenze attuali. I risultati della relazione hanno rappresentato uno degli elementi di cui si è tenuto conto nella decisione di rinnovare il programma dopo il 2003.

La valutazione è stata realizzata nell'ultimo trimestre del 2001 e pubblicata nel marzo 2002 (COM (2202), 169 def., SEC (2002) 338). Si è trattato di una valutazione interna sulla base di un progetto speciale di controllo realizzato da esperti esterni. Il sistema comprende due visite in loco a **tutti** i progetti in diversi momenti della vita del progetto: una prima visita, da svolgersi durante l'esecuzione del progetto, incentrata sul suo svolgimento e una seconda visita, da svolgersi sei mesi dopo la fine del progetto, finalizzata alla valutazione dei risultati e che preveda anche contatti con i beneficiari finali. Tali informazioni hanno costituito i dati principali utilizzati nella valutazione intermedia del programma. La relazione è stata inviata alla DG BUDG il 25 settembre 2002 ed è disponibile anche sul sito Internet di Daphne.

Gli elementi ex ante della valutazione intermedia sono stati discussi anche in sede di comitato responsabile del programma, composto da rappresentanti degli Stati membri. Essi sono stati anche oggetto di un dibattito in sede di Parlamento europeo sulla necessità di rinnovare il programma da cui è scaturita la risoluzione A4-0233 (2003). Gli elementi principali sono i seguenti.

La necessità di un programma di combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne come ha dimostrato lo straordinario numero di risposte ottenute dal programma Daphne (cfr. l'allegato 1). Il primo programma Daphne ha coinvolto oltre 1000 ONG ed organizzazioni attive in tale settore in Europa che a loro volta hanno raggiunto decine di migliaia di beneficiari diretti (bambini, giovani e donne). Le categorie di destinatari che beneficeranno del II programma Daphne rimangono quelle del programma Daphne, cioè i bambini, i giovani e le donne.

L'obiettivo generale del programma è combattere la violenza nei confronti di tali categorie di destinatari. Tale obiettivo generale rimane pertinente. Sono previsti obiettivi più specifici come la costituzione di reti multidisciplinari tra organizzazioni attive nel settore della lotta contro la violenza, soprattutto per l'assistenza alle vittime della violenza e ai gruppi a rischio. Tali reti devono assicurare lo scambio di informazioni, l'individuazione e la divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale. Esse devono, inoltre, sensibilizzare i cittadini (il vasto pubblico e destinatari specifici come professionisti del settore e autorità) per migliorare la comprensione e l'adozione di una politica di tolleranza zero e per incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti. Infine, devono studiare i fenomeni correlati alla violenza.

La valutazione intermedia suggerisce anche indicatori di programma utili da utilizzare per il programma Daphne II, come il numero delle reti costituite, delle vittime delle diverse categorie di destinatari che sono state assistite, delle campagne di informazione organizzate, delle buone pratiche utilizzate e adattate ad altre aree geografiche e/o delle altre categorie di destinatari, degli strumenti di informazione o sensibilizzazione elaborati (CD-ROM, video, poster, opuscoli), ecc.

Una delle conclusioni cui è giunta la valutazione intermedia è stata che il valore aggiunto a livello europeo era strettamente collegato alla costituzione di reti transnazionali. La natura dei temi trattati è tale da richiedere un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga tutte le parti responsabili della lotta contro tali reati a livello dell'Unione europea. La creazione di un quadro per la formazione, l'informazione, lo studio e gli scambi di buone pratiche dei responsabili della lotta contro la violenza in tutte le sue forme dovrebbe permettere di prevenire e di combattere più efficacemente tale violenza. Si tratta di un concetto che rimane valido per Daphne II.

La valutazione intermedia ha inoltre dimostrato che tale programma va a diretto beneficio delle vittime degli episodi di violenza ed integra il lavoro legislativo realizzato dagli Stati membri. Ha anche riscontrato che, nel periodo 2000-2002, i progetti finanziati dal programma Daphne si sono avvalsi del sostegno delle autorità nazionali, in forma di contributo finanziario o di adozione di politiche in materia, al fine della loro continuazione. Pertanto, il finanziamento Daphne ha funzionato come "capitale di avviamento", capace di generare sinergie.

La valutazione intermedia di Daphne I ha messo in luce diverse debolezze del programma, come i settori di azione da rafforzare con una migliore divulgazione dei risultati ottenuti e orientamenti più dettagliati per i candidati. Sono aspetti che devono essere presi in considerazione come base per il miglioramento del programma attuale ai fini delle azioni future.

Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia del programma Daphne I, il sistema di controllo di cui sopra sarà migliorato per Daphne II. Il controllo globale di tutti i progetti proseguirà con Daphne II: comprenderà la valutazione dei risultati dei progetti sei mesi prima del loro completamento e sarà potenziato con un meccanismo di valutazione a livello di programma. Inoltre, è prevista l'elaborazione di indicatori e la raccolta di dati al fine di quantificare i diversi risultati del programma e il pubblico raggiunto.

5.1.3. Misure adottate a seguito della valutazione ex post

La valutazione ex post del programma Daphne I non ha ancora avuto luogo dal momento che il programma è ancora in corso e lo sarà fino alla fine del 2003.

Si prevede che la valutazione finale inizierà nel 2003. Essa comprenderà una valutazione ex post dei progetti finanziati nell'ambito delle azioni preparatorie di Daphne I realizzate nel 1998 e nel 1999.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Le categorie destinatarie della decisione sono i bambini, i giovani e le donne, vittime o appartenenti a gruppi a rischio.

Le misure concrete da prendere per l'attuazione del programma sono le azioni transnazionali e le misure complementari di cui al punto 5.1.1.

Tali misure consolideranno la messa in rete delle organizzazioni interessate, miglioreranno la sensibilizzazione e il livello di informazione del vasto pubblico ma anche di destinatari specifici (personale sanitario, polizia, giornalisti, insegnanti, ecc.) nonché la divulgazione e l'utilizzazione di buone pratiche per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare l'80 % del costo complessivo del progetto per le azioni transnazionali e può raggiungere il 100% per le misure complementari.

5.3. Modalità di attuazione

Le attività devono essere realizzate nel seguente modo:

- tutte le funzioni delle autorità pubbliche sono svolte da funzionari della Commissione (tra cui: le questioni strategiche, il piano annuale di lavoro, le questioni contrattuali, le questioni finanziarie (impegni, pagamenti), ecc.);
- le questioni logistiche connesse al trattamento della documentazione (tra cui il trattamento delle proposte, l'inserimento in una banca dati, la gestione della banca dati, le fotocopie, la preparazione di elenchi) sono gestite dall'ATA (assistenza tecnica ed amministrativa);
- le visite di controllo e la valutazione dei progetti sono effettuate con l'assistenza di esperti esterni.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	Anno 2004	2005	2006	2007	2008	2009 & 2010	Totale
AZIONI TRANSNAZIONALI:	5,44	6,72	6,72	6,72	6,72	0	32,30
Misure complementari	0,96	1,19	1,19	1,19	1,19	0	5,70
TOTALE	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35		38,00

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	Anno 2004	2005	2006	2007	2008	2009 & 2010	Totale
Assistenza tecnica e amministrativa (ATA):							
Assistenza tecnica uffici							
Assistenza tecnica ed amministrativa di altro tipo:							
- intra-muros:	—	—	—	—	—		—
- extra-muros:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1,00
<i>di cui per realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione informatizzati</i>							
Totale parziale 1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1,00
Spese di sostegno							
a) Studi	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		0,90
b) Riunioni di esperti	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,85
c) Informazioni e pubblicazioni; valutazione esterna	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,25
Totale parziale 2	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		2,00
TOTALE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		3,00

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Impegni (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni	Numero di risultati (totale per gli anni 2004-2008)	Costo unitario medio annuo (€)	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
AZIONI TRANSNAZIONALI:				
- Misura 1	Grandi progetti.	65	250 000	16 250 000
		107	150 000	16 050 000
	Progetti	—	—	—
- Misura 2	—	—	—	—
—	—	24	50 000	1 200 000
<u>Misure complementari</u>	Studi	—	—	2 000 000
- Misura 1	Raccolta dati	—	—	500 000
- Misura 2	Divulgazione di materiali scritti	—	—	—
- Misura 3	Distacco del personale responsabile del progetto	40	25 000	1 000 000
—		40	25 000	1 000 000
- Misura 4	Progetti per il trasferimento dei risultati	—	—	—
—		—	—	—
- Misura 5		—	—	—
		—	—	—
COSTO TOTALE				38 000 000

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Effetti in termini di risorse umane

Tipi di posto	Personale da assegnare alla gestione dell'iniziativa con l'impiego di risorse esistenti e/o aggiuntive		Totale	Descrizione dei compiti cui l'attività dà luogo	
	Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei			
Funzionari o agenti temporanei	A	1,5		1,5	Gestione del programma
	B	2		2	Gestione del finanziamento
	C	2		2	Compiti di segreteria
Altre risorse umane					
Totale		5,5		5,5	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana	Importo (in euro)	Metodo di calcolo
Funzionari Personale provvisorio	594 000	5,5 personale * 108.000/anno
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale	594 000	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo (in euro)	Metodo di calcolo
Dotazione globale (titolo A7)		
A0701 - Missioni	4 00	5 missioni * 1 persona
A07020 - Riunioni	---	---
A07031 - Comitati obbligatori : comitato di gestione e comitato consultivo	41 000	2 riunioni * 25 persone
A07032 - Comitati non obbligatori	---	---
A07040 - Conferenze	163 000	1 conferenza * 200 persone
A0705 - Studi e consulenze	---	---
Altre spese (da specificare)	---	---
Sistemi informativi (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (da specificare)		
Totale	208 00	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)	802 000€
II. Durata dell'azione	5 anni
III. Costo totale dell'azione (I x II)	4 010 000€

(Nella stima delle risorse umane e amministrative necessarie per l'azione, le DG e i servizi devono tenere conto delle decisioni prese dalla Commissione nel dibattito di orientamento e nell'adozione del progetto preliminare di bilancio. Ciò significa che le DG devono indicare che le risorse umane possono essere coperte dalla preassegnazione indicativa effettuata al momento dell'adozione del progetto preliminare di bilancio.)

In casi eccezionali, quando non è stato possibile prevedere l'azione considerata al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio, si dovrà adire la Commissione per decidere se e secondo quali modalità (modifica della preassegnazione indicativa, riassegnazione ad hoc, bilancio rettificativo/supplementare o lettera rettificativa al progetto di bilancio) l'esecuzione dell'azione proposta può essere accettata.)

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistemi di controllo

Ai fini del controllo e della verifica delle azioni finanziate continueranno ad essere utilizzati i meccanismi già esistenti nei programmi Daphne precedenti. Sono effettuate visite di controllo a tutti i progetti nella loro fase di esecuzione al fine di determinare i progressi realizzati, i risultati ottenuti e di proporre suggerimenti per garantire risultati positivi.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La Commissione svolge valutazioni ex post annuali. Tutti i progetti finanziati sono oggetto di esami e visite prima del loro completamento al fine di valutarne il funzionamento globale e i risultati, l'impatto reale e probabile sui beneficiari, il contributo agli obiettivi generali del programma e il rapporto costi efficacia. Tali valutazioni sono inserite sinteticamente in una relazione annuale che illustra globalmente ciò che è stato realizzato nei diversi settori del programma.

Sulla base di tali dati vengono presentate la relazione intermedia e finale sul programma.

9. MISURE ANTIFRODE

Nei moduli di candidatura per le sovvenzioni saranno richieste informazioni sull'identità e la natura dei potenziali beneficiari così che la loro affidabilità possa essere valutata anticipatamente.

Negli accordi o contratti tra la Commissione e i destinatari sono incluse misure di prevenzione delle frodi (controlli, relazione intermedia e finale). La Commissione verifica le relazioni e si accerta che il lavoro sia stato eseguito correttamente prima di procedere ai pagamenti intermedi e finali.

Inoltre, effettua controlli campioni per verificare la corretta utilizzazione dei contributi.

Allegato alla scheda finanziaria legislativa

La situazione riscontrata per quanto riguarda il programma Daphne I è la seguente:

	2000	2001	2002	Totale		
Proposte ricevute	415	209	266	890		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	40,2	34,2	42,2	116,5	100 %	
Proposte "accettabili"	245	114	126	485		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	23,7	18,7	20,0	62,3	53 %	100%
Progetti accettati	47	26	39	112		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	4,6	4,5	5,5	14,6	13 %	23%

1. Per proposte "accettabili" si intendono quelle che presentano requisiti di qualità sufficienti per ottenere il finanziamento qualora vi siano le risorse finanziarie necessarie. Come si può vedere, le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti coprono un quarto (23%) dei progetti che potrebbero essere finanziati se fossero scelte tutte le proposte di buona qualità.

Per superare tale problema si propone un aumento del bilancio del 45% che consentirebbe il finanziamento del 30% (anziché del 23%) dell'importo chiesto dalle proposte valide.

2. Inoltre, a partire dal 2004, deve essere assicurata la piena partecipazione dei nuovi Stati membri. I 10 nuovi paesi comportano un aumento di 100 milioni di persone (corrispondenti a un aumento del 25% della popolazione dell'UE) ma presentano problemi più gravi per quanto riguarda la violenza. Inoltre le ONG di tali paesi necessitano di maggiore sostegno in termini di organizzazione e capacità di gestione.

Al fine di far fronte a ciò, si propone di aggiungere un contributo di 6,3 milioni di euro che corrispondono ad un aumento del 22% dell'importo previsto per i 15 Stati membri attuali.

3. Va tenuto poi conto che, a partire dall'istituzione del programma Daphne (2000-2003), una grande serie di leggi internazionali e strumenti europei hanno potenziato il quadro d'azione per la lotta contro la violenza, in particolare contro i bambini, e devono essere attuate più azioni comuni, multidisciplinari e transnazionali²⁷. Inoltre, le valutazioni annuali del programma Daphne invitano sistematicamente ad un miglioramento della divulgazione dei risultati e ad affrontare settori del fenomeno della violenza che non vengono toccati nelle proposte delle ONG e delle organizzazioni in risposta all'invito a presentare proposte. Infine, la risoluzione A5-0233(2002) del Parlamento europeo sul programma Daphne invita a svolgere azioni che tengano conto degli indicatori della violenza e delle relative raccolte di dati in Europa.

Per far fronte a tutto questo e consentire lo svolgimento di tali azioni, si propone di aggiungere 5,7 milioni di euro, pari al 14% del bilancio totale di Daphne.

In sintesi, lo stanziamento richiesto è il seguente :

	Daphne I (2000-2003)	Daphne II (2004-2008)
Progetti (attualmente può essere finanziato solo il 23% dell'importo chiesto dai progetti validi; si propone un aumento del 60% del bilancio per poter finanziare il 40% dell'importo richiesto)	20 milioni di euro	29 milioni di euro
Nuovi Stati membri (10 nuovi Stati membri nel 2004 con una popolazione di 100 milioni (il 25% dell'UE attuale) ma problemi più gravi di violenza)	0 milioni di euro	6,3 milioni di euro
Potenziamento di alcuni settori e della divulgazione mediante attività complementari:	0 milioni di euro	5,7 milioni di euro
Totale	20 milioni di euro	41 milioni di euro
Stanziamento annuo	5 milioni di euro	8,2 milioni di euro

Si propone il seguente intervento finanziario:

	2004	2005	2006	2007	2008
Stanziamenti di impegno	7	8,5	8,5	8,5	8,5

²⁷

Rientra in tali misure il protocollo facoltativo della convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione, la pornografia e la tratta; la convenzione dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) 182 (e la raccomandazione 190) sulle forme streme di lavoro infantile; la convenzione delle NU contro la criminalità organizzata internazionale e il suo protocollo aggiuntivo sulla tratta; gli atti del II congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini (Yokohama, 2001), della conferenza regionale di Budapest e della sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle NU (New York, 2002).

1.7.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1151/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003**

che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quando segue:

- (1) La decisione n. 276/1999/CE ⁽⁵⁾ è stata adottata per un periodo di quattro anni.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 276/1999/CE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati ottenuti, dopo due anni, nell'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I di tale decisione.
- (3) I risultati della valutazione sono confluiti nella documentazione di base per un seminario sull'uso più sicuro delle nuove tecnologie online, in occasione del quale esperti di spicco del settore hanno esaminato la probabile evoluzione futura dei temi trattati nel piano d'azione previsto nella decisione n. 276/1999/CE (in prosieguo: «piano d'azione») e hanno formulato raccomandazioni alla Commissione.

(4) Le nuove tecnologie on-line, i nuovi utenti e le nuove tipologie d'uso accentuano i pericoli esistenti o ne creano di nuovi e al contempo aprono un'infinità di nuove opportunità.

(5) Sia a livello nazionale che europeo bisogna garantire il coordinamento negli ambienti più sicuri su Internet. Ci dovrebbe essere un ampio decentramento grazie alla rete di punti focali nazionali e bisognerebbe incoraggiare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare di un numero maggiore di fornitori di contenuti di diversi settori. La Commissione dovrebbe agevolare e sostenere la cooperazione europea e mondiale. È opportuno potenziare la cooperazione tra la Comunità e i paesi candidati e quelli in fase di adesione.

(6) Occorre più tempo per attuare le azioni volte a intensificare la messa in rete, conseguire gli obiettivi del piano d'azione e tener conto delle nuove tecnologie on-line.

(7) Bisogna modificare di conseguenza la dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il principale punto di riferimento nel quadro della procedura di bilancio annuale.

(8) Occorre prevedere che la Commissione presenti una seconda relazione sui risultati ottenuti, dopo quattro anni, nell'attuazione delle linee d'azione e una relazione finale alla conclusione del piano d'azione.

(9) Occorre modificare l'elenco dei paesi candidati e di quelli in fase di adesione ammessi a partecipare, per includere Malta e la Turchia.

(10) È opportuno prorogare il piano d'azione di due anni, periodo che dovrebbe essere considerato come seconda fase. Ai fini dell'attuazione specifica della seconda fase, bisogna modificare le linee d'azione per tener conto dell'esperienza acquisita e dei risultati della relazione di valutazione.

(11) La decisione n. 276/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 32.

⁽³⁾ GU C 73 del 26.3.2003, pag. 34.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 maggio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori»;
- 2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»;
- 3) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.»;
- 4) all'articolo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica),»;
- 5) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale

europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione»;

- 6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.»;
- 7) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:
a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere»;
- 8) l'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione;
- 9) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDEOU

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione n. 276/1999/CE è modificato come segue:

1) al punto «Linee d'azione», il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

«— stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, specialmente con i paesi candidati e con quelli in fase di adesione.»;

2) al punto «Linee d'azione» sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

«Dopo la fase iniziale (1° gennaio 1999 — 31 dicembre 2002), sarà avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvarrà del lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi fissati nelle quattro linee d'azione della fase iniziale, si apporteranno le modifiche necessarie per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'impatto delle nuove tecnologie e della loro convergenza e si garantirà la coerenza con gli altri programmi comunitari.

Più in particolare:

- i) La normativa sull'uso più sicuro verrà estesa, soprattutto per migliorare la tutela dei bambini e dei minori, alle nuove tecnologie on-line, compresi i contenuti delle reti mobili e a banda larga, i giochi on-line, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali chat room e messaggia istantanea;
- ii) saranno intraprese azioni più incisive per garantire, specialmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori, che siano coperte le aree di contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, con particolare riferimento ai reati ai danni dei bambini, come la pornografia infantile, il traffico di minori, e al razzismo e alla violenza;
- iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;
- iv) sarà promossa un maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione, in particolare hot-line, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione;
- v) si cercherà di associare i paesi candidati e quelli in fase di adesione alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi, specialmente quelli in cui i contenuti illegali sono ospitati o prodotti, e con organizzazioni internazionali.»;

3) al punto 1.1 è aggiunto il seguente sesto comma:

«Nella seconda fase, l'obiettivo sarà quello di completare la copertura della rete negli Stati membri, migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet, in particolare per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo alle hot-line, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono istituire hot-line, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie e potenziare i legami con hot-line al di fuori dell'Europa.»;

4) al punto 1.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

«Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa. Inoltre, si incoraggerà con un maggiore sostegno l'assegnazione di marchi di qualità dei siti.»;

5) al punto 2.1 sono aggiunti i seguenti settimo ed ottavo comma:

«Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio (in termini di prestazioni, facilità d'uso, resistenza alla pirateria informatica (hacking), adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali). L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca. La Commissione assicurerà uno stretto collegamento con le attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione.

La seconda fase promuoverà l'avvio dell'autoclassificazione da parte dei fornitori di contenuti e l'informazione degli utenti e sui software e i servizi di filtraggio europei.»;

6) al punto 2.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate, quali fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori, al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione e di facile uso per i fornitori di contenuti e per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza delle telecomunicazioni, dei mezzi audiovisivi e delle tecnologie dell'informazione.»;

7) il punto 3.2 è modificato come segue:

a) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione su base costante (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). La Commissione continuerà ad adottare misure intese a promuovere soluzioni per la distribuzione a un gran numero di utenti caratterizzate da un buon rapporto costo-efficacia, segnatamente avvalendosi di organizzazioni che fungano da moltiplicatori e di canali di distribuzione elettronici, così da raggiungere i gruppi destinatari.»

b) è aggiunto il seguente quinto comma:

«Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di formazione all'uso dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, assistita da:

- un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle pertinenti informazioni e delle risorse di sensibilizzazione e ricerca,
- una ricerca applicata in materia di formazione all'uso dei media che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio settore dell'istruzione, organismi ufficiali e di volontariato per la tutela dei minori, associazioni di genitori, industria, autorità preposte all'applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa.»

8) al punto 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione o una combinazione di tali temi. Dovrebbero essere chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge, nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Creazione di un ambiente più sicuro	20-26 %
2. Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione	20-26 %
3. Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione	42-46 %
4. Azioni di sostegno	3-5 %
Totale:	100 %



Parliamentary **Assembly** **Assemblée** parlementaire

Resolution 1307 (2002)^[1]

Sexual exploitation of children: zero tolerance

1. Since 1996 in particular, the international community has been taking action to combat the sexual exploitation of children. The Parliamentary Assembly wishes to recall the importance of the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, ratified by all member states of the Council of Europe, in the struggle for the right of children to grow up in a world without exploitation. All the international governmental and non-governmental organisations concerned have been striving to devise an arsenal of measures and proposals to eradicate this scourge.

2. The Assembly nevertheless has to note that the sexual exploitation of minors – through trafficking, prostitution and child pornography – is unremitting and knows no borders, whether geographical, cultural or social, and that we are a long way from halting its expansion. Child pornography in itself represents sexual abuse of children and encourages further such abuse.

3. The problem of sexual abuse of children is aggravated when the Internet is used as a medium, because of the increasing number of users, its anonymity and ease of use, and the contacts it permits.

4. The Assembly believes that it would be futile to create new legal instruments. The member states of the Council of Europe have yet to subscribe to – and to apply – those that already exist, particularly a recent Committee of Ministers recommendation, namely Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation. We must move on from words to deeds and make clear our determination to reject the sexual exploitation of children in any form.

5. The Assembly therefore invites all Council of Europe member states:

- i. to adopt legislation which is, at the very least, in line with the principles set out in Committee of Ministers Recommendation

Rec (2001) 16 and, in order to achieve this, to request the assistance of the Group of Specialists on the Protection of Children against Sexual Exploitation (PC-S-ES), set up at the Council of Europe;

ii. to declare the combating of sexual exploitation in any form as a national objective, and, should priorities have to be decided in this context, to give precedence to eradicating the dangers posed to children by the Internet, in the light of its present and future impact;

iii. to ratify the Council of Europe's recent Convention on Cybercrime, which is aimed particularly at child pornography on the Internet.

6. The Assembly calls on states to take a zero tolerance approach to crimes committed against children in adopting a proactive policy:

i. which allows no crime or attempted crime to go unpunished;

ii. which gives priority attention to the rights and views of child victims, and which strives actively to find and identify victims so that they may be rehabilitated and fairly compensated;

iii. which aims to arrest criminals without giving them the slightest possibility – especially on procedural or geographical grounds – of eluding justice, and which applies penalties severe enough to fit the crime committed;

iv. which uses every means to prevent further offences, including compulsory treatment for offenders and the banning of convicted criminals from certain occupations which bring them into contact with children.

7. The Assembly asks member states to develop information and prevention classes in schools to inform pupils about the sexual exploitation of children.

8. The Assembly urges member states to tackle the problem of sexual abuse by people in positions of trust, such as parents, caregivers, teachers, police or the clergy, through the appropriate bodies. Attention should also be paid to the problem of defamation that may arise from vindictive accusations or press hysteria.

9. The Assembly asks every member state to acquire the means to combat computer crime, especially child pornography, and, to this end, to set up a special sufficiently staffed and equipped police unit comprising members trained in children's rights and new technologies. At the same time, co-operation with Internet professionals at national and international level should be improved in order to develop the appropriate technical and legislative means for the protection of children against illicit and harmful content related to sexual exploitation.

10. The Assembly invites member states to shake out of its indifference a society which needs to be called on as a whole to take action against this scourge, and also to:

- i. encourage and draw attention to the duty of ordinary people to report sexual crimes and abuses against children;
 - ii. make emergency hotlines available free of charge; and
 - iii. provide assistance, especially of a financial nature, to those non-governmental organisations which are already active in this field to help them to provide their information and prevention service to children and their parents, particularly in respect of the use of new technologies, such as the Internet.
11. The Assembly calls on states to set up national "observatories" of sexual crimes and abuses against children, with responsibility, *inter alia*, for developing and improving data compilation and initiating research, so as to ascertain, among other things, the numbers and origins of child victims and the causes of this scourge, in order to prepare appropriate responses, and also so as to follow up victims' cases and find suitable ways of preventing further offences.
12. The Assembly also draws attention to its repeated invitation to member states to appoint, as a matter of necessity, at every national level, an official to defend children's rights (an ombudsman or children's rights commissioner).
13. The Assembly calls on members and future members of the European Union to take the opportunity offered by the Convention on the future of Europe, set up to revise the EU institutions, to propose ways of remedying the deficiencies in, and advancing the cause of, children's rights.
14. The Assembly asks the member states of the Council of Europe to increase the regulation of children's homes.
15. The Assembly asks the member states of Europol to:
 - i. support Europol in its task of combating trafficking in human beings, including child pornography;
 - ii. support and invest in the Europol information service specifically dealing with child abuse, including the registration of names of those convicted of such crimes.
16. Lastly, the Assembly urges the European Union to open the Europol Convention, by amendment of the convention, to states outside the EU, in relation to the specific questions of trafficking in human beings and child pornography and, regardless of the outcome of this request, urges the Council of Europe member states to co-operate fully with Europol on these issues.

[1]. *Assembly debate* on 27 September 2002 (32nd Sitting) (see Doc. 9535, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Provera; Doc. 9573, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Piscitello; and Doc. 9575, opinion of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Baroness Hooper).

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali"

(COM(2002) 152 def. – 2002/0071 (COD)) (2003/C 61/06)

(Pubblicato sulla GUCE n. C 61/34 IT 14.3.2003)

Il Consiglio, in data 12 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Davison in data 2 settembre 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 2002, nel corso della 393a sessione plenaria, con 132 voti favorevoli e 4 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo attribuisce una particolare importanza alla politica per la gioventù⁽¹⁾, della procedura consultiva proposta, la procedura di protezione di cui all'articolo 6 della decisione n. 468/1999/CE.

1.2. Il Comitato ha elaborato una serie di pareri che sottolineano la necessità di difendere i minori, in special modo per quanto riguarda Internet. Esso ha così contribuito a preparare il Piano d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet (PAI), il quale riflette infatti molte delle sue proposte. Il primo dei pareri in questione è stato elaborato nel 1997 dalla relatrice Jocelyn Barrow⁽²⁾, mentre il più recente "Programma di protezione dei minori su Internet" è stato portato a termine nel novembre 2001⁽³⁾. Quest'ultimo è risultato uno dei pareri del CESE con maggiore visibilità, essendo stato diffuso a circa 20 milioni di consumatori attraverso i mezzi di comunicazione nazionali e regionali, e questo indica che la preoccupazione del Comitato sulla necessità di proteggere i minori su Internet ha trovato vasta eco presso gran parte dell'opinione pubblica.

1.3. Nel parere il Comitato formulava alcuni suggerimenti volti a rafforzare il PAI, suggerimenti che la Commissione ha in parte ripreso, ad esempio per quanto riguarda la creazione di un forum dell'Unione europea per l'uso sicuro di Internet e la necessità di

affrontare il problema dei contenuti che incitano all'odio o al razzismo. Il Comitato raccomandava inoltre, ribadendo il messaggio già inviato nel parere sul Libro verde sulla protezione dei consumatori, di definire una struttura giuridica di sostegno al PAI per garantire che tutti gli interessati rispettassero gli eccellenti codici di condotta e gli altri programmi elaborati nel quadro di tale piano, i quali al momento hanno solo carattere volontario e mancano talvolta di sostegno sufficiente da parte dei cittadini.

2. L'entità del problema

2.1. Alla fine del 2001 il 38 % circa delle famiglie dell'Unione europea disponeva di un accesso a Internet. La maggior parte degli istituti scolastici si sta progressivamente dotando di un collegamento alla rete: i minori imparano a usare le tecnologie informatiche a scuola e spesso hanno maggiore dimestichezza con il nuovo mezzo di quanta non ne abbiano i loro genitori. Quando usano Internet a casa, lo fanno generalmente senza alcuna sorveglianza e i pedofili hanno scoperto purtroppo che l'anonimato garantito dalla rete fornisce loro l'opportunità di entrare in contatto con i minori, contatto che si traduce talvolta anche in episodi di violenza su di essi. Un nuovo sondaggio effettuato in Grecia ha rivelato che, a conferma del fatto che i genitori si intendono di Internet meno dei propri figli, la metà dei minori che naviga in rete segnala che i genitori non fanno mai uso di Internet. Pressoché la stessa percentuale riconosce peraltro di non sapere come fare per proteggersi *on-line*⁽⁴⁾.

2.2. Da un recente sondaggio statunitense condotto su ragazze scout⁽⁵⁾ è risultato che il 30 % è stato molestato in una *chat room*. Soltanto il 7 % però ne ha parlato alla madre o al padre, temendo che questi ultimi vietassero loro di utilizzare la rete in futuro. Anche all'Assemblea de Madrid (Consiglio della regione di Madrid) è stata segnalata un'analogha percentuale del % di approcci indesiderati⁽⁶⁾. In Irlanda un minore su cinque, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, riferisce di aver ricevuto *on-line* richieste in merito a dati personali, come ad esempio il numero di telefono, e la percentuale è ancora maggiore per gli intervistati di sesso femminile in questa fascia d'età⁽⁷⁾. Non si deve poi dimenticare che i telefoni cellulari di terza generazione consentiranno un accesso ancora più agevole ai minori.

2.3. Internet ha inoltre reso possibile lo scambio di materiale pornografico pedofilo: le stime parlano di un milione di immagini di questo tipo⁽⁸⁾ e la polizia registra migliaia di casi di minori vittime di abusi, ritratti in fotografie e in filmati da mostrare in rete. Anche i contenuti dannosi sono facilmente accessibili in linea. Si calcola che circa il 30 % dei collegamenti su Internet riguardi siti pornografici. La maggior parte delle ragazze scout intervistate ha segnalato di avere spesso ricevuto posta indesiderata a sfondo pornografico o di essere capitata fortuitamente su un sito a carattere osceno, pur avendo sistematicamente tentato di evitare i siti pornografici. Secondo il sondaggio irlandese, otto genitori su dieci dichiarano di condividere in modo più o meno deciso l'affermazione: "Sono preoccupato che i miei figli accedano *on-line* a informazioni dal contenuto dannoso, come materiale sessualmente esplicito o violento".

2.4. Perfino in Germania, dove esiste un'autorità di controllo per la sicurezza interna e una delle più severe normative al mondo in materia di razzismo, nel 2002 secondo la stessa autorità di controllo, il numero dei siti di estrema destra è balzato a 330, una cifra dieci volte superiore a quella di quattro anni fa. L'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia ha registrato un solo sito razzista nel 1995, 600 nel 1997, 1.430 nel gennaio 1999 e 2.100 nel luglio dello stesso anno.

Siti di questo tipo possono essere visitati anche 20 000 o 30 000 volte al giorno ⁽⁹⁾. È provato che il numero di siti a sfondo razzista ha subito un aumento dall'11 settembre 2001, le pagine web in cui vengono suffragati gli attentati suicidi hanno raggiunto il centinaio ⁽⁹⁾.

2.5. Nella maggior parte dei paesi d'Europa è stato rilevato un aumento dei siti riservati al gioco d'azzardo e del numero delle visite a tali siti ⁽¹⁰⁾. I giocatori *on-line* tipo sono di giovane età, non sposati e con bassi livelli di reddito e d'istruzione. Una percentuale molto più elevata di giocatori *on-line* (74 %) rispetto ai giocatori tradizionali è afflitta da problemi o patologie di vario genere ⁽¹¹⁾.

2.6. In molti dei siti dedicati ai giochi on-line per i minori la US Federal Trade Commission (Commissione federale statunitense per il commercio) ha rilevato la presenza di messaggi pubblicitari per siti di gioco d'azzardo riservati agli adulti. La stessa commissione ha visitato più di un centinaio fra i più noti siti di gioco d'azzardo, constatando la facilità con cui i minori possono accedervi, vista la pressoché totale assenza di meccanismi di filtraggio efficaci. Sempre secondo lo studio, in numerosi siti di questo tipo le avvertenze che segnalano il divieto per i minori di praticare il gioco d'azzardo sono inadeguate o difficili da reperire, mentre sono del tutto assenti nel 20 % dei casi.

2.7. I minori possono facilmente accedere a siti che contengono filmati e videogiochi violenti o che istigano all'odio e al razzismo. Secondo un recente sondaggio, il 40 % circa dei minori britannici e austriaci fra gli 11 e i 14 anni segnala di esser capitato su siti "cattivi", mentre due bambini su cinque nel Regno Unito e tre su dieci in Austria dicono di aver trovato siti violenti ⁽¹²⁾. In base a una ricerca statunitense molto approfondita, la violenza nei mezzi di comunicazione rende i minori più paurosi, più aggressivi e meno sensibili.

2.8. La presenza di materiale dal contenuto nocivo costituisce un deterrente per le famiglie a navigare in rete e d'altronde tra i genitori intervistati in Irlanda uno su cinque afferma che questo è il motivo principale per cui non dispone di un collegamento Internet a casa. Vi è dunque anche un interesse commerciale nel proteggere più adeguatamente la dignità umana. Il Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet rientra nella strategia di risposta a tali sfide, insieme alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità telematica ⁽¹³⁾.

3. Sintesi delle proposte della Commissione

3.1. L'attuale Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet, che si concluderà il 31 dicembre 2002, prevede quattro linee d'intervento:

- *Creazione di un ambiente più sicuro*
 - Creare una rete europea di *hot line* affinché i consumatori possano denunciare qualsiasi caso sospetto di pornografia a carattere pedofilo ⁽¹⁴⁾.
 - Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta.
- *Sviluppo di sistemi di valutazione e filtraggio*
 - Dimostrare i benefici dei servizi di filtraggio e della classificazione su base volontaria tipo ICRA ⁽¹⁵⁾.
 - Facilitare accordi internazionali sui sistemi di classificazione.
- *Promozione delle azioni di sensibilizzazione*
 - Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione.
 - Incoraggiare l'attuazione su scala globale di azioni di sensibilizzazione.
- *Azioni di sostegno*
 - Valutazione delle conseguenze legali.
 - Coordinamento con iniziative analoghe a livello internazionale.
 - Valutazione dell'impatto delle misure della Comunità.

3.2. La Commissione propone di prolungare il piano d'azione per altri due anni, garantendo altresì un collegamento più stretto tra gli interventi delle diverse linee d'azione.

La copertura verrebbe estesa alle nuove tecnologie *on-line*, compresi i contenuti mobili e a banda larga, i giochi *on-line*, il trasferimento di file tra privati (*peer-to-peer*) e le forme di comunicazione in tempo reale, quali *chat room* e messengerie istantanee. L'iniziativa riguarderà una tipologia più ampia di contenuti illeciti e dannosi, compresi il razzismo e la violenza, e promuoverà la consapevolezza sulle questioni connesse alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza delle reti. Sono già state iniziate le discussioni con i paesi candidati nella prospettiva del loro futuro coinvolgimento.

3.3. L'obiettivo è di coinvolgere più strettamente nel nuovo piano gli operatori del settore e i governi, e di progredire verso una rete europea integrata, correlata al "Safer Internet Forum" (Forum per l'uso sicuro di Internet) e a una Tavola rotonda

internazionale. Ottenere una maggior visibilità è uno degli obiettivi prioritari. Si prevede di creare un portale Internet e di portare avanti la ricerca sociologica sulla protezione dei minori *on-line*.

3.4. Il modello di autoregolamentazione verrà sviluppato e sottoposto a valutazione, creando un "osservatorio" per il controllo giuridico/normativo e tecnologico/di mercato. La classificazione dovrà venir migliorata per tener conto della convergenza, i sistemi di filtraggio verranno sottoposti ad analisi comparativa e verrà utilizzato a tal fine anche il Programma di Ricerca e sviluppo della Comunità.

4. Osservazioni di carattere generale

4.1. Il Comitato concorda con la valutazione globalmente positiva del Piano d'azione e auspica che questo possa beneficiare di un maggior sostegno da parte sia dei governi che dell'industria informatica.

4.2. Il Comitato esprime inoltre soddisfazione per il riferimento, nel documento della Commissione, alla necessità di creare uno spazio "positivo" *on-line* destinato ai minori.

Aumentare il numero di contenuti attraenti e positivi può favorire un graduale mutamento dell'ambiente dei media.

I minori possono infatti trarre notevole vantaggio dalle opportunità di informazione, divertimento, istruzione e comunicazione *on-line*. A titolo d'incoraggiamento, nel quadro del PAI è stato ad esempio pubblicato l'elenco dei 20 migliori siti per bambini in lingua francese e tedesca⁽¹⁶⁾. Il Comitato accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione d'incoraggiare l'immissione in rete di contenuti per i minori e l'adozione delle migliori pratiche in uso per segnalare le aree destinate all'infanzia. È necessario estendere a questo nuovo mezzo di comunicazione l'ottima tradizione sviluppata dal servizio radiotelevisivo pubblico. Si potrebbe eventualmente giungere alla creazione di una vasta area protetta (il cosiddetto *walled garden*) per i minori con un dominio del tipo *kids.eu*, come previsto negli Stati Uniti. Resterebbe comunque la necessità di tutelare tale area dagli attacchi pedofili e di esercitare per il resto di Internet una maggiore azione di filtraggio e di notifica e rimozione (*notice and take down*). Non si può infatti presupporre che i minori si limitino a visitare l'area protetta (potrebbero voler accedere almeno ai siti dei musei e simili), e d'altra parte occorre anche tener conto della sensibilità degli adulti in materia di buon gusto e decenza.

4.3. Hot line

4.3.1. Si spera che sarà possibile istituire delle *hot line* nei paesi in cui non esistono ancora. L'UE sta finanziando iniziative volte a permettere di rintracciare ed aiutare i minori vittime di abusi *on-line*, ma queste vanno tuttavia rafforzate, in particolare nei paesi candidati ove la tutela dell'infanzia risulta ancora poco efficace. È inoltre necessario elaborare orientamenti comunitari per le ONG che si occupano dei minori e le

agenzie che si occupano di adozioni internazionali in modo da intensificare la protezione.

4.4. Autoregolamentazione

4.4.1. Il Comitato dubita che l'autoregolamentazione possa essere sufficiente. In particolare, con essa non si è riusciti a ottenere la protezione dei contenuti per l'infanzia, poiché i sistemi di classificazione non sono stati adottati da una massa critica di fornitori di contenuti, nonostante Microsoft e AOL abbiano seguito il suggerimento del Comitato di esercitare pressioni su di essi in tal senso.

4.4.2. Il Comitato ritiene che la protezione su Internet sia una questione di politica dei consumatori (Internet è infatti un servizio); esso reputa che una classificazione in tal senso ne rafforzerebbe le prospettive e che il Libro verde della Commissione sulla protezione dei consumatori offra un'ottima opportunità per procedere in questa direzione. Lo si potrebbe impiegare per realizzare un quadro di sostegno giuridico capace di rafforzare su Internet i sistemi volontari di classificazione e filtraggio e le procedure di notifica e rimozione di siti. L'obiettivo è tutelare i minori nei confronti dei contenuti dannosi, ai quali, come il Comitato ha dimostrato, questi sono massicciamente esposti⁽¹⁷⁾. Un obbligo giuridico generale da parte dei fornitori di servizi Internet di tutelare i minori *on-line* comporterebbe altresì l'instaurazione di messaggi di sicurezza e di sistemi atti a ridurre sia i tentativi di allacciare contatti da parte dei pedofili, sia la pornografia a carattere pedofilo *online*. In sintesi, il Comitato caldeggia un quadro normativo fondato su codici di base, in altri termini raccomanda la coregolamentazione al posto dell'autoregolamentazione.

4.4.3. Un'impostazione ancora più decisa è necessaria anche per contrastare il razzismo in rete, come già affermato nel parere del CESE sulla criminalità informatica⁽¹⁸⁾. Il 90 % dei siti questo tipo si avvale dei servizi di ISP statunitensi, forte della consapevolezza che le autorità dell'UE non possono obbligare i *provider* americani a rivelare l'identità del fornitore dei contenuti⁽¹⁹⁾.

4.4.4. La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE impone ai prestatori di servizi di rimuovere le informazioni o sospenderne l'accesso, se vengono avvisati della presenza di materiale illegale. Ciò significa che una società che ospita siti web nei propri computer non può essere considerata responsabile della diffusione di materiale illecito, se non è a conoscenza dell'illegalità dello stesso. Tuttavia, se un prestatore di servizi, o chiunque ospiti un sito web, diviene consapevole dell'illegalità delle informazioni che diffonde, è tenuto ad eliminarle immediatamente o a bloccare l'accesso ad esse. La direttiva sul commercio elettronico avrebbe dovuto entrare in vigore il 17 gennaio 2002⁽²⁰⁾, ma a tutt'oggi è stata recepita soltanto da cinque Stati membri.

4.4.4.1. Il Comitato teme fortemente che l'efficacia della direttiva possa essere indebolita dalle decisioni dei tribunali statunitensi. In Francia sono stati decisi due rinvii a giudizio di ISP americani in virtù dell'articolo R.645-1 del Codice penale francese che vieta l'esposizione per la vendita di insegne o emblemi di propaganda razzista. I

prestatori di servizi in questione hanno ricevuto l'ingiunzione di bloccare i siti dal contenuto razzista ma successivamente, il 7 novembre 2001, il tribunale statunitense di San José ha sentenziato che essi non erano tenuti ad ottemperare alla decisione del tribunale francese. È pertanto necessario raggiungere con la massima urgenza un accordo internazionale che prescriva di applicare la legislazione del paese dell'utente.

4.4.5. I fornitori di contenuti dovranno sempre registrare gli indirizzi postali reali, in modo da permettere alle forze dell'ordine di accedere più facilmente al materiale potenzialmente sospetto disponibile *on-line*. La libertà di espressione va senz'altro tenuta nella giusta considerazione ma non deve costituire una scusante per il diffondersi della criminalità.

4.5. Sistemi di filtraggio e di classificazione

4.5.1. Nessun software di filtraggio potrà mai sostituire la sorveglianza dei genitori sui loro figli quando questi sono collegati *on-line*, visto che al momento risulta particolarmente difficile proteggersi dai siti che propagano la violenza. Tuttavia, stando ad una serie di recenti indagini effettuate da "Test Achats" con il contributo finanziario del Piano d'azione comunitario un efficace sistema di filtraggio è probabilmente il modo migliore per bloccare perlomeno la maggior parte dei siti a carattere pornografico. Il Comitato ritiene pertanto che l'ulteriore sviluppo di tali sistemi rivesta carattere prioritario ⁽²¹⁾.

4.5.2. Modalità di funzionamento dei sistemi di filtraggio

4.5.2.1. "Liste nere". Viene stilata una lista di siti da evitare (quelli contenenti ad esempio materiale scabroso, violento o razzista), di modo che, se il minore cerca di collegarsi a uno di questi siti, l'accesso viene bloccato. Alcuni programmi utilizzano invece liste di termini "proibiti": ogni volta che all'interno di un *link* o nell'ambito di un determinato sito appare uno di questi termini, l'accesso viene bloccato. Il problema delle "liste nere" è che necessitano di aggiornamenti continui.

4.5.2.2. Filtraggio in tempo reale. Il filtro controlla le parole e le immagini mano a mano che vengono caricate e blocca le pagine con i testi o le immagini indesiderate prima che queste appaiano. Il problema è che la pagina può essere vista parzialmente prima che il filtro venga innescato dal testo o dalle immagini in questione. Inoltre un tale sistema può rallentare l'accesso a tutti i siti della rete.

4.5.2.3. Etichettatura/classificazione dei siti. I proprietari dei siti appongono volontariamente alle proprie pagine web un'etichetta che indica la presenza in esse di determinate categorie di contenuti (ad esempio violenza, nudo, gioco d'azzardo, contenuti pornografici, ecc.). La concezione delle etichette e la definizione delle categorie è di competenza dell'ICRA. Il filtro "legge" l'etichetta e decide se permettere o meno l'accesso ai minori, a seconda delle scelte effettuate a monte dai genitori. Il problema di un tale sistema è che si basa su una classificazione volontaria da parte dei fornitori di contenuti e che sinora ben pochi siti sono stati classificati.

4.5.2.4. "Aree protette (*walled gardens*)". Vengono preparati elenchi di siti Internet adatti all'infanzia e solo ad essi è consentito l'accesso dei bambini. Si tratta del metodo più sicuro di proteggere i minori.

4.5.3. Molti dei dispositivi per il filtraggio sono prodotti negli Stati Uniti. Ciò significa che i criteri di filtraggio possono essere fortemente influenzati dai valori statunitensi, ad esempio un estremo rigore nei confronti della nudità, ma una maggiore permissività nei riguardi di armi e violenza. Molti di questi prodotti funzionano essenzialmente in inglese. Tra i vari sistemi di filtraggio vi possono essere notevoli differenze di prezzo, ma non è detto che i più cari siano anche i migliori.

4.5.4. Di recente le organizzazioni dei consumatori di Belgio, Spagna, Italia e Portogallo hanno condotto dei test su 18 pacchetti software di filtraggio attualmente sul mercato: ora, il prodotto migliore è risultato essere un sistema che si può scaricare gratuitamente da Internet. In generale si è visto che i siti a carattere pornografico venivano filtrati abbastanza bene e che al tempo stesso i programmi non bloccavano di solito i siti inoffensivi, anche quando il loro nome poteva generare confusione. Per contro, i siti incentrati su armi, violenza, odio, razzismo, droghe o sette mistiche riuscivano invece a scivolare abbastanza facilmente attraverso le maglie dei filtri. Un altro problema è che i filtri esaminati non sono in generale risultati in grado di resistere ai tentativi di manomissione da parte di minori con buone conoscenze informatiche.

Inoltre parecchi di questi programmi non sono particolarmente facili da usare.

4.5.5. Nel nuovo piano d'azione gli sforzi dovranno pertanto concentrarsi sull'informazione da fornire ai consumatori riguardo ai sistemi disponibili (ad esempio, semplici consigli per il filtraggio da allegare ai computer nei punti vendita) e sul rendere i sistemi più semplici da usare (con istruzioni in varie lingue) e maggiormente efficaci nei confronti dei contenuti violenti. Il Comitato rinnova l'appello rivolto ai fornitori di contenuti ad aderire al sistema di etichettatura dei siti, ad esempio secondo le indicazioni dell'ICRA. Come aveva già affermato nel suo parere sulla criminalità informatica, il Comitato ritiene che la definizione di "contenuti illeciti" vada estesa ai materiali che incitano all'odio ed al razzismo, nonché a siti pericolosi come quelli dedicati alla fabbricazione di bombe o all'istigazione al suicidio.

4.5.6. Il Comitato ritiene che il sistema ICRA, in base al quale sono gli stessi siti a dotarsi di una classificazione e di un'etichetta, raggiungerà la massa critica necessaria soltanto se i governi e gli operatori del settore lo sosterranno in modo decisamente più incisivo. È essenziale che ciò venga fatto.

4.6. *Maggior sensibilizzazione*

4.6.1. Il Comitato ha fornito un sostegno attivo alle azioni del PAI nel campo della sensibilizzazione, fra l'altro mediante il parere "Programma di protezione dei minori su Internet" e le correlate audizioni degli operatori del settore e delle altre parti interessate, e propone di ospitare una delle riunioni del nuovo Forum per l'uso sicuro di Internet

nonché di utilizzare la propria rete di comitati consultivi misti per informare dell'iniziativa i paesi candidati. Esso tiene a ribadire che, da sole, le operazioni di polizia non possono risolvere le problematiche connesse con l'uso di Internet.

4.6.2. Il Comitato ha spesso rilevato che le statistiche comparative esistenti a livello europeo in diversi settori non riescono ad offrire il sostegno necessario ai pertinenti piani d'azione ed iniziative legislative. Ciò vale anche per il settore in esame. I nuovi progetti destinati ad accrescere la sensibilizzazione sull'argomento andrebbero impiegati allo scopo di ottenere statistiche sui livelli di rischio *on-line* cui sono sottoposti i minori. In particolare, l'Unione europea dovrebbe disporre quanto prima di dati comparativi sul numero di reati connessi alla rete a danno dei minori, visto che i dati forniti dalle *hot line* indicano soltanto il numero delle segnalazioni di siti di pornografia infantile *on-line*.

4.6.3. Gli operatori del settore dovrebbero svolgere un ruolo attivo, ad esempio visualizzando messaggi relativi alla sicurezza, soprattutto sui portali di accesso alle *chat room*, offrendo informazioni sui sistemi di filtraggio efficaci ⁽²²⁾, o addirittura consentendo di scaricarli, favorendo la classificazione dei siti e fornendo sistemi di notifica e rimozione dei siti anche per i minori. Andrebbe seguito l'esempio del codice di condotta irlandese che stabilisce espressamente che gli utenti non possono utilizzare i servizi forniti dai prestatori per creare, ospitare o trasmettere materiale illecito, diffamatorio, abusivo, offensivo, volgare od osceno ⁽²³⁾.

4.6.4. Dal canto suo, la Commissione può ottimizzare l'impatto dei messaggi di sensibilizzazione, inserendoli in programmi già esistenti come *e-Europe* e *e-Learning* e tramite il decentramento di tutte le informazioni. La formazione informatica destinata ai genitori e ai figli dovrebbe prevedere anche una parte relativa alla sicurezza. Da questo punto di vista la scuola svolge un ruolo fondamentale.

4.7. Cooperazione internazionale

4.7.1. Il Comitato sostiene il programma di cooperazione internazionale proposto. Tuttavia riconosce che gli Stati Uniti sono per certi versi vincolati dal loro "primo emendamento", che tutela la "libertà di espressione", mentre la Comunità cerca

5. Conclusione

5.1. In linea di principio, il Comitato condivide la presente proposta di regolamento.

5.2. La proposta deve chiarire come le nuove norme funzioneranno nel contesto degli accordi bilaterali o vincolanti sotto il profilo del diritto internazionale che già esistono tra gli Stati membri e i paesi terzi. È importante che a suo giudizio dovrebbe riflettersi nelle politiche dell'Unione europea in generale. Una politica comune coerente in materia di infanzia è più che mai necessaria in Europa.

Bruxelles, 18 settembre 2002.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Göke FRERICHS

NOTE

- (1) Cfr. ad esempio il parere del CES sul tema: "Sfruttamento dei minori e turismo sessuale", GU C 284 del 14.9.1998 e il parere del CES in merito alla "Politica culturale europea per l'infanzia", CES 250/1996.
- (2) Parere del CES sul "Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione", GU C 287 del 22.9.1997.
- (3) Parere del CES: "Programma di protezione dei minori su Internet", GU C 48 del 21.2.2002.
- (4) E.KAT.O, Associazione ellenica consumatori, primavera 2002.
- (5) <http://www.girlscouts.org/news/presrel/NetEffect—021302.pdf>
- (6) Giornata europea del consumatore—Madrid 13-15 marzo 2002.
<http://www.Delitosinformaticos.com>
- (7) Ricerca sugli aspetti negativi di Internet, presentata all'Irish Internet Advisory Board (autorità irlandese per la vigilanza su Internet) dalla Amarach Consulting, agosto 2001.
- (8) Wellard (2001).
- (9) Simon Wiesenthal Center: <http://www.wiesenthal.com>
- (10) <http://www.netvalue.com>
- (11) <http://www.nua.com/surveys>
- (12) www.net-consumers.org/erica/policy/survey.htm. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 25 marzo 2002 sul piano d'azione e-Europe 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto, GU C 86 del 10.4.2002.
- (13) <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/World/185.doc>
- (14) Le denunce possono essere trasmesse a melding@stopline.at in Austria, www.childfocus-net-alert.be in Belgio, redbarnet@redbarnet.dk in Danimarca, contact@pointdecontact.net in Francia, hotline@jugendschutz.net o hotline@fsm.de in Germania, report@hotline.ie in Irlanda, crimino@unige.it in Italia, meldpunt@meldpunt.org nei Paesi Bassi, acpi@terra.net in Spagna, minor@press.rb.se in Svezia e report@iwf.org.uk nel Regno Unito. Il Portogallo ha un sito Internet al seguente indirizzo: www.pgr.pt/
- (15) ICRA: Internet Content Rating Association (Associazione per la classificazione dei contenuti di Internet).
- (16) Cfr. il sito dell'Istituto europeo di ricerca sui problemi del consumatore: www.net-consumers.org/erica/policy/topsites.htm
- (17) Cfr. parere del CES sul tema: "Programma di protezione dei minori su Internet", CES 1473/2001, Allegato II, pag. 15. EKATO, l'Associazione ellenica consumatori, ha rivelato casi preoccupanti di minori coinvolti in giochi d'azzardo on-line, scoprendo che 36 % di essi dichiaravano di ingannare i genitori per utilizzarne la carta di credito on-line.
- (18) Parere del CES sul tema: "Società dell'informazione/criminalità informatica", CES 1115/2001.
- (19) Simon Wiesenthal Center: <http://www.wiesenthal.com>
- (20) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"),
- (21) Cfr. www.net-consumers.org/erica/policy/tafilter.htm
- (22) Esempi di consigli di sicurezza da stampare e attaccare al computer:
"Incontrare qualcuno che hai conosciuto su Internet è davvero una gran brutta idea, se i tuoi genitori non vengono con te e se non sei in un luogo pubblico."
"Ricordati: *on-line* la gente può far finta di essere chiunque e nessuno la può vedere."

"Non dare mai alla gente i tuoi dati personali: il tuo indirizzo, il nome della tua scuola, le tue fotografie, le password che usi.

Potrebbero avere cattive intenzioni!"

"Se vedi una cosa proprio brutta o se qualcuno ti dà fastidio online, non pensare che è colpa tua.

Dillo subito ai tuoi genitori."

Fonte: www.net-consumers.org

(23) Codice deontologico dei prestatori di servizi Internet irlandesi, punto 5.1.1, p. 11; consultabile sul sito [www.iab.ie/Publications/ Reports/d33.PDF](http://www.iab.ie/Publications/Reports/d33.PDF)



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE
Committee of Ministers
Comité des Ministres

Ministers' Deputies **CM Documents**

CM/AS(2003)Rec1551 final 22 April 2003

Building a 21st century society with and for children: follow-up to the European strategy for children (Recommendation 1286 (1996)) Parliamentary Assembly Recommendation 1551 (2002)

(Reply adopted by the Committee of Ministers on 16 April 2003 at the 837th meeting of the Ministers' Deputies)

1. The Committee of Ministers wishes to express its satisfaction that the Parliamentary Assembly, in its Recommendation 1551 (2002) "Building a twenty-first century society with and for children: follow-up to the European strategy for children (Recommendation 1286 (1996))", is showing such commitment and determination to work for the benefit of children and for better protection of children in Europe. It shares the concerns which are at the basis of the Recommendation prepared by the Parliamentary Assembly. It considers it to be of great importance that states live up to their commitments with respect to the protection of children's rights, as contained in particular in the United Nations' Convention on the Rights of the Child.

2. The Committee of Ministers would like to underline that a considerable work has already been carried out by the Council of Europe in the field of child protection and children's rights, some of which will be referred to below. In order to reply to the Recommendation it has requested and received opinions from the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ), which consulted the Committee of Experts on Family Law (CJ-FA), and the European Committee for Social Cohesion (CDCS). The opinions are appended to this reply.

A binding action plan (paragraph 3 of the Recommendation) and a binding legal instrument concerning the rights of children (paragraph 4)

3. With regard to the preparation of a binding action plan and a binding legal instrument concerning the rights of children, the Committee of Ministers would like to underline the importance of making greater use of the existing texts and in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child and the reporting mechanism set up under Article 44 of this Convention. It encourages member states to ratify the European Convention on the exercise of children's rights (ETS No.160), which so far has only been ratified by eight states (see also paragraphs 18 and 19 below). It also encourages them to sign the Convention on contact concerning children, which will be opened for signature on the occasion of the next ministerial session on 15 May 2003.

4. The Committee of Ministers also recalls the contribution made by the Council of Europe to the Second World Congress against commercial sexual exploitation of children ("Yokohama Congress", 17-20 December 2001), namely Recommendation Rec(2001)16 of the Committee of Ministers to member states on the protection of children against sexual exploitation, the European Action Plan to combat sexual exploitation, drawn up at a regional meeting held in Budapest on 20 and 21 November 2001 and the Convention on Cybercrime (Article 9 of which contains provisions to combat child pornography on the Internet). It recalls that an Explanatory Declaration based on the regional action plan and on Recommendation Rec(2001)16, prepared and published by the European States, was appended to the "Global commitment" adopted by the Yokohama Conference on 20 December 2001.

Compatibility of national legislation with the UN Convention on the Rights of the Child (paragraph 4 i)

5. The Committee of Ministers underlines that, as is the usual practice, member states of the Council of Europe have already, before ratifying the United Nations Convention on the Rights of the Child, examined the compatibility of their legislation with the Convention and have, where necessary, revised it.

6. Furthermore, it underlines that the Committee on the Rights of the Child, set up under the United Nations Convention (Article 43), has the task to consider reports submitted by States Parties and to evaluate and consider the optimal implementation of the Convention and make suggestions to Parties to make sure that their domestic legislation is compatible with the provisions of the Convention. As the CJCD has pointed out, the UN Committee is the most appropriate body to deal with the matters referred to in paragraph 4 i of the recommendation.

National structures for the protection of children's rights (paragraph 4 iii, vi-viii)

7. The Committee of Ministers notes in particular that the European Convention on the exercise of children's rights already contains provisions concerning the bodies, which could promote the exercise of children's rights (Article 12). It considers that it should be left to states to decide upon the nature of the structure and the functions of bodies such as national ministers of children's rights (paragraph 4 iii of the recommendation), permanent inter-ministerial bodies at a national level (paragraph 4 vi), national ombudsmen for children (or similar independent institutions) (paragraph 4 vii) and the national children's observatories (paragraph 4 viii).

8. However, being aware that discussions are continuing in many member states on the nature and duties of the new bodies that are needed at national level to actively promote the exercise of children's rights, the Committee of Ministers notes the availability of the Forum for Children and Families to launch a multisectorial and multidisciplinary debate on the advantages and drawbacks of various solutions already being implemented in different member states.

9. The Committee of Ministers observes that the important Standing Committee of the European Convention on the exercise of children's rights (Chapter III of the Convention) will hold its first meeting in 2004. This Standing Committee has the task to keep under review problems relating to the Convention and in particular may consider any relevant questions concerning the interpretation or implementation of the Convention and may make recommendations, propose amendments to the Convention and provide advice and assistance to national bodies dealing with the exercise of children's rights.

10. Therefore, the Committee of Ministers considers that many of the tasks proposed under paragraphs 3 and 4 of the recommendation might be carried out, if necessary, by the existing machinery set up under the United Nations Convention (i.e. the Committee on the Rights of the Child) and under the European Convention on the exercise of children's rights (i.e. the Standing Committee).

European children's ombudsman (paragraph 5 i)

11. As to the institution of a children's ombudsman in the Council of Europe, the Committee of Ministers notes the strong hesitation expressed by the CJ-FA. Like the CDCS, the Committee of Ministers considers that the advantages of such an institution must be examined carefully as must its possible powers as compared with the other international bodies responsible for children's issues, for children's rights and for child welfare. It considers that in the immediate future, the priority must be to strengthen existing bodies and to ensure that they have sufficient funding to carry out their activities.

A European Convention on Children's Rights (paragraph 6)

12. The rights of children are protected by the European Convention on Human Rights, which applies to all children in member states of the Council of Europe. They are also protected by the European Social Charter and the Revised European Social Charter. In addition, in order to give greater effect to the United Nations Convention on the Rights of the Child and, in particular Article 4 which requires parties to undertake all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognised in the UN Convention, the Council of Europe prepared the European Convention on the exercise of children's rights (ETS No. 160) and the Convention on contact concerning children.

13. Therefore, the Committee of Ministers considers that it is not necessary, at the present time, to draft a European Convention on Children's Rights nor to include such rights in the European Convention on Human Rights (see also paragraph 10 above). The various proposals set out in the Recommendation (paragraphs 2, 3 and 4) have more to do with putting existing commitments into practice than with any lack of legal rules.

European data centre on missing children (paragraph 7)

14. The Committee of Ministers considers that before setting up a new computerised European data centre on missing children, consideration should be given, if necessary, to the strengthening of the role of and access to existing data centres (for example the Interpol data base of missing and abducted children covering 181 states) and to greater co-operation between such centres.

The Forum for Children and Families

15. The Committee of Ministers is of the opinion that greater emphasis should be put on political measures and recommendations to encourage effective implementation of the rules on children's rights. It recalls that the Council of Europe has a special body responsible for such matters, namely the Forum for Children and Families. It comprises a number of operators in the child welfare field and several young people, while being a CDCS consultative body, and it is already serving as an informal European children's observatory.

16. The Committee of Ministers notes that a European Union informal group of experts, "Children's Europe", has recently created a mechanism for information and data exchange through the Network of Observatories for Child Policy. It would like to explore the possibility of establishing links between the European Union, the Committee on Children's Rights set up under Article 43 of the United Nations Convention, and the Council of Europe before exploring the possibility of setting up an observatory in the Council of Europe, which could be liable to duplicate work in these other two bodies.

17. As the Forum for Children and Families provides unique opportunities for exchange and co-ordination among the main actors in the field of policies on children and families, it should forge even closer and more effective links with the other bodies in order to improve its capacity for advising, inspiring and guiding policies and measures in the interest of children and families in Europe. Being convinced of the interdependence of all policies in the social cohesion field, the Committee of Ministers would call upon all Council of Europe steering committees to make maximum use of the Forum for Children and Families.

18. The social sector prioritises development of national policies by means of very specific studies and recommendations and through co-operation among the different countries and competent institutions, including the non-governmental organisations actively involved in this particular field. The Forum might, moreover, provide liaison facilities for the national structures of the United Nations Convention on the Rights of the Child.

19. The Committee of Ministers notes that for these reasons, the CDCS points out that upgrading the Forum's status, along the lines of Paragraph 5 ii of the recommendation, would be an extremely welcome move. It also notes that if it had greater human and financial resources the Forum could, in particular, more regularly involve those member states which most need its facilities and which are expressing an interest in this form of co-operation.

20. The Committee of Ministers is aware that the Forum for Children and Families is a flexible Council of Europe instrument which could achieve a desired higher profile by conducting longer-term activities with appropriate and reliable resources. This new approach could take the form of practical programmes in specified member states, conferences and seminars, reports widely distributed through various technological channels, etc.

21. The Committee of Ministers will study the various possibilities and proposals referred to in the opinion of the CDCS in the context of the renewal of the terms of reference of the Forum for Children and Families, which is due to expire at the end of 2003.

Final remarks

22. In conclusion, the Committee of Ministers would like to underline that in its view the vast majority of Council of Europe activities have a direct or indirect impact on the lives of children. In fact, the political message sent by the Committee of Ministers to the Special Session of the United Nations General Assembly on Children (New York, May 2002) provides confirmation of this, and also commits the Organisation to continue promoting children's rights and interests.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2003

(2003/C 137/01)

IL CONSIGLIO:

- 1) prende atto della dichiarazione di Bruxelles ⁽¹⁾ fatta in occasione della Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani — una sfida globale per il XXI secolo, tenutasi il 18-20 settembre 2002;
- 2) si compiace per l'approccio generale dato nel documento alla prevenzione e alla lotta contro la piaga della tratta di esseri umani;
- 3) raccomanda agli Stati membri di:
 - a) adottare, al più presto possibile, le misure appropriate per consentire il deposito degli strumenti di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;
 - b) attuare al più presto possibile, entro il 1° agosto 2004, la decisione quadro sulla tratta degli esseri umani;
- 4) conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani;
- 5) rileva che la Commissione contribuirà all'elaborazione di un piano d'azione per l'attuazione degli obiettivi della dichiarazione;
- 6) in considerazione di quanto precede, esorta gli Stati membri a considerare i seguenti punti come priorità politica:
 - a) fatti salvi i progressi compiuti nell'elaborazione di uno studio di fattibilità nell'ambito dei lavori per lo sviluppo del sistema di informazione Schengen II, creare, in collaborazione con organi come l'Interpol, l'Europol e l'Eurojust, una base di dati europea sulle persone scomparse, che includa dettagli specificamente registrati sulle persone scomparse ritenute vittime di trafficanti di esseri umani;
 - b) assicurare misure adeguate in modo che, una volta scoperte prassi illegali finalizzate alla tratta di esseri umani, cioè nell'ambito di agenzie di collocamento e agenzie di viaggio, possano essere imposte sanzioni adeguate;
 - c) intensificare la cooperazione giudiziaria e di polizia con i pertinenti paesi terzi confinanti con l'Unione europea;
 - d) continuare a elaborare adeguate misure di sostegno per proteggere le vittime della tratta e in particolare le donne e i bambini; tale assistenza dovrebbe essere fornita, ove opportuno, in stretta collaborazione tra le autorità statali e le organizzazioni indipendenti specializzate (ONG); incoraggiare l'ulteriore sviluppo della condivisione delle migliori pratiche.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

BRUSSELS DECLARATION ON PREVENTING AND COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS (*)

The European Conference on preventing and combating trafficking in human beings, global challenge for the 21st Century, brought together on 18 to 20 September 2002, the EU Member States, candidate countries, neighbouring countries such as Russia, the Ukraine, the NIS, and the countries of the stabilisation and association process as well as US, Canada, China, regions, international organisations (IOs), inter-governmental organisations (IGOs), non-governmental organisations (NGOs) and the institutions of the European Union. More than 1 000 representatives of the abovementioned sectors participated.

Initiated by the European Commission under the STOP II Programme, which was set up to financially support actions to fight and prevent trafficking in human beings and the sexual exploitation of children, the Conference was organised by the International Organisation for Migration (IOM), in close cooperation with the European Parliament and the European Commission, and supported by a broad range of interested parties and participants, in particular those governments that hosted preparatory meetings.

The overarching objective of the Conference was to provide an opportunity to take stock of trends in human trafficking and a European policy to respond to a challenge that risks undermining our fundamental values and the full realisation of an area of freedom, security and justice.

The Conference was built on the vast experience gathered so far in the fight against trafficking in human beings, including legislative initiatives, numerous workshops, conferences and meetings on how to improve the intergovernmental and inter-institutional cooperation, projects, and policy implementation at European level and beyond. After some years of development of a comprehensive policy, the Conference provided yet another important milestone in the fight against human trafficking which invited actors to take the next crucial steps towards reinforcing efforts to implement best practices identified in a comprehensive and coordinated European approach.

Trafficking in human beings is an abhorrent and worrying phenomenon involving coercive sexual exploitation, labour exploitation in conditions akin to slavery, exploitation in begging and juvenile delinquency as well as domestic servitude. These practices constitute serious violations of the victims' human rights as enshrined in international law and the EU Charter on Fundamental Rights. Trafficking in human beings has been identified as a criminal activity increasingly penetrated by transnational organised crime that generates substantial illicit proceeds, often laundered and fed into licit markets, with a too low risk of prosecution and confiscation.

The international community, including institutions at local, regional and governmental level, NGOs, IOs, IGOs, and the EU institutions are called upon to match up to the challenges posed by this international crime phenomenon with all its repellent aspects and to provide an unambiguous and comprehensive response, at national, European and international levels, working towards a comprehensive, multidisciplinary and effectively coordinated policy that involves actors from all fields concerned. Such an unambiguous response must be consistent with, and indeed put at the front, human rights standards such as the Principles and Guidelines elaborated by the UN High Commissioner for Human Rights, and must give particular attention to trafficking in children taking into account their best interest and the consistency with international instruments on children's rights.

The comprehensive European policy against human trafficking needs to address the entire trafficking chain, comprising countries of origin, transit and destination alike, targeting recruiters, people who transport the victims, exploiters, other intermediaries, clients, and beneficiaries. Also the development of a broader policy on migration management can offer a substantial contribution in reducing and preventing trafficking in human beings. Furthermore, root causes of trafficking, not least including unemployment, poverty, gender inequalities, including the status of girls, social and cultural attitudes, and the demand for sexual services, cheap labour and other forms of exploitation must continue to be at the forefront of the long-term efforts to fight human trafficking effectively. A global approach to trafficking must address all forms of exploitation, including sexual exploitation, labour exploitation, in particular child labour, and begging.

The Brussels Declaration, prepared in the spirit of contributions submitted in the preparations of the Conference and in the spirit of contributions made at the Conference, aims at further developing European and international cooperation, concrete measures, standards, best practices and mechanisms to prevent and combat trafficking in human beings.

The coalition of committed governments, international bodies and NGOs is called upon to take concrete measures and to intensify cooperation in the fields of prevention, victim protection and assistance, and police and judicial cooperation, in particular with a view to achieving a swift and sustainable reduction of trafficking in human beings.

Representatives from the countries, organisations and sectors mentioned above, underlined their intention to develop the work against trafficking in human beings on the basis of the draft recommendations, standards and best practices of the Annex to this Brussels Declaration on preventing and combating trafficking in human beings.

(*) Il testo della dichiarazione esiste solo in inglese.

ANNEX

RECOMMENDATIONS, STANDARDS & BEST PRACTICES

MECHANISMS FOR COOPERATION AND COORDINATION

1. International coordination and exchange of information

- All international bodies, governments and other actors internationally active to fight and prevent trafficking in human beings, should intensify their cooperation and exchange of information with a view to achieving a better coordinated response, to avoid overlaps and duplications of work, and to maximise the impact of actions taken at international level. Governments should ensure that all IOs and IGOs that play a significant role in the fight against trafficking have adequate resources to fulfil their mandate. Imperative for improved cooperation is, furthermore, to put into practice international instruments in place and to further develop action plans that provide pragmatic and concrete solutions for cooperation that should be evaluated and followed-up.
- For the European Union, particular emphasis should be put on further efforts to continue the integration of candidate countries into the structures for cooperation against trafficking in human beings. The relation between the European Union and other countries such as non-EU Member States of the Council of Europe and other relevant countries should be given increased attention.
- In the field of law enforcement and judicial cooperation, direct contacts between competent authorities should be further promoted and take precedence over the use of complex procedures and structures.

2. European Experts Group and national structures

- The validity and performance of standards and best practices of the counter-trafficking policy at the national and international levels should be subjected to review, consolidation and development. At European level, an Experts Group, comprising representatives from governments, IGOs, NGOs, international bodies, researchers, the private sector such as the transport sector, and other stakeholders should be set up by the European Commission.
- At national level, a systematic mechanism, such as the appointment of national rapporteurs and/or regular multi-disciplinary group meetings, would support a regular evaluation, monitoring and further improvement in the implementation of national policies. Links between such mechanisms should be established at European level, in close cooperation with the EU institutions, Europol, the European Judicial Network, Eurojust, and CEPOL.

3. The European Forum on prevention of organised crime

- In addition to the setting up of an European Experts Group on trafficking, the European Commission should intensify its efforts to enhance and deepen inter-institutional dialogue and cooperation under its European Forum on prevention of organised crime, in particular with a view to continuing the identification of appropriate measures against trafficking in human beings and intensifying the dialogue between public and non-governmental actors on the basis of a consultation mechanism to be established. The objective would be to establish a European policy that comprises a continuous and transparent process of policy review, consolidation and further development of approaches and instruments in the fight against trafficking in human beings. For this purpose, a dedicated subgroup of the European Forum on prevention of organised crime should be set up. The European Forum on the fight against trafficking in human beings should be convened without delay to continue its important work and to commence the follow-up to this Declaration.

4. Strengthening European networking on victim assistance

- All organisations involved in the provision of assistance to victims should further develop networking and exchanges with a view to ensure the promulgation and implementation of best practices, including accessibility of information on the availability of both governmental and non-governmental facilities and resources, «safe house» accommodation and specialist support measures. Such networking of especially the NGO sector should also be used to facilitate the dialogue with the relevant European institutions. Intensified networking will also play a critical role in return programmes for victims of trafficking. In addition, the IO- IGO-NGO sector and others involved in the assistance to victims should make efforts to ensure the management and quality of the assistance to and protection of victims that is provided, for instance through the development of a self-assessment framework, to be further elaborated and supported under the European Forum on the fight against trafficking in human beings.

5. European database of missing persons

- A feasibility study should be conducted on the establishment of a European database for missing persons, in conjunction with Interpol and Europol, which would include specifically recorded details of missing persons that are believed to be the victims of traffickers. Such a database would be of critical importance in the context of unaccompanied minors that become child trafficking victims.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Mobilising EU-instruments

- Instruments used in cooperation with government authorities or in supporting local NGOs and civil society should be further developed with all countries of origin, transit and destination. The Tacis and Phare programmes have retained attention to the problem of trafficking in human beings. The CARDS programme for the Balkans includes the fight against trafficking as a strategic objective.

All these programmes are also important in view of their broader aims that will contribute to the long-term efforts to address the root causes of trafficking in human beings.

- Jointly financed and implemented actions against trafficking in human beings, such as the joint EU/US information campaigns, should be further considered and implemented.
- Specifically in the field of justice and home affairs, the Framework Programme on police and judicial cooperation in criminal matters (AGIS) should be fully utilised to augment the achievements under the STOP and STOP II Programmes and the implementation of a comprehensive European policy against trafficking in human beings.
- Trafficking in human beings should be included on the social agenda in Europe.

PREVENTION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS7. Root causes

- An essential aspect of a human rights based approach to trafficking in human beings is to put emphasis on gender perspectives. A European counter trafficking strategy should include the combating of gender-based violence and patriarchal structures that foster a favourable environment for trafficking.
- Legislation and policies on equal opportunities must protect and strengthen the legal and social position of women and children and specifically address all forms of gender discrimination.
- Support programmes should be established aiming at the full participation and empowerment of women in their societies, in particular, in educational facilities and economic life, including support to female entrepreneurship.
- Support programmes should aim at the strengthening of efforts to tackle poverty and further marginalisation, particularly amongst the most vulnerable groups of the populations, including women and the girl child, in all countries of origin, transit and destination through measures designed to improve governance, material support, social protection and employment opportunities and sustainable economic developments.
- Without confusing the fight against trafficking in human beings with the fight against illegal immigration, programmes to prevent and combat trafficking should be inserted in a global concept of migration management, therefore, taking into account all different aspects that could intervene in the migration process. It is necessary to examine ways of increasing opportunities of legal, gainful and non-exploitative labour migration in order to reduce the usage of irregular means.
- It should be an essential and common goal for the fight against trafficking to address the reduction of the demand for sexual services and cheap labour. This includes education to equal and respectful relationships between sexes, and awareness campaigns especially targeting clients.

8. Research

- In order to develop efficient and targeted prevention measures on trafficking in human beings, there is a need for improved data, research, and analysis, including on the character and scale of trafficking and the trafficking and exploitation mechanisms deployed by the organised criminal groups. A methodology should be developed that takes into account the evolving character of this form of crime into consideration. Research on this phenomenon should be a priority at European level under the sixth Research Framework Programme.
- To facilitate research and analysis, strategic, depersonalised, qualitative and quantitative data and information on all the component and structures of trafficking should be made available and exchanged on a bilateral and multilateral basis.
- A crucial component in the comprehensive counter-trafficking response will be further research and analysis of the «demand» side of the trafficking process and an examination of methods by which the demand of clients can be effectively reduced.
- Research should be developed that focuses specifically on the needs and vulnerability of children.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Training

- Specialised, joint training should be set up which targets police investigators, prosecutors, IO, IGO and NGO personnel, intended in particular at improving the conduct of counter-trafficking operations, the identification and rescue of trafficked victims and of their subsequent treatment by the police and criminal justice system. Moreover, the use and management of proactive, intelligence led investigative tactics should be developed. Specific specialised training modules need to focus on child trafficking, addressing the complex and special vulnerabilities of child victims.
- General, multi-disciplinary and human rights based counter-trafficking training for judicial, law enforcement, medical, education, diplomatic, immigration, IO, IGO and NGO personnel and other concerned professional groups should be developed. This training should also focus on the immediate needs and treatment of victims and of how they should be treated by the criminal justice system. It should also promote a multi-disciplinary approach by for instance specialised NGOs providing lectures at police academies.
- Specific training programmes aimed at front-line police and frontier personnel and the new recruits of both agencies should be developed that are designed to enable them to recognise the indicators of trafficking related crimes, the collection and dissemination of counter-trafficking intelligence, and to fully realise their potential to identify and rescue victims. As an integral part of increasing the ability of front line and recruit personnel to assist victims, this training should incorporate the principles of democratic policing, human rights and gender equality and should consist of elements like gender sensibility, intercultural qualification, anti-racist strategies and an overall human rights education.
- General training of international military and police peacekeepers and related civilian contractors on the subject of human trafficking and its impact on victims should be included in preparation of missions. This should include codes of conduct, identification and reporting on trafficking activity and non-involvement in any activity that adds to the exploitation of trafficked victims.
- Closer links should be developed with educators and Ministries of Education with a view to elaborating and including relevant and realistic teaching modules in school and college curricula and to informing pupils and students of human rights and gender issues. These subjects should be specifically linked to teaching young people about the modus operandi and dangers presented by trafficking crime, the opportunities for legal migration and foreign employment and of the grave risks involved in irregular migration.

10. Awareness-raising

- Awareness-raising and information campaigns should be an on-going process and not be limited to «one-off» activities in various locations.
- Awareness-raising campaigns should be aimed at relevant target groups, including potential victims, policy makers, law enforcement officers, diplomatic and consular personnel and other relevant public officials, such as medical, social services, and employment officials. They should include an overall aim towards the target groups to increase their readiness to address trafficking in human beings adequately, strengthen their institutional capacity to counter trafficking and promote the sustainability of the activities of the campaigns.
- The campaigns must be realistic and factual concerning the possibilities of legal migration and foreign employment opportunities and of the potential risks posed by the use of irregular migration methods. They should be of a multimedia format to include videos, printed material etc. To support this process, each potential State of destination should prepare briefing materials such as leaflets, brochures or videos, prepared in the language of the country concerned, addressing migration and employment opportunities within their territory. This material should be prominently displayed in the consular and visa sections of the State diplomatic missions and copies should also be enclosed in any postal visa applications.
- The perception of the problem of trafficking in human beings brought forward by media needs to include a clear explanation of the phenomenon and this explanation needs to be better developed. To maximise public knowledge and awareness of trafficking, targeted awareness raising campaigns with media professionals should be conducted, including the preparation of updated briefing or background material on trafficking crime.
- Awareness raising campaigns aiming at the «demand» side of the trafficking process should be developed as part of a comprehensive process of reducing trafficking effectively.
- Well-publicised telephone «hotlines» should be established in the countries of origin, transit and destination. These «hotlines» should serve two purposes: (i) they can act as an independent source of advice and guidance to potential victims who may be considering the merits of offers made by the traffickers, (ii) the «hotline» can be used as a «first point of contact» for trafficked victims who can then be referred to the full available range of support measures. The data protection must be guaranteed for the victims' safety.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. Administrative controls

- Regimes and practices should be implemented to regulate and monitor agencies that frequently appear within the modus operandi of the trafficking crime. Agencies such as bridal, employment, tourist, escort, au-pair or adoption entities should be monitored by State authorities so that those that act outside of the legal requirements and practices can be identified, and, where appropriate, be subjected to adequate sanctions. This activity should include coordination with the ministerial entities responsible for international police cooperation with a view to provide early identification of those agencies that may be engaged in malpractice or actively complicit in trafficking crime.
- The security and quality of identity and travel documents must be enhanced at every stage of the trafficking process. Personnel training and equipment to detect forged or altered documents must be strengthened. A closer cooperation and exchange of information should be developed among consulates and embassies in countries of origin, transit and destination.
- Within the countries of destination, it is essential to implement measures to reduce the «invisibility of exploitation». A multi-agency programme of monitoring, administrative controls and intelligence gathering within the sex and labour markets will greatly contribute to this objective. Police, health, employment, other concerned public officials, and IO, IGO and NGO personnel should work together to impose high visibility monitoring of the sex and labour markets and to develop intelligence sources within them to provide early warning of trafficking indicators. Close liaison should be conducted with employers and workers organisations' in order to develop early warning systems of the use of illegal labour.
- Given the increasing use of the Internet within the overall modus operandi of trafficking crime, monitoring of the medium must be seen as an integral part of the reduction of the «invisibility of exploitation». Public-private partnerships with the Internet service providers must be further developed.
- In order to prevent trafficking for the purpose of labour exploitation, more effective measures aiming at curbing the illegal labour market and the promotion of better life and working conditions in countries of origin and destination are needed.

12. Specific recommendations to prevent the trafficking of children

- The special vulnerability and needs of child-trafficked victims is recognised and enshrined in international and national law. This must also be clearly reflected in practice. To reduce the incidence of child trafficking, specific action should be implemented such as in the field of passport and visa regulations, including the possibility to require that all children over the age of five must be in possession of their own passport and the extension of submission times for visa applications in respect of children to allow for background enquiry in the origin and destination countries. The inclusion of biometrics in issued travel documents will contribute to better identification of trafficked and missing children. Another important measure is to require carrier agents to retain the identity and travel documents of unaccompanied minors and those of children that are accompanied, but not by an immediate family member that can then be handed into the possession of the immigration authorities at the point of arrival. In addition, research and development of systems for registration of children could contribute to the prevention of trafficking in children once set up.

VICTIM PROTECTION AND ASSISTANCE13. Immediate victim assistance

- Research and analysis must be developed to identify profiles of traffickers and trafficked victims, including the design of a matrix of key trafficking indicators for use by front-line police and border personnel to enable them to make the distinction between trafficked victims and irregular migrants.
- Victims of trafficking must be granted access to a full range of support measures that should include access to sheltered accommodation, physical, sexual and psychological health care and support and independent health, legal and social counselling. The provision of such treatment must be on a consensual and fully informed basis.
- Victims should be counselled as to the benefits of sexual health checks, but should not be subjected to mandatory testing for HIV-AIDS or other forms of sexually transmitted diseases.
- In providing such support measures, the specific and special needs of trafficked child must be addressed. As a minimum standard child victims must have access to the school system and vocational training taking into account these special needs.
- Access to and provision of shelter, protection and assistance to victims should be timely and adequately funded. In the context of trafficking, this very often means the proper funding of IO, IGO and NGO shelter functions. This would also contribute to ensure the independent status of these organisations, in particular NGOs.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- The exchanges between NGOs, social workers and others concerned with victim assistance from countries of origin, transit and destination should be developed. This would improve the understanding of the victim that would contribute to the recovery of the victim and eventually also to his or her reintegration. Those concerned with assistance to victims should also seek to involve collaborators from countries of origin in the work of their organisation.
- Trafficked victims must be recognised as victims of serious crime. Therefore they should not be re-victimised, further stigmatised, criminalised, prosecuted or held in detention centres for offences that may have been committed by the victim as part of the trafficking process.
- Where a trafficked victim is also entitled to seek asylum under the current provisions, the fact that the person is also a trafficked victim should not interfere in any way with the right to seek asylum or other available forms of residence. Victims should also be treated in accordance with the terms laid down in Article 14 of the UN Protocol on trafficking in persons.
- Protocols of minimum standards should be drawn up between law enforcement services and IOs and NGOs on the immediate treatment of trafficked victims. Without endangering the confidence a victim should have for an NGO, these standards would include at least:
 - that law enforcement officers must recognise victims of trafficking as victims of serious crime that must not be re-victimised and must treat them in accordance with their human rights and in accordance with the UN Protocol on trafficking in persons;
 - that the safety of the victims and their families is the paramount consideration;
 - that the investigator has a clear duty to conduct a continuous process of risk assessment in respect of the safety and welfare of the victims and their families at every stage of the investigative and judicial process and beyond.

14. The victim as a witness

- Removal of victims of trafficking should be avoided in cases where it is necessary for their protection or where they can contribute to the investigation against the traffickers.
- There is a need to identify and develop protocols to regulate the conditions under which law enforcement services have access to victims in shelters or who are otherwise being supported by the IO-IGO-NGO sector. Such protocols should include best practices that clearly define the roles and responsibilities of each side and address police visits to the shelters, the presence of an independent counsellor to represent the victim at all times, the provision of a verbal and written briefing as to the exact responsibilities and conditions under which a victim would be required to provide his/her deposition and testimony. Such protocols should also govern the exchange of intelligence between law enforcement and the IO- IGO- NGO sector and include as a minimum standard the prohibition of exchange of personalised data without the written permission of the victim. A common standard for the evaluation and dissemination of the intelligence material to be exchanged should also be agreed.
- Best practice should also be developed that allows for the presence of an independent counsellor at every stage of the investigative and criminal proceedings, facilities to provide the deposition in a video or audio format, legal protection of the confidentiality of his or her true identity and address, facilities to give his/her testimony via a video link or by other means that do not require the victim to be in the physical presence of his/her exploiter, and the full range of court support measures during the period of his/her testimony.
- On the basis of threat assessments of the risks involved for the victim witness, witness protection measures should include the provision of shelter or «safe house» accommodation, including the victim's family, change of identity with supporting documentation, relocation, access to funding, provision of security advice and brief training, and the provision of personal security equipment.
- Access to short-term residence permits for those victims that agree to cooperate with the criminal justice system of the State concerned must be made available. The proposal for a Directive (COM(2002) 71) on this topic, which will be part of the acquis once adopted, will form one of key components of a comprehensive European approach. The detailed explanation to a victim of exactly what would be required by the criminal justice system is a central part of a long enough reflection period before such a short-term residence permit is issued and should include the fact that account will taken of the victim's cooperation when that person applies for a residence permit on other grounds, once the special short-term permit has expired. The implementation of such a residence permit must be carefully monitored and evaluated to prevent the incidence of «procedure shopping» whereby the capacity to accommodate and support genuine trafficked victims is eroded by the claims of fraudulent victims. A victim should be allowed the opportunity to appeal against administrative or judicial decisions taken in the context of short-term permits of stay. Furthermore, schemes on providing short-term residence permits for social protection or humanitarian reasons should be evaluated and the feasibility of such a scheme forming part of a European policy be examined.
- Victims as witnesses and/or intelligence sources are of immense potential to the counter-trafficking response, but there are real risks involved in their deposition, testimony and/or the exchange of intelligence. Therefore, a process of continuous risk assessment should be developed with the IO, IGO or NGO providing the shelter or other form of assistance, at the point at which the victim decides to become a witness or an intelligence source.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- It will be necessary to revise current entry criteria to law enforcement witness protection measures as the majority of trafficked victims would not qualify for access as they are unable to provide essential and indispensable evidence against major «actors» in cases involving serious crime, many trafficked victims can only testify against mid-level operatives. Alternative and improved forms of witness protection should also be identified and researched.
- The development of regional witness protection programmes in which a number of States could cooperate together in the provision of safe accommodation and protection for trafficked victim-witnesses should be researched and developed. This could provide for the voluntary relocation of a victim-witness to a neutral country before and after the criminal proceedings.
- In view of the increased level of risk that will exist after the provision of evidence by a victim, there should be no forced return unless the victim has expressed a desire to return or a thorough risk assessment has been conducted that concludes that it is safe to do so.

15. Victim reintegration

- The range of victim reintegration measures should be made available to trafficked persons irrespective of whether they are being returned to their home countries or being provided with longer term residency status in the country of destination.
- Where necessary, identified victims should be provided with proper identity documents.
- In order to support the reintegration process and reduce the risk of re-trafficking, reintegration programmes should be aimed at empowering the victims by developing their capacity to attain economic independence through the provision of entrepreneurial support or vocational training or job opportunities.
- Networking between IOs, IGOs, NGOs, and others involved in the provision of assistance to victims in countries of origin, transit and destination should be intensified and further developed with a view to facilitate the reintegration of victims. The reintegration of victims would also benefit from an increased level of attention from the consulates and embassies in the countries of origin and destination.

POLICE AND JUDICIAL COOPERATION

16. Legislative recommendations

- Trafficking in human beings is inadmissible and must not be facilitated by any legislative shortcomings or flaws. The law must ensure the protection of victims and witnesses, the prohibition of illicit work, the prohibition of the exploitation of the prostitution of others and monitoring and regulation of residence on national territory so that such trafficking can be combated effectively. From the viewpoint of both definition and the sentences to be handed down, it is necessary to strengthen and facilitate the fight against trafficking in human beings at the European level and beyond. Almost two years after the first signatures, the ratification and implementation, including the monitoring of implementation, of the United Nations Convention against transnational organized crime and its supplementing Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, must be an immediate priority for the achievement of a converged legislative platform and a basis for intensified cooperation. It must also be ensured that other relevant international instruments and conventions, such as the Optional Protocol to the Convention on the rights of the child, on the sale of children, child prostitution and child pornography, and the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, are ratified and properly implemented.
- A regime of adequate penalties should be introduced into national legislation for specific trafficking crimes and related offences, including offences in relation to living off the earnings of prostitution. When the offence involves children, the offence should be considered as an aggravated offence constituting a basis for more severe penalties.
- In order to identify, sequester and confiscate the criminal assets and proceeds of traffickers, legislative provisions should be further developed with a view to facilitate the confidential proactive and parallel investigation of the financial affairs of suspected traffickers. These provisions should include a legal duty on financial institutions to disclose suspect money laundering transactions to law enforcement agencies and should impose a strict legal duty on financial institutions not to disclose the existence of police enquiries into a suspect's financial affairs.
- With the aim to speed up exchange of information in criminal investigations and mutual legal assistance, direct contacts between competent law enforcement services and judicial authorities should form an integral part of the development of legal instruments and agreements on law enforcement and judicial cooperation. The cooperation and exchange of information on procedures and channels for law enforcement and judicial cooperation between Central Authorities and other competent authorities should be intensified. Within the EU, the Convention on Mutual Legal Assistance and its 2001 Protocol should be ratified and implemented, a process that should be supplemented with the elaboration of practical arrangements to ensure the fullest possible use of the instruments.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Specific criminal offences of engaging in any form of witness intimidation or other forms of perverting or interfering with the course of justice in respect of trafficking cases should be developed where they do not already exist. National legislation should also provide the possibility for the victim-witness to give evidence in a place other than that in which the person being prosecuted is situated through the use of audio-visual methods or other facilities within a court. Specific attention should be given to the particularly vulnerable position of children in judicial proceedings.
- National legislation must ensure the victims right to seek and secure compensation for the injuries and harm they have suffered.
- The implementation of the provisions of the EU Framework Decision on combating trafficking in human beings and the standing of victims in criminal proceedings, both of which are part of the *acquis*, should be thoroughly evaluated. Identified gaps and lacunae in the implementation should be followed up by legislative initiatives with clearer legal obligations for implementation.

17. Specialisation and exchange measures

- It is imperative for the development of a European response to trafficking, and indeed the threat from organised crime, to pay increased attention to the potential of the practitioners. European and international structures and instruments should be used to their full potential and full support should be ensured to the practical day-to-day cooperation among investigating magistrates, prosecutors and law enforcement officers in their efforts to dismantle the international criminal networks involved.
- Specialised, joint investigative teams of investigators and prosecutors should be set up within each State to improve the professionalism of trafficking investigations and service to victims and to improve the rate of conviction of traffickers (see also point 9 on training). These teams should develop expertise in the conduct and management of both reactive, victim led and proactive, intelligence led investigations and prosecutions together with expertise in the management of parallel financial investigations, assets seizure and money laundering.
- The existing police and magistrates liaison networks should be strengthened and include trafficking crime as an integral part of their work. As an interim measure, where there are deficits in the liaison network, particularly in the countries of origin, a programme of «liaison officer sharing» could be agreed between participating States.
- A European Centre of Excellence of investigative and prosecutorial experts who would be made available to be sent to any requesting country act seeking expert operational assistance as short-term, «on-site» advisers in complex trafficking cases should be developed.
- Bilateral and multilateral exchange of operational trafficking investigators on a longer-term basis should be encouraged as a response to ongoing trafficking problems between one or more States, or regionally, where the *modus operandi* of the crime would justify such exchanges.

18. Investigative methods

- Proactive, intelligence led investigative techniques that are designed to identify, investigate and successfully prosecute traffickers without reliance on the testimony of the victims should be developed and refined. These include, for instance, targeted multi-agency intelligence gathering and analysis, coordinated and parallel proactive financial investigation that seeks to identify and follow the money trail in order to disclose compelling evidence of criminal activity, and the use of a range of human and technical intrusive and non-intrusive surveillance techniques.
- With a view to reinforcing international cooperation, the model of joint investigative teams should be further explored and developed. In addition, the feasibility of a European budget line at the disposal of the Member States' competent authorities should be looked into with a view to overcome identified obstacles in operational law enforcement and judicial cooperation.
- Investigators and prosecutors must be made aware and trained in the potential and use of DNA evidence and the opportunities that it provides in the investigation of trafficking cases and the sexual and physical abuse that accompanies it.
- Law enforcement services should acquire appropriate technologies and continue the development of their investigative and prosecutorial expertise and abilities, in order to pursue criminals who use computer technology within the *modus operandi* to perpetrate trafficking in human beings and related offences. Research and further examination of effective law enforcement techniques should be promoted in this field.

19. Corruption

- Effective legislative and regulatory measures to combat corruption, the establishment of standards of good governance, the promotion of legitimate commercial and financial conduct, and the development of mechanisms to curb corrupt practices, must be developed. Ratification and implementation of international conventions and standards as developed by OECD and the Council of Europe should be promoted.
- States should cooperate towards the successful conclusion of the United Nations Convention against Corruption.

Parliamentary Assembly**Assemblée parlementaire**

Recommendation 1611 (2003)1**Trafficking in organs in Europe**

1. Rapid progress in medical science and technology has transformed organ transplantation, and kidney transplantation in particular, into a routine medical procedure practised in hospitals across the world. Five-year survival rates for most organ transplantation programmes are reaching the level of 70%, thereby rapidly increasing the demand for organ donation.
2. Medical research demonstrates that renal transplantation increases the life expectancy of patients. The supply of organs from cadaveric, but particularly from living, donors is very limited and strictly controlled in Europe. There are currently 120 000 patients on chronic dialysis treatment and nearly 40 000 patients waiting for a kidney transplant in western Europe alone. Some 15% to 30% of patients die on waiting lists, as a result of chronic shortage of organs. The waiting time for transplantation, currently about three years, will reach almost ten years by the year 2010.
3. International criminal organisations have identified this lucrative opportunity caused by the “gap” between organ supply and demand, putting more pressure on people in extreme poverty to resort to selling their organs.
4. Worldwide, the issue of organ trafficking is not new. In the 1980s experts began to notice what was to become known as “transplant tourism” when prosperous Asians began travelling to India and other parts of Southeast Asia to receive organs from poor donors. Since then other routes have opened up, such as to Brazil and the Philippines. Allegations have been made against China of commercial use of organs from executed prisoners. Organ sale continues in India despite new laws, which make the practice illegal in most regions.
5. While current estimations show that organ trafficking remains on a relatively modest scale in Europe, the issue is nevertheless of serious concern, since it is very likely that further progress in medical science will continue to increase the gap between the supply of, and demand for, organs.
6. As a result of poverty, young people in some parts of eastern Europe have sold one of their kidneys for sums of US\$2 500 to US\$3 000, while recipients are said to pay between US\$100 000 and US\$200 000 per transplant. It is a matter of grave concern that following illegal transplants the donor’s state of health generally worsens in the medium term, due to the absence of any kind of medical follow-up, hard physical work and an unhealthy lifestyle connected to inadequate nutrition and a high consumption of alcohol. Most illegal donors will thus be forced in time to live on dialysis treatment or await, in turn, a kidney transplant.

7. This situation raises a number of ethical questions: Should the poor provide for the health of the rich? Should the price of alleviating poverty be human health? Should poverty compromise human dignity and health? And in terms of medical ethics, should help to recipients be counterbalanced by neglect of, and harm to, donors?

8. The Parliamentary Assembly therefore disapproves of recent trends in some western European countries towards less restrictive laws, which would allow greater scope for unrelated living donation.

9. Trafficking in organs – like trafficking in human beings or drugs – is demand driven. Combating this type of crime should not remain the sole responsibility of countries in eastern Europe. Examples of measures to be taken by all member states in order to minimise the risk of organ trafficking in Europe include reducing demand, promoting organ donation more effectively, maintaining strict legislation in regard to living unrelated donors, guaranteeing the transparency of national registers and waiting lists, establishing the legal responsibility of the medical profession for tracking irregularities and sharing information.

10. The Assembly therefore recalls Committee of Ministers' Recommendation No. R (97) 16 on liver transplantation from living related donors, and Recommendation Rec(2001)5 on the management of organ transplant waiting lists and waiting times, and welcomes Recommendation Rec(2003)12 on organ donor registers.

11. The principle according to which the human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain is part of the legal acquis of the Council of Europe. This principle, already present in Resolution (78) 29 of the Committee of Ministers and confirmed, in particular, by the final declaration of the 3rd Conference of European Health Ministers, which was held in Paris in 1987, was enacted by Article 21 of the Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164). The principle was reiterated in its Additional Protocol on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (ETS No. 186), opened for signature in January 2002.

12. While the prohibition of organ trafficking is legally established in the Council of Europe member states, most countries still have legislative loopholes in this domain. Criminal responsibility in organ trafficking is rarely clearly specified in national criminal codes. Criminal responsibility should include brokers, intermediaries, hospital/nursing staff and medical laboratory technicians involved in the illegal transplant procedure. Medical staff who encourage and provide information on “transplant tourism” should also be liable to prosecution. The medical staff involved in follow-up care of patients who have purchased organs should be accountable if they fail to alert the health authorities of the situation.

13. Organ trafficking, like most criminal activities, is difficult to prove. But it should not be left to the media alone to investigate. Member states have a common responsibility to deal openly with this problem nationally, but also – through multilateral co-operation at European level – bringing together ministries of health, the interior and justice.

14. In the light of the above, the Assembly recommends that the Committee of Ministers:

i. invite all member states:

a. to sign and ratify the Convention on Human Rights and Biomedicine, and its Additional Protocol on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin;

- b. to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish the Trafficking of Persons, especially Women and Children, and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, as trafficking in organs is closely linked to trafficking in people;
- c. to recognise their common responsibility in minimising the risk of organ trafficking by strengthening existing mechanisms of co-operation at the Council of Europe level by the Committee on the Organisation Aspects of Co-operation in Organ Transplantation (SP-CTO) and stepping up funding for assistance activities in this area, which is crucial in helping to put efficient transplant systems in place;
- d. to adopt and apply the recommendations in the World Medical Association's (WMA) Statement on Human Organ and Tissue Donation and Transplantation, adopted by the 52nd WMA General Assembly in Edinburgh, Scotland, in October 2000;
- ii. urge the member states to intensify their co-operation under the auspices of Interpol and Europol in order to address the problem of trafficking in organs more effectively. Stepping up the funding of the two agencies in this domain is equally crucial since they are both running on extremely low budgetary and staff levels in this field;
- iii. invite the so-called "donor countries":
- a. to improve primary prevention through awareness-raising and peer education, particularly in rural areas, in partnership with NGOs, the media, and relevant international agencies;
- b. to undertake measures to improve primary health care;
- c. to take steps to identify illegal donors and provide for their medical follow-up;
- d. to strengthen existing transplant systems, with the assistance of the Council of Europe,;
- e. with legal support from the competent services of the Council of Europe, to amend, where necessary, their criminal codes, in order to ensure that those responsible for organ trafficking are adequately punished, including sanctions for medical staff involved in transplanting organs obtained through illegal trafficking;
- f. to restrict the donation of organs and tissues from prisoners and other individuals in custody, as they are not in a position to give informed consent freely and can be subject to coercion, with the exception of donations for members of their immediate family;
- g. to undertake effective measures to combat trafficking in general;
- h. to provide special facilities at border crossings with a view to identifying potential victims;
- i. to implement national anti-corruption programmes;
- j. to implement national poverty reduction strategies and create conditions for investment;
- iv. invite the so-called "demand countries":

- a. to maintain strict laws in regard to transplantation from unrelated living donors;
- b. to deny national medical insurance reimbursements for illegal transplants abroad;
- c. to deny national insurance payments for follow-up care of illicit transplants, except where such a refusal would endanger the life or health of patients unable to cover the cost of vital treatment themselves;
- d. to improve donor awareness by organising national campaigns and by actively supporting the regular organisation of the European Day for Organ Donation and Transplantation;
- e. to take appropriate measures to encourage individuals to indicate, by means of statements of “consent”, their wish to donate their organs after their death, in order to increase the availability of organs and tissues obtained post mortem;
- f. to ensure strict control and transparency of organ registers and waiting lists, and establish clear responsibilities for tracking irregularities;
- g. to harmonise data and strengthen co-operation mechanisms for the allocation of organs in donation procedures;
- h. to take steps to track down “broker” advertising (through newspapers, agencies, etc.);
- i. to co-operate and provide expertise to “donor” countries in connection with trafficking in human beings and organs;
- j. to ensure the flow of case-related information and provide necessary support to Interpol and Europol in this domain;
- v. instruct the relevant bodies of the Council of Europe:
 - a. to develop, in co-operation with relevant organisations, a European strategy for combating trafficking in organs and to consider, in the framework of the drafting of the future convention on trafficking in human beings, the inclusion of an additional protocol covering trafficking in organs and tissues of human origin;
 - b. to advise and assist member states on organisational measures necessary for putting in place an efficient transplant system to minimise the risk of organ trafficking;
 - c. to provide legal assistance in drafting specific amendments to national criminal codes;
 - d. wherever applicable, to widen their existing activities to include organ trafficking;
- vi. use its influence, in terms of more specific regional co-operation in South-eastern Europe, to broaden the activities of the Stability Pact Task Force on Trafficking in Human Beings (Working Table III) to cover the issue of trafficking in organs;
- vii. call on all member states to demonstrate European solidarity towards the countries in eastern Europe which are most affected by the vicious cycle of poverty and to assist them, in co-operation with the international financing institutions and the international donor community, in developing measures to reduce poverty and create a secure business environment for investment.

1. Assembly debate on 25 June 2003 (21st Sitting) (see Doc. 9822, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mrs Vermot-Mangold; and Doc. 9845, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Dees).

Text adopted by the Assembly on 25 June 2003 (21st Sitting).

IL CONTRIBUTO DEI RAGAZZI ITALIANI PER LA SESSIONE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Sintesi dei punti strategici e delle priorità elaborate dai ragazzi, nel corso del seminario Yes for children tenutosi a Firenze il 3-4 settembre 2001, in relazione ai temi in discussione all'Ungass di New York.

1. Sensibilizzare al valore dell'istruzione

È necessario investire in una scuola che assicuri un futuro a chi la frequenta. Deve esistere un'istruzione di base, obbligatoria, di almeno 5 anni. Deve essere accessibile a tutti e in particolare vanno rimosse le ragioni che impediscono la partecipazione delle bambine e i problemi economici delle famiglie che determinano l'impiego dei figli in altre mansioni; in questo caso gli Stati devono assicurare sostegno alle famiglie, in modo da garantire questo diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere orientata verso la cultura generale di base (leggere, scrivere, etc.), verso il riconoscimento del valore della "comunità", verso la risoluzione dei conflitti attraverso il riconoscimento dei diritti umani e la costruzione di una coscienza critica. Particolare attenzione va posta al tema del lavoro, che deve essere trattato anche a scuola, in maniera graduale e nel corso degli anni scolastici. Il tema del lavoro non deve togliere spazio al resto delle tematiche, ma portare gradualmente ad affrontare questa importante questione, indicare soluzioni e tecniche e dare strumenti per il futuro, anche prevedendo momenti successivi al periodo obbligatorio, che siano professionalizzanti.

Il diritto all'istruzione deve essere perseguito universalmente, attraverso l'adozione di Piani locali di sviluppo che gradualmente portino a pieno compimento la sua realizzazione.

2. Il lavoro non sia sfruttamento

Esistono paesi nel mondo dove non è possibile, in un colpo solo, portare a zero il lavoro minorile. Se questo tipo di lavoro è necessario ad alcuni bambini per vivere (loro e le loro famiglie), esso deve essere regolato, in modo che non si trasformi in sfruttamento e che consenta loro di studiare.

3. Il guadagno deve essere "rispettoso"

L'economia deve essere rispettosa dei diritti umani. Bisogna stimolare e potenziare azioni come il commercio equo e solidale, il consumo critico (soprattutto nei paesi "ricchi"), le campagne di boicottaggio o comunque tutte quelle forme di pressione sulle multinazionali che possano contribuire a migliorare le condizioni dei bambini,

anche con forme di coordinamento fra le azioni “nostre” e quelle dei gruppi di bambini e ragazzi coinvolti là.

4. Diritti dei bambini e immigrazione

In casi di immigrazione e di migrazione fra paesi, i bambini vanno prima di tutto considerati tali (con i diritti loro garantiti dalla Convenzione Internazionale) e la sua condizione di “immigrato” non è rilevante.

5. Dare voce ai ragazzi e alle ragazze

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze devono avere voce in capitolo, ovunque, su tutte le questioni che interessano loro (non solo su quelle che sono considerate dagli adulti “di loro pertinenza”). Ad esempio, in Italia l'AIDS non è un'emergenza come in altre parti del mondo, ma ciò non significa che non se ne debba parlare.

6. “Scambi” culturali fra bambini/ragazzi di diverse parti del mondo

È necessario avviare, sostenere e potenziare scambi culturali e contatti fra gruppi di ragazzi e bambini di diversi paesi, non solo con incontri ma anche attraverso lo studio delle culture, la conoscenza reciproca anche a distanza, etc. Ad esempio contatti di questo tipo sono importanti nei casi di azioni di pressione verso le multinazionali, in modo da coordinare sforzi e interventi con i diretti interessati.

7. Distribuzione delle risorse nei paesi poveri

La distribuzione di risorse e fondi dai paesi ricchi a quelli poveri non deve passare solo attraverso i rapporti fra i Governi. Ci sono altre azioni che possono essere stimulate e potenziate, come ad esempio le azioni di finanziamento dirette allo sviluppo agricolo, le Banche etiche, il commercio equo-solidale (da sostenere anche nei nostri paesi, acquistando i prodotti che costano di più ma che sono rispettosi dei diritti dei lavoratori anche in altri paesi), l'azione delle organizzazioni non governative, la cooperazione decentrata, etc.

Inoltre è necessario verificare che le risorse distribuite siano correttamente utilizzate (anche con monitoraggi e osservatori), soprattutto investendo sui servizi di base per i cittadini che ogni Stato deve garantire (potenziando l'assistenza sanitaria, l'istruzione, etc.).

Tra le azioni che si ritengono utili e necessarie si sottolineano le campagne per la prevenzione dell'HIV/AIDS (anche attraverso la facilitazione all'accesso a servizi sanitari e di contraccezione, agendo ad esempio sul prezzo, sulla distribuzione e sull'informazione).

UN MONDO SU MISURA PER NOI IL MESSAGGIO DEL CHILDREN'S FORUM ALL'ASSEMBLEA DELL'ONU

Siamo i bambini del mondo.

Siamo le vittime di sfruttamento e abusi.

Siamo i bambini di strada.

Siamo i figli della guerra.

Siamo le vittime e gli orfani dell'HIV/AIDS.

Ci viene negata una buona scuola e una buona assistenza medica.

Siamo vittime di discriminazioni politiche, economiche, culturali, religiose e ambientali.

Siamo bambini le cui voci non vengono ascoltate: è ora di prenderci in considerazione.

Vogliamo un mondo a misura di bambino, perché un mondo a nostra misura è un mondo a misura umana per tutti.

In questo mondo,

Vogliamo rispetto per i diritti dell'infanzia:

- un impegno reale e concreto dei governi e degli adulti per i principi dei diritti dell'infanzia e l'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia a tutti i bambini
- i bambini devono vivere in un ambiente sicuro in famiglia, nelle loro comunità, nelle nazioni

Vogliamo la fine di sfruttamento, abusi e violenza:

- devono essere definite e rispettate da tutti leggi che proteggano i bambini dallo sfruttamento e dall'abuso
- centri e programmi che aiutino a ricostruire le vite dei bambini che ne sono vittime

Vogliamo la fine della guerra:

- i leader mondiali risolvano i conflitti con un dialogo pacifico invece di usare la forza
- i bambini profughi e vittime delle guerre siano protetti in ogni modo e abbiano le stesse opportunità di tutti gli altri bambini

Vogliamo il disarmo, l'eliminazione del commercio delle armi e la fine dell'impiego di bambini come soldati.**Vogliamo poter avere assistenza sanitaria:**

- disponibilità di cure e di farmaci salva-vita a basso costo per tutti i bambini
- la formazione di alleanze affidabili e solide tra tutti i soggetti per promuovere una migliore salute infantile

Vogliamo l'eliminazione dell'HIV/AIDS:

- i sistemi scolastici devono includere programmi di prevenzione dell'HIV
- test gratuiti e centri di consulenza
- informazioni sull'HIV/AIDS liberamente disponibili per la gente
- i bambini resi orfani dall'AIDS e i bambini ammalati o portatori devono essere curati e devono godere delle stesse opportunità di tutti gli altri bambini

Vogliamo la protezione dell'ambiente:

- la conservazione e il recupero delle risorse naturali
- la coscienza della necessità di vivere in ambienti sani e favorevoli al nostro sviluppo
- zone accessibili per i bambini con esigenze particolari

Vogliamo la fine del circolo vizioso della povertà:

- comitati anti-povertà che portino trasparenza nelle spese e diano attenzione ai bisogni di tutti i bambini
- la cancellazione del debito che impedisce progressi per l'infanzia

Vogliamo che sia fornita un'istruzione:

- parità di accesso e di opportunità a una scuola di qualità gratuita e obbligatoria
- ambienti scolastici in cui i bambini siano contenti di imparare
- un'educazione alla vita che vada al di là delle materie di studio e includa lezioni sulla comprensione, i diritti umani, la pace, l'accettazione degli altri e una cittadinanza attiva

Vogliamo la partecipazione attiva dei ragazzi:

- maggiore consapevolezza e rispetto fra le persone di ogni età verso il diritto di ogni bambino di partecipare pienamente, nello spirito della Convenzione sui diritti dell'infanzia
- i bambini devono essere attivamente coinvolti nelle decisioni a tutti i livelli e nella progettazione, attuazione, controllo e valutazione di tutte le questioni che riguardano i diritti dell'infanzia.

Ci impegniamo a lavorare insieme in modo paritario in questa lotta per i diritti dell'infanzia. E mentre promettiamo di sostenere le azioni che intraprenderete a favore dei bambini, vi chiediamo anche sostegno e impegno per le azioni che noi intraprenderemo, perché i bambini del mondo non sono compresi bene.

**Non siamo la fonte del problema: siamo le risorse necessarie per risolverlo.
Non siamo spese: siamo investimenti.
Non siamo solo giovani: siamo persone e cittadini di questo mondo.**

Fino a che gli altri non accetteranno le loro responsabilità verso di noi, combatteremo per i nostri diritti.

Abbiamo la volontà, il sapere, la sensibilità e la dedizione.

Promettiamo che da adulti difenderemo i diritti dei bambini con la stessa passione che abbiamo ora da bambini.

Promettiamo di trattare tutti gli altri con dignità e rispetto. Promettiamo di essere aperti e sensibili verso le nostre differenze.

Siamo i bambini del mondo, e a dispetto delle nostre diverse origini condividiamo una realtà comune.

Siamo uniti nella nostra lotta per fare del mondo un posto migliore per tutti.

Dite che siamo il futuro, ma siamo anche il presente.

SESSIONE SPECIALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE SULL'INFANZIA

NEW YORK, 8-10 MAGGIO 2002

Un mondo a misura di bambino

Contenuto

I. Dichiarazione

II. Bilancio dei progressi e lezioni acquisite

III. Piano d'Azione

A. Creare un mondo a misura di bambino

B. Obiettivi, strategie e azioni concrete

1. Migliorare le condizioni di vita e di salute dei bambini

2. Garantire un'istruzione di qualità

3. Protezione dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla violenza

4. Lotta all'HIV/AIDS

C. Mobilitare le risorse

D. Azioni e valutazioni ulteriori

I. Dichiarazione

1. Undici anni fa, al Vertice mondiale sull'infanzia, i leader del mondo assunsero un impegno comune e lanciarono un appello pressante, universale, al fine di assicurare a ogni bambino un futuro migliore.
2. Da allora molti progressi sono stati conseguiti, come documentato nel rapporto del Segretario generale dell'ONU intitolato "Noi i bambini"¹. Milioni di giovani vite sono state salvate, mai come ora tanti bambini frequentano la scuola, i ragazzi vengono coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la loro vita, mentre sono stati conclusi trattati di notevole importanza sulla tutela dell'infanzia. Nonostante ciò, tali conquiste e tali risultati appaiono inegualmente distribuiti nel mondo e molti ostacoli tuttora permangono, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
3. Noi i Capi di Stato e di governo e i rappresentanti degli Stati che partecipano alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale dell'ONU, riaffermando il nostro impegno ad attuare i propositi e i principi custoditi dalla Carta delle Nazioni Unite, siamo determinati a mettere a frutto questa storica opportunità di cambiare il mondo per e con i bambini. Di conseguenza, ribadiamo il nostro impegno a conseguire gli obiettivi del Vertice mondiale dell'infanzia che risultano ancora incompiuti, così come ci impegniamo, attraverso iniziative nazionali e per mezzo della cooperazione internazionale, ad affrontare le nuove problematiche emergenti, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e dei traguardi fissati dai recenti e più importanti vertici e conferenze delle Nazioni Unite - in particolare dalla Dichiarazione del Millennio² dell'ONU.
4. Noi riaffermiamo il nostro impegno ad agire per promuovere e difendere i diritti d'ogni bambino, d'ogni essere umano al di sotto dei 18 anni d'età, adolescenti inclusi. Noi siamo determinati a far rispettare la dignità e ad assicurare il benessere di ogni bambino. Noi riconosciamo che la Convenzione sui diritti dell'infanzia - il trattato sui diritti umani che ha universalmente ricevuto il sostegno più vasto che la storia ricordi - contiene, insieme ai suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. Noi riconosciamo inoltre l'importanza di altri strumenti internazionali per la salvaguardia dell'infanzia.

¹ A/S-27/3

² Risoluzione 55/2 dell'Assemblea Generale dell'ONU

5. Noi sottolineiamo il nostro impegno a creare un mondo a misura di bambino, dove uno sviluppo umano sostenibile, che tenga conto degli interessi dell'infanzia, sia fondato tanto sui principi di democrazia, di eguaglianza, di non-discriminazione, di pace e di giustizia sociale, quanto sull'indivisibilità, interdipendenza e correlazione tra tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo.
6. Noi riconosciamo il valore e l'importanza dei genitori e delle famiglie, o, a seconda delle circostanze, dei tutori legali, quali custodi primari dell'infanzia e ci impegniamo perciò a sostenerli potenziando la loro capacità di garantire le cure ottimali, un'alimentazione adeguata e la protezione necessaria a ogni bambino.
7. Con il presente documento facciamo appello a tutti i membri della società civile perché si uniscano a noi in un movimento globale che ci aiuti a costruire un mondo a misura di bambino, informando il nostro impegno ai seguenti principi e obiettivi:
 - (1) **Porre l'infanzia al primo posto.** In ogni iniziativa rivolta a migliorare le condizioni dell'infanzia, l'interesse supremo del bambino rappresenterà la considerazione primaria.
 - (2) **Debellare la povertà: investire sull'infanzia.** Noi riaffermiamo il nostro impegno solenne a porre fine alla spirale della povertà nell'arco di tempo di una sola generazione, uniti dalla convinzione che investire nei bambini e garantire i loro diritti rappresenti una delle vie migliori per debellare la povertà. Azioni immediate devono essere intraprese per eliminare le forme peggiori di lavoro minorile.
 - (3) **Non lasciare alcun bambino indietro.** Ogni ragazza e ogni ragazzo nascono liberi ed eguali in dignità e diritti: perciò stesso si deve porre fine a ogni forma di discriminazione che condizioni lo sviluppo dell'infanzia.
 - (4) **Aver cura di ogni bambino.** Tutti i bambini devono avere garantite le migliori condizioni di partenza da cui muovere i primi passi della loro esistenza. Il diritto alla vita, alla difesa dagli abusi, alla crescita e allo sviluppo in buona salute e attraverso una corretta alimentazione sono il fondamento essenziale di ogni sviluppo umano. Noi daremo vita a uno sforzo congiunto per debellare le malattie infettive, per contrastare le cause principali di malnutrizione e per allevare i bambini in un ambiente sano, in condizioni che permettano loro di crescere fisicamente in salute, intelligenti, sicuri dal punto di vista emotivo, in grado di relazionarsi con il loro ambiente sociale e dotati delle migliori capacità di apprendimento.

- (5) **Garantire l'istruzione a tutti i bambini.** Ogni ragazza e ogni ragazzo devono avere accesso e devono poter completare il ciclo dell'istruzione elementare, la quale deve essere gratuita, obbligatoria e di buona qualità, costituendo l'essenziale fondamento di un'istruzione di base complessiva. Le disparità di genere nell'istruzione elementare e in quella secondaria devono essere eliminate.
 - (6) **Proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento.** I bambini devono essere difesi da ogni atto di violenza, da ogni abuso, dallo sfruttamento e dalla discriminazione, così come da ogni forma di terrorismo e di presa in ostaggio.
 - (7) **Proteggere i bambini dalla guerra.** I bambini devono essere difesi dagli orrori dei conflitti armati. I bambini dei territori sotto occupazione straniera devono essere protetti, in conformità con le leggi internazionali sui diritti umani.
 - (8) **Combattere l'HIV/AIDS.** I bambini e le loro famiglie devono essere protetti dall'impatto devastante del virus e della sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS).
 - (9) **Ascoltare i bambini e garantire la loro partecipazione.** I bambini e gli adolescenti sono una risorsa, sono cittadini in grado di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Noi dobbiamo rispettare il loro diritto di espressione e di partecipazione su tutte le questioni che li riguardano, in modo consono alla loro età e maturità.
 - (10) **Proteggere la Terra per il benessere dei bambini.** Noi dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente naturale - con le sue diverse forme di vita, la sua bellezza e le sue risorse, ognuna delle quali migliorano la qualità della vita - per il benessere delle generazioni presenti e di quelle future. Noi forniremo ogni tipo d'assistenza al fine di proteggere i bambini e rendere minimo l'impatto su di loro dei disastri naturali e del degrado ambientale.
8. Noi riconosciamo che l'attuazione della presente Dichiarazione e del Piano d'azione richiedono non solo una rinnovata volontà politica, ma anche la mobilitazione e l'allocatione di risorse addizionali, sia a livello nazionale sia internazionale, tenendo in considerazione l'urgenza e la gravità dei particolari bisogni dei bambini.
9. In linea con questi principi e obiettivi, noi adottiamo il Piano d'azione incluso nella sottostante sezione III, sicuri che insieme costruiremo un mondo in cui

tutte le ragazze e i ragazzi della terra potranno godere della loro infanzia— una fase della vita dedicata al gioco e all'apprendimento, durante la quale essi siano amati, rispettati e curati teneramente; una fase in cui i loro diritti siano difesi e garantiti, senza discriminazioni di sorta, e in cui la loro sicurezza e il loro benessere siano preminenti, sì da permettere loro di crescere in salute, in pace e in dignità.

II. Bilancio dei progressi e lezioni acquisite

10. La Dichiarazione e il Piano d'azione del Vertice mondiale sull'infanzia³ sono tra gli impegni internazionali degli anni '90 più rigorosamente monitorati e applicati. A livello nazionale sono stati effettuati dei bilanci annuali dei risultati conseguiti e una serie di rapporti relativi ai progressi ottenuti sono stati presentati all'Assemblea generale dell'ONU. Un primo bilancio è stato effettuato a metà degli anni '90 e un secondo rapporto, più approfondito e su scala globale, è stato presentato alla fine del decennio. Quest'ultimo ha preso in considerazione i vertici regionali tenuti a Pechino, Berlino, il Cairo, Kathmandu e Kingston, i quali hanno effettuato un riesame dei progressi ottenuti, hanno assicurato un seguito al Vertice e alle altre principali conferenze sull'infanzia, hanno promosso un rinnovato impegno per il conseguimento degli obiettivi del Vertice mondiale e hanno impostato una serie di azioni per il futuro. Parallelamente e in modo complementare agli sforzi posti in essere dai governi, un gran numero di altri soggetti ha partecipato a tale processo di revisione: essi comprendono gli stessi bambini, diverse associazioni giovanili, istituzioni accademiche, gruppi religiosi, organizzazioni della società civile, esponenti parlamentari, i mezzi di informazione, varie agenzie delle Nazioni Unite, i donatori e le principali organizzazioni governative e non-governative.
11. Come documentato dal rapporto di fine decennio del Segretario generale dell'ONU sul seguito avuto dal Vertice mondiale sull'infanzia, gli anni '90 hanno rappresentato una decade di grandi promesse e di modesti risultati. In positivo, il Vertice e l'entrata in vigore della Convenzione sui diritti dell'infanzia hanno contribuito ad accordare priorità politica al tema dell'infanzia. Un numero record di ben 192 paesi ha ratificato, firmato o aderito alla Convenzione. Oltre 155 paesi hanno messo a punto programmi nazionali d'intervento per la realizzazione degli obiettivi del Vertice. Sono stati assunti impegni a livello regionale mentre misure e meccanismi legali di carattere internazionale hanno potenziato la tutela dell'infanzia. Il perseguimento degli obiettivi del Vertice ha condotto a numerosi risultati tangibili: quest'anno moriranno 3 milioni di bambini in meno rispetto al decennio passato; la poliomielite è sul punto di essere debellata e, grazie al sale iodato, ogni anno oltre 90 milioni di nuovi nati risulteranno protetti da menomazioni che condizionano le capacità d'apprendimento.
12. Molto però resta ancora da fare. Le risorse promesse al Vertice, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, devono essere ancora pienamente mobilitate. Numerose sono le sfide cruciali che devono essere

³ Risoluzione 44/25 dell'Assemblea Generale dell'ONU

ancora affrontate: oltre 10 milioni di bambini muoiono ogni anno per cause che si potrebbero in gran parte prevenire; altri 100 milioni, dei quali il 60% sono bambine, non hanno accesso all'istruzione; 150 milioni di bambini sono affetti da malnutrizione mentre l'HIV/AIDS si diffonde con una rapidità catastrofica. Vi è uno stato di povertà persistente, permangono gravi forme d'emarginazione e di discriminazione mentre, al contempo, gli investimenti nei servizi sociali rimangono inadeguati. Altri rilevanti problemi sono rappresentati dal fardello del debito estero; dalle eccessive spese militari, in contrasto con gli interessi del fabbisogno nazionale; dal flagello dei conflitti armati, dall'occupazione straniera, dalla presa in ostaggio dei bambini e da tutte le forme di terrorismo. Allo stesso modo, la mancanza di un efficiente utilizzo delle risorse può vanificare gli sforzi profusi a livello nazionale per combattere la povertà e assicurare il benessere dei bambini. L'infanzia di milioni di bambini continua a essere messa a repentaglio da lavori pericolosi e dallo sfruttamento del lavoro minorile, dalla vendita e dal traffico di bambini, adolescenti inclusi, e da altre forme di abusi, di negligenze, di sfruttamento e di violenza.

13. L'esperienza del decennio passato ha confermato che i bisogni e i diritti dei bambini devono rappresentare la priorità di ogni sforzo rivolto allo sviluppo. Le lezioni chiave acquisite indicano che il cambiamento è possibile e che la difesa dei diritti dei bambini costituisce un concreto punto di partenza: la politica deve affrontare sia i fattori immediati che affliggono o emarginano i bambini e i ragazzi, sia le cause più ampie e radicate che sono alla base dell'inadeguata tutela e della violazione dei diritti dell'infanzia. Si devono perseguire interventi mirati che siano in grado di ottenere successi rapidi, misure che tengano conto dei processi partecipativi e di quelli sostenibili, puntando altresì sulle forze e sulle capacità di recupero dei bambini stessi. Meritano un supporto particolare i programmi intersettoriali che centrano l'attenzione sulla prima infanzia e sul sostegno alle famiglie, specialmente nelle situazioni ad alto rischio, in quanto producono benefici duraturi per la crescita, lo sviluppo e la difesa del bambino.

III. Piano d'azione

A. Creare un mondo a misura di bambino

14. Un mondo a misura di bambino è un mondo nel quale ogni bambino ha garantite le migliori opportunità di sviluppo e l'accesso a un'istruzione di base di qualità, compresa l'istruzione elementare, che deve essere obbligatoria, gratuita e aperta a tutti; un mondo in cui tutti i bambini, inclusi gli adolescenti, hanno ampie opportunità di sviluppare le loro capacità individuali in un ambiente sicuro e che li sostenga. Noi promuoveremo lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale, emotivo, cognitivo e culturale di ogni bambino come una questione di interesse prioritario, tanto a livello nazionale quanto globale.
15. La famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata. Essa ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale. La responsabilità primaria per la difesa, l'educazione e lo sviluppo dei bambini risiede nella famiglia. Tutte le istituzioni della società civile dovrebbero rispettare i diritti dei bambini e assicurare il loro benessere, fornendo un sostegno appropriato ai genitori, alle famiglie, ai tutori legali e a tutti coloro che si occupano della tutela dell'infanzia. Tale sostegno farà sì che i bambini possano crescere e formarsi in un ambiente sociale stabile e sicuro, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione, tenendo sempre ben presente che in diversi contesti culturali, sociali e politici sussistono diverse tipologie di comunità familiare.
16. Noi ci rendiamo conto, inoltre, che un numero considerevole di bambini cresce senza il sostegno dei genitori, come nel caso degli orfani, dei bambini che vivono per strada, di quelli afflitti dalla piaga del traffico di minori o dallo sfruttamento sessuale ed economico, o come accade per i bambini reclusi nelle carceri. Si dovrebbero adottare misure peculiari per sostenere tali bambini in condizioni di disagio e per potenziare le istituzioni, le strutture e i servizi che si occupano di loro, sviluppando e rafforzando al contempo le capacità di autodifesa dei bambini stessi.
17. Noi siamo decisi a favorire l'accesso dei genitori, delle famiglie, dei tutori legali, di coloro che si occupano d'infanzia e degli stessi bambini a un'ampia gamma di informazioni e di servizi, sì da promuovere il diritto di ogni bambino alla vita, allo sviluppo, alla difesa dagli abusi e alla partecipazione sociale.

18. La povertà cronica rimane il principale ostacolo che impedisce di soddisfare i bisogni dei bambini e difendere e promuovere i loro diritti. Essa deve essere combattuta su tutti i fronti, garantendo i servizi sociali di base e la creazione di opportunità di lavoro, favorendo l'accesso al piccolo credito e gli investimenti in infrastrutture, alleviando il debito e promovendo pratiche commerciali eque e remunerative. I bambini sono colpiti duramente dalla povertà in quanto essa mina alla radice le loro potenzialità di crescita, il loro sviluppo fisico e mentale. La lotta alla povertà e la riduzione delle disuguaglianze devono perciò costituire l'obiettivo primario di ogni sforzo volto a promuovere lo sviluppo. Gli obiettivi e le strategie adottate dalle principali e più recenti conferenze delle Nazioni Unite e da quelle a esse collegate, in particolare il Vertice del Millennio, mettono a disposizione un'utile cornice internazionale in cui si inserire le strategie nazionali di lotta alla povertà, al fine di attuare e proteggere a pieno i diritti dei bambini promuovendo il loro benessere.

19. Noi riconosciamo che la globalizzazione e l'interdipendenza economica aprono nuove opportunità - attraverso il commercio, gli investimenti, i flussi di capitali, i progressi tecnologici, inclusa la tecnologia dell'informazione - alla crescita dell'economia globale, allo sviluppo e al miglioramento degli standard di vita a livello mondiale. Allo stesso tempo, tuttavia, permangono serie minacce da affrontare, come le gravi crisi finanziarie, l'instabilità, la povertà, l'emarginazione e l'ineguaglianza all'interno e fra le società coinvolte. Sussistono ostacoli considerevoli a una maggiore integrazione e alla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'economia globale, in particolare per i paesi meno sviluppati, così come per i paesi la cui economia è in fase di transizione. Se i benefici dello sviluppo economico e sociale non saranno estesi a tutti i paesi, un crescente numero di persone e perfino intere regioni rimarranno emarginate dall'economia globale. Noi dobbiamo agire ora, in modo da superare quegli ostacoli che condizionano interi popoli e nazioni, per mettere a frutto il pieno potenziale di opportunità esistenti per il beneficio di tutti, e soprattutto per il bene dei bambini. Noi siamo a favore di un sistema commerciale e finanziario multilaterale, aperto, equo, regolato, i cui effetti siano prevedibili e che non sia discriminatorio. Investire, tra le altre cose, nell'istruzione e nella formazione contribuirà a rendere i ragazzi partecipi dei benefici derivanti dalle scoperte effettuate nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La globalizzazione presenta allo stesso tempo sfide e opportunità. I paesi in via di sviluppo e quelli le cui economie sono in fase di transizione affrontano difficoltà particolari nel rapportarsi a tali sfide e opportunità. La Globalizzazione dovrebbe avere una funzione integrativa e fondarsi su principi d'equità, e si avverte un grande bisogno di politiche e misure che siano formulate e applicate, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, con la piena e attiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo e di quelli con

economie in fase di transizione, così da metterli in grado di rispondere efficacemente a quelle sfide e a quelle opportunità. Facendo ciò si dovrebbe sempre dare priorità al conseguimento degli obiettivi che vanno a beneficio dell'infanzia.

20. La discriminazione dà impulso a una spirale di emarginazione economica e sociale che si autoalimenta e che mina la capacità dei bambini di svilupparsi a pieno. Noi faremo ogni sforzo per eliminare ogni tipo di discriminazione contro i bambini, sia essa legata alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione del bambino e dei suoi genitori o dei suoi tutori, sia alle opinioni politiche e d'altro genere, alla nazionalità, alla provenienza etnica o sociale, alla proprietà, a una condizione di disabilità, alla nascita o ad altri status.
21. Noi adotteremo tutte le misure necessarie a garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, incluso l'eguale accesso alla sanità, all'istruzione e alle attività ricreative, ai bambini portatori di handicap o con esigenze particolari; misure che assicurino il riconoscimento della loro dignità, al fine di promuovere la loro autostima e agevolare la loro attiva partecipazione nella comunità sociale d'appartenenza.
22. I bambini indigeni, i bambini appartenenti a minoranze o a gruppi particolarmente vulnerabili sono sproporzionatamente svantaggiati in molti paesi, a causa di varie forme di discriminazione, inclusa quella razziale. Noi adotteremo le misure appropriate a porre fine alla discriminazione di tali bambini, a fornire loro un sostegno particolare, a garantire loro eguali opportunità nell'accesso ai servizi.
23. Il conseguimento degli obiettivi che vanno a beneficio dei bambini e degli adolescenti, e in particolare delle ragazze, riceverà un impulso ulteriore se le donne potranno godere pienamente di tutti i diritti umani e se le libertà fondamentali, compreso il diritto allo sviluppo, saranno loro realmente garantite, permettendo loro di partecipare pienamente e con gli stessi diritti degli uomini a tutte le sfere del vivere sociale e proteggendole e liberandole da ogni forma di violenza, di abuso e di discriminazione. Noi siamo decisi a eliminare ogni tipo di discriminazione delle bambine durante l'intero corso della loro vita e a offrire un'attenzione particolare alle loro esigenze, così da promuovere e proteggere l'interesse dei loro diritti umani, compreso il diritto a essere libere dalla coercizione, da pratiche dolorose e dallo sfruttamento sessuale. Noi ci impegniamo a promuovere l'uguaglianza di genere e l'eguale accesso a servizi sociali fondamentali, quali l'istruzione, l'alimentazione, le cure sanitarie, incluse la salute sessuale e quella riproduttiva, le vaccinazioni e la difesa dalle malattie che rappresentano le principali cause di mortalità, ponendo la prospettiva delle pari opportunità di genere al centro di tutte le politiche e di tutti i programmi di sviluppo.

24. Noi riconosciamo inoltre la necessità di considerare il mutamento del ruolo maschile – come ragazzi, adolescenti e padri - nella società, e le difficoltà incontrate dai ragazzi che crescono nel mondo odierno. Noi promuoveremo ulteriormente il concetto di un'eguale responsabilità dei genitori nell'istruzione e nell'allevamento dei figli, e faremo ogni sforzo possibile affinché i padri abbiano l'opportunità di avere un ruolo attivo nella vita dei loro figli.
25. E' vitale che gli obiettivi nazionali per l'infanzia includano la riduzione d'ogni tipo di disuguaglianza, in particolare quelle che derivano da discriminazioni legate alla razza, al sesso, alla provenienza dei bambini da centri urbani o rurali, quelle esistenti tra bambini ricchi e bambini poveri e tra bambini sani e disabili.
26. Una serie di cambiamenti e di problemi legati all'ambiente – quali il riscaldamento del globo terrestre, la riduzione dello strato d'ozono, l'inquinamento atmosferico, il problema dei rifiuti tossici, quello dell'esposizione a sostanze chimiche e a pesticidi, l'inadeguatezza delle misure sanitarie, la carenza di quelle igieniche, il problema dell'acqua potabile e di alimenti sicuri, i problemi legati all'alloggio – devono essere affrontati adeguatamente, al fine di garantire la salute e il benessere dei bambini.
27. Alloggi adeguati favoriscono la coesione familiare e contribuiscono a garantire la giustizia sociale e il senso d'appartenenza comunitaria, la sicurezza e la solidarietà tra gli individui, fattori essenziali per il benessere dei bambini. Di conseguenza, noi attribuiremo un'importanza prioritaria alla questione della mancanza di alloggi e delle altre infrastrutture necessarie, in particolare quelle destinate a i bambini delle periferie urbane degradate e delle zone rurali isolate.
28. Noi adotteremo le misure necessarie a gestire razionalmente le nostre risorse naturali e a proteggere e conservare in modo sostenibile l'ambiente. Noi lavoreremo per cambiare i modelli di produzione e di sfruttamento delle risorse che non sono sostenibili, seguendo principi che includano, tra l'altro, il principio che, tenuto conto del diverso apporto al degrado dell'ambiente e del mondo, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. Noi ci adopereremo per educare tanto i bambini quanto gli adulti al rispetto dell'ambiente naturale nell'interesse della loro stessa salute e benessere.
29. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi Protocolli opzionali contengono una serie completa di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dell'infanzia. Noi riconosciamo inoltre l'importanza di altri strumenti

internazionali che interessano l'infanzia. I principi generali, tra gli altri, dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo, rappresentano il quadro di riferimento dei nostri interventi a favore dei bambini e degli adolescenti. Noi esortiamo tutti i paesi a considerare, come questione prioritaria, la firma e la ratifica, o l'adesione, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ai suoi Protocolli opzionali, così come alle Convenzioni 138 e 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Noi esortiamo gli Stati parti a ottemperare senza riserve gli obblighi imposti loro dai trattati e a ritirare le riserve incompatibili con gli obiettivi e i propositi della Convenzione e a prendere in considerazione un riesame delle riserve col proposito di un loro ritiro.

30. Noi salutiamo con soddisfazione l'entrata in vigore dei Protocolli opzionali della Convenzione sui diritti dell'infanzia, riguardanti il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia minorile, ed esortiamo gli Stati parti a garantirne la piena applicazione.

31. Noi, i governi partecipanti alla Sessione Speciale, ci impegniamo a dare attuazione a questo Piano d'azione attraverso misure quali:

- (a) Porre in essere, secondo necessità, efficaci legislazioni, politiche e piani d'azione nazionali; allocare risorse per far rispettare e difendere i diritti dei bambini assicurando il loro benessere.
- (b) Istituire o potenziare organismi nazionali come, tra gli altri, i difensori civici indipendenti per l'infanzia, o altre istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia.
- (c) Sviluppare a livello nazionale sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati, per accertare l'impatto dei nostri interventi a favore dell'infanzia.
- (d) Alimentare una coscienza e una comprensione diffusa dei diritti dell'infanzia.

Collaborazioni e partecipazione

32. Con l'obiettivo di dare applicazione al presente Piano d'azione, noi potenzieremo la nostra collaborazione con i seguenti soggetti –i quali hanno un contributo unico da offrire - e incoraggeremo l'utilizzo di tutte le vie che favoriscano la partecipazione, al fine di portare avanti la nostra causa comune, ossia il benessere dei bambini e degli adolescenti e la promozione e la tutela dei loro diritti:

- (1) I bambini, inclusi gli adolescenti, devono essere in grado di esercitare

il loro diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni - conformemente al loro grado di sviluppo - e sviluppare la propria autostima; devono poter acquisire conoscenze e capacità tecniche, come quelle per le risoluzioni dei conflitti e quelle decisionali e comunicative, così da essere in grado di affrontare le difficoltà della vita. Il diritto dei bambini, compresi gli adolescenti, di esprimersi liberamente deve essere rispettato e incoraggiato e le loro opinioni devono essere tenute in considerazione per tutte quelle questioni che li riguardano, dando alle opinioni del bambino il giusto peso in rapporto alla sua età e alla sua maturità. La vitalità e la creatività dei bambini e dei giovani devono essere alimentate, in modo che possano prendere attivamente parte alla costruzione dell'ambiente, della società e del mondo che erediteranno. I bambini e gli adolescenti svantaggiati che vivono situazioni di disagio hanno bisogno di un'attenzione e di un sostegno speciale che permetta loro di accedere ai servizi essenziali e d'acquisire autostima, così da prepararli alle responsabilità che dovranno assumere nel corso della loro vita. Noi ci adopereremo per sviluppare e attuare programmi volti a promuovere una partecipazione significativa dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali, inclusi quelli relativi all'ambito familiare e scolastico e quelli che hanno carattere locale e nazionale.

(2) I genitori, le famiglie, i tutori legali e tutti gli altri soggetti che operano per la tutela dell'infanzia hanno un ruolo e una responsabilità primaria nel garantire il benessere dei bambini e degli adolescenti, e perciò stesso devono essere sostenuti nell'adempimento delle loro responsabilità legate alla cura dei bambini. Ogni nostra politica e ogni nostro programma dovrebbe promuovere la condivisione delle responsabilità dei genitori, delle famiglie, dei tutori e di tutti coloro che operano a favore dell'infanzia, della società nel suo complesso.

(3) I governi e le autorità locali possono assicurare, attraverso una collaborazione più stretta a ogni livello, che i bambini siano posti al centro di ogni programma di interventi per lo sviluppo. Attraverso iniziative già in corso, come le "comunità amiche del bambino" e la lotta al degrado urbano, i sindaci e i leader locali possono migliorare in modo significativo la vita dei bambini.

(4) I parlamentari e gli esponenti di assemblee legislative sono fondamentali per l'attuazione di questo piano d'azione, il successo del quale richiederà il loro impegno attivo nel promuovere una maggiore coscienza dei problemi esistenti; nell'adottare le misure legislative necessarie; nel facilitare e stanziare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tali propositi; e, infine, nel monitorare l'effettiva utilizzazione di tali strumenti.

(5) Le Organizzazioni non governative e le organizzazioni a carattere locale saranno sostenute nel loro lavoro e si dovranno istituire dei meccanismi appositi, quando necessario, per facilitare la partecipazione della società civile alle questioni relative all'infanzia. I protagonisti della società civile giocano un ruolo particolare nel promuovere e incoraggiare un comportamento positivo, così come nella creazione di un ambiente che contribuisca al benessere dell'infanzia.

(6) Il settore privato e le aziende hanno un contributo speciale da offrire, che va dall'adozione e adesione a pratiche che dimostrino un senso di responsabilità sociale, allo stanziamento delle risorse necessarie- incluse fonti innovative di finanziamento e progetti a favore delle comunità locali, come ad esempio i microcrediti - che vadano a beneficio dell'infanzia.

(7) I leader religiosi e spirituali, quelli culturali e quelli delle comunità indigene hanno un ruolo chiave, come soggetti in prima linea a favore dell'infanzia, affinché gli obiettivi e i traguardi di questo Piano d'azione vengano tradotti in priorità dalle comunità che rappresentano, nonché per mobilitare e ispirare la popolazione a prendere iniziative a favore dei diritti dell'infanzia.

(8) I mass media e le loro associazioni hanno un ruolo chiave da svolgere nell'accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica sulla condizione dell'infanzia e sulle difficoltà che si devono affrontare. I mass media dovrebbero inoltre giocare un ruolo più attivo nell'informare i bambini e i ragazzi, i genitori, le famiglie e l'opinione pubblica in generale sulle iniziative mirate a difendere e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti, così come dovrebbero contribuire a programmi educativi per bambini. A questo proposito i media dovrebbero tenere in considerazione il loro potere d'influenza sui bambini.

(9) Le organizzazioni a carattere regionale e quelle internazionali, in particolare tutti gli organismi delle Nazioni Unite, così come le istituzioni previste dagli accordi di Bretton Woods e le altre organizzazioni multilaterali, dovrebbero essere incoraggiate a collaborare e a giocare un ruolo chiave per accelerare il raggiungimento dei progressi a favore dell'infanzia.

(10) Le persone che lavorano a diretto contatto con i bambini hanno grandi responsabilità. E' importante valorizzare il loro status, tanto dal punto di vista morale quanto professionale.

B. Obiettivi, strategie e interventi

33. Dopo il Vertice mondiale sull'infanzia, molti degli obiettivi e dei traguardi di rilievo per il benessere dei bambini sono stati fatti propri dai principali vertici, conferenze e processi di revisione delle Nazioni Unite. Noi riaffermiamo fermamente l'impegno a realizzare tali obiettivi e traguardi, così da offrire alla generazione attuale di bambini e a quelle future le opportunità che furono negate ai loro genitori. Come passo concreto verso la creazione di solide basi per il raggiungimento dei traguardi internazionali di sviluppo del 2015 e degli obiettivi del Vertice del Millennio, noi siamo decisi, nel corso di questo decennio (2000-2010), a conseguire gli obiettivi ancora incompiuti, così come a superare una consistente serie di traguardi e obiettivi intermedi, nelle seguenti aree di intervento prioritario.

34. Avendo a cuore l'interesse preminente dei bambini, noi ci impegniamo a dare applicazione ai seguenti obiettivi, strategie e interventi con gli adattamenti resi necessari dalle condizioni peculiari di ogni paese e dalle differenti situazioni e circostanze presenti nelle diverse regioni e paesi del mondo.

1. Promuovere migliori condizioni di vita

35. A causa della povertà e dell'impossibilità di accedere ai servizi sociali di base, oltre 10 milioni di bambini sotto i cinque anni di vita, la metà dei quali ancora in fase neonatale, muoiono ogni anno per malnutrizione e per malattie prevenibili. Le complicazioni legate alla maternità e al parto, allo stato d'anemia delle madri e alla malnutrizione uccidono ogni anno più di mezzo milione di donne e di adolescenti, lasciandone molte altre menomate o disabili. Oltre un miliardo di persone non sono in grado di procurarsi acqua potabile, 150 milioni di bambini sotto i cinque anni sono malnutriti e oltre due miliardi di persone non hanno accesso a impianti igienici e fognari.

36. Noi siamo determinati a interrompere il ciclo intergenerazionale della malnutrizione e delle precarie condizioni di salute, garantendo a ogni bambino un inizio della vita sano e sicuro; noi siamo decisi ad assicurare in tutte le comunità l'accesso a un sistema sanitario di base efficiente, aperto a tutti, prolungato e sostenibile; ad assicurare l'accesso alle informazioni e ai servizi consultivi; a fornire adeguati servizi idrici e sanitari; a promuovere un sano stile di vita tra i bambini e gli adolescenti. Di conseguenza, noi intendiamo realizzare i seguenti obiettivi in conformità con i risultati delle ultime conferenze delle Nazioni Unite e con quelli dei vertici e delle sessioni speciali dell'Assemblea Generale, quali delineati nei rispettivi rapporti conclusivi:

- (a) Ridurre di un terzo il tasso di mortalità infantile e quello sotto i cinque anni, con l'obiettivo di una riduzione di due terzi entro il 2015.
- (b) Ridurre di un terzo il tasso di mortalità materna, con l'obiettivo di una riduzione di tre quarti entro il 2015.
- (c) Ridurre di almeno un terzo il tasso di malnutrizione nei bambini sotto i cinque anni, con particolare attenzione ai bambini sotto i due anni; ridurre di almeno un terzo il tasso attuale di nascite sottopeso.
- (d) Ridurre di almeno un terzo la percentuale di famiglie senza accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile.
- (e) Elaborare e attuare politiche e programmi nazionali per lo sviluppo della prima infanzia, così da garantire il benessere fisico, sociale, psichico, emotivo e spirituale dei bambini nonché lo sviluppo delle loro capacità cognitive.
- (f) Sviluppare e attuare politiche sanitarie e programmi nazionali a favore degli adolescenti, inclusi i relativi obiettivi e indicatori, per promuovere la salute fisica e mentale dei ragazzi.
- (g) Accesso per tutti gli individui in età adeguata, attraverso il sistema sanitario di base, alla salute riproduttiva, non appena possibile e comunque non oltre il 2015.

37. Per raggiungere questi obiettivi e traguardi, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino, noi - in armonia con le leggi nazionali, i valori etici e religiosi e i contesti culturali dei diversi popoli, e in conformità con tutti i diritti umani e le libertà fondamentali - porteremo avanti le seguenti strategie e interventi:

(1) Assicurare che la riduzione delle patologie e della mortalità materna e neonatale sia una priorità del settore sanitario e che le donne, specialmente le adolescenti in gravidanza, possano usufruire agevolmente di un'assistenza ostetrica di base economicamente sostenibile; di servizi materno-infantili attrezzati e con personale preparato; dell'assistenza al parto da parte di personale esperto; di servizi ostetrici d'emergenza; di servizi d'indirizzo e di trasporti, quando necessario, presso centri specialistici; dell'assistenza post-parto e della pianificazione familiare, al fine, tra gli altri obiettivi, di garantire una maternità sicura.

(2) Garantire a ogni bambino un adeguato accesso a servizi sanitari di base accoglienti e di alta qualità, all'educazione e a servizi informativi.

(3) Promuovere efficacemente il miglioramento delle condizioni di vita e di salute - inclusa, per tutti gli individui d'età adeguata, la salute sessuale e riproduttiva - conformemente agli impegni e ai risultati delle ultime conferenze e vertici delle Nazioni Unite - tra cui il Vertice Mondiale sull'Infanzia, la Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo, la Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, il Vertice mondiale per lo sviluppo sociale e la quarta Conferenza mondiale sulla donna - e degli esiti dei cinque anni di riesami e di rapporti.

(4) Promuovere la salute e la sopravvivenza dei bambini e ridurre, il prima possibile, sia le disparità tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, sia quelle esistenti all'interno di tali paesi, con particolare riguardo all'eliminazione della tendenza a una più elevata mortalità delle neonate e delle bambine per cause spesso prevenibili.

(5) Difendere, incoraggiare e sostenere, per i neonati fino ai sei mesi di vita, l'allattamento esclusivo al seno e il proseguimento dell'allattamento al seno, insieme ad alimenti complementari adatti, per i bambini fino a due anni e oltre. Fornire servizi di consulenza per l'alimentazione dei neonati.

(6) Un'attenzione del tutto particolare deve essere dedicata all'assistenza pre e post natale, all'assistenza ostetrica di base e a quella neonatale, in particolar modo per coloro che vivono in aree prive di servizi essenziali.

(7) Garantire, a livello nazionale, la totale copertura vaccinale del 90% dei bambini sotto il primo anno di vita; con una copertura almeno del 80% per tutti i distretti o le circoscrizioni amministrative equivalenti. Ridurre della metà, entro il 2005, le morti causate da morbillo; debellare il tetano materno e neonatale entro il 2005; estendere ai bambini d'ogni nazione i benefici di nuovi e più efficaci vaccini e delle altre misure di prevenzione finora approntate.

(8) Certificare entro il 2005 l'eradicazione mondiale della poliomielite.

(9) Debellare la malattia causata dal verme di Guinea (dracunculosi).

(10) Sostenere lo sviluppo della prima infanzia garantendo un sistema di servizi e un'adeguata assistenza ai genitori, inclusi quelli disabili, alle famiglie, ai tutori legali e agli altri operatori - soprattutto nella gravidanza, al parto, nella fase neonatale e nella prima infanzia - così che possano provvedere allo sviluppo fisico, psicologico, sociale, spirituale e cognitivo del bambino.

(11) Intensificare gli interventi già collaudati, economicamente sostenibili, contro la malnutrizione e le malattie che figurano quali cause principali della mortalità infantile e delle patologie che interessano l'infanzia; ridurre di un terzo le morti dovute alle infezioni acute delle vie respiratorie; dimezzare le morti causate da diarrea tra i bambini sotto i cinque anni; dimezzare le morti provocate dalla tubercolosi e la diffusione della malattia; ridurre l'incidenza delle malattie causate da parassiti intestinali, del colera, delle infezioni trasmesse per via sessuale, dell'HIV/AIDS e di tutte le forme di epatite; garantire che misure efficaci siano sostenibili e accessibili soprattutto agli strati più emarginati della popolazione e nelle aree più difficili da raggiungere.

(12) Ridurre della metà le malattie correlate alla malaria, facendo sì che il 60% della popolazione a rischio di malaria, soprattutto i bambini e le donne, abbiano la possibilità di dormire protetti da zanzariere trattate con insetticidi.

(13) Migliorare l'alimentazione delle madri e dei bambini, inclusi gli adolescenti, garantendo la sicurezza alimentare delle comunità familiari e assicurando l'accesso ai servizi sociali essenziali e ad adeguata assistenza.

(14) Sostenere le popolazioni e i paesi esposti a gravi crisi alimentari e a carestie.

(15) Potenziare i sistemi sanitari ed educativi ed estendere la rete di protezione sociale in modo da ampliare l'accesso a servizi integrati ed efficaci di salute, nutrizione e assistenza all'infanzia per le famiglie e le comunità locali, tramite i servizi scolastici e sanitari di base, dedicando un'attenzione particolare alle bambine e ai bambini in situazioni di disagio e di emarginazione.

(16) Ridurre gli infortuni dei bambini, dovuti a incidenti o a altre cause, attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di adeguate misure di prevenzione.

(17) Garantire l'accesso dei bambini disabili e di quelli con esigenze particolari a servizi di sostegno, compresa riabilitazione e assistenza medica; promuovere adeguate forme d'assistenza e di sostegno a livello familiare, a favore dei genitori, delle famiglie, dei tutori legali e di tutti coloro che si occupano della cura di questi bambini.

(18) Garantire un'assistenza particolare ai bambini affetti da malattie mentali o da disturbi di natura psichica.

(19) Promuovere la salute fisica, mentale ed emotiva dei bambini e degli adolescenti attraverso il gioco, lo sport, le attività ricreative e forme d'espressione artistica e culturale.

(20) Sviluppare e attuare politiche e progetti per l'infanzia e l'adolescenza finalizzati alla prevenzione dell'uso di droghe, psicofarmaci e sostanze per inalazione – esclusi i casi di cure mediche – e alla riduzione delle conseguenze negative dell'abuso di tali sostanze; fornire, allo stesso tempo, supporto alle politiche e ai programmi di prevenzione, specialmente contro il tabacco e contro l'alcol.

(21) Sviluppare e attuare politiche e progetti dedicati all'infanzia e all'adolescenza, allo scopo diminuire i casi di violenza e di suicidio.

(22) Conseguire una sostanziale eliminazione dei disturbi da carenza di iodio entro il 2005 e di quelli legati alla carenza di vitamina A entro il 2010; ridurre di un terzo la diffusione dell'anemia, compresa la carenza di ferro, entro il 2010; accelerare i progressi per la riduzione della carenza di altri micronutrienti, attraverso una dieta variata e l'arricchimento e l'integrazione degli alimenti.

(23) Dedicare maggiore attenzione, nei programmi volti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienici e fognari, al potenziamento delle capacità delle famiglie e delle comunità locali di gestire i servizi esistenti; incoraggiare nuovi modelli di comportamento attraverso la promozione, anche attraverso i programmi scolastici, delle fondamentali norme igieniche e sanitarie.

(24) Eliminare tutte le disparità nell'accesso ai servizi sanitari e sociali di base, compresi i servizi d'assistenza sanitaria ai bambini indigeni e a quelli appartenenti a minoranze.

(25) Sviluppare a livello nazionale, quando necessario, leggi, politiche e programmi e accrescere la cooperazione internazionale, per prevenire, tra le altre cose, l'esposizione dei bambini a sostanze inquinanti l'aria, l'acqua, il suolo e gli alimenti.

2. Garantire un'istruzione di qualità

38. L'istruzione è un diritto umano e un fattore chiave per la riduzione della povertà e del lavoro minorile e per la promozione della democrazia, della pace, della tolleranza e dello sviluppo. Ancora oggi oltre 100 milioni di bambini in età d'istruzione elementare, la maggior parte dei quali sono bambine, non sono iscritti a scuola. Diversi altri milioni di bambini ricevono istruzione da insegnanti privi di una formazione adeguata e sottopagati, in aule scolastiche sovraffollate e scarsamente attrezzate per l'attività didattica. Un terzo dei

bambini, inoltre, non porta a termine il ciclo scolastico di cinque anni, il minimo indispensabile per conseguire un'alfabetizzazione di base.

39. Conformemente a quanto stabilito dal Forum mondiale di Dakar sull'istruzione - che ha ribadito il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) nel coordinamento dei partecipanti al progetto "Istruzione per tutti", e nel mantenimento dell'impegno per assicurare l'istruzione di base - noi attribuiremo priorità all'obiettivo di garantire entro il 2015 a tutti i bambini l'accesso e il completamento dell'istruzione elementare, la quale deve essere gratuita, obbligatoria e di buona qualità. Noi ci prefiggiamo inoltre di diffondere progressivamente l'istruzione secondaria. Come passo concreto verso il raggiungimento di tali traguardi, noi siamo determinati a conseguire i seguenti obiettivi:

- (a) Estendere e migliorare la copertura dei programmi di assistenza e istruzione per la prima infanzia, per bambini e bambine, soprattutto per i bambini più a rischio e svantaggiati.
- (b) Ridurre del 50% il numero di bambini in età d'istruzione elementare che non ha accesso alla scuola e aumentare almeno del 90%, entro il 2010, il tasso netto di iscrizioni alla scuola elementare o la partecipazione a programmi didattici alternativi di buona qualità.
- (c) Eliminare entro il 2005 la disparità di genere nell'istruzione elementare e secondaria e raggiungere entro il 2015 una condizione di pari opportunità, garantendo soprattutto il pieno e paritario accesso delle ragazze a un'istruzione di base di buona qualità.
- (d) Migliorare tutti gli aspetti legati alla qualità dell'istruzione, così da permettere a bambini e giovani di conseguire risultati riconosciuti e misurabili, soprattutto nel far di conto, leggere e scrivere e nello sviluppo relazionale (life skills).
- (e) Garantire che le esigenze formative di tutti i giovani siano soddisfatte attraverso l'accesso a programmi d'istruzione e di formazione adeguati.
- (f) Raggiungere entro il 2015 un miglioramento del 50% nel grado di alfabetizzazione degli adulti, con particolare riguardo alle donne.

40. Per conseguire tali traguardi e obiettivi, noi porremo in atto le seguenti strategie e interventi:

- (1) Sviluppare e attuare apposite strategie per garantire che l'istruzione scolastica sia facilmente accessibile a tutti i bambini e agli adolescenti; e

che l'istruzione primaria sia economicamente sostenibile per tutte le famiglie.

(2) Promuovere programmi innovativi che incoraggino le strutture scolastiche e le comunità locali ad adoperarsi più attivamente per individuare i bambini che hanno abbandonato la scuola e il processo d'apprendimento, o che ne sono stati esclusi; rivolgere un'attenzione speciale alle ragazze e ai bambini lavoratori, a quelli con esigenze particolari e ai bambini disabili, aiutandoli a iscriversi, a frequentare e a portare a compimento con successo le loro istruzione; coinvolgere in tale processo educativo tanto i governi quanto le famiglie, le comunità locali e le ONG. Misure speciali dovrebbero essere adottate per evitare e per ridurre l'abbandono scolastico a causa, tra le altre cose, dell'inizio di un'attività lavorativa.

(3) Colmare il divario esistente tra istruzione formale e informale, tenendo in considerazione la necessità di garantire la buona qualità dei servizi educativi - compresa la competenza di chi fornisce tali servizi - e riconoscendo che l'educazione non-formale e gli approcci alternativi costituiscono esperienze utili e fruttuose. Sviluppare, inoltre, la complementarità tra i due sistemi di istruzione.

(4) Garantire che tutti i programmi d'istruzione di base siano accessibili, non discriminanti e recettivi alle esigenze dei bambini con particolari difficoltà d'apprendimento e a quelle dei bambini con varie forme di disabilità.

(5) Garantire ai bambini che vivono nelle comunità indigene e a quelli appartenenti alle minoranze l'accesso a un'istruzione di qualità, assicurando loro le stesse opportunità garantite agli altri bambini. Gli sforzi devono essere indirizzati verso l'obiettivo di garantire l'istruzione in modo da rispettare le loro tradizioni culturali. Allo stesso modo, uno sforzo particolare deve essere rivolto a garantire adeguate opportunità d'apprendimento ai bambini indigeni e a quelli appartenenti alle minoranze, così da permettere loro comprendere e mantenere la loro identità culturale, compresi aspetti importanti come la lingua e i valori.

(6) Sviluppare e attuare strategie particolari per migliorare la qualità dell'istruzione e soddisfare le necessità d'apprendimento di tutti.

(7) Creare, con i bambini, un ambiente formativo accogliente in cui si sentano sicuri, siano protetti da ogni abuso, violenza e discriminazione, un ambiente sano in cui siano incoraggiati ad apprendere. Garantire che i programmi d'istruzione e i materiali didattici riflettano a pieno la

promozione e la difesa dei diritti umani, dei valori di pace, di tolleranza e delle pari opportunità tra i sessi, servendosi di tutti gli strumenti offerti dal “Decennio internazionale per la cultura della pace e della non violenza a favore dei bambini del mondo” (2001-2010).

(8) Potenziare la cura e l’educazione della prima infanzia fornendo servizi, sviluppando e sostenendo programmi diretti alle famiglie, ai tutori legali, agli operatori e alle comunità locali.

(9) Garantire opportunità d’istruzione e di formazione agli adolescenti, in modo da consentire loro di imparare a guadagnarsi da vivere.

(10) Progettare e attuare, quando necessario, programmi che mettano in grado le adolescenti madri o in gravidanza di proseguire e portare a compimento i loro studi.

(11) Sollecitare il costante sviluppo e l’attuazione, specialmente nelle scuole, di programmi diretti ai bambini e agli adolescenti, al fine di prevenire e scoraggiare l’uso del tabacco e dell’alcol; individuare, contrastare e combattere il traffico e l’uso di droghe e di psicofarmaci – quando non prescritti per cure mediche – attraverso, tra le altre misure, campagne d’informazione da parte dei mass media tanto sugli effetti nocivi derivanti dall’uso di tali sostanze, quanto sui rischi di dipendenza; adottare le misure necessarie per affrontare le cause che sono alla radice dell’uso di tali sostanze.

(12) Promuovere programmi innovativi per assicurare incentivi alle famiglie a basso reddito e con figli in età scolare, in modo da aumentare l’iscrizione e la frequenza alla scuola delle bambine e dei bambini, facendo sì che non siano obbligati a svolgere attività lavorative che interferiscano con la loro istruzione.

(13) Sviluppare e attuare programmi mirati specificamente a eliminare sia le disparità di genere nell’iscrizione alla scuola, sia i pregiudizi e gli stereotipi fondati sul sesso e nei sistemi educativi, nei programmi e nei materiali didattici, che derivino da pratiche discriminatorie, o da tradizioni sociali e culturali, o da situazioni giuridiche ed economiche.

(14) Valorizzare lo status, le gratifiche, la formazione e la professionalità degli insegnanti, inclusi gli educatori per la prima infanzia, garantendo sia una remunerazione adeguata al lavoro svolto sia incentivi e opportunità per la loro crescita professionale.

- (15) Sviluppare - a livello di singole scuole, di comunità locali e a livello nazionale - sistemi di direzione e gestione dell'istruzione aperti, partecipativi e affidabili.
- (16) Soddisfare le particolari esigenze d'apprendimento dei bambini esposti alle conseguenze delle crisi, facendo sì che l'istruzione sia garantita durante e dopo le emergenze, e mettere a punto programmi didattici che promuovano una cultura di pace, per contribuire a al fine di prevenire la violenza e i conflitti e per favorire il recupero delle vittime.
- (17) Offrire la possibilità e le strutture, nelle scuole e nelle comunità locali, per attività ricreative e sportive.
- (18) Sfruttare a pieno il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di promuovere un'istruzione a costi sostenibili, comprese le scuole aperte e a distanza, riducendo gli squilibri qualitativi e di accesso.
- (19) Sviluppare strategie volte a mitigare l'impatto dell'HIV/AIDS sui sistemi educativi e scolastici, sugli alunni e sul processo di apprendimento.

3. Protezione dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla violenza

41. Centinaia di milioni di bambini soffrono e muoiono a causa della guerra, della violenza, dello sfruttamento, della mancanza di cure e di diverse forme di abuso e discriminazione. Nel mondo vi sono bambini che vivono in situazioni di estrema difficoltà: resi invalidi, o gravemente feriti, a causa dei conflitti armati; costretti a sfollare in altre regioni del loro paese o forzati ad abbandonarlo, divenendo così profughi; che soffrono a causa dei disastri naturali o, come nel caso dell'esposizione a sostanze radioattive e ad agenti chimici nocivi, di quelli provocati dalla mano dell'uomo; figli di lavoratori emigrati e di altri gruppi socialmente svantaggiati; vittime del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e di altre forme di intolleranza correlate.

Il traffico e il commercio di bambini, il loro sfruttamento fisico e sessuale, il loro rapimento, così come lo sfruttamento economico - perfino nelle forme più crudeli - sono realtà quotidiane per i bambini d'ogni regione del mondo. Per altro verso, la violenza consumata tra le mura domestiche e la violenza sessuale contro le donne e i bambini rimane un problema di notevole gravità.

In molti paesi, le conseguenze di natura sociale e umanitaria derivanti da sanzioni economiche loro imposte gravano sulla popolazione civile e, in particolare, sulle donne e sui bambini.

42. In alcuni paesi la condizione dell'infanzia è affetta da una serie di misure adottate in modo unilaterale che, in contrasto con il diritto internazionale e con la Carta delle Nazioni Unite, ostacolano i rapporti commerciali tra Stati, impediscono il loro pieno sviluppo economico e sociale e mettono a repentaglio il benessere delle rispettive popolazioni, con conseguenze particolarmente gravi per le donne, i bambini e gli adolescenti.

43. I bambini hanno il diritto di essere difesi da ogni tipo di abuso, di trascuratezza, di sfruttamento e di violenza. Le società devono eliminare ogni forma di violenza contro i bambini. Pertanto siamo determinati a:

- (a) Proteggere i bambini da ogni forma di abuso, trascuratezza, sfruttamento e violenza;
- (b) Proteggere i bambini dalle conseguenze dei conflitti armati e garantire il rispetto delle leggi umanitarie internazionali e dei trattati sui diritti umani;
- (c) Proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento sessuale, compresa la pedofilia, il traffico e il rapimento.
- (d) Adottare misure efficaci e immediate per eliminare le forme peggiori di lavoro minorile, come definito dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ed elaborare e attuare strategie per l'eliminazione del lavoro minorile contrario agli standard internazionali accettati.
- (e) Alleviare le sofferenze dei milioni di bambini che vivono in condizioni particolarmente difficili.

44. Per realizzare tali obiettivi, noi attueremo le seguenti strategie e interventi:

Protezione generale

(1) Sviluppare sistemi che garantiscano la registrazione alla nascita, o immediatamente dopo, di ogni bambino; garantire il diritto del bambino al nome e alla nazionalità, in conformità con le leggi nazionali e con le principali norme giuridiche internazionali.

(2) Incoraggiare tutti i paesi ad adottare e applicare leggi per la tutela dell'infanzia; a rendere più efficace l'attuazione delle politiche e dei programmi per la difesa dei bambini da ogni forma di violenza, di trascuratezza, di abuso e di sfruttamento, perpetrati tra le mura domestiche, nelle scuole o in altri istituti, sul luogo di lavoro o nelle comunità d'appartenenza.

(3) Adottare misure speciali per eliminare le discriminazioni contro i bambini dovute alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, a considerazioni politiche o di opinione, alla nazionalità, all'origine etnica, all'estrazione sociale, alla proprietà, alla disabilità, alla nascita o ad altro status, e garantire ai bambini eguale accesso all'istruzione, alla sanità e ai servizi sociali fondamentali.

(4) Porre fine all'impunità per tutti i crimini commessi contro i bambini, portando i responsabili davanti alla giustizia e rendendo pubbliche le condanne comminate per siffatti crimini.

(5) Compiere passi per contrastare ed evitare l'adozione di qualsiasi misura unilaterale non conforme al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, che ostacoli il pieno sviluppo economico e sociale delle popolazioni - in particolare delle donne e i bambini - dei paesi colpiti; che metta a repentaglio il loro benessere e frapponga ostacoli al pieno godimento dei diritti umani, incluso il diritto di ognuno a un livello di vita che garantisca la salute, il benessere e il diritto al cibo, alle cure mediche e ai servizi sociali fondamentali. Impedire che il cibo e i medicinali siano usati come strumenti di pressione politica.

(6) Diffondere e alimentare una presa di coscienza dell'illegalità e delle conseguenze negative derivanti dalla mancata protezione dei bambini dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento.

(7) Promuovere l'istituzione di meccanismi di prevenzione, di sostegno e d'assistenza - così come di sistemi giuridici specifici per rispondere alle esigenze dell'infanzia - in linea con il principio che la giustizia debba essere volta al recupero e al pieno rispetto dei diritti dei bambini; provvedere all'apposita formazione di personale competente per il reinserimento dei bambini nella società.

(8) Proteggere i bambini dalla tortura e da altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano e degradante. Invitare i governi di tutti gli Stati, in particolare degli Stati dove la pena di morte non è stata abolita, a rispettare gli obblighi che essi hanno assunto nel quadro dei principali atti internazionali sui diritti umani: tra questi, in particolar modo, gli articoli 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e gli articoli 6 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

- (9) Porre fine alle pratiche e alle usanze tradizionali dannose - come il matrimonio precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili - che costituiscono una violazione dei diritti dei bambini e delle donne.
- (10) Istituire un meccanismo che fornisca speciale protezione e assistenza ai bambini che non hanno nessuno che si occupi di loro.
- (11) Adottare e attuare, quando necessarie, politiche di prevenzione, di difesa e di recupero dei bambini che vivono in situazioni di svantaggio sociale o in situazioni a rischio; tra questi, gli orfani, i bambini abbandonati, i figli dei lavoratori migranti, i bambini lavoratori e/o di strada, quelli che vivono in estrema miseria; garantire a questi bambini l'accesso all'istruzione, alla sanità e a servizi sociali adeguati.
- (12) Proteggere i bambini da adozioni e da forme di affidamento illegali, che li espongano allo sfruttamento o che non rispondano al loro preminente interesse.
- (13) Affrontare i casi di rapimento internazionale dei bambini ad opera di uno dei genitori.
- (14) Combattere e prevenire l'utilizzo dei bambini e degli adolescenti nella produzione illegale e nel traffico di droga e di sostanze stupefacenti.
- (15) Promuovere programmi a vasto raggio per contrastare l'utilizzo dei bambini e degli adolescenti nella produzione e nel traffico di droga e di sostanze stupefacenti.
- (16) Rendere accessibili ai bambini e agli adolescenti che soffrono di dipendenza da narcotici, da sostanze stupefacenti, da farmaci da inalazione e da alcol, trattamenti di cura e recupero e strutture adeguate.
- (17) Garantire protezione e assistenza ai rifugiati e agli sfollati, la maggior parte dei quali sono donne e bambini, conformemente alla legislazione internazionale e al diritto internazionale umanitario.
- (18) Assicurare che i bambini vittime di disastri naturali ricevano un'assistenza umanitaria tempestiva ed efficace - attraverso la predisposizione di più efficienti piani d'intervento e di emergenza - e che sia fornita loro tutta l'assistenza e la protezione possibile, per aiutarli a tornare al più presto a una vita normale.
- (19) Incoraggiare provvedimenti per tutelare i bambini da siti web violenti o dannosi e da programmi o giochi per il computer che influenzino negativamente il loro sviluppo psichico, tenendo conto della responsabilità delle famiglie, dei genitori, dei tutori legali e di chi si occupa dei bambini.

Protezione dai conflitti armati

(20) Accrescere i meccanismi di difesa dei bambini vittime dei conflitti armati e adottare misure efficaci per la protezione dei bambini che vivono nelle regioni sotto occupazione straniera.

(21) Assicurare che le questioni inerenti ai diritti e alla difesa dell'infanzia siano contemplate dalle iniziative di peacemaking e dagli accordi di pace da quelle derivanti; far sì che tali questioni siano parte integrante delle operazioni di peacekeeping e dei progetti di peace-building delle Nazioni Unite, e rendere partecipi i bambini, quando possibile, in tali processi.

(22) Porre fine al reclutamento e all'uso dei bambini nei conflitti armati, come vietato dal diritto internazionale; garantire la loro smobilitazione e il loro effettivo disarmo; assicurare l'attuazione di misure efficaci per il loro recupero fisico e psicologico e per il reinserimento nella società.

(23) Perseguire e porre fine all'impunità di coloro che sono responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra; escludere tali crimini, quando possibile, dai provvedimenti e dalle leggi d'amnistia; assicurare che in ogni fase di transizione post-bellica in cui vengano istituiti meccanismi per la ricerca della verità e dalla giustizia, siano affrontati i casi di gravi abusi perpetrati nei confronti dei bambini e che si adottino procedure che tengano conto della sensibilità del bambino.

(24) Adottare misure concrete contro ogni forma di terrorismo, che crea seri ostacoli allo sviluppo e al benessere del bambino.

(25) Garantire alla popolazione civile, ai militari e al personale di polizia coinvolti nelle operazioni di peacekeeping una formazione e una conoscenza adeguata tanto dei diritti e della tutela dell'infanzia quanto della legislazione umanitaria internazionale.

(26) Porre freno al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro; proteggere i bambini dal pericolo delle mine, degli ordigni inesplosi e d'ogni altro tipo di materiale bellico; fornire assistenza ai bambini vittime sia durante i conflitti armati che dopo la loro cessazione.

(27) Impegnarsi a rafforzare la cooperazione internazionale, compresa la condivisione degli oneri derivanti dalle iniziative di assistenza umanitaria e dal loro coordinamento, a beneficio dei paesi che accolgono i rifugiati; fornire aiuto ai rifugiati e agli sfollati, tra cui bambini e famiglie, per permettere loro di

tornare volontariamente alle proprie case in sicurezza, con dignità e di essere gradualmente reinseriti nelle rispettive società.

(28) Sviluppare e attuare politiche e programmi, supportate dalla necessaria cooperazione internazionale, per la tutela, la cura e il benessere dei bambini rifugiati e di quelli che richiedono asilo, provvedendo ai servizi sociali essenziali, tra cui, oltre alla tutela della salute e al fabbisogno alimentare, l'accesso all'istruzione.

(29) Accordare priorità ai programmi per la ricerca dei familiari e per il ricongiungimento familiare; portare avanti il monitoraggio dei progetti d'assistenza per i bambini rifugiati rimasti soli o separati dalle famiglie e per quelli sfollati.

(30) Valutare e controllare con regolarità le conseguenze delle sanzioni sui bambini; adottare, in conformità al diritto internazionale, misure efficaci e immediate al fine d'alleviare l'impatto negativo delle sanzioni economiche sulle donne e sui bambini.

(31) Adottare tutte le misure necessarie per evitare che i bambini siano usati come ostaggi.

(32) Approntare specifiche strategie per far fronte alle peculiari esigenze e alla particolare vulnerabilità delle bambine vittime dei conflitti armati, fornendo loro protezione.

Combattere il lavoro minorile

(33) Adottare d'urgenza misure efficaci e immediate per assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Provvedere al recupero e al reinserimento sociale dei bambini sottratti alle forme peggiori di lavoro minorile, garantendo loro, tra le altre cose, l'accesso all'istruzione elementare gratuita e, ogniqualvolta possibile e opportuno, la formazione professionale.

(34) Adottare misure appropriate per collaborare all'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, attraverso il potenziamento della cooperazione internazionale e/o delle varie forme d'assistenza, compresi i programmi di sostegno allo sviluppo economico e sociale, quelli per la lotta alla povertà e per l'istruzione universale.

(35) Elaborare e perseguire strategie volte a tutelare i bambini dalle forme di sfruttamento economico e da ogni attività lavorativa che appaia pericolosa o che

interferisca con l'istruzione del bambino, ne metta a repentaglio la salute o che comprometta il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

(36) In tale contesto, tutelare l'infanzia da ogni forma di sfruttamento economico attraverso alleanze nazionali e per mezzo della cooperazione internazionale; migliorare le condizioni dell'infanzia garantendo ai bambini lavoratori, fra le altre cose, un'istruzione di base gratuita, la formazione professionale, l'inserimento nel sistema educativo servendosi di tutte le vie disponibili; incoraggiare il sostegno alle politiche economiche e sociali mirate alla lotta alla povertà e a garantire alle comunità familiari, e in particolare alle donne, la possibilità di un lavoro e di un reddito.

(37) Promuovere la cooperazione internazionale per aiutare i paesi in via di sviluppo nella loro lotta al lavoro minorile e alle cause che ne sono alla radice, attraverso politiche economiche e sociali mirate alla lotta alla povertà, ribadendo al contempo che gli standard di lavoro non dovrebbero essere usati a fini commerciali protezionisti.

(38) Potenziare la raccolta e le analisi dei dati concernenti il lavoro minorile.

(39) Inquadrare gli interventi concernenti il lavoro minorile negli sforzi profusi a livello nazionale per la lotta alla povertà e a favore dello sviluppo, in particolare inserendoli in politiche e programmi riguardanti i settori della sanità, dell'istruzione, del lavoro e della protezione sociale.

Debattere il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(40) Porre in essere con urgenza interventi nazionali e internazionali concordati per porre fine alla vendita di bambini e dei loro organi, allo sfruttamento e all'abuso sessuale, incluse la pornografia e la prostituzione minorili e la pedofilia, contrastando i mercati esistenti.

(41) Promuovere e diffondere la coscienza dell'illegalità e delle conseguenze dannose dello sfruttamento e dell'abuso sessuale, compreso quello perpetrato attraverso l'uso di internet, e del traffico di bambini.

(42) Ottenere il sostegno del settore privato, incluso il settore del turismo e dei media, a favore di campagne contro lo sfruttamento sessuale e il traffico di bambini.

(43) Individuare e affrontare le cause di fondo e i fattori, compresi quelli esterni, che sono alla radice dello sfruttamento sessuale e del traffico di bambini

e porre in essere strategie di prevenzione contro lo sfruttamento sessuale e il traffico di bambini.

(44) Garantire l'incolumità, la tutela e la sicurezza delle vittime del traffico e dello sfruttamento sessuale, fornendo assistenza e servizi per agevolare il loro recupero e reinserimento sociale.

(45) Assumere a ogni livello - in conformità con i principali strumenti giuridici internazionali applicabili - le misure necessarie a definire come criminali e soggette a sanzioni penali certe tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale a danno dei bambini, comprese quelle consumate in famiglia o a fini commerciali, la prostituzione minorile, la pedofilia, la pornografia minorile, il turismo sessuale a danno di minori, il traffico e la vendita di bambini e dei loro organi, la pratica del lavoro forzato minorile e tutte le altre forme di sfruttamento. Assicurare che il trattamento previsto dalla giustizia criminale per i bambini vittime di abusi abbia come fine primario il bene e l'interesse preminente del bambino.

(46) Verificare e condividere, tanto a livello regionale quanto internazionale, le informazioni riguardanti il traffico trans-frontaliero di bambini; potenziare gli strumenti a disposizione dei funzionari di frontiera e dell'autorità giudiziaria preposta al fine di porre termine al traffico di bambini; organizzare o migliorare la loro formazione per garantire il rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti coloro, e in particolare delle donne e dei bambini, che sono vittime del traffico di esseri umani.

(47) Adottare le misure necessarie a combattere - anche attraverso una maggiore cooperazione tra i governi e le organizzazioni intergovernative - l'uso criminale delle tecnologie dell'informazione, internet compresa, per i fini della vendita dei bambini, della prostituzione e pornografia infantile, del turismo sessuale a danno di minori, della pedofilia e di tutte le altre forme di abuso e di violenza perpetrate contro i bambini e gli adolescenti.

4. Lotta all'HIV/AIDS

45. La pandemia dell'HIV/AIDS sta avendo un effetto devastante sui bambini e su coloro che se ne prendono cura. Oltre 13 milioni di bambini sono rimasti orfani a causa dell'AIDS, ogni anno quasi 600.000 neonati vengono infettati a causa della trasmissione madre-figlio e milioni di giovani sieropositivi vivono con il marchio dell'HIV senza avere però accesso a servizi di consulenza, di cura e di sostegno.

46. Per combattere il devastante impatto dell'HIV/AIDS sui bambini, noi siamo determinati a intraprendere azioni energiche e immediate conformemente a

quanto stabilito alla sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU sull'HIV/AIDS; nonché rilievo particolare ai seguenti obiettivi e traguardi concordati:

- (a) Definire entro il 2003 obiettivi nazionali determinati nel tempo, volti a conseguire l'obiettivo globale della prevenzione dell'HIV/AIDS stabilito a livello internazionale: ridurre del 25%, entro il 2005, la diffusione dell'HIV tra i giovani uomini e donne tra i 15 e 24 anni che vivono nei paesi maggiormente colpiti e, parimenti, conseguire entro il 2010 un'analoga riduzione del 25% a livello globale; intensificare gli sforzi per raggiungere tali obiettivi e per mettere in discussione gli stereotipi di genere e di comportamento in relazione all'HIV/AIDS, incoraggiando un più attivo coinvolgimento di uomini e ragazzi.
- (b) Ridurre la percentuale di neonati infetti da HIV del 20% entro il 2005 e del 50% entro il 2010, garantendo che l'80% delle donne incinte che hanno accesso all'assistenza prenatale ricevano informazioni, consulenza e usufruiscano di altri servizi di prevenzione. Aumentare la disponibilità di servizi e garantire l'accesso delle donne e dei bambini infetti da HIV a trattamenti efficaci, volti a limitare la trasmissione madre-figlio del virus. Fornire l'assistenza appropriata alle donne infette da HIV, comprese consulenze individuali e test volontari e confidenziali; garantire l'accesso a cure - in particolar modo alla terapia retrovirale - e, dove necessario, a sostituti del latte materno; assicurare la continuità delle cure.
- (c) Sviluppare entro il 2003, e mettere in atto entro il 2005, politiche e strategie nazionali per potenziare le capacità dei governi, delle famiglie e delle comunità locali di assicurare un ambiente di sostegno adeguato per gli orfani dell'HIV/AIDS e per i ragazzi e le ragazze infettati o colpiti dal virus, in particolare garantendo un'adeguata consulenza e sostegno psicosociale, l'iscrizione a scuola e la disponibilità di alloggi, una buona alimentazione e servizi sanitari e sociali senza discriminazione rispetto agli altri bambini; proteggendo gli orfani e i bambini a rischio contro ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione, traffico e perdita del diritto all'eredità.

47. Allo scopo di raggiungere tali obiettivi, noi attueremo le seguenti strategie e interventi:

- (1) Garantire, entro il 2003, lo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali multisettoriali e di piani di finanziamento per combattere l'HIV/AIDS, che: contrastino la malattia in modo diretto; affrontino il problema del marchio, del silenzio e del rifiuto che colpiscono chi è affetto dal virus; incentrino l'attenzione sulla dimensione della malattia

legata al genere e all'età; combattano la discriminazione e l'emarginazione; promuovano la collaborazione della società civile e del settore privato e la piena partecipazione delle persone affette dall'HIV/AIDS e di coloro, in particolare le donne e i giovani, che appartengono ai gruppi o alle popolazioni maggiormente a rischio; siano finanziati nella misura maggiore possibile dai bilanci nazionali senza escludere altre fonti di risorse, fra cui la cooperazione internazionale; promuovano e tutelino i diritti umani e le libertà fondamentali, compreso il diritto al più alto standard possibile di salute fisica e mentale; comprendano una prospettiva di genere e affrontino i temi del rischio, della vulnerabilità, della prevenzione, della cura, del trattamento, dell'assistenza e quello della riduzione dell'impatto della malattia; rafforzino la sanità, l'istruzione e le potenzialità del sistema legale;

(2) Garantire che almeno il 90% dei giovani (uomini e donne) tra i 15 e i 24 anni entro il 2005, e il 95% entro il 2010, abbiano accesso all'informazione, all'educazione - comprese forme di educazione tra coetanei e di educazione preventiva dell'HIV su misura per i giovani - e ai servizi necessari per maturare l'esperienza e le competenze per ridurre il rischio di contrarre l'infezione dall'HIV; operare in piena collaborazione con i giovani, i genitori, le famiglie, gli educatori e gli operatori sanitari;

(3) Sviluppare e attuare in misura significativa entro il 2005 strategie di assistenza ad ampia copertura per: potenziare l'assistenza all'interno delle famiglie e delle comunità locali (inclusa l'assistenza fornita dal settore informale) e migliorare il sistema sanitario, al fine di garantire e tenere sotto controllo le cure fornite alle persone affette da HIV/AIDS, inclusi i bambini contagiati; offrire assistenza agli individui, alle famiglie e alle comunità colpite dall'HIV/AIDS; migliorare le capacità e le condizioni di lavoro del personale sanitario, e l'efficienza del sistema di rifornimento dei farmaci, finanziando progetti e servizi di orientamento, allo scopo di garantire l'accesso a medicinali - tra cui i farmaci retro-virali - terapie diagnostiche e tecnologie alla portata di tutti, così come a cure mediche, palliative e psicosociali di qualità.

(4) Porre in essere, entro il 2005, misure che accrescano le capacità delle donne e delle adolescenti di difendersi dai rischi dell'infezione da HIV, soprattutto attraverso la predisposizione dell'assistenza e dei servizi sanitari - inclusi quelli per la salute sessuale e riproduttiva - e tramite un'educazione alla prevenzione che promuova l'eguaglianza di genere, in un contesto attento alle questioni di genere.

(5) Sviluppare e/o potenziare, entro il 2003, strategie, politiche e programmi che riconoscano l'importanza della famiglia per la riduzione del rischio, educando e orientando i bambini e tenendo conto dei fattori culturali, religiosi ed etici, al fine di ridurre il rischio di infezione dei bambini e dei giovani, in particolare: garantendo l'accesso all'istruzione primaria e a quella secondaria tanto ai bambini quanto alle bambine, compresi programmi sull'HIV per gli adolescenti; garantendo un ambiente sano e sicuro, soprattutto per le ragazze; divulgando una serie di informazioni di qualità utili e adatte ai giovani e diffondendo l'educazione alla salute sessuale e i servizi di consulenza; rafforzando i programmi per la salute sessuale e riproduttiva; coinvolgendo le famiglie e i giovani nell'ideazione, attuazione e valutazione dei programmi di prevenzione e cura per l'HIV/AIDS.

(6) Sviluppare e dare avvio, entro il 2003, a strategie nazionali volte a inserire elementi di consapevolezza, prevenzione, assistenza e cura dell'HIV/AIDS nei programmi o interventi di risposta a situazioni d'emergenza, riconoscendo che le popolazioni ridotte in condizioni di precarietà dai conflitti armati, dalle emergenze umanitarie e dai disastri naturali, come rifugiati, sfollati, e in particolare donne e bambini, sono ad alto rischio di esposizione all'infezione da HIV; inserire, quando possibile, componenti di lotta all'HIV/AIDS nei programmi di aiuti internazionali;

(7) Garantire la non discriminazione e il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani attraverso la promozione di una politica attiva e visibile contro la emarginazione sociale dei bambini resi vulnerabili dall'HIV/AIDS.

(8) Esortare la comunità internazionale a integrare e sostenere con un aumento degli aiuti gli sforzi dei paesi in via di sviluppo che devolvono maggiori fondi nazionali alla lotta contro l'epidemia dell'HIV/AIDS, in particolare per i paesi più colpiti dall'HIV/AIDS, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, nei Caraibi, nei paesi ad alto rischio di espansione dell'epidemia e nelle altre regioni colpite in cui le risorse disponibili per la lotta all'epidemia siano molto limitate.

C. Mobilitare le risorse

48. La promozione di sane condizioni di vita, che comprendono una buona alimentazione e il controllo delle malattie infettive, un'istruzione di qualità, la difesa dei bambini dagli abusi, dallo sfruttamento, dalla violenza e dai conflitti

armati e la lotta all'HIV/AIDS sono traguardi raggiungibili e chiaramente sostenibili per la comunità internazionale.

49. La responsabilità primaria per l'attuazione di questo Piano d'azione, e per assicurare un ambiente che garantisca il benessere dei bambini - nel quale i diritti di ciascun bambino siano promossi e rispettati - ricade su ogni singolo paese, pur riconoscendo che nuove e maggiori risorse, nazionali e internazionali, sono necessarie a tal fine.

50. Gli investimenti a favore dell'infanzia, se continuativi a medio e lungo termine, sono straordinariamente produttivi. Investire nei bambini e rispettare i loro diritti pone le fondamenta su cui costruire una società giusta, un'economia forte e un mondo libero dalla povertà.

51. L'attuazione del presente Piano d'azione richiederà l'allocazione di ulteriori e ingenti risorse umane, finanziarie e materiali - tanto a livello nazionale quanto internazionale - nel quadro di un rafforzato contesto e di una più efficiente cooperazione internazionale, sia tra Nord e Sud sia tra Sud e Sud del mondo, al fine di contribuire al generale sviluppo economico e sociale.

52. Conformemente a tali propositi, noi siamo determinati a perseguire, fra gli altri obiettivi, i seguenti traguardi e interventi globali, allo scopo di mobilitare le risorse a favore dell'infanzia:

(a) Esprimiamo il nostro apprezzamento ai paesi sviluppati che hanno concordato e raggiunto l'obiettivo dello 0,7% del PNL da devolvere per gli aiuti ufficiali allo sviluppo (ODA) ed esortiamo i paesi sviluppati che non hanno ancora fatto ciò ad adoperarsi per far sì che l'obiettivo di devolvere lo 0,7% del loro prodotto nazionale lordo a favore dell'ODA, come stabilito a livello internazionale, sia raggiunto quanto prima possibile. Noi ci impegniamo a non risparmiare sforzo alcuno al fine di invertire la tendenza negativa al ribasso dell'ODA e, come pattuito, di conseguire celermente l'obiettivo di utilizzare una percentuale tra lo 0,15 e lo 0,20 del PNL come ODA a favore dei paesi meno sviluppati, in considerazione dell'urgenza e della gravità delle esigenze peculiari dell'infanzia.

(b) Dare applicazione, senza ulteriori ritardi, all'iniziativa per migliorare la condizione dei paesi gravemente indebitati e concordare la cancellazione di ogni debito ufficiale bilaterale dei paesi poveri gravemente indebitati quanto prima possibile, come risposta a chiari impegni da questi assunti nella lotta alla povertà; esortare all'utilizzo dei risparmi sugli interessi debitori dovuti per finanziare i programmi di eradicazione della povertà, in particolare quelli rivolti all'infanzia;

(c) Esigere un'azione rapida e concertata per affrontare efficacemente- in modo complessivo, equo, duraturo e orientato allo sviluppo- il problema del debito dei paesi meno sviluppati, dei paesi in via di sviluppo a basso reddito e di quelli a medio reddito, attraverso una serie di misure nazionali e internazionali per rendere il loro debito sostenibile nel lungoperiodo e per migliorare in tal modo la loro capacità di affrontare le questioni riguardanti l'infanzia, inclusi, quando appropriati, i meccanismi ordinari già esistenti, quali la trasformazione del debito per progetti che affrontano le esigenze dei bambini;

(d) Accrescere e facilitare l'accesso nei mercati internazionali dei prodotti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo, attraverso, tra le altre misure, la riduzione negoziata delle barriere tariffarie e l'eliminazione delle barriere non tariffarie, ostacoli ingiustificati al commercio dei paesi in via di sviluppo, secondo il sistema del commercio multilaterale;

(e) Convinti che il potenziamento degli scambi commerciali è essenziale alla crescita e allo sviluppo dei paesi meno sviluppati, mirare a migliorare canali preferenziali d'accesso ai mercati per tali paesi, adoperandosi per conseguire l'obiettivo dell'accesso libero da dazi doganali e da limiti di quota di tutti i prodotti dei paesi meno sviluppati nei mercati dei paesi sviluppati;

(f) Mobilitare risorse nuove e aggiuntive a favore dello sviluppo sociale, tanto a livello nazionale quanto internazionale, al fine di ridurre le disparità all'interno e fra i singoli paesi, assicurando l'uso efficace ed efficiente delle risorse esistenti. Inoltre, garantire quanto più possibile che le spese sociali che a beneficio dell'infanzia siano protette e considerate prioritarie nelle situazioni di crisi economica e finanziaria tanto di breve quanto di lunga durata;

(g) Sperimentare vie alternative per trovare nuove risorse finanziarie pubbliche e private, attraverso, fra l'altro, la riduzione delle spese militari eccessive, del commercio di armi e degli investimenti nella produzione e per l'acquisto di armamenti - incluse le spese militari a livello globale - tenendo in considerazione le necessità della sicurezza nazionale;

(h) Esortare i paesi donatori e quelli beneficiari, sulla base di un accordo e di un impegno comune, a dare piena applicazione all' "Iniziativa 20/20", in linea con il Documento di Oslo e di Hanoi, allo scopo di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base;

53. Noi accorderemo un'attenzione prioritaria alla soddisfazione delle esigenze dei bambini del mondo più deboli e vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nell'Africa subsahariana.

54. Noi accorderemo inoltre un'attenzione speciale alle esigenze dei bambini che vivono nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, in quelli senza sbocchi al mare e di transito, e in tutti gli altri paesi in via di sviluppo, compresi gli stati le cui economie attraversano una fase di transizione.

55. Noi promuoveremo la cooperazione tecnologica tra i vari paesi, al fine di condividere le esperienze e le strategie proficue per l'attuazione del presente Piano d'azione.

56. La realizzazione dei nostri obiettivi e aspirazioni a favore dell'infanzia necessita di nuove forme di collaborazione con la società civile, incluse le ONG e il settore privato, e di accordi innovativi per mobilitare risorse aggiuntive, tanto private quanto pubbliche.

57. Tenendo a mente che le multinazionali devono rispettare le legislazioni nazionali, si deve promuovere tra queste un senso di responsabilità sociale che contribuisca al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale e al benessere dei bambini, in particolare attraverso:

- (1) La promozione tra le multinazionali di una maggiore consapevolezza della correlazione esistente tra sviluppo sociale e crescita economica;
- (2) La messa a punto di un quadro di riferimento di politiche legali, economico e sociale, giusto ed equilibrato per sostenere e stimolare le iniziative del settore privato volte a conseguire i suddetti obiettivi;
- (3) Una maggiore collaborazione a livello nazionale con le aziende, i sindacati e la società civile, a sostegno degli obiettivi posti dal Piano d'azione.

Noi esortiamo il settore privato a valutare l'impatto sull'infanzia delle sue politiche e dei suoi interventi e a mettere a disposizione di ogni bambino, e in particolare di quelli che versano in maggiore stato di bisogno, i benefici della ricerca e dello sviluppo scientifico, delle tecniche mediche, del settore sanitario, dell'arricchimento degli alimenti, della tutela dell'ambiente, dell'istruzione e della comunicazione di massa.

58. Noi siamo determinati a garantire una maggiore coerenza politica e una più vasta cooperazione tra le Nazioni Unite, le loro agenzie e le istituzioni previste dall'accordo di Bretton Woods, così come tra altri organismi multilaterali e la società civile, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi fissati dal presente Piano d'azione.

D. Interventi di attuazione e valutazioni

59. Per facilitare l'attuazione degli impegni assunti con questo documento, noi svilupperemo o potenzieremo con urgenza, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali e, quando appropriato, regionali, corredati da una serie di obiettivi e traguardi specifici, con scadenze temporali e misurabili, sulla base del presente Piano d'azione, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino e in armonia con le legislazioni nazionali, i valori religiosi ed etici e il background culturale di ogni popolo, nel rispetto di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

Noi potenzieremo perciò i nostri programmi nazionali e assicureremo il coordinamento, gli strumenti d'attuazione e le risorse necessari. Integreremo gli obiettivi del presente Piano d'azione nelle nostre politiche governative nazionali e nei programmi di sviluppo a carattere nazionale e locale, nelle strategie di lotta alla povertà, negli interventi multisettoriali e negli altri rilevanti piani di sviluppo, in collaborazione con i principali esponenti della società civile - tra cui le ONG che lavorano per e con i bambini, con gli stessi bambini, in base alla loro età e maturità, e con le loro famiglie.

60. Noi effettueremo un monitoraggio regolare sia a livello nazionale sia, quando necessario, a livello regionale e valuteremo i progressi ottenuti in direzione degli obiettivi e dei traguardi prefissati dal presente Piano d'azione tanto a livello nazionale quanto regionale e globale. Conformemente a tali propositi, potenzieremo i nostri servizi statistici nazionali, per raccogliere, analizzare e disaggregare dati e informazioni anche in base a sesso, età e altri fattori rilevanti che potrebbero portare a disuguaglianze; promuoveremo un'ampia gamma di ricerche sulla condizione dell'infanzia. Noi potenzieremo la cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi volti a costruire efficienti servizi statistici e rafforzare le capacità di monitoraggio, valutazione e pianificazione delle diverse comunità.

61. Noi condurremo a livello nazionale e locale riesami periodici dei progressi ottenuti, allo scopo di affrontare con maggiore efficacia gli ostacoli esistenti e accelerare gli interventi. A livello regionale tali riesami saranno utilizzati per condividere l'esperienza sulle iniziative più proficue, per potenziare le collaborazioni e accelerare i progressi. Per tali ragioni:

(a) Noi esortiamo gli stati aderenti alla Convenzione sui diritti dell'infanzia a inserire nei propri rapporti al Comitato sui diritti dell'infanzia le informazioni riguardanti le misure adottate e i risultati conseguiti nell'attuazione del presente Piano d'azione;

(b) In qualità di organizzazione leader a livello mondiale per l'infanzia, si richiede al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) di continuare a predisporre e diffondere, in stretta collaborazione con i governi, i principali fondi, programmi e agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite e quando necessario con altri soggetti rilevanti, le informazioni sui progressi ottenuti nell'attuazione della presente Dichiarazione e Piano d'azione. Gli organismi di governo delle principali agenzie specializzate sono tenuti a garantire che, nel quadro del proprio mandato, dette agenzie offrano il maggiore sostegno possibile per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Piano d'azione e per mantenere l'Assemblea delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio economico e sociale, costantemente aggiornata sui progressi e sugli interventi aggiuntivi necessari nel corso del decennio, utilizzando gli schemi di rapporto e le procedure esistenti;

(c) Noi chiediamo al Segretario Generale dell'ONU di presentare all'Assemblea Generale un rapporto periodico sui progressi ottenuti nell'attuazione del presente Piano d'azione:

62. Noi ci impegniamo a non lasciare intentato alcuno sforzo al fine di proseguire nell'impresa di creare un mondo a misura di bambino, che sia fondato sulle conquiste raggiunte nel corso del decennio passato e ispirato ai principi della priorità all'infanzia. In modo solidale con un vasto numero di partner, noi porteremo avanti un movimento globale a favore dell'infanzia, il quale generi uno slancio inarrestabile nella direzione del cambiamento. Noi facciamo tale solenne promessa, sostenuti dalla consapevolezza che, attribuendo la massima priorità ai diritti dei bambini, alla loro vita, alla loro protezione e al loro sviluppo, noi serviamo l'interesse generale dell'umanità intera e garantiamo il benessere di tutti i bambini in tutte le società.

